(2

POICHÈ

LA I. CAMERA DELLA GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI,

Nello aver confermata

La sentenza de' primi Giudici

Intorno

Alla successione intestata

All' ultimo marchese di Ducenta

Salvatore Folgori,

HA ERETTO

Sopra più ferme basi

IL TRIONFO DELLA GIUSTIZIA;

Gli eredi *Pignatelli*,

Per tramandare alla posterità l'esempio

Che in causa sì grave

Integerrimi Magistrati

Diedero

Di rara fermezza e di cieco rispetto alle leggi,

A proprie spese

Curarono che s'imprimessero

le

Conclusioni del Pubblico Ministero

e la

DECISIONE CHE VI FECE PLAUSO.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

CONCLUSIONI

del

PUBBLICO MINISTERO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Signor Cavalier Presidente

Signori

Due quistioni principali, dalle quali infinite dispute subalterne si son fatte sorgere, si presentano al vostro esame nella causa della successione all'ultimo marchese di Ducenta Salvatore Folgori trapassato a' 17 di novembre dello scorso anno 1822 nella sua freschissima età di anni 17, e giorni 10. Si deve succedere al difunto in virtù del testamento del di lui genitore marchese Ferdinando, ovvero devesi dar luogo alla successione legittima? Nel primo caso: esistono tavole testamentarie del marchese Ferdinando? se esistono, contengono esse una pupillare sostituzione a vantaggio dello attual marchese Niccola? una somigliante sostituzione è compatibile col disposto nello abolito codice civile? se nulla, puote sostenersi, obbliquandosi in fedecommesso di residuo? e fedecommessi somiglianti

Digitized by Google

sono dalle attuali leggi permessi, oppure vietati? Nel secondo caso: Nel concorso di egualmente congiunti al difunto così per lo lato paterno, che per lo lato materno, debbe aversi riguardo alla qualità de' beni per effetto del patto volgarmente detto di Capuana, e Nido convenuto nelle tavole nuziali de' genitori del trapassato? fra concorrenti essendovi de' religiosi, debbon costoro aversi per non esistenti a motivo della di loro professione monastica, oppure ammettersi a far parte a vantaggio de' di loro rinunziatarj?

La ricchezza della eredità, della quale si tratta; ha messo in attività somma i talenti conosciutissimi de' primarj avvocati del nostro foro. Ne ascoltaste le eloquenti aringhe: ne leggeste le elaborate, non dirò allegazioni forensi, ma pregevoli erudite dissertazioni, alle quali, per sublimarle al grado di opere di utili insegnamenti, non manca che la sola indifferenza degli autori.

Spoglio di ogni prevenzione è incombenza del pubblico Ministero, presentarvi la disputa nel suo vero, e semplice aspetto: e seguendo la distinzione accennata, con quel rispetto, che a Voi, ed alla G. C. è dovuto, per la maggior parte delle quistioni elevate non farò, che rammentare principj inconcussi: mi fermerò alquanto e mi studierò di esser breve, e come più mi

Digitized by Google

sia possibile chiaro, su di alcuni punti, che mi avviso non indegni della vostra attenzione.

Non v' intratterrò con nojose ripetizioni di fatti. Questi sono brevi, e non quistionati, nè quistionabili: e que' pochi de' quali converrà far parola saranno, ove il bisogno il richiede, menzionati.

I.

Il marchese attuale di Ducenta Niccola Folgori si avvisa, che allo infelicemente trapassato di lui nipote marchese Salvatore Folgori si debba succedere in forza del testamento del di costui genitore marchese Ferdinando. Sostengono i chiamati alla successione legittima, che di quel testamento non debba tenersi alcun conto, che anzi per non esistente debba riputarsi, e laddove potesse avere sussistenza, non esser da tanto da meritare esseguimento, vietandolo le leggi, che avevan vigore in tempo della morte del testatore: quindi molte quistioni.

Puossi dire essersi morto con testamento nel 1810 il marchese Ferdinando Folgori? Non v' ha dubbio, che costui ne scrisse uno nel 1801: che nel 1807 dopo la pubblicazione della legge abolitiva di tutte le

Digitized by Google

sostituzioni di qualunque natura, se lo ritirò dalla mano del notaio, cui dato lo aveva a conservare: che nel 1810, quando si morì, si rinvenne tra le di lui carte tutto chiuso, e suggellato, e fornito di tutti que' solenni, che la legge richiedeva quando fu scritto: che la di lui vidua Marianna Pignatelli di Monteroduni tutrice del comun figliuolo marchese Salvatore ne proccurò la regolare apertura, e poscia lo dinunziò ad un consiglio di famiglia: che questo consiglio avvertendovi delle sostituzioni, e delle gravezze, che si avvisò, riprovate dalla novella legislazione introdotta nel 1809, incaricò la vidua tutrice a dimandarne lo esseguimento a favor del figliuolo col benefizio dello inventario, *a corrispondenza però del codice civile, ed escluse le disposizioni ad esso contrarie:* la marchesa Marianna adempiè lo incarico affidatole dal consiglio di famiglia; ricorse nell' allora tribunale di prima istanza di Napoli; e quivi esaminata la faccenda in tutta la sua estensione, nel dì 7 di aprile del 1810 venne fuora ragionatissima sentenza, l'ordinativo della quale è così concepito: *Dichiara nullo, e di niun effetto il gravame imposto dal fu marchese di Ducenta signor Ferdinando Folgori al signor Salvatore unico suo figlio minore, e la sostituzione ordinata dopo la costui morte in pupillare età, e quandocumque in pro del signor*

Digitized by Google

Niccola Folgori suo fratello. — Dichiara che l'eredità dell' anzidetto fu marchese per la di lui morte seguita a' 27 febbraio di questo anno, siasi aperta in pro del detto signor Salvatore con l'obbligo di adempire alla soddisfazione de' legati ordinati dal di lui padre nel suo testamento segnato in marzo 1801, *e con la facoltà alla di lui madre di far lo inventario a norma della legge, e conferma la tutela in persona dell' anzidetta signora marchesa.*

Or mentre questa sentenza sta: mentre li prossimiori congiunti al difunto marchese Salvatore dimandano la succession legittima de' di costui beni, ed esserne dichiarati eredi *ab intestato*, come vogliono contrariarne il fatto? Ciò non lice.

Se la trascritta sentenza sta per coloro i quali dimandano la legittima successione al marchese Salvatore Folgori, sta anche per lo attuale marchese Niccola Folgori: ciò non ostante questi, senza curar di rimuovere tale ostacolo, si avvisò alla morte del suo nipote di portarsi nel dì 10 di dicembre del 1822 nella cancelleria del Tribunale civile di Napoli, dichiarando *voler adire l'eredità pupillare del marchese D. Salvadore Folgori in virtù del testamento a costui fatto dal padre marchese D. Ferdinando per mezzo di sostituzion pupillare.* Seguentemente il me-

Digitized by Google

desimo marchese Niccola con citazione del dì 17 dello stesso mese fece istanza perchè alla sua intrapresa si deferisse, dichiarandosi non esservi luogo ad intestata successione.

Questa dimanda del marchese Niccola ha fatto mano mano elevare delle quistioni ingegnosamente e con impegno dibattute, e la risoluzione delle quali non sembra che meriti lunga, e seria discussione. Evvi nel testamento del marchese Ferdinando una sostituzione pupillare a favor del marchese Niccola? Se vi è, era permesso al marchese Ferdinando di ordinarla? Se nulla per le sue forme, non potendo aver luogo direttamente, puote obbliquandosi valere come fedecommesso, e fedecommesso di residuo? Quando morissi il marchese Salvatore poteva dirsi pupillo?

Per farmi strada ad un rapido esame di cotali dispute sarà pregio dell'opera il sovvenirci, che due tempi convien guardare ne' testamenti: quello in cui fu formato; quello in cui per la morte del disponente esseguir si debbe. È necessità riguardare il tempo primo per vedere se abbia difetti estrinseci, cioè se formato si fusse con que' solenni, che la legge del tempo, e del luogo in cui fu disposto prescrivevano, onde essere sicuri che la carta, che per testamento si voglia, meriti di essere stimata tale. Con maggiore scru-

Digitized by Google

polosità dee farsi attenzione al tempo secondo. Il testamento è sempre rivocabile sin che si vive il testatore, e non si può concepire la idea di una successione testamentaria senza che ci si presenti l' altra preventiva della morte del disponente. Più: Non essendo sfrenato lo arbitrio di disporre, nè essendo permesso di dare a' proprj beni quel destino che piaccia, la legge avendo segnato de' limiti, due cose da ciò discendono, la prima, non meritare essegnimento quelle testamentarie disposizioni, che oltrepassano li confini che alla sua volontà la legge ha prescritti: la seconda, che la conoscenza, se questo eccesso ne' testamenti vi sia, de' attingersi dalla legislazione del momento, in cui il testatore si morì, poichè in quel punto solo si verifica il dritto degli eredi, e de' legatarj.

Sono questi assiomi: ed in conseguenza se il testamento in disputa fù ben formato nel 1801 a seconda delle solennità prescritte dalle nostre antiche leggi di quel tempo, conviene osservare se nel 1810, sotto lo impero del codice civile de' francesi il marchese Ferdinando Folgori poteva pupillarmente sostituire al suo figliuolo Salvatore. E come dubitare della negativa! Lo articolo 896 è troppo chiaro per poter meritare contestazioni: *Le sostituzioni*, quivi è scritto, *sono vietate*, e lo sono per massima generale, la quale molto

Digitized by Google

più viene raffermata da' seguenti articoli 897, 898, ed 899, ove enunciansi le poche e limitatissime eccezioni, tra le quali non si legge la sostituzion pupillare, che per conseguenza legittima rimase compresa nella regola. Bene perciò il Tribunale di prima istanza nel 1810 dichiarò *nullo, e di niun effetto il gravame imposto dal fu marchese di Ducenta Ferdinando Folgori al signor Salvatore unico suo figlio minore, e la sostituzione ordinata dopo la costui morte in pupillare età, e quandocumque in pro del signor Niccola Folgori suo fratello.*

Evvi però nel testamento del marchese Ferdinando Folgori quella sostituzion pupillare, della quale si tratta? Non si contende che secondo lo antico dritto nostro i postumi si potessero istituire eredi dal padre comunque sperati semplicemente, ma a tutti costoro non era permesso il sostituire pupillarmente: base della pupillare sostituzione erasi la patria potestà: or potestà patria non potendosi concepire quando figliuoli non siano; e se si considerano come esistenti li soli conceputi, a questi soltanto era permesso di dare un sostituito ove venissero a mancare in età pupillare. Quando nel 1801 il marchese Ferdinando Folgori istituì il postumo che attendeva dal ventre pregnante della di lui consorte, effettivamente quella dama era incinta: partorì, e die-

Digitized by Google

de alla luce una fanciulla: questa si morì: si morirono altri figliuoli, che nacquero in seguito: finalmente nacque nel 1805 *Salvatore* il quale solo sopravvisse al suo genitore. In questa posizione di fatto chi non vede, che aperte le tavole testamentarie del marchese Ferdinando Folgori nel 1810, ben profittò al di lui figliuolo Salvatore la istituzione di erede, comunque designato con la qualità di postumo, ma inefficace, e caduca si rese la pretesa pupillar sostituzione, perchè quando fu ordinata nel 1801 egli non era sotto la potestà del padre.

Che se anche annebbiandosi le massime più sicure del nostro antico dritto, si volesse concedere, che allo infante Salvatore Folgori, comunque nato nel 1805, il di lui genitore marchese Ferdinando avesse potuto pupillarmente sostituire, anche in tale ipotesi nel 1810 una tale sostituzione come non scritta, perchè contraria alla legge, aver si doveva. Base del poter pupillarmente sostituire al figliuolo impubere erasi la patria potestà. Con tale sostituzione altro non facevasi che indicare lo erede del figliuolo, ove questi venisse a mancare fra 'l tempo nel quale li era vietata la testamentifazione: ed in tal guisa la potestà patria si protraeva anche dopo la morte del genitore. Questa base mancò tra noi nel 1809. Con un codice civile stranie-

Digitized by Google

ro, che un occupator militare ci diede, fu quasi interamente distrutta. La potestà patria che al padre solo si apparteneva fu comunicata anche alla madre. Con lo articolo 372 fu prescritto, che il figliuolo sia soggetto alla autorità de' suoi genitori sino a che sia fatto maggiore, o sino alla sua emancipazione; cosicchè mortosi il padre, e lasciando figliuoli di età minore, e non emancipati, rimangono costoro sotto l'autorità della madre, nè addiventeranno capi di famiglia sino a che non compiano l'anno vigesimoprimo, o non siano dalla madre emancipati. Come combinare con questa legislazione novella il dritto abolito di pupillarmente sostituire?

Quà sembrami a proposito lo avvertire un' errore non lieve, che nella intelligenza delle nostre leggi civili si tenta d'introdurre. Si sostiene che con lo articolo 945 di queste leggi la sostituzion pupillare siasi novellamente introdotta tra noi. La sola lettera dello articolo è sufficiente a dimostrare quanto insostenibile sia una tale intrapresa. Ivi leggesi: *Il padre, la madre, gli altri ascendenti, gli zii, le zie, i fratelli, e le sorelle, possono sostituire ad un minore di anni* 18, *nel caso che questi muoja senza figli pria di compiere gli anni* 18, *una terza persona, ma in que' soli beni ne' quali sia stato il minore lasciato erede.* In seguito della quale disposizione piacciavi di osservare,

Digitized by Google

1. cui si accorda la facoltà di sostituire, 2. a chi si permette di sostituire, 3. per quanto tempo si possa sostituire.

È permesso di ordinare la sostituzione al padre, alla madre, agli altri ascendenti, a' zii, alle zie, a' fratelli, ed alle sorelle. Si permette adunque una tale facoltà non solo agli ascendenti, nella potestà de' quali il minore esser potrebbe, ma ben'anche a' collaterali, mentre nelle persone di costoro patria potestà non puote considerarsi, e mentre non si conosce legislazione, che una potestà zierna, o fraterna abbia mai costituita. Or se base della pupillare sostituzione si è la potestà patria, e se lo articolo 945 la facoltà di sostituire a' minori indistintamente accorda a tutti i congiunti, che non abbiano, o che aver non possano il minore in potestà, sembra chiaro, che a costoro si permette di sostituire a' minori, ma non pupillarmente.

Dippiù: Si permette di sostituire al minore, sotto la condizione che venga questi a morirsi senza figliuoli prima che compia la sua età di anni 18. Or in questo frattempo il minore puot' essere impubere, puote esser divenuto pubere, e puote ancora, menando moglie, essere divenuto padre di famiglia. Come sostenere negli ultimi due casi che possa a questo minore sostituirsi pupillarmente?

Digitized by Google

In fine: la sostituzione pupillare, di sua essenza, co' beni tutti del testatore trasmette al sostituito anche quelli del pupillo, cui si sostituisce: nello articolo 945 il disponente non solo non puote sostituire ne' beni del minore, ma li è permesso di ordinare una sostituzione soltanto ne' beni, ne' quali lo abbia scritto erede.

Dopo ciò sarà permesso il dubitare della natura della sostituzione, di cui si parla nello articolo 945 delle nostre leggi civili? Ogni imperito la dirà fedecommessaria al solo osservare la rubrica del titolo, nel quale è scritto: *delle sostituzioni fedecommessarie.* Le persone dell' arte poi lo assevereranno con sicurezza considerando l' oggetto, per cui quel titolo dal nostro Augusto Legislatore, e Signore, fu dettato: nel bel principio di esso (art. 941) si stabilisce la diffinizione di ciò che per disposizione fedecommessaria intender si deve: *Qualunque disposizione*, è scritto, *colla quale il donatario, l' erede istituito, o il legatario, è gravato* CON QUALSIVOGLIA ESPRESSIONE *di conservare, e restituire ad una terza persona, sarà detta* SOSTITUZIONE FEDECOMMESSARIA. Continua il sermone nel seguente articolo (942): TALI SOSTITUZIONI SONO VIETATE, ECCETTO NE' CASI PERMESSI DALLA LEGGE. Tra queste eccezioni evvi quella ch' è contenuta e si permette nello articolo rapportato 945: — Chi oserà in

Digitized by Google

questa posizion di cose conchiudere, che *fedecommessaria* dessa non sia!

Ma è poi vero, che il marchese Niccola Folgori per lo testamento del 1801 del marchese Ferdinando suo germano sia pupillarmente sostituito al marchese Salvatore di lui nipote? Rechiamci alla mano il testamento del marchese Ferdinando. Quivi dopo la istituzione dello erede leggesi a questo modo: *E quando avvenisse il caso, che non esistessero nè figli, nè figlie da me procreati dal presente matrimonio, o che morissero* in pupillari aetate ab intestato, *istituisco detta marchesa D. Marianna mia dilettissima moglie, guardando però il letto vedovile, erede usufruttuaria di tutti i miei beni che per qualsivoglia titolo, o ragione a me si appartengono, o possono appartenere, dopo la morte della quale, o nel caso che la medesima passasse a seconde nozze, voglio, che in detta mia eredità, e beni succeda, e debba succedere il mio fratello capitano signor D. Niccola Folgori, e suoi figli, e discendenti maschi legittimi, e naturali da primogenito in primogenito in perpetuum, et in infinitum.* Ed è da avvertire, che a D. Niccola, ove il caso del suo invito avvenisse, il solo usofrutto si accorda.

Digitized by Google

Confesso la debolezza de' miei talenti. Non so vedere nelle parole rapportate del testamento del marchese Ferdinando Folgori alcuna sostituzione pupillare, e quando voglia figurarsene una, questa non puote idearsi che a vantaggio della marchesa Marianna Pignatelli di Monteroduni. Ed in prima sovvengavi, Signori, che la sostituzione pupillare a seconda delle leggi, che imperavano nel 1801, altro non conteneva che il testamento che il padre faceva per lo figliuol suo nel caso che questi venisse a mancar di vita pria che acquistasse la facoltà di testare; cosicchè la pupillare sostituzione trasmetteva al pupillarmente sostituito non solo i beni del padre disponente, ma anche quelli del figliuolo, cui la sostituzion si faceva. Or il marchese Ferdinando Folgori a' figliuoli suoi, se in pupillare età venissero a trapassare sostituì ne' soli *suoi beni tutti, che per qualsivoglia titolo, o ragione ad esso lui si appartengono; o si possono appartenere*: ed in questo caso, ne' beni proprj de' figliuoli a' quali si sostituì, chi succeder dovevano mai? certamente i chiamati dalla legge. Come chiameremo adunque una sostituzione somigliante? Si ascolti il gran giureconsulto Papiniano, dal di cui libro sesto de' responsi fu tratto il §. 3 della L. 41 sotto il titolo de' diggesti *de vulgari, et pupillari substitutione*. Quivi così si legge: *Quod si heredem filium*

Digitized by Google

pater rogaverit, si impubes diem suum obierit, Titio HEREDITATEM SUAM *restituere; legitimum heredem filii* SALVA FALCIDIA *cogendum* PATRIS HEREDITATEM (UT AB IMPUBERE FIDEICOMMISSO POST MORTEM EIUSDATO) *restituere placuit. Nec aliud servandum, quum substitutionis conditio puberem aetatem verbis precariis egreditur. Quae ita locum habebunt si patris testamentum jure valuit.* ALIOQUIN SI NON VALUIT, EA SCRIPTURA QUAM TESTAMENTUM ESSE VOLUIT, CODICILLOS NON FACIET; NISI HOC EXPRESSUM SIT: *Nec fideicommisso* PROPRIAE FACULTATES FILII TENEBUNTUR. *Eo ideo si pater filium exheredaverit, et ei nihil reliquerit, nullum fideicommissum erit. Alioquin si legata, vel fideicommissa filius acceperit, intra modum eorum, fideicommissum hereditatis a filio datum, citra falcidiae rationem debebitur.*

Più: nella strana ipotesi, che nelle parole rapportate del testamento del marchese Ferdinando Folgori una sostituzion pupillare idear si potesse, fu questa ordinata forsi a pro del marchese Niccola Folgori? mai no. La sostituita immediata si fu la marchesa Marianna Pignatelli di Monteroduni. Ne' casi preveduti, disse egli, *istituisco detta marchesa mia dilettissima moglie erede usufruttuaria . . . . . dopo la morte della quale, o nel caso, che la medesima passasse a seconde nozze*

Digitized by Google

ze, voglio che in detta mia eredità, e beni SUCCEDA, E DEBBA SUCCEDERE *il mio fratello capitano D. Nicola Folgori, e* SUOI FIGLI *e discendenti maschi legittimi, e naturali* DA PRIMOGENITO IN PRIMOGENITO IN PERPETUUM, ET IN INFINITUM. La marchesa Marianna è vero fu istituita nell' usofrutto, ma il capitano D. Niccola Folgori, ed i costui figliuoli non furono nel tempo stesso istituiti nella proprietà: vi furon chiamati con le parole *succedano*, *e debbano succedere* ne' casi o di morte, o di passaggio a seconde nozze della marchesa Marianna.

Da ciò discende, che l' usofrutto lasciato alla marchesa Marianna Pignatelli di Monteroduni si fu un usofrutto *causale*, e non *formale*, e che a quella dama furon per fedecommesso sostituiti complessivamente il capitano D. Niccola, ed i di costui figliuoli maschi da primogenito in primogenito a perpetuità. Quale sostituzion pupillare adunque va cercando il marchese Niccola Folgori nel testamento del 1801 del suo germano marchese Ferdinando? In quelle tavole testamentarie vi sono molte sostituzioni, e tutte fedecommessarie, ed in conseguenza abolite dalla legge del 1807, e proscritte interamente dal codice del 1809.

Inutile dopo ciò sarebbe il far parola della brillante contesa suscitata per far pompa d' ingegno, se

Digitized by Google

nel dì 17 di novembre del 1822, quando si morì il marchese Salvatore Folgori si fosse ancora pupillo: ma nulla debbe rimaner trascurato. Dirò brevemente. Il codice civile, e le nostre leggi civili dividon in due sol periodi la vita degli uomini: diconsi essi minori sino alla età di anni 21 compiuti, dal qual punto si hanno per maggiori: la suddivisione di questi periodi in infanzia, minorennità, pubertà, adolescenza, virilità ec. non forma oggetto nè dell'uno, nè dell' altro codice: in tal caso le nostre antiche leggi essendo rimaste intatte, è sicuro, che un' uomo non potrà dirsi impubere oltre la età de' 14 anni, nè tale potrà dirsi una donna oltre quella de' 12: che anzi mi avviso poter francamente asseverare, essere un tal punto chiaramente diciso dalle nostre leggi civili sotto lo impero delle quali si morì il marchese Salvatore Folgori. Alcuno non ignora, non essere permessa agli impuberi la contrazione del matrimonio: quindi se nello articolo 152 delle leggi nostre attuali è prescritto: *L' uomo prima di aver compito gli anni quattordici, e la donna prima di aver compito gli anni dodici, non possono contrarre matrimonio*: chi non vedrà in questo articolo diffinito il termine della età pupillare, abolendosi in ciò il codice civile, e repristinando le nostre leggi antiche!

Digitized by Google

Se pupillare sostituzione il testamento del marchese Ferdinando Folgori non contiene: se ove voglia idearsene una, questa riguardava il vantaggio della marchesa Marianna Pignatelli di Monteroduni: se trapassò il marchese Salvatore Folgori tre anni e diece giorni dopo di essere uscito dalla pupillare età; in fine se sostituzione pupillare non vi fu giammai, o nella sua supposta ordinazione, rimase estinta col trascorso del termine, che la legge antica alla sua durata aveva costituito, tediosa, ed inutil pena mi darei se entrar volessi nel disame di una più che forense accademica quistione promossa: se non potendo valere la sostituzione pupillare direttamente, sostener si possa obbliquandola come fedecommesso: poichè i fedecommessi tra noi più non hanno luogo, possa sostenersi come fedecommesso di residuo. Prescindendo dall' esser questa una novella intrapresa del marchese Niccola Folgori, non dedotta nelle forme volute dalle leggi di procedura civile, e quindi mai legittimamente contestata, manca di ogni appoggio di ragione. Se manca la sostituzione pupillare, se questa è spirata, come ciò che in alcun modo non esiste si pretende obbliquare? dippiù: si conviene delle conseguenze della obbliquazione. Per effetto di questa la eredità si dovrebbe prendere dagli eredi legittimi del marchese

Digitized by Google

Salvatore Folgori, per restituirla intera per fedecommesso al marchese Niccola Folgori. Sarebbe ciò permesso con la nostra attuale legislazione, la quale fedecommessi più non riconosce?

Avvertendosi questo scoglio insuperabile si ricorre ad una sfuggita ingegnosa. Dicesi, li fedecomessi sono vietati in generale, ma non lo sono quelli di residuo. La legge non fa questa distinzione, e se quella che si cerca ora introdurre sia o no plausibile, non è del caso lo squittinare. Il fedecommesso di reliquato potrebbe aver luogo ove ammettendosi a succedere al marchese Salvatore Folgori per fedecommesso il di lui zio marchese Niccola, questi direttamente prendesse quello che nella eredità del trapassato rinvenga, senza avere azione ad andar rintracciando ciò che esser vi doveva. Ma non è così: per la obbliquazione non succederebbe il marchese Niccola al marchese Salvatore Folgori. La successione si aprirebbe a favor de' prossimiori agnati, e cognati chiamati dalla legge, e sono questi coloro che ciò che prendono dovrebbero restituire al marchese Niccola Folgori: potrebbero costoro in quell' istante che la roba ereditata si considera presso di essi loro, alienarla in tutto o in parte? No certamente, tutta la dovrebbero conservare per restituirla intera al marchese Niccola Folgori. E questo fe-

Digitized by Google

decommesso si potrà caratterizzare per fedecommesso di residuo?

Se quindi il Tribunale civile di Napoli con la sua sentenza del dì 18 di aprile del corrente anno 1823 rigettò la dimanda del marchese di Ducenta Niccola Folgori per la pretesa successione testata del marchese di Ducenta Salvatore Folgori per virtù del mistico testamento del marchese Ferdinando Folgori padre del detto marchese Salvatore, chiuso a' 26 di marzo del 1801, ed indi aperto a' 7 di marzo del 1810, bene e legalmente fece: per ciò non è da dare accoglimento allo appello, che da questa giustissima sentenza il marchese di Ducenta Niccola Folgori have interposto.

II.

Escluse le pretensioni del marchese di Ducenta Niccola Folgori, non rimane luogo a contendere sulla prossimiorità degli agnati, e cognati del trapassato marchese Salvatore Folgori, chiamati dalla legge alla di costui successione intestata. Sono essi tutti al numero di diece: lo stesso marchese Niccola Folgori, il signor Francesco Folgori, e la duchessa di Caccuri Rachele Folgori germani del marchese Ferdinando Folgori, ed il principe di Monteroduni Luigi Pigna-

Digitized by Google

telli, il colonnello cavalier Michele Pignatelli, il canonico della metropolitana Chiesa di questa città d. Palamede Pignatelli, la duchessa di Laurito Maria-domenica Pignatelli, e li religiosi professi d. Ferdinando, suor Maria-vittoria, e suora Ippolita Pignatelli, fratelli e sorelle della marchesa di Ducenta Marianna Pignatelli. La lite si è accesa, e continua sulla successibilità di costoro. Imprendono i zii paterni del marchese Salvatore Folgori, che comunque i signori Pignatelli di Monteroduni zii materni del medesimo, siano egualmente che essiloro invitati dalla legge alla intestata successione del comune nipote, pure ne debbano rimanere esclusi per effetto dell'uso di Capuana, e Nido, a seconda del quale furono stipulate le tavole nuzziali de'genitori del difunto marchese Salvatore Folgori. Subordinatamente soggiungono, che ove dell'uso additato non si dovesse tener conto, si debbano ciò non ostante escludere le persone di d. Ferdinando, di Suora Maria-vittoria, e di Ippolita oggi Suora Maria-raffaella Pignatelli, imperocchè avendo professato istituti religiosi ed emesso il voto di povertà, trovansi collocati in uno stato d'incapacità volontaria ad acquistare alcuna proprietà.

Il Tribunale civile ha creduto con la di sopra citata sua sentenza di non attendere la eccezione del-

Digitized by Google

l' uso di Capuana, e Nido, e di escludere i religiosi Pignatelli per causa de' di loro voti monastici. Di questa sentenza hanno appellato i signori Folgori per la prima, ed i signori Pignatelli per la seconda parte. Mi accingo a rassegnarvi le mie osservazioni sull' uno, e sull' altro gravame.

E per rapporto al primo oziosa cosa sarebbe, Signori, lo intrattenersi sulla scolastica distinzione se l' uso di Capuana, e Nido sia una consuetudine, o un patto assoluto: la conchiusione di tale disame ci porterebbe a discutere se la sua forza restringer si dovesse nel primo caso tra' limiti del distretto napoletano, se nel secondo sia esperibile dappertutto. Quante quistioni siansi elevate al proposito e come terminassero, vi è noto. Una conciliazione pose fine alla disputa, e da più tempo si convenne nell' opinare, che l' *uso*, di cui imprendo a trattare, non sia una costumanza propriamente detta, ma una consuetudine di patteggiare a quel modo, val quanto dire si convenne della necessità di doversi assoggettare per patto all' uso, il quale ove stipolato non sia non produce effetto alcuno. A buon linguaggio si conchiuse, che l' uso di Capuana, e Nido non pattuito non accompagni giammai le tavole nuzziali.

Digitized by Google

Quello che importa lo indagare si è quale si fu la causa che un tale uso introdusse tra noi, ed a qual fine cotale patto fu inventato, lo che appurato, si farà chiara la sua importanza, e saranno inquistionabili le sue conseguenze.

Un' errore de' semi-eruditi forensi del secolo XIV avendo prodotto sensibile alterazione alle antichissime consuetudini napoletane, e la popolazione non soffrendolo si andava cercando un rimedio: i primi che si diedero tale pena si furono i nobili delle piazze di Capuana e Nido, e quindi il patto, ideato all' oggetto propostosi, da costoro prese il nome. Argomentavano que' se-credenti saccentoni al seguente modo. Ove esiste un dritto comune, ed una consuetudine, questa è da considerarsi come una eccezione alla regola, e quindi di strettissima intelligenza in guisa, che la costumanza tacendosi, il di lei silenzio dal comun dritto debbe essere supplito. Or poichè le consuetudini napoletane sono una eccezione del dritto comune romano-giustinianeo, ed esse taccionsi sulla successione de' genitori a' propj figliuoli: quindi si trasse la conseguenza, che il padre, o la madre del figliuolo trapassato esistendo, le consuetudini, le quali regolavano la successione de' collaterali al difunto non avesser più luogo.

Del rapportato argomento la *maggiore* è vera, e

Digitized by Google

non ammette contrasti: è *falsa* la *minore*; e perciò erronea la *conseguenza*. Pria di farmi alla dimostrazione degli errori de' nostri forensi, i quali essendosi discostati dal diritto sentiero, si allontanarono dalla verità, giova lo avvertire che lo impegno de' napoletani nello escogitare il patto così detto di Capuana e Nido ebbe in mira soltanto lo evitare, che le di loro usanze non soffrissero alterazione alcuna per la esistenza di uno de' genitori al momento della successione intestata de' di loro figliuoli, col di cui mezzo s' impediva il ritorno, e la conservazione de' beni alle linee, e nelle linee dalle quali eran pervenuti al difunto.

Le nostre consuetudini erano antichissime, nè vi è chi possa indicarne la origine: se ci recheremo alle mani la legislazione attica, è facile l' osservare dalla corrispondenza di questa a quelle, che le usanze napoletane contestano la origine greca di questa nobilissima città. Non si ha monumento, onde si possa argomentare, che altro dritto in essa si fusse mai ne' tempi andati conosciuto, tranne il consuetudinario, e perciò si è a tenere, che le consuetudini formato avessero il suo dritto comune: ed ecco il primo argomento della falsità della *minore* accennata di sopra.

Ci sovvenga che base politica del nostro antico dritto successorio-consuetudinario si era la conservazio-

Digitized by Google

ne, per quanto più fusse possibile, de' beni nelle famiglie: quindi la predilezione de' maschi; quindi il ritorno de' beni a quelle linee onde si eran partiti; e quindi la regola *paterna paternis*, *materna maternis*. Dopo ciò non farà meraviglia l' osservare, che nelle già consuetudini nostre mentre si provvede alle successioni intestate a favore in primo luogo de' discendenti, e poscia de' collaterali, degli ascendenti non si faccia motto, imperocchè ammettendo costoro, il fine della legge si sarebbe evertito; fine che tanto fu a cuore de' napoletani, che a' padri di famiglia i quali volessero far testamento era ingiunto il peso di rimanere la metà de' beni antichi a' più prossimi congiunti dal lato, onde quelli li erano pervenuti, e che succeduti li sarebbero se morti si fussero intestati.

Conobbero mai gli antichi napoletani altra legislazione? La storia c' insegna che in tutte le vicissitudini sofferte in questa città, il di lei antico dritto non venne alterato: che se supporre si voglian' in essa conosciute le LL. decemvirali, queste combinavano bene con le greche, e con le nostre per la esclusione de' cognati a favore degli agnati. Se vogliansi ricevute le Teodosiane, queste in alcuni casi di eccezione ammettevano la madre alla successione intestata de' figliuoli, del che si farà parola in seguito: non potrà mai

Digitized by Google

però parlarsi del dritto romano-giustinianeo: questo non fu mai conosciuto, e si fu lo svevo Federico II. tra gl' Imperatori, e I. tra nostri Re, che avendo in questa città eretta la università de' regj studj, ordinò che quivi le leggi giustinianee si spiegassero, ma non diede loro forza di legge: che anzi nel di lui celebratissimo codice, che in Melfi pubblicò per lo regno delle due Sicilie, inserì la celebre costituzione *Puritatem* di Guglielmo, dalla quale si ha la certezza storica che prima che queste nostre regioni si unissero in monarchia da' Normanni, regolavansi con delle consuetudini: che i principi di quella dinastia incominciarono ad emanare delle costituzioni: e che nello stato infelice in cui nel secolo XII si era in Italia, liberamente ognuno professar poteva con quale dritto intendeva vivere, ed essere giudicato, cosicchè a' camerarj, ed a' baglivi fu ingiunto, che dovessero amministrar giustizia con la seguente gradazione legale 1. *Secundum constitutiones nostras* 2. *Et in defectu earum secundum consuetudines approbatas* 3. *Ac demum secundum jura communia longobarda videlicet, et romana, prout qualitas litigantium exegerit.*

In difetto adunque delle costituzioni de' nostri re, durante la razza de' Normanni, e de' Svevi serbar si dovevano le consuetudini locali. Quindi è chiaro che

Digitized by Google

il dritto comune del regno tutto allora erasi il costituzionale regio, supplito dalle usanze de' particolari luoghi, adoperandosi il dritto romano, e 'l longobardo in fine a seconda della qualità delle persone.

Mentre del dritto romano allora in uso in Italia si parlerà appresso, fa opera avvertire per ora, che in questo regno il dritto longobardo venne per uso adottato come *jus* comune, siccome si contesta con due giudicati rapportati dal Peregrino (1) uno del 1149 sotto il re Ruggiero, ed uno del 1171 sotto il re Guglielmo: ed al proposito non debbo tralasciare di richiamare alla memoria vostra la osservazione di un rinomato giureconsulto nostro, che i siciliani pretendono appartenersi alla di loro isola, il quale fiorì verso la fine nel secolo XII, Carlo di Tocco. Costui comentando le leggi longobarde, e non essendogli ignote le romano-giustinianee, elevò il seguente dubbio (2)! Se succedendo i figliuoli alla madre, la madre succeder potesse a' figliuoli: avvertì il valentuomo che un tal caso non s'incontri, nè incontrar si possa nelle leggi lon-

(1) *Hist. Princip. Longobard. tom. 3, pag. 267 ad 272, et pag. 273 ad 276.*

(2) *In L. Longobar.* Si sorores 24, *verb.* Si propinqui *in fin.* de *successionibus. Lib.* 2, *tit.* 14.

Digitized by Google

gobarde, per effetto delle quali li soli agnati sono ammessi a succedere: per tale ragione conchiuse che a diciderlo vi bisognasse una legge novella a somiglianza di ciò che si era fatto in Roma quando, prevalendo ancora il dritto della agnazione, fu ammessa la madre a succedere a' propj figliuoli per lo senatoconsulto Orficiano.

Tale fu la posizione legislativa del regno nostro dominandoci i Normandi, e li Svevi, nè era diversa nel 1306 sotto l'augusta dinastìa degli Angioini, allorchè le costumanze antichissime napoletane furono ridotte in iscritto, e da sovrana sanzione rimasero raffermate.

Si fu verso la metà del secolo XIV, che dilatato lo studio delle leggi romano-giustiniance, incominciarono alcuni a desiderare, che a queste si desse la preferenza, antiquando le longobarde. Uno de' più accaniti sostenitori degli amanti di tale novità si fu il famigerato Luca di Penna, che inutilmente i francesi sostennero fusse Tolosano, mentre senza alcun dubbio si fu nostro regnicolo: o che costui rimanesse sorpreso dalla gravità delle leggi romane, o che le longobarde abborrisse, cosicchè si trasportò a chiamarle *asinine*, e *porcili*, ed a sostenere il suo impegno, e lo ardente suo disio, esclamando *Utinam tale jus in exilium*

Digitized by Google

damnaretur (1), giunse a fare uso di puerilità, e di giochetti non plausibili di parole, scrivendo, che quel dritto longobardo conosciuto da' più dotti uomini utile non meno, che giusto, ed esaltato su tutte le altre legislazioni de' mezzi tempi, *nec meretur lex appellari, sed foex:* e perchè? *quia foece turpium verborum sordida, nunquam deberet sapientis linguae adesse* (2). Ei si morì, e non ostante la sua grande influenza sui giureconsulti del suo tempo non ebbe il piacere di veder compiuta la sua esaltata voglia. Le leggi romano-giustinianee dopo la età sua incominciarono ad introdursi mano mano, ed insensibilmente vi furono adottate.

Contemporaneo di Luca di Penna si fu Napolitano Sebastiano, conosciuto comunemente col nome di Napodano, e di Neapodano. Caro costui alla regina Giovanna I. non mancò di talenti: avido di novità come il di Penna comentò le consuetudini napoletane mettendole a fronte del dritto romano-giustinianeo e notandone le concordanze, e le diversità, trattando questo come regola, e quelle come eccezione. La sua opera, mentr' e' si visse non produsse alcun effetto, e si morì

(1) *In tit. Cod. de Re Militari lib.* 12.

(2) *In tit. Cod. de gladiatoribus penitus tollendis lib. XI. L. unic.*

Digitized by Google

non potendo avvertire il buon successo che avrebbe avuto ne' tempi a venire.

Dal fin quà accennato, le seguenti conseguenze risultano: che il dritto consuetudinario napoletano formò sino al principio della monarchia il dritto comune della città di Napoli, il quale se era mancante in alcuni punti veniva supplito dal dritto longobardo: che le consuetudini istesse non soffrirono alterazione alcuna prima della dominazione de' Normanni: e che il dritto romano-giustinianeo non fu mai tra noi conosciuto sino al secolo XIV.

Ma nella costituzione di Guglielmo si parla nel secolo XII. di dritti comuni longobardo, e romano: che perciò? potrei rispondere, che se ne parli è vero, ma come di un supplimento alle costituzioni de' nostri sovrani, e delle costumanze nostre: ma non dispiaccia rammentare gli editti successorj che nelle leggi longobarde, e romane di quel tempo conosciute in Italia si contengono, e se differiscano, o in alcun modo alterar potessero l'ordine di succedere stabilito tra noi.

Ed incominciando dalle longobarde non vi tratterrò con la enumerazione delle leggi, emanate da re di quella nazione, e la unione delle quali formano quel-

Digitized by Google

l' editto successorio, di cui si tratta: per amor della brevità vi enuncierò il di loro complesso così come s' incontra tra le formole antiche per uso del regno italico (1). È da premettere, che lo editto non compren-

---

(1) *Formulae antiquae ad usum regni italici.*

Ad Legem CLIII.

Inter formulas placuit locum dare sequenti Glossae, nisi potius Explanatio de successionibus ab intestato dicenda sit, tum quia casus omnes succedendi complectitur, tum quia satis obscuro argumento plurimum locis affert. *Si quis Longobardus * intestatus moriens reliquerit filium, vel filios legitimos, ipse vel ipsi in omnem substantiam succedant. Si in sacris patris, et filii familias alter filius familias erat si unus emancipatus erat, et filius familias alter, filius familias tantum succedat; secundum quosdam utrique succedant. Si vero nepotes tantum, vel neptes, vel deinceps aliquid ex parte filiorum defunctorum superstites fuerint, similiter succedant. At si filium, vel filios, et nepotes, vel neptes, vel deinceps aliquem ex parte alteri filii olim defuncti, pro virili portione, vel in stirpem omnes succedant. Quod*

* Della successione de' discendenti agli ascendenti.

Digitized by Google

de le successioni a' figliuoli, i quali siano *in sacris patris.* Di colui, ch'è sotto la patria potestà *poene*

---

*si filium vel filios, et filiam, vel filias reliquerit, filii tantum succedant. Si vero filiam, et nepotes, vel neptes, vel deinceps aliquem ex parte filii defuncti reliquerit, aequaliter succedant. Sed ut alii dicunt, nepotes, vel neptes ex parte filii tantum succedant. Quod si filiam, vel nepotem, vel neptem ex parte filiae olim defunctae reliquerit, filia tantum succedat; sed ut alii dicunt aequaliter succedant. Sed si nepotes; vel neptes, vel deinceps aliquis ex parte filii jam defuncti, et nepotes, vel neptis, vel deinceps aliquis ex parte filiae jam defunctae superstites fuerint, nepotes, vel neptis tantum ex parte filii avo suo succedant. Si vero nepotes, vel neptes, nepotes tantum succedant. At si tantum filiam, vel filias, vel tantum nepotes, vel neptes ex parte filiarum dimiserit, ut filii masculini, vel descendentes ab illis succedant. Sed si filiam et sororem in capillo reliquerit, aequaliter succedant. At si sororem, et abiaticam * ex parte filiae reliquerit, abiatica tantum succedat. Sed, ut alii dicunt, aequaliter succedant. Si vero filiam, et sororem non in capillo, filia tantum succedat. Si vero ne-*

* *Abiaticam*: Altri leggono *Aviaticam* — La nipote da figliuolo.

Digitized by Google

nulla, ut servus, est successio. Si dispone in primo luogo della successione de' discendenti agli ascendenti

---

potes, vel neptes tantum, aut ex parte, vel filiae ipsi succedant. Sed si filiam, et sororem in capillo, et nepotes, vel neptes ex parte filii, aequaliter succedant. Sed, ut alii dicunt, tantum filia, et nepotes ex parte filii, aequaliter vel in stirpem succedant, et, ut alii dicunt, tantum nepotes, vel neptes ex parte filii succedant. Ita ut descendentes semper ceteris praeferantur, et si proximioribus; * *at si ascendentibus emancipatus reliquerit, nullo descendentium, nec ullo fratre superstite, veluti patrem, aut avum, vel aliquem superiorem agnatorum, ipsi ei succedant.* * *Sed, si matrem quoque reliquerit, vel aliquem cognatorum superiorum, semper agnati, matre quoque excepta, praeferantur cognatis, et si patrem, et matrem, et non fratrem, sed sororem, pater ascendens non his praeferatur; mater* * *vero simul non vocetur, sed sola soror. Sed si avum paternum, et maternum, et fratres, sorores reliquerit consanguineos,* * *non avus, sed soror, non frater, quia sunt eiusdem gradus, aequaliter succedant, etiam materno expulso avo. Ita enim non semper fieri debet, ut plures agnatorum in uno gradu*

* In mancanza de' discendenti, e de' fratelli germani del defunto si devolve la successione al padre, ed agli ascendenti per lo lato paterno.

* La madre, e gli ascendenti per lo lato materno sono esclusi a favor degli agnati.

* Nel concorso della madre, e della sorella, viene ammessa la sorella sola.

* Gli avoli materni sono esclusi.

Digitized by Google

figliuoli emancipati : questa parte non deve intrattenerci , essendo estranea al proposito. Se mancano i discen-

---

* Se al difunto non sopravviva alcuno agnato, succede il Fisco, esclusa la madre ed i cognati.

* Il figliuolo di famiglia è assomigliato al servo.

* Della successione de'collaterali.

*manentium , vel proximior agnatus , nisi , quia hac lege excipitur , praeferantur. Si * VERO SOLAM MATREM , VEL SOLOS COGNATOS NIHIL HABEANT , SED CURIA SUCCEDAT. At si in sacris patris est , paene nulla * , ut servus , est successio. At si migravit , qui fuit , dum vixit , pater in potestate ejus patris relinquens * tantum fratrem , et sororem consanguineos , soror fratri praeferatur , etiam si superstes fuerit aliquis cognatorum , nec non excepta matre. Si vero fratrem consanguineum , et sororem uteritiam , frater sorori excelleat. Si vero sororem consanguineam , et amitam in capillo , aequaliter succedant. Sed , si amita non fuerit in capillo , soror ipsa succedat. At si fratres alios tantum uterinos , alios tantum consanguineos , aliquos sibi utroque jure conjunctos , tantum consanguinei , et utroque jure decorati ceteris praeferantur. Sed si fratrem consanguineum , et fratrem uterinum , frater consanguineus uterinis excelleat. Si fratrem vero legitimum , et fratrem naturalem , legitimus ei succedat. Quod , si , facto testamento , quisque decesserit , et haeres non existit , haeres aliquo casu , et in-*

Digitized by Google

denti, e rimangan fratelli, comunque i genitori sian viventi, a' germani si addice la eredità. *At si ascendenterim proximiore mortuo, proximus esse incipiat, qui, moriente testatore, non erat proximus, occiso naturali, tantum legitimus succedat. Si vero soror fuerit tantum, non succedat naturalis. Si * vero aliquis, matre superstite, et fratre, vel sororibus tantum uterinis, decesserit, omnes succedant. Secundum quosdam, non, sed curia succedat, quod est melius, et in omni ordine, scilicet ascendentium, et descendentium, et ex latere venientium semper agnatus praeferatur, nisi excipiatur. Si vero nullus agnatorum * fuerit, tunc proximior cognatus veniat. Secundum quosdam nullus his, sed curia succedat. In muliebri * quidem sexu talis teneatur observatio. Si quidem mulier in capillo mortua fuerit, quae parentibus utrisque, vel uni successit, et sorores, vel in capillo, vel nuptui traditas consanguineas, vel utrasque habuerit, ipsae ejus bona percipiant. Si vero ullis parentibus non successerit, et fratrem consanguineum, et sorores dimiserit, frater tantum succedat, quia Mundualdus est. Si vero filia patris nihil parentis, qui habuit, posse, ut eum succederet, et post eius mortem aliquid ei aliquo modo evenerit, et fra-*

* Era gran dubbio se sopravvivendo la madre, e fratelli uterini soltanto, costoro succedessero, ovvero esclusi essi, succeda il Fisco.

* In difetto degli agnati si ammettono a succedere li cognati, ovvero il Fisco? Quistione non decisa.

* Della successione alle donne. Li genitori si escludono dalla successione intestata.

Digitized by Google

tibus emancipatus reliquerit, nullo descendentium, nec ullo fratre superstite, veluti patrem, aut avum,

---

tres, et sorores reliquerit, quamvis patri, et matri non successerit, pro paupertate tamen sorores ei succedant. Sed si sorores aliae in capillo, aliae nuptui traditae, fratri successerint, et aliqua in capillo postea mortua fuerit, Mundualdus ei succedat; quod, si sorores non habuerit, similiter Mundualdus succedat. De vidua * *quidem ita. Si mortua quidem fuerit absque filiis legitimis, et filiam reliquerit, ipsa ei succedat. Si vero filium, et solum abiaticum ex parte filii, aequaliter succedant; sed, ut alii, solus filius. Si vero sola filiam, et abiaticam, vel abiaticum solum ex parte filii, aequaliter succedant. Sed, ut alii, filia tantum succedat, et, ut alii, solus abiaticus, vel sola abiatica succedat. Si vero filium, et abiaticum, vel abiaticam ex parte filiae, solus filius succedat. Si vero filiam, et solam abiaticam, vel solum abiaticum ex parte filiae, filia tantum succedat; sed, ut alii, aequaliter succedant. Sed nuptae legaliter* * *vir suus fiat haeres, vel, ut quidam dicunt, Mundualdus, qui est, vel futurus est. His omnibus defunctis, vel vivis, successionem nolentibus, ut quidam dicunt, ex parte publica successio capiatur.*

* Della successione alle vidue.

* Della successione del marito alla moglie.

Digitized by Google

vel aliquem superiorem agnatorum ipsi ei succedant. Ma se esiste col padre la madre ancora, o con l' avo o altro ascendente paterno, l' avolo o altro ascendente materno di grado eguale, in tali casi la madre e gli ascendenti di costei venivan esclusi a favor del padre, e degli ascendenti di questi. Eccone le parole: *Sed si matrem quoque reliquerit, vel aliquem cognatorum superiorum, semper agnati,* MATRE QUOQUE EXCEPTA, *praeferantur cognatis.* Non fu omesso il caso, che al difunto rimanesser superstiti co' genitori, anche una germana, in tale circostanza era prescritto: *pater ascendens non his praeferatur, mater vero simul non vocetur, sed sola soror.* Ma se mancano gli agnati tutti, a favor de' quali la madre era esclusa, in tal caso almeno la madre, ed i cognati venivan forsi chiamati alla successione del figliuolo? Anche in tale circostanza era prescritto, che la madre, ed i cognati *nihil habeant, sed curia succedat.* Tralascio il rimanente dello editto, come poco, o nulla affacente alla causa di cui si tratta.

Nè alcuno entri nel dubbio, che lo esposto successorio editto, certamente anteriore al secolo VIII, avesse potuto ricevere alterazione alcuna sino al secolo XII, quando la costituzione *Puritatem* fu promulgata, ovvero sino al 1306 quando le consuetudini na-

Digitized by Google

poletane furono ridotte in iscritto. Due fatti storici ci assicurano che nelle epoche additate quello editto era nella sua piena osservanza.

Chi ignora la storia della prima delle crociate! compiuta nel 1099 la grande opera col glorioso acquisto della santa città si formò il regno di Gerusalemme. A regolarlo fu necessità comporre due codici, uno politico, e l'altro civile, che furono denominati assise maggiori, e minori. Come gli originali di questi due libri, scritti con la maggior eleganza del tempo, e con somma scrupulosità conservati nella chiesa del santo Sepolcro, cosicchè col nome di scritture del Sepolcro venivan indicati, si fusser dispersi, è inutile il dire: solo fa opera avvertire, che a comporli furono adoperati tutti i baroni, e sapienti tra' conquistatori, tra quali i nostri principi normandi vi fecero luminosa figura: cosicchè è ad aver per certo, che il primo, ed il secondo si furono il distillato del dritto pubblico, e privato, che allora nella Europa aveva vigore.

Queste assise furon rese comuni al regno di Cipro, che venuto in possa de' veneziani, ed il governo di quella repubblica avvertendo, che la intelligenza dello antico idioma, nel quale erano scritte, difficoltosa erasi renduta, ne' principj del secolo XVI ne dispose la traduzione, la quale ci rimane. Cosa in esse si di-

Digitized by Google

spone per le successioni intestate? nello articolo XXXVII, *de le succession di tutti li gradi*, si stabilisce la regola del ritorno de' stabili a' congiunti di quel lato, onde pervennero al difunto, e si soggiunge: *Sappi che vi sono tre sorte dè persone che succedono in la heredità di tal stabili, et altri beni; cioè li primi sonno li suoi figlioli nati in legittimo matrimonio: poi sonno li* più propinqui parenti *de quella persona morta, da la qual pervene la heredità, il terzo erede, sel defunto non ha alcun parente, sarà il signor del paese de jure.* In seguito di ciò naturale cosa si è il curiosare se tra *que' più propinqui parenti* di colui, cui si succedeva eran compresi i genitori di costui: se il signor del paese in difetto de' collaterali era preferito agli ascendenti. Il veneto traduttore delle *assise minori*, delle quali si tratta, allo art. XXXIX ci assicura della negativa per lo primo, della affermativa per lo secondo quesito, ed assegna la seguente ragione (1): *che*

(1) *Chi è più propinquo parente del defunto per grado.*

XXXIX. Sappi ch' io intesi, et è accaduto non è gran tempo, che il padre del morto s' ha tenuto più propinquo parente che il suo fratello, quanto à li mobili, ma non già quanto à li stabili, et questo fu, quando el figliolo de Messer Julian, el zovene, morite, che il ditto Messer Julian hebbe li suoi beni, ma se fù fatto de iure, li altri el ponno saper

Digitized by Google

dapoi la cosa se chiama Zaeta, *id est descendentia, et specialmente dele cose che sonno del acquisto del defunto quelli beni devono discendere, e non ascendere, et però si può dire che il fratello è più dretto erede del defunto quanto a questa rason, ch' el padre, o la madre; et similmente li nepoti sonno più propinqui de li barbani, et li cusini zermani più che li altri.*

Parmi dal sin quà accennato potersi conchiudere, che nel secolo XII, e nel secolo XIV, nella posizione, che il dritto longobardo fusse il comun dritto del regno, la esistenza del padre, o della madre non fa-

---

meglio de mi; ma io ardisco dire, che dapoi la cosa si chiama zaeta, idest descendentia, et specialmente de le cose che sonno del acquisto del defunto, quelli beni deveno descendere, et non ascendere, et però si può dire, che il fratello è più dretto herede del defunto quanto a questa rason, ch' el padre, ò la madre; et similmente li nepoti sonno più propinqui de li barbani, et li cusini zermani più che li altri; et ancor che la descendentia del stabile havesse do parenti in uno grado del defunto, dal quale viene la descendentia, io intendo chel più propinquo parente da la descendentia del stabile ch' è di patrimonio, el deve haver; et se quel stabile è de l' acquisto del morto, tutti li suoi propinqui parenti in uno grado, ò siano dal padre, ò da la madre, l' haveranno, et sarà diviso tra loro, per rata portion, et tutti li altri suoi beni-

Digitized by Google

ceva zittire le antiche nostre usanze sulla intestata successione de' collaterali.

Inutile sarebbe lo entrare nella discussione del dritto romano. Dimostrai che questo aveva luogo per coloro, che lo professavano; tra costoro certamente i napoletani non furono: ma qual si fu mai questo roman dritto, che in Italia sotto il governo de' barbari ebbe luogo? non certamente il giustinianeo. Esiste tuttavia il codice della romana legge, che in que' tempi nella Italia, da chi il volesse, si osservava: Si volga uno sguardo al primo titolo del lib. V. *de legitimis hereditatibus*. Quivi tranne alcune limitazioni per quella madre che *jus liberorum* avesse, è scritto a caratteri cubitali: *Si aliquis mortuus fuerit, et dimiserit matrem, et fratrem consanguineum, hoc est, qui de uno patre nati sunt, adoptivum, hoc est qui ante curiales vel plebegistis fuerit adfiliatus, totum matrem de mortui filii hereditate illi excludunt.*

Dissi adunque bene in sul principio, che la *minore* dello argomento, che ho contrastato, sia *falsa*: Quali conseguenze potevano sperarsi se non erronee?

Allorchè il dritto romano-giustinianeo in seguela de' sforzi degli amatori di novità fu per uso adottato

Digitized by Google

tra noi, comparve il comento scritto dal Sebastiani sulle consuetudini napoletane. Piacque a questo rinomato scrittore di elevar sulla importanza della nota consuetudine *Si quis, vel si qua*, delle successioni intestate, la seguente quistione: *Quid ergo si decessit quis derelictis patre, et matre? Respondeo. De jure communi succedunt pariter, cum de jure communi non fit discretio inter parentes paternos, et maternos, sed inter eos sola praerogativa gradus attenditur.* Non omise di soggiungere però, e bene: *De jure autem isto*, cioè per lo diritto consuetudinario, *videtur quod pater excludat matrem in omnibus bonis, et mater excludat patrem in iis, quae obvenerunt defuncto ab ipsa matre, vel linea materna, ut* HIC *et* PER HOC, *quia pater est agnatus, mater vero est cognata.* Quale doveva essere la conseguenza di tali premesse? che *per hoc* la esistenza de' genitori non dovesse impedire, che i beni del figliuolo trapassato ritornassero a quelle linee, onde pervenuti li erano. La cosa sembra tutta regolare, ma con meraviglia conchiuse il contrario: *Sed primum puto verius:* e per quali motivi? il primo si è il seguente: *Quia haec consuetudo loquitur patre vel matre non existente:* principio falso, come si è dimostrato: *ergo iis existentibus habet locum jus commune*, intendendo del dritto romano-giustinianeo,

Digitized by Google

che i napoletani non avevano conosciuto, e che mentre egli scriveva non era stato in parte alcuna adottato. Il secondo poi è più marcabile per la sua singolarità: *Quia pater, et mater simul operantur ad esse filii:* e quà si parla sull' oggetto della generazione, per lo quale il Signore Iddio creò i primi nostri progenitori: indaga chi dell' uomo, o della donna maggiormente vi coopери, e conchiude: *sicut utrumque eorum cooptavit Dominus ad generationis opus, ita etiam nos eamdem utriusque servamus aequalitatem.*

Questo ragionamento, comunque contrario ad ogni principio di sana loica, fu adottato nel foro. Non si osò di squittinare se il Sebastiano avesse ben detto; ma si andava rintracciando solo, se detto lo avesse. Li napoletani però non soffrendo che in tal guisa si contrariasse l' oggetto principale delle di loro costumanze, non valendo a combattere lo errore, si affrettarono a rinvenire un mezzo come ovviarne le conseguenze. Li primi a darsi tale cura si furono i nobili: li ascritti a' sedili di Capuana, e Nido se ne dieder la maggiore premura, e quindi il patto, con cui nelle tavole nuziali li sposi rinunziavano alle future successioni intestate de' figliuoli, che speravano, da essi fu detto *patto de' nobili di Capuana, e Nido.* Ben presto il rimanente della città lo adottò, ed adot-

Digitized by Google

tato venne ancora nel regno. I napoletani con tale patto avendo riempito il vuoto che nelle di loro costumanze erroneamente erasi creduto di esservi, si avvisavano di averne assicurato lo eseguimento, e di esser sicuri della conservazione de' beni nelle famiglie, e del ritorno di essi a quel lato, dal quale erano pervenuti al defunto. I napoletani istessi però avvertirono, che questo rimedio era operativo pe' soli beni posti nel distretto della città, e che cessato nel regno il dritto longobardo era mancata la distinzione de' beni, il ritorno di questi alle linee, dalle quali eransi dipartiti, e tolto di mezzo il favor della agnazione, li cognati eransi resi di dritto eguale agli agnati. Il male era serio, e vi si accorse subito, e con efficacia. S' introdusse il costume di stipolare il patto novellamente inventato come un supplimento alle consuetudini per li beni fra 'l distretto, e di convenire la successione intestata a' figliuoli a seconda della consuetudine pe' beni fuori del distretto napoletano. Li regnicoli ne seguirono lo esempio, e così si sforzarono di conservare per quanto più potessero lo editto successorio longobardo. Ed in effetti ne' capitoli matrimoniali scritti nel 1795 per lo matrimonio del marchese di Ducenta Ferdinando Folgori con Marianna Pignatelli di Monteroduni replicatamente vi si leggono le seguenti espressioni:

Digitized by Google

Secondo il quale predetto uso, cioè di Capuana, e Nido, *s' intendano anche fatti li presenti capitoli, patti, e convenzioni; e si abbiano in essi capitoli per inseriti da parola a parola tutti li patti, condizioni, e rinuncie solite apponersi secondo il predetto uso di dette piazze di Capuana, e Nido di questa città, detto alla nuova maniera, dichiarando esse signore parti di essere appieno informate di detto uso, ed a quello anche per patto speciale si sottomettono.* Le stesse cose si replicano quando si tratta di regolare la restituzione delle doti: *E con altri patti soliti apponersi in detto nuovo uso, quali si abbiano* de verbo ad verbum *per inseriti ne' presenti capitoli, dichiarando esse signore parti di essere appieno informate dell' uso predetto, e suoi effetti.*

Additata la origine del patto di Capuana, e Nido, e 'l suo obietto, è pregio dell' opera lo intrattenerci sulla sua forma. Due rinomati scrittori del nostro foro, i quali successivamente fiorirono, intendo parlare di Matteo degli Afflitti, e di Giacomo-agnello de Bottis, nato il primo nel 1448, e trapassato nell' anno 1528, venuto il secondo alla luce nel 1524, e mortosi nel 1581, ci hanno trasmessa la notizia della forma, ed effetti del patto, di cui si tratta. Il secondo nelle sue addizioni ai comenti del Sebastiano c' indica gli effetti del patto

Digitized by Google

al seguente modo: *Secundum morem Capuanae et Nidi, mater omnino excluditur a successione filiorum quandocumque morientium ab intestato, et sine liberis in bonis paternis, et quae pervenerunt filiis a linea paterna, in quibus succedunt proximiores ex parte patris: Et e contra pater excluditur a successione filiorum, etiam quandocumque decedentium ab intestato, et sine liberis in bonis maternis, vel quae pervenerunt a linea materna, in quibus succedunt proximiores ex parte matris.* Il primo dopo di essersi data la pena di andar riscontrando quanti più avesse potuto protocolli di notari ce ne ha conservato il tenore (1): *Si dictum matrimonium dissolvi contingat per mortem viri, uxore superstite, liberis ex dicto matrimonio superstitibus, dictae dotes datae, et per virum receptae, restituantur, et earum restitutio; et assegnatio realiter fiat dictae uxori superstiti, seu ejus haeredibus. Si vero dictum matrimonium dissolvi contingat per mortem uxoris superstitibus liberis ex dicto matrimonio dictae dotes solutae restituantur, et earum restitutio fiat ipsis liberis ex dicto matrimonio procreandis superstitibus. Et ubi, et in casu quod non superessent liberi ex dicto matrimonio superstites, vel*

(1) Veggasi la sua decisione 237 nel principio.

Digitized by Google

etiam si tempore mortis dictae uxoris liberi ex eodem matrimonio superessent, et postea adita haereditate, vel non adita per eos, vel alium seu alios eorum nomine, liberi ipsi decederent, vel morerentur in pupillari aetate, vel post quandocunque ab intestato sine liberis legitimis et naturalibus, dictae dotes modo praedicto receptae VENIANT, ET DEVENIRE DEBEANT, *et ipsarum restitutio realiter fiat, et fieri debeat haeredibus, et successoribus dictae uxoris, seu haeredibus dotantis in pace, et sine molestia, et contrarietate quacunque, ac omni exceptione remota; Ita, quod eo casu quo ut praedicitur restitutio est facienda de dictis dotibus haeredibus, et successorib. uxoris, vel haeredibus et successoribus viri, vel aliis quibuscumque personis, ejusdem liberis, sicut praedicitur, decedentibus in pupillari aetate, vel post quandocunque ab intestato sine liberis legitimis, et naturalibus ex paterna linea, vel etiam succedente ejus vigore pupillaris substitutionis, vel aliter, nullum jus in eiusdem dotibus, sicut praedicitur, datis, et receptis acquiratur. Sed ipsas dotes, ut praedicitur, et quicunque haeres dictorum filiorum procreatorum, ut supra dictum ex matrimonio supradicto, eis vel ab intestato ex pupillari substitutione succedent, vel aliquo jure quocunque haeredibus et successoribus dictae uxoris*

Digitized by Google

restituere teneatur, absque detractione alicuius portionis jure naturae forsan debitae, seu debendae dicto marito in eisdem dotibus dictorum suorum exinde procreatorum ex dicto matrimonio, salva potestate testandi dictae uxori, juxta usum consuetudinis neapolitanae, in scriptis redactum.

Sin quà il patto è semplicemente diretto alla restituzione delle doti, nè ad altro si puote appropriare. Da questo punto in poi si regola la successione futura a' figliuoli, ove nascano, ed in età pupillare, ovvero intestati vengano a mancare.

Et ubi contigerit virum praemori superstite uxore ac superstitibus liberis ex dicto matrimonio uno vel pluribus, postmodum filii ipsi morerentur, seu alter ipsorum moreretur in pupillari aetate, vel post quandocunque ab intestato, sine legitimis liberis, et naturalibus, nullum jus eiusdem uxori, et suis haeredibus, et successoribus seu matri suae ex materna linea ratione successionis debeatur, nec sit eis, vel alteri ipsorum quomodolibet acquisitum super bonis paternis ipsorum filiorum, NEC EI SUCCEDANT, NEC SUCCEDERE DEBEANT, NEC IPSA UXOR SUCCEDERE DEBEAT *quoquo modo, nec bonis ipsis paternis suorum filiorum*

Digitized by Google

detrahere possit trebellianicam, falcidiam, etiam legatum debitum jure naturae, et jus aliquod portionis cuiuscunque, in quantum ipsum uxori vel ejus matri, et aliis quibuscunque ex materna linea debeatur, quibus omnibus juribus ac successionibus ipsis, et legitime debitis in casu praedicto dicta uxor, et sic partes ad invicem renunciaverunt per stipulationem, etc. et juraverunt. etc.

Non dispiaccia rammentare il perchè tanta pena data si avesse Matteo degli Afflitti. Avvenne che contratto un matrimonio secondo l' uso di Capuana, e Nido, la dote in onc. 200 fu pagata in danaro effettivo: e nato da quella congiunzione un figliuolo che succedè al padre debitor della dote, morissi in seguito la madre, ed il figliuolo medesimo succedè nel credito dotale: venne in seguito a trapassare questo figliuolo intestato, e quindi surse lite tra congiunti per lo lato paterno, e quelli per lo lato materno. Dimandavan costoro la restituzione delle doti in forza del patto: rispondevano i primi, che il patto era rimasto inefficace, imperocchè il figliuolo essendo succeduto al padre era divenuto debitore della madre, e poscia essendo succeduto a costei, il debito era rimasto soddisfatto. Questa teoria non si metteva in contrasto, la disputa era se nelle circostanze fusse adattabile al caso

Digitized by Google

per effetto della consuetudine contenuta nello strumento dotale: dal S. R. C. fu a voti uniformi diciso: *quod dicta aditio hereditatis maternae factae per filium, qui fuit heres patris, inducat solum confusionem, et unionem bonorum paternorum et maternorum, et non solutionem, ex eo quia ista dos materna, quae pervenit ad filium,* PERVENIT REVOCABILITER *in casu, si postea moriatur sine filiis et ab intestato,* QUO CASU ADVENIENTE, *proximiores ex parte matris huius filii decedentis sine liberis vel ipsi liberi sine descendentibus ab intestato,* VIRTUTE DICTAE CONSUETUDINIS CONTENTAE IN INSTRUMENTO DOTALI, *possunt agere hypothecaria in bonis dicti filii ultimo morientis ab intestato, contra eius proximiores ex parte patris eius heredes.* Ed è noto, che la stessa contesa essendo successivamente più volte ritornata allo esame di quel tribunale supremo, fu sempre nello stesso modo determinata.

Contemporanei di Matteo degli Afflitti si furono Giovanni-angelo Pisanelli, e Cesare de Ursillis: ambo si studiarono di far delle aggiunzioni, e delle spiegazioni alle decisioni del primo, e tuttiaddue dando conto del rapportato giudicato, a trovar ragione sufficiente, per la quale il patto di Capuana, e Nido stringesse i di loro respettivi congiunti, bellamente sostennero,

Digitized by Google

che nel patto unitamente con la reciproca esclusione de' genitori dalla eredità de' figliuoli si stipoli ancora la importanza della consuetudine *si quis vel si qua*, e che con tal mezzo ciascuno de' sposi ordini un fedecommesso a' di loro figliuoli nascituri in benefizio de' congiunti delle di loro respettive linee, nel caso che venissero a mancare in età pupillare, o quando si voglia intestati, e senza discendenza, tanto importando le parole *succedano*, e *pervengano* le quali vi si adoperano, ed in virtù delle quali, ben essi sostengono, li collaterali di ciascuna linea vengono chiamati per fedecommesso: nè altrimenti si opinò dapoi: ne chiamo in testimonianza Gianfrancesco di Ponte, ed Ettore Capecelatro, de' quali il primo fiorì nella fine del secolo XVI, e ne' principj del seguente XVII, nel corso del quale fece luminosa comparsa il secondo: il primo senza esitazione insegna, che *per consuetudinem Capuanae, et Nidi fuit facta filiis compendiosa substitutio* (1); ed il secondo, in cui alla sua perizia del patrio dritto è da considerare ancora la qualità di nobile di una di quelle piazze, le quali l'uso di cui è disputa, inventarono, con maggior precisione ci accerta; che *ex verbis novi usus resultet fideicommissum in contractu*. Ed

(1) Cons. 61, num. 54.

Digitized by Google

in vero come altrimenti puossi concepire, che il patto stabilito tra due, possa offendere i dritti del terzo?

Or tutte le cose accennate ben avvertendosi da' dotti difensori de' signori Folgori, si ingegnano di evitarne le conseguenze, che il di loro assunto escludono, imprendendo, che nel patto sia stipolato un *dritto di ritorno*, riconosciuto in Francia sino al tempo delle convulsioni di quella monarchia, e mantenuto così dalle leggi repubblicane, come anche dal codice civile. Essi si avvisano di essere garantiti in ciò dalla autorità del rinomato giureconsulto francese *Chabot de l' Allier*, del quale citano alcuni squarci per farli dire ciò che mai vennegli nella mente. A dileguare gli equivoci, ed ad esaminare la causa in tutti li suoi aspetti, onde la giustizia abbia il suo trionfo, mi permetterete, che vi faccia una breve analisi dell'opera di quello esimio giureprudente in riguardo al dritto di ritorno.

Il signor *Chabot de l'Allier*, nelle sue quistioni transitorie, alla parola *Retour*, ovvero *réversion* non manca di stabilire in sul bel principio cosa intender si debba con tali voci. Il *ritorno*, dice egli, ovvero la *riversione* è il dritto in virtù del quale un donante ricupera, premorendogli il donatario, le cose, che ave-

Digitized by Google

va donate. Erasi questo di due specie, *legale*, e *convenzionale*. Il legale è quello che ha luogo senza convenzione, per la sola forza della legge, la quale suppone al proposito una stipolazione tacita nella donazione. Il convenzionale poi quello che è stato espressamente stipolato.

Era la Francia divisa in molti governi, e ciascuno di essi aveva la sua particolare legislazione. In alcuni imperava il dritto comune: in altri avevan luogo delle consuetudini. Quindi la divisione tra paesi di dritto scritto, e paesi di costumanza. Il codice civile, e le leggi che lo precederono in seguito della rivoluzione stabilirono la regola, che siccome uno si è il reame francese, così da una sola legislazione dovesse essere regolato nello intero suo territorio.

Quando le novità avvennero esistevan donazioni fatte ne' paesi di costumanza, le quali supponevano in esse la tacita stipolazione del ritorno de' beni donati: esistevan delle donazioni formate ne' paesi di dritto scritto, nelle quali il ritorno delle cose donate era stipolato. Si stipolava ancora il ritorno ne' paesi di costumanza per restringere, o per ampliare i limiti segnati al patto dalla consuetudine supposto: quindi non pochi dubbj sursero sul *come* esercitar si dovesse un patto somigliante dopo la promulgazione delle leggi novelle. Il

Digitized by Google

dimostrar questo *come* si fu l' oggetto delle cure del signor Chabot de l'Allier. Divise egli il suo travaglio in X §§.

Nel I. andò rintracciando l'origine del patto di ritorno *legale* ne' paesi di dritto scritto, e si avvisò di vederla per le sole dotazioni nella *L. Jure succursum* 6 *ff. de jure dotium*, e nella *L. Dos a patre* 4. *Cod. Soluto matrimonio* ec., esteso poscia dalla *L.* 2, *cod. de bonis quae liberis*, e dalla novella 25 dello imp. Leone ad ogni specie di donazione fatta a profitto de' figliuoli sia ne' contratti di matrimonio, sia con atto tra vivi. Soggiunse in seguito la latitudine, e le restrizioni, che l' uso di giudicare vi aveva apportato.

Nel II. tratta dello stesso patto, quando fusse convenuto ne' stessi paesi di dritto scritto; e poichè dipendente dal volere del donante, non aveva altre regole che le clausole dell' atto, nel quale era stato stipolato. Il costume di giudicare vi aggiunse, che se nel patto di ritorno *convenzionale* qualche caso fusse omesso, questo dovesse venir supplito dalle regole stabilite per lo ritorno *legale*.

Nel III. trattasi del ritorno *legale* ne' paesi di costumanza. Questo era così vario ne' paesi diversi, che una regola non poteva ammettere. In alcuni luoghi ristretto, ampio in altro ne' suoi effetti, tedioso sarebbe, e lungo il farne enumerazione.

Digitized by Google

Una sola differenza tra le consuetudini accennate non puote omettersi, e si è la seguente. Tutte le costumanze, meno che quelle di *Bayonne*, e di *Valenciennes*, ammettevano il ritorno *legale* come un *dritto di successione*. In esse s' incontrano le espressioni, usate nella seconda parte del patto napoletano di *Capuana* e *Nido*, recitate innanzi, cioè che ne' casi preveduti *succedano alle cose donate* li contemplati nell'uso. Si ammetteva per contrario in *Bayonne*, ed in *Valenciennes* come una obbligazione a restituire a' donanti, o alle persone contemplate, ove questi mancassero, nella stessa maniera come nel detto patto di *Capuana*, e *Nido* s'incontra nella prima parte, riguardante la restituzion delle doti.

Ciò produceva una gran differenza. Nel caso che si dovesse *succedere* al donatario, questi in sua vita poteva ipotecare, e distrarre li beni donati, ed il *successore* per patto altro non prendeva, che quello che vi rinveniva esistente, e lo prendeva con la divisa di *successore*: ma quando la obbligazione era a restituire, il donatario non era che un semplice detentore de' beni donati, li quali per patto, e non per successione si reclamavano, e quindi non erano nè alienabili, nè ipotecabili.

Nel IV. trattasi del patto di ritorno *convenzio-*

Digitized by Google

nale ne' paesi di costumanza. Comunque in una convenzione le condizioni possono essere varie a seconda de' voleri diversi de' donanti, negli effetti però circa al modo di succedere al donatario, o di ripetere per patto le cose donate, la stessa regola determinata pe' *ritorni legali* ha luogo.

Nel V. si enunciano i cangiamenti avvenuti nella legislazione francese con la legge de' 17 nevoso anno 2, con la quale il dritto di ritorno *convenzionale* fu mantenuto, perchè i beni nella donazione compresi non fanno parte della *successione* del discendente sino a che vi sia luogo al dritto di ritorno.

Nel VI. si espone ciò che non ammette dubbiezza: come cioè il dritto di *ritorno* sia conservato dal codice civile de' francesi. In esso è ammesso il *ritorno legale* con lo articolo 747. Si ammette però a solo vantaggio degli ascendenti, ed a titolo di *successione*, non già a titolo di rivoca delle donazioni; lo che con maggior precisione lo scrittor medesimo rafferma nel suo comentario sulle successioni, ove allo articolo 747 avverte bene, che il *ritorno* di cui in esso si parla, dicesi tale dagli effetti non dalla causa; mentre gli ascendenti, nel caso, sono chiamati a *succedere* con preferenza ne' beni da essi loro donati, e non già per rivoca della donazione.

Digitized by Google

Nel VII. si ammette il *ritorno convenzionale* con lo articolo 951, e si permette ad ognuno lo stipolarlo sia nel caso della premorienza del donatario al donante, sia anche nel caso, che a' donanti il donatario, e li di costui discendenti premuojano. Non puote però stipolarsi alcun dritto di ritorno a favore degli eredi del donante.

Nell'VIII. trattansi due gravi dispute: se il *ritorno* stipolato in una donazione antica, debba essere regolato a seconda delle disposizioni del codice civile, quando si esercita in una successione aperta sotto lo impero del codice istesso? La seconda: ne' paesi, ne' quali questo *ritorno* era ammesso a favore di tutti gli eredi del donante, dopo la morte dell' ultimo de' discendenti del donatario, puote essercitarsi ancora con li stessi effetti sotto lo impero del codice civile, oppure debbe essere considerato come una vera sostituzione che sia stata abolita dalla legge de' 25 ottobre, e 14 novembre 1792, dallo articolo 53 del decreto del 22 ventoso anno 2, e dallo articolo 896 del codice civile? Comunque lunga sia la discussione sulle proposte quistioni, puote la stessa ridursi a pochi termini. Ne' patti di *ritorno* stipolati nelle donazioni, la donazione è una, che si faccia al donatario con la condizione dell' annullamento dell' atto ne' casi preve-

Digitized by Google

duti, ovvero sono tante successive donazioni quante sono le persone a favor delle quali il ritorno siasi stipolato? La donazione nel proposto caso essendo unica, non contiene alcun fedecommesso abolito dalla legge nuova; e non essendo che una convenzione condizionata, deve ne' suoi effetti venir regolata da quelle leggi sotto lo impero delle quali fu solennizzata.

Nel IX. si propone la difficoltà: se ne' paesi, ne' quali il dritto di *ritorno legale* si esercitava per via di *rivoca della donazione*, e non tassativamente a titolo di *successione*, puote essere essercitato come prima delle novità, comunque l'atto anteriore a queste, venga a ridursi ad effetto sotto lo impero del codice? E per applicazione de' principj stabiliti innanzi, conchiude per la affermativa. È di questo §. che lo autore della dissertazione intitolata *del patto di Capuana*, e *Nido*, e *de' suoi effetti*, rapporta il seguente squarcio liberamente tradotto: » Dirà alcuno che il ritorno le-
» gale insino al momento, in cui si è verificato non
» è stato, che una semplice *speranza* o *espettativa*
» la quale non esisteva ancora d' una maniera certa,
» e che essendosi verificato sotto lo impero del codice
» civile debba essere regolato per le disposizioni del
» codice istesso. Abbiamo già risposto a simili obje-
» zioni agli articoli *Contrats*, *Donation* §. 3, *Douai-*

Digitized by Google

» *re* §. 2, *Réductions* §. 2. Abbiamo parimente di-
» mostrato che in generale un dritto irrevocabilmente
» acquistato non è eventuale se non perchè è sotto-
» posto ad una condizione, la quale può o no veri-
» ficarsi; e per conseguenza dee sempre esser regolato
» dalla legge che esisteva nel tempo, in cui il diritto
» fu stabilito, senza attendersi al tempo in cui la
» condizione si verifica, giacchè la verificazione ha
» un' effetto retroattivo al momento del contratto ».

Il §. X, ed ultimo, il quale è il più interessante nella materia, si è tralasciato dallo autore della dissertazione: eppure quello, che in questo §. si contiene si è il solo, che meriterebbe esame nella causa, di cui si tratta. In esso si propone la quistione: *Ne' paesi ne' quali il ritorno legale* non si esercitava che *a titolo di successione*, deve produrre tutti gli effetti che gli erano attribuiti dalla legge, ossia dalla giurisprudenza esistente al momento della donazione, se questo dritto non abbia luogo, e non si eserciti che in una successione aperta posteriormente alla promulgazione della legge de' 19 aprile 1803? Questo §. non contiene, che un breve e chiaro riassunto delle cose dette innanzi, e con nettezza e precisione ammirevole tronca tutte le contese, e bandisce tutti gli equivoci. Il dritto di *ritorno*, sia *legale*, sia *convenzionale* o è diretto a rivocar la donazione ne'

Digitized by Google

casi preveduti, o a regolar la successione ne' beni donati quando le persone, cui si è donato vengono a mancare. In altri termini: nel primo caso il dritto di *ritorno* è rivocatorio della donazione, nel secondo è accordato, o convenuto a titolo di successione. Ed al proposito ecco la conchiusione del signor *Chabot de l'Allier:* » Ciò che costituisce la differenza tra queste » due specie di ritorno legale si è, che l' uno rivo- » cando intieramente la donazione, come se non aves- » se giammai esistito, rimonta necessariamente, ne' » suoi effetti, al momento istesso della donazione: » in vece che il ritorno *a titolo di successione*, non » rivoca la donazione, cui è attaccato; non è che *un* » *dritto di succedere*, un modo di *successione parti-* » *colare*. In conseguenza i suoi effetti non rimontano » al momento della donazione per rimettere le cose » allo stesso stato, nel quale erano; ma si limitano » ad un semplice diritto successivo, il quale non in- » comincia, e non si realizza se non al momento, in » cui è aperta la successione, nella quale si trovano » ancora li beni donati ». E come regola costante, da non patire eccezione alcuna, conchiude: « È prin- » cipio costante che tutti i dritti di succedere, tutti i » modi di successione, tutti gli effetti che si esercitano » a titolo successivo, debbono essere costantemente re-

Digitized by Google

» golati dalla legge esistente al momento della apertura
» della successione nella quale essi si esercitano ».

Dietro il profondo, e giusto opinare del giureconsulto francese, piacciavi, Signori, rammentare quanto vi ho rassegnato nello esporvi il tenore intero del patto di *Capuana*, e *Nido*. La seconda parte di questo patto non contiene nè contener puote convenzione alcuna di *ritorno*. Il *ritorno* suppone una partenza antecedente: se nulla da' genitori col patto si dona a' figliuoli, che si pretende, che ritorni ad essi loro alla morte de' donatarj? il patto disegna un modo di succedere nel caso di morte in età pupillare, o intestata: questo caso è avvenuto sotto lo impero della legge novella: da questa perciò debbe venir regolato costantemente.

PARMI tempo di venire dalla generale discussione alla causa. Un' errore di Napoletano Sebastiano diede causa al patto di Capuana e Nido indiritto all' oggetto di far valere la disposizione della consuetudine *si quis vel si qua* anche nel caso che alcun de' genitori sopravvivesse al figliuolo difunto senza far testamento, e senza lasciar di se discendenza alcuna: ove tal caso avveniva il genitor superstite veniva escluso per effetto del

Digitized by Google

patto proprio dal succedere a'beni pervenuti al figliuolo dall' altro genitore premorto, e faceva luogo a'chiamati dalla costumanza, a pro de' quali il patto istesso conteneva una compendiosa sostituzione: se al difunto non si fusse rinvenuto sopravvivente alcun de' genitori suoi, il patto diveniva inutile, e la consuetudine aveva tutta la sua efficacia. Non era adunque il patto de' sposi, che escludeva i congiunti di un lato dal poter succedere ne' beni pervenuti al figliuolo dal conjuge premorto; ma sibbene quel fedecommesso che i conjugi istessi fatto avevano de' beni loro, invitando alla eredità del figliuolo defunto li chiamati dalla consuetudine.

Suppongasi per poco, che la nostra legislazione non fusse stata alterata nel 1809, che sarebbe avvenuto nella morte intestata del marchese di Ducenta Salvatore Folgori nel 1822? I genitori di costui eran ambo trapassati: vi rimanevan superstiti congiunti per lo lato paterno, e congiunti per lo lato materno: la consuetudine da se pe' beni siti nel distretto, e per effetto del fedecommesso ordinato col patto per quelli fuori del distretto, avrebbe addetto li beni proprj del difunto, e quelli pervenutili dal padre, o da altri della linea paterna, a' più prossimi del lato paterno, ed addetto avrebbe i beni avvenuti dalla madre, o da altri della materna linea, a' prossimiori del lato ma-

Digitized by Google

terno. La legislazione però era cangiata vivendosi ancora i marchesi di Ducenta Ferdinando Folgori, e Marianna Pignatelli di Monteroduni: le nostre consuetudini furon messe nel nulla, e queste abolite, puerile sembrami che sia il contendere se siano rimasti in piedi li patti, che a completarle, ed ad assicurarne lo adempimento furono inventati. Nel 1809 fu eliminata ogni idea di distinzion di beni, e fu abolita ogni preferenza a favor delle linee, e delle agnazioni: si riguardan tutti i beni della stessa natura presso il difunto, e sianli pervenuti dal padre o dalla madre, li abbia egli acquistati, s' invitano alla successione intestata tutti i più prossimi congiunti di qualunque linea, o che agnati siensi, ovvero cognati: ed ad escludere questa legge, che non ammette difficoltà veruna, si potrà far uso di un patto, già reso inutile sin dal 1821 nello stato antico per essersi in quell' anno morta la marchesa di Ducenta Marianna Pignatelli di Monteroduni, e diretto allo eseguimento di una costumanza solennemente e doppiamente abrogata e come consuetudine, e come indotta per fedecommessaria sostituzione in forza del patto istesso!

Digitized by Google

Delle rinunzie.

Mi rimane ad esaminare un' altra contesa, nella quale i signori Pignatelli di Monteroduni avendo succumbuto nel Tribunal Civile, dalla sentenza de' primi Giudici hanno interposto appello.

Tra i zii materni del difunto marchese Salvatore Folgori ve n' ha tre; d. Ferdinando religioso professo sin dall' anno 1786 nella casa di S. Paolo dell' ordine de' chierici regolari, d. Maria-vittoria e d. Maria-ippolita, le quali ambo professarono istituto monastico la prima nel 1780 nel monistero intitolato alla SS. Trinità, e la seconda nel 1782 in quello intitolato a SS. Giuseppe, e Teresa a Pontecorvo. E la casa di S. Paolo, e li enunciati monasterj di dame monache per lo di loro istituto erano, ed ora si rinvengono confermati nella capacità non solo di posseder beni in comune, ma ben' anche di fare novelli acquisti. Li monaci in quelle epoche eran capaci di acquistare per successione, ma inabilitati a ritenere per lo voto che emettevano di povertà, ogni di loro acquisto perciò trasmettevano a quel monasterio, cui appartenevansi: quindi il comun ditterio: *quidquid monacus adquirit, monasterio adquirit.* Una giusta economico-politica

Digitized by Google

misura introdusse le rinunzie, che i monaci, e le monache facevano prima di emettere i di loro voti solenni: e queste rinunzie o erano *estintive*, oppure *traslative*: le prime toglievano di mezzo in maniera i rinunzianti, che si avevano come non più esistenti: nelle seconde rinunziandosi col consentimento del monistero dai professandi lo istituto religioso i di loro dritti di eventuali successioni a benefizio del padre, o di altri di loro congiunti, non rendevansi incapaci a succedere: vi succedevano effettivamente, ma tanto per le di loro persone, quanto rappresentando i dritti del monastero prendevano la eredità li rinunziatarj. Le rinunzie, delle quali si tratta, sono, senza alcuna contraddizione, *traslative*.

La esposta si fu la nostra legislazione sino al gennaro del 1822; e quindi regolare, e conseguente ai principj additati si fu la decisione di questa G. C. del 1820 nella causa della successione alla duchessa di Bovino Anna Cattaneo di Sannicandro quando venne ammesso il duca di Bovino a rappresentar le ragioni di una delle di lui sorelle monaca, che anzi di professare monastico istituto, avevale traslativamente rinunziate al di lei germano.

La faccenda però nel 1822 cangiò di aspetto. A' 30 di gennaio di quell'anno con sovrano rescritto fu di-

Digitized by Google

chiarato, che a *tenore delle leggi successorie in vigore, ed i principj del dritto canonico* I RELIGIOSI, E RELIGIOSE PROFESSE A RAGIONE DE' VOTI MONASTICI SONO INCAPACI A SUCCEDERE. Questa risoluzione del Re, signor nostro, fu comunicata allo arcivescovo di Reggio, che al proposito consultato aveva la M. S., e perchè venisse esseguita faceva uopo comunicarla alle Corti, e Tribunali del regno: tale comunicazione fu data con ministeriale de' 9 di marzo dello stesso anno 1822 ne' seguenti termini: *I* RELIGIOSI E LE RELIGIOSE PROFESSE, A RAGIONE DE' VOTI MONASTICI SONO INCAPACI DI SUCCEDERE. Non era tenuto il nostro buon Sovrano di dar ragione della dichiarazione sua. Del re è il comandare: de' magistrati lo eseguire: de' sudditi lo ubbidire. Si degnò non per tanto di farci sapere, che la sua ordinazione non sia che una conseguenza legittima dello stato di coloro che ad istituzioni monastiche appartengono, imperocchè ASTRETTI DAL VOTO DI POVERTA', TROVANSI COLLOCATI IN UNO STATO D' INCAPACITA' VOLONTARIA AD ACQUISTARE ALCUNA PROPRIETA'.

Stabilito questo principio, non è che una conseguenza regolare quella che il ministro ai rescritti esposti del dì 30 di gennaio, e del dì 9 di marzo del passato anno 1822 in linea di osservazione aggiunse,

Digitized by Google

che per effetto del principio istesso *le rinunzie de' monaci e delle monache relative alle eredità future hanno a riputarsi come atti superflui*, *e senza oggetto*: del che questa G. C. da quel punto non ha mai dubitato; e se con sua dicisione de' 29 luglio 1822 diffinì, che la rinunzia traslativa della monaca professa Maria-antonia Capece Piscicelli esser dovesse profittevole al di lei germano duca Antonio nella successione alla comune madre duchessa di Capracotta, ciò avvenne perchè la successione alla di costei eredità erasi aperta nel dì 9 di dicembre del 1815, onde trattavasi di dritto sin da quel tempo trasmesso, per cui non poteva venir colpito da' rescritti del gennaio, e marzo 1822; e se la G. C. si portò allo esame della rinuncia della monaca, effettuita nel 1806, non ad altro oggetto ciò fece se non per osservarne la natura se *estintiva*, ovvero *traslativa*. La capacità de' rinunzianti a succedere non si misura dal tempo, in cui la rinunzia fu fatta, ma dal tempo, nel quale la eredità deferita siasi aperta. Se in questo tempo essi si rinvengono non esistenti, o lo che vale lo stesso, incapaci a prendere una eredità, quale dritto potran mai vantare i rinunziatarj, non essendosegliene potuto trasmettere alcuno?

Al fatto. Nel novembre del 1822 si morì il mar-

Digitized by Google

chese Salvatore Folgori. Li religiosi Pignatelli rinunzianti, se i rescritti del gennaio, e del marzo dello stesso anno non fusser venuti fuora, sarebbero anch'essi succeduti, ma per le di loro persone le quote ad essi loro deferite si sarebber prese da' rinunziatarj: ma se nel novembre del 1822 i rinunzianti religiosi erano dichiarati incapaci di succedere per lo stato d'incapacità volontaria, in cui eransi messi con la emissione de' di loro voti monastici, quale dritto possono aver costoro trasmesso ai di loro rinunziatarj?

Da quanto vi ho rassegnato, signor cavalier Presidente, signori, mi avviso di aver messo a chiaro giorno, che la sentenza del Tribunale civile di Napoli del dì 18 di aprile del corrente anno 1823 sia in tutte le sue parti regolare: quindi il pubblico Ministero richiede, che piaccia alla giustizia della G. C. Civile di rigettare tutti gli appelli, che dalla sentenza istessa si sono interposti, e di ordinarne il pieno eseguimento.

Il pubblico Ministero chiede atto delle sue conclusioni.

Napoli a' 20 di settembre del 1823.

Per lo pubblico Ministero

Il cavalier Vincenzo Volpicella.

Digitized by Google

DECISIONE

della

GRAN CORTE CIVILE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Estratto da' registri della Cancelleria della G. C. Civile sedente in Napoli.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME, INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA.

La prima Camera della Gran Corte Civile sedente in Napoli ha profferita la seguente decisione.

Nella causa messa a ruolo numeri 3624, 3034, 3038, e 3098.

Tra il marchese di Ducenta signor D. Nicola Folgori domiciliato nel Regal Palazzo vecchio patrocinato da D. Michele Satriani domiciliato vico Nettuno a Chiaja num. 28.

Il signor D. Francesco Folgori domiciliato vico Giganti num. 20 patrocinato da D. Pietro Paolo Coscia domiciliato largo Tarsia num. 2.

La signora duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori autorizzata dal di lei marito cavaliere D. Vito de Raho, domiciliata strada Toledo num. 418, patrocinata da D. Francesco Scaramuzza domiciliato vico S. Maria ad Agnone num. 32.

E li signori principe di Monteroduni D. Luigi Pignatelli domiciliato vico Monteroduni num. 19, canonico D. Palamede Pignatelli domiciliato strada Nardones num. 63, cavaliere D. Michele Pignatelli domiciliato strada Rosario di Palazzo

Digitized by Google

num. 7, e la duchessa vedova di Laurito D. Maria Domenica Pignatelli domiciliata strada Costantinopoli num. 2, patrocinati da D. Pasquale Lentini domiciliato vico Gerolmini num. 25.

Chiamata la causa alla pubblica udienza della prima Camera della Gran Corte Civile sedente in Napoli.

Il patrocinatore Satriani conchiude rivocarsi la sentenza de' primi Giudici per la parte che esclude la pupillare, così come sostituzione diretta, che come obbliquata in residuo, e subordinatamente e per la parte che non ammette il patto successorio di Capuana, e Nido. Quindi farsi dritto all' appello dal marchese di Ducenta prodotto, ed agli atti del dì 26 giugno, e 18 del corrente mese ed anno, ed a quanto ne' suddetti appello, ed atti seguenti si contiene per ogni miglior via. Conchiude per le spese.

Il patrocinatore Coscia conchiude che la G. Corte rigetti l' appello del marchese D. Nicola Folgori relativo alla chiesta sostituzione pupillare in suo beneficio, che dicesi scritta nel testamento del marchese Ferdinando Folgori. Che si rigetti l'appello de' signori Pignatelli, e si faccia dritto all' appello del principale di esso concludente per la esclusione de' suddetti Pignatelli, cui han fatto eco il detto marchese D. Nicola e la suddetta duchessa di Caccuri.

Il patrocinatore Scaramuzza conchiude di essere uniforme a quelle precedentemente date alla Gran Corte ed inserite nella riunione di contumacia e tendono ad ottenere di rigettarsi l'appello prodotto da D. Nicola Folgori contro della sentenza profferita dalla prima camera del Tribunale civile di Napoli a dì 18 aprile corrente anno per la parte della contestazione sulla domanda di esso D. Nicola Folgori. Farsi dritto all' appello prodotto dalla stessa signora Caccuri contro la

Digitized by Google

parte di detta sentenza, che ave ammesso i signori Pignatelli di Monteroduni alla successione del fu marchesino di Ducenta D. Salvatore Folgori = Rigettarsi l' appello prodotto dalli stessi signori Pignatelli contro dell' altra parte di detta sentenza che ave dichiarati esclusi dalla detta successione Ducenta i monaci Pignatelli =. In fine condannare D. Nicola Folgori, ed i signori Pignatelli alle spese del giudizio = I motivi delle presenti conclusioni si raccolgono dagli divisati atti di difesa intimati da essa signora duchessa di Caccuri colle date 5 luglio, 21, e 22 detto, folio 160, 181, e 185 del presente secondo volume di produzioni nonchè tutti li precedenti fatti in prima istanza, e che si raccolgono nel primo volume, a' quali tutti il concludente si riporta.

Il patrocinatore Lentini conchiude che voglia la Gran Corte Civile rigettare gli appelli rispettivamente prodotti dalli suddetti siguori D. Nicola, D. Rachele, e D. Francesco Folgori avverso la sentenza del Tribunale Civile di Napoli del dì 18 aprile corrente anno 1823 nella causa tra le stesse parti, e ciò per le ragioni dedotte nelle difese delli signori Pignatelli contro sì fatti appelli, intimate tali difese con quattro atti, due di essi in data del 19, l' altro in data del 21, caduto mese di luglio e l' ultimo con data di oggi = Conchiude inoltre che la G. C. medesima facendo dritto all' appello parziale prodotto dalli surriferiti signori Pignatelli avverso la mentovata sentenza, la quale non accolse la loro domanda per ottenere le tre porzioni come rinunciatarj delli Religiosi D. Ferdinando, D. Maria Vittoria, e D. Ippolita Pignatelli, voglia rivocarla per la parte come sopra; ed ordinare che la divisione della eredità di cui si tratta, abbia a farsi in dieci porzioni, sette delle quali essere alli nominati signori Pignatelli attribuite, come

Digitized by Google

chiesero nelli due atti di citazioni del dì 10, ed 11 dicembre del passato anno 1822 = Conchiude finalmente perchè li suddetti signori Folgori siano condannati alle spese.

NARRATIVE INTIMATE, DISCUSSE E CONCORDATE, E RITENUTE IN CONTUMACIA.

Nel giorno 11 dicembre 1822 con citazione per mezzo dell' usciere Luigi Cuomo la signora duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori domandò --- Primo, che il Tribunale a termini dell' articolo 673, dichiarato avesse la successione del defunto marchesino di Ducenta D. Salvatore Folgori ab intestato, e per conseguenza accordato avesse a lei il dritto di succedere al par degli altri zii, che si trovavano in grado uguale, e non esclusi per legge, o per ragione di valido contratto familiare --- Secondo, che a termini dell' articolo 734 e seguenti delle leggi stesse civili avesse ordinata la divisione de' beni ereditarj, e destinarsi i periti necessarj per tale oggetto, prelevando, o riservando a favore di essa signora duchessa i seguenti dritti = 1. La quota corrispondente del disciolto, e diviso Monte a norma della decisione, e suoi accessorj = 2. La somma di ducati 15000 insieme cogl' interessi, ed il dritto del pendente ricorso per l' annullamento emergenti, ed annessi alla seconda decisione de' 9 luglio 1822 = 3. Il supplimento della legittima superiore al paraggio legato dal padre, ed i corrispondenti frutti = 4. Finalmente riserbarle tutt' i dritti che ad essa appartengono tanto in virtù della legge preesistente, che di quella in vigore, e de' documenti noti, ed ignoti fino al tempo, che le leggi attribuiscono a di lei favore un dritto esperibile = Questo atto è in copia, e perciò senza registro.

Digitized by Google

Nel medesimo giorno per mezzo dell' usciere Domenico Majone i signori, principe di Monteroduni D. Luigi, cavaliere D. Michele, e canonico D. Palamede, non che la di costoro sorella signora duchessa di Laurito D. Maria Domenica Pignatelli dedussero, che la successione del defunto marchesino di Ducenta per effetto del disposto nell' articolo 673 delle leggi civili erasi aperta in favore de' suoi zii, e zie, tra quali essi Pignatelli, il detto D. Nicola Folgori, e li signori D. Francesco Folgori, e coniugi cavalieri D. Vito de Raho, e D. Rachele Folgori vedova duchessa di Caccuri. Che altri tre zii del defunto vi sarebbero per rappresentare lo stesso dritto nella successione di cui si tratta, cioè D. Ferdinando, D. Maria Vittoria, e D. Ippolita Pignatelli, figli anch' essi del fu principe di Monteroduni D. Gio: Pignatelli, e germani degli attori, ma che il primo di essi è professo nel monistero di S. Paolo maggiore de chierici Teatini. La seconda è monaca professa nel monistero di Donnaregina, e la terza è anche monaca professa nel monistero di S. Giuseppe a Pontecorvo col nome di Maria Raffaela. Essi, prima di far professione, in pubblici istrumenti ampiamente rinunziarono in favore del di loro padre principe D. Gio:, e degli eredi, e successori di costui ogni dritto, e ragione, che loro competesse tanto per successioni aperte, che d' aprirsi in qualunque linea, ed in qualunque tempo. Per vigore di queste traslative rinuncie le tre quote, che a suddetti D. Ferdinando, D. Maria Vittoria, e Suor Maria Raffaela Pignatelli apparterrebbero sulla successione del defunto marchese di Ducenta, debbono addirsi in favore di essi signori principe, cavaliere D. Michele, e canonico D. Palamede, quali eredi del di loro padre D. Giovanni secondo le disposizioni rin-

Digitized by Google

chiuse nel di lui testamento, e senza pregiudizio di ogni loro particolare dritto di preferenza a termini della legge, e del testamento medesimo. Il perchè li suddetti tre monaci debbono essere anche ammessi a succedere, e per essi uopo è che vi siano per le quote ammessi gli eredi del rinunciatario principe D. Gio: Pignatelli salva la enunciata riserva per quanto concerne i rispettivi di loro interessi. Per queste riflessioni chiesero — 1. Che la successione intestata del defunto marchesino di Ducenta D. Salvatore Folgori erasi aperta in favore de' zii, e zie — 2. Che fra essi dovessero essere ammessi a succedere non solo essi, ed ogni altro, che avesse l'istesso grado di congiunzione, ma anche li tre monaci D. Ferdinando, D. Maria Vittoria, e D. Ippolita del secolo, e Maria Raffaela del chiostro, addicendosi le loro quote agli eredi del di loro padre principe D. Giovanni Pignatelli, cioè agl'istanti, che lo rappresentano, e che vengono a sperimentare il dritto de' rinuncianti colla enunciata riserva — 3. Che si proceda con tutte le formalità volute dalla legge alla divisione di cui si tratta, e che le spese del partaggio ove l'interesse è comune, siano a carico della massa. Questo atto è simile al precedente, perchè senza registro.

Ai 18 dicembre del detto scorso anno 1822 l'attuale marchese di Ducenta D. Nicola Folgori per mezzo dell'usciere Domenico Franco con citazione di questa data dedusse quanto segue — Nel dì 17 dello scorso mese di novembre spirante anno 1822 passò a miglior vita il marchese di Ducenta D. Salvatore Folgori nell'età di anni 17 senz'aver lasciati nè ascendenti, nè discendenti. Il padre di questi fu marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori a 26 marzo 1801 fece il suo testamento, che poi venne aperto a causa della sua morte in marzo 1810, con questo testamento

Digitized by Google

egli istituì erede detto suo figlio D. Salvatore, a cui sostituì pupillarmente esso istante, come dal testamento, di cui si dà comunicazione di unita a questo atto. Quindi esso istante marchese di Ducenta D. Nicola Folgori in seguito di dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale civile di Napoli nel dì 10 corrente mese, ed anno, registrato nel medesimo giorno nell' officina prima atti giudiziarj lib. 3 vol. 195 fol. 9 c. 3 n. 42875 grana 30 Fusco, e colle riserve apposte nella medesima domanda di esser dichiarato erede del detto fu marchesino ultimamente defunto in virtù dell' anzidetto testamento a costui fatto dal padre. Chiede quindi, che il Tribunale civile faccia dritto alle cose contenute nella presente citazione, in controposizione della quale restano escluse tutte le altre domande fatte da voluti successibili siano del lato paterno, siano del lato materno, facendo la causa testata, cessare la intestata malamente, ed inopportunamente promossa da essi signori Pignatelli, e Caccuri quali voluti successibili siano del lato materno unitamente alla duchessa di Caccuri, l' istante non intende per nulla riconoscere in qualunque evento, riserbandosi subordinatamente ogni dritto di successione intestata per quanto la medesima possa aver luogo.

L' istante si riserba ogni altra ragione, che gli appartiene, e che anderà a dedurre nel corso di qualunque giudizio. Ho citato quindi detti signori D. Francesco Folgori, duchessa di Caccuri, D. Rachele Folgori, e suo marito D. Vito de Rabo, signor principe di Monteroduni D. Luigi Pignatelli, canonico signor D. Palamede Pignatelli, e D. Michele Pignatelli, e la signora duchessa vedova di Laurito D. Maria Domenica Pignatelli a comparire fra otto giorni nel Tribunale civile di Na-

Digitized by Google

poli per sentire fare dritto a quanto colla presente si è dedotto. Questa citazione fu registrata nel suddetto giorno, mese, ed anno lib. 4 vol. 373 fol. 41 cas. 7 n. 95457.

Con questo atto fu data comunicazione del suddetto testamento conceputo ne' seguenti termini.

Oggi li 7 marzo 1810, in Napoli a richiesta fattaci per parte del signor Salvatore Zizzi del fu . . . . . domiciliato strada Fiorentini n. 97 avvocato dell' illustre casa del fu marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori oggi suddetto giorno personalmente ci siamo col medesimo conferiti avanti al Presidente del Tribunale di prima istanza signor Tomaso de Liso, e proprio nel palazzo di Cimitile suo domicilio in dove essendosi dal Giudice di pace interino del quartiere S. Giuseppe signor Nicola Pellegrini presentato ad esso signor Presidente, così un processo verbale da lui formato nel dì 5 detto mese, ed anno a causa di aver trovato nell' atto della rimozione de' suggelli apposti in casa di esso signor marchese di Ducenta un plico aperto colla descrizione: Testamento *in scriptis* del fu marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori chiuso a'26 marzo 1801, che il plico anzidetto dentro del quale vi era tal testamento, da esso sig. Presidente si è voluto prima far conoscere detto plico dal sacerdote Tomaso Golia, e dal signor Nicola Pompa testimonj intervenuti nella suggellazione, e rimozione de' suggelli, indi l' ha con i medesimi sottoscritto, e poi ha domandato a me notaro come mai detto testamento di sua natura mistico, non era in mio potere, da me se gli è riposto di essersi ripigliato dal lodato fu marchese di Ducenta nel dì 25 aprile 1807 conservandone suo ricevo, che si è da me mostrato ad esso signor Presidente di unita alla notizia data al Regio

Digitized by Google

Generale Archivio a' 28 marzo 1801, il quale dopo averli letti li ha cifrati. In seguito essendosi aperto il plico suddetto si è dal detto signor Presidente presa la schedola testamentaria, ed esaminatasi si è rilevato, che nella parte esteriore di essa è scritto l'atto della chiusura seguita nel dì 26 marzo 1801 per mano mia di mio carattere, con infine la firma di Baldassarre Lamberti intervenutovi per giudice a contratti, su la parte opposta poi similmente esteriore vi sono le firme di sette testimonj testamentarj con loro rispettivi suggelli, ed in fine le firme apposte dal suddetto Giudice di pace signor Nicola Pellegrini, e di Marianna Pignatelli marchesa di Ducenta sotto delle quali il detto signor Presidente ha posta la sua firma. Esaminatasi dunque la detta schedola testamentaria così da cinque de' sette testimonj intervenuti nella sua chiusura, cioè da notar Berardino Golia, notar Nicola Maria Cavallo, notar Carlo Maria Fortunato, Angelo Vergara, e Giovanni Danese, che han riconosciute le loro firme, e suggelli essere li stessi fatti in presenza del testatore, notaro, e giudice a contratti, come dai signori Andrea Fortunato, e Liborio Manzo testimonj surrogati in luogo di Vincenzo Gaudon, e Vincenzo Viscardi assenti altri due testimonj intervenuti in detta chiusura, han tutti affermato, che in detta schedola non appariva alcun vizio esteriore per cui d'ordine di esso signor Presidente, dal cancelliere del detto Tribunale di prima istanza signor Gennaro Aitoro, si è proceduto alla scuscitura, ed apertura del detto testamento, il quale è stato lineato, cifrato, e sottoscritto dal signor Presidente, che ha ordinato consegnarsi a me notaro, dandomisi ancora copia, così del processo verbale di detta apertura fatto dal Giudice di pace, il tenore de' quali plico,

Digitized by Google

testamento, ricevo, notizia di archivio, e copia de' suddetti processi verbali sono del tenor seguente.

Copia n. 4.

Io Ferdinando Folgori marchese di Ducenta, rattrovandomi per la Dio grazia sano di mente, e di retti sensi, ho deliberato disporre de' miei beni, giacchè quantunque sia certa la morte, incerta è l' ora di essa; e quindi fo il presente solenne mio testamento, il quale se non vale come testamento *in scriptis*, voglio, che vaglia come testamento nuncupativo, donazione *causa mortis*, codicillo, ed ogni altro miglior modo, e maniera, onde la presente mia disposizione possa, ed abbia ad avere la sua esecuzione, ed effetto; intendendo espressamente avvalermi della clausola codicillare, della quale, e della virtù di essa sono stato appieno informato dal mio savio, e proibendo ogni detrazione di legittima, trebellianica, e di qualsivoglia altro legale sussidio, essendo questa la mia volontà. Raccomando l'anima mia al Signore Iddio affinchè per li meriti della SS. passione, e morte del suo divin figliuolo Gesù Cristo voglia perdonarmi li miei peccati, e farmi degno del Paradiso, implorando, ed invocando l' intercessione della SS. Vergine Maria, e dell' Angelo mio Custode, affinchè m' intercedano dal Signore Iddio una tal grazia.

Ed essendo di ogni testamento il principio, e capo l'istituzione dell' erede, poichè la mia dilettissima moglie marchesa D. Marianna Pignatelli è incinta, perciò istituisco erede universale, e particolare il ventre pregnante, e figlio da esso nascituro in tutti, e qualsivogliano miei beni, così feudali, che burgensatici, o di qualunque altra natura essi siano, tanto stabili, che semoventi, dritti, ragioni, o azioni qualsisia-

Digitized by Google

no, di qualunque specie essi siano: e qualora nascessero due figli da detto ventre pregnante, uno maschio, e l'altra femina, s'intende alla successione invitato il maschio, che istituisco erede universale, e particolare come sopra, col peso di dotare la femina di paraggio, come infra si dirà; ed essendo ambidue maschi, sia preferito il primogenito, che istituisco erede universale, e particolare come sopra, e l'altro istituisco erede particolare come dirò in appresso. Non nascendo maschio, ma femina, s'intenda chiamata la femina a detta successione istituendola erede universale, e particolare, come ho detto per il maschio erede, con tutti li jussi, e prerogative come sopra.

E nascendo due femine le istituisco egualmente eredi universali, e particolari, ciascuna pro medietate; e succedendo la primogenita al feudo, debba ne' beni burgensatici rifare alla secondogenita la metà del prezzo de' beni feudali, intendendo in questo caso gravare il valore del feudo, e de' beni feudali per detta metà a beneficio della secondogenita.

E nel caso che il Signore Iddio mi concedesse più figli, e figlie, sia il maschio primogenito, mio erede universale, e particolare come sopra, o quello che terrà luogo di primogenito; ed istituisco li maschi secondogeniti eredi particolari nell'annuo livello di ducati 1800 per ciascuno, da pagarseli dal mio erede universale alla ragione di ducati 150 il mese con una mesata sempre anticipata; e questo per tutto, e quanto alli medesimi potrebbe spettare per vita, e milizia sopra li beni feudali, per legittima, e supplimento di essa sopra li beni miei qualsisiano, e per ogni altro legale sussidio che alli medesimi si appartenesse, o potesse appartenere, eccetto li sussidj del

Digitized by Google

monte di mia famiglia, a tenore delle leggi della fondazione. Ben vero nel caso, che non fossero detti miei figli secondogeniti, locchè non credo, contenti di questa mia disposizione, l'istituisco eredi in legittima; ed a tal effetto, voglio, ordino, e comando, che debbano li medesimi dentro un mese dopo la mia morte accettare la presente mia disposizione; in altro caso, restano privi del beneficio di essa, e s'intendono istituiti eredi nella vita, e milizia, e legittima, che *de jure* li spetta.

Voglio parimente, ordino, e comando, che il mio erede universale debba nello stesso termine del mese accettare la presente mia disposizione con tutt' i vincoli, e pesi nella medesima apposti; altrimenti l' instituisco erede particolare nella sola legittima, e la mia eredità vada, e succeda in essa il secondogenito colli stessi obblighi, e pesi.

Voglio che il mio erede universale, rimanendo io figlie femine, sia tenuto prestare alle medesime, restando in casa tutto ciò, che le bisogna per il loro mantenimento decoroso, a corrispondenza della loro condizione.

E nel caso che si maritassero, facendo decorosi parentadi, giusta la loro condizione, voglio, che dal mio erede se le diano ducati 11 mila per ciascuna, oltre il sussidio dotale, che le corrisponde il monte di mia famiglia, in tutto duc. 15000 per ciascuna, in obbedienza della novella regia Prammatica; e detti ducati 15000 siano per ogni parte, porzione, legittima, ed altro, che a ciascuna si appartiene, e può appartenere sopra detti miei beni tanto feudali, che burgensatici, senz' aver altro che pretendere sopra detta mia eredità, e beni.

Ma quando detta mia figlia, o figlie, o ciascuna di esse non volesse maritarsi, ma volesse farsi monaca; allora voglio,

Digitized by Google

ordino, e comando, che nel tempo dell' educannato, o noviziato il mio erede universale sia tenuto corrisponderle tutto, e quanto alle altre dame si corrisponde nel monistero dove saranno, e nel tempo del monacato, e professione debba farle tutte le spese solite farsi nel monastero, qualora non sia sufficiente quello, che somministra il monte di mia famiglia per dette spese, e pagare la dote solita; ed oltre a ciò corrisponderle per livello annui ducati 120 terzo per terzo, con un terzo sempre anticipato, incluso in detta somma il sussidio vitalizio, che il monte di mia famiglia le corrisponde, essendo questa la mia volontà.

Nomino balia, tutrice, e pro tempore curatrice del mio figlio, o figlia erede universale durante la sua minore età, la mia dilettissima moglie loro madre, precedentino le debite licenze, e Real permesso; come altresì lascio la medesima tutrice, e curatrice degli altri figli minori: benvero voglio, che debba la medesima esercitare detto baliato, e tutela col consiglio del mio avvocato D. Salvatore Zizzi, che con tanto impegno, e valore mi ha favorito in tutte le mie cause, della di cui dottrina, probità, e buona condotta ho lunga esperienza.

Benvero quando avvenisse, locchè sia lontano, che detta mia dilettissima consorte venisse a mancare, o passare a seconde nozze, locchè non credo; allora il baliato, e tutela anzidetta, e cura *pro tempore*, è mio desiderio, che si deferisca, ed intendo deferirla al signor Giovanni Monforte de' duchi di Laurito, ed all' anzidetto mio avvocato D. Salvatore Zizzi, li quali *conjunctim*, *et non divisim* abbiano ad esercitare detto baliato, cura, e tutela: quando poi essi non potessero, o non volessero accettare l'anzidetto incarico, do alli medesimi la facoltà di sostituire in di loro luogo altra persona, che stime-

Digitized by Google

ranno più propia, ed opportuna, ad eccezione de' miei germani fratelli, quali assolutamente voglio, che non s' intrighino in detto baliato, tutela e cura, nè nell' amministrazione de' miei beni, nè in qualunque affare attinente alla mia eredità, e famiglia, per qualunque evento, che possa avvenire; essendo mia volontà espressa, che li medesimi non s' intrighino affatto, *neque directe*, *neque indirecte* alla cura, ed all' amministrazione de' miei beni, e famiglia. La mia dilettissima moglie marchesa D. Marianna Pignatelli mi ha fatta ottima compagnia, ed assistenza; quindi voglio, ordino, e comando, che, per dette, e per altre cause, che giustamente muovono la mia mente, e perchè così mi pare, e piace, il mio erede, guardando la medesima il letto vedovile, debba pagargli, e corrispondergli duc. 6000 annui durante la vita naturale, cioè duc. 500 al mese, con la mesata sempre anticipata; nel quale annuo vitalizio intendo comprendere tutto, e quanto alla medesima spettar potrebbe per antefato, sopravvivenza, lucri dotali, e per ogni altro, anche promessoli ne' capitoli matrimoniali.

Le lascio ancora il mobile di casa, e suppellettili, oro, argenti, gioie, cavalli, e carrozze, guardando il letto vedovile: ed in tempo di sua morte, lasciando figli con me procreati, voglio che resti loro quello, che l' avanzerà dopo sua morte; e non essendovi figli, detti mobili, suppellettili, oro, argenti, gioie, cavalli, e carrozze, siano anche in proprietà di detta mia dilettissima moglie. Ho motivi giustissimi di fidare alla sua esattezza, e religione, e quindi voglio, che non sia tenuta fare inventario dopo la mia morte, ma solamente debba attendersi a quella privata annotazione, che la medesima ne farà; e ciò s' intenda per i soli stabili, e non già per i mobili, e semoventi.

Digitized by Google

Proibisco al mio erede chieder conto dell'amministrazione, che detta mia dilettissima moglie avrà durante la minore età, de' miei beni, giacchè ho troppo esperienza della di lei buona condotta, e religione. E l'istesso divieto ingiungo alli miei eredi secondogeniti.

E quando avvenisse il caso, che non esistessero nè figli, nè figlie da me procreati dal presente matrimonio, o che morissero in pupillare etade *ab intestato*, istituisco detta marchesa D. Marianna mia dilettissima moglie, guardando però il letto vedovile, erede usufruttuaria di tutti i miei beni, che per qualsivoglia titolo, o ragioni a me si appartengono, o possono appartenere, dopo la morte della quale, o nel caso che la medesima passasse a seconde nozze, voglio, che in detta mia eredità e beni succeda, e debba succedere il mio fratello Capitano signor D. Nicola Folgori, e suoi figli e discendenti maschi legittimi e naturali, da primogenito in primogenito *in perpetuum, et in infinitum*. Benvero voglio, e comando, che non possa detto D. Nicola chiedere inventario, nè annotazione alcuna, nè muovere lite, o controversia, nè tentare giudizio contro detta mia signora moglie per qualunque causa, colore, o pretesto; e controvenendo, resti privo della mia eredità, e sostituisco a detta mia moglie nel caso predetto il figlio primogenito di esso D. Nicola colla stessa proibizione; e controvenendo anch'esso, vada la mia eredità agli altri figli del medesimo, che non controverranno, e controvenendo anch' essi vada a quello, che mi sarà più prossimo congiunto in sangue, colla stessa proibizione. Succedendo esso D. Nicola mio fratello ne' casi predetti alla mia eredità, voglio, che ne sia semplice usufruttuario durante la sua vita, e dopo la morte del medesimo succedano, e

Digitized by Google

debbano succedere in essa li suoi figli, e discendenti maschi legittimi, e naturali nati in costanza di legittimo matrimonio, da primogenito in primogenito, in perpetuo, ed in infinito; e mancando tutti li figli, e discendenti maschi di detto D. Nicola come sopra, succeda, e debba succedere a detta mia eredità l'altro mio fratello D. Carlo, e suoi discendenti maschi parimente legittimi e naturali, nati in costanza di legittimo matrimonio, da primogenito in primogenito, in perpetuo, ed in infinito; e mancando detti figli maschi di esso D. Carlo, e loro discendenti maschi come sopra, vi succeda, e debba succedere l'altro mio fratello D. Francesco, e suoi figli, e discendenti maschi legittimi, e naturali, nati in costanza di legittimo matrimonio, da primogenito in primogenito, in perpetuo, ed in infinito; e mancando detti miei fratelli, e loro figli e discendenti maschi come sopra, succeda, e debba succedere a detta mia credità, ne' casi predetti la figlia femina di esso D. Nicola, o la femina che si troverà esistente da detti figli, e discendenti maschi, o femine da esso D. Nicola, volendo che debba assumere il mio cognome Folgori.

Voglio parimenti ordino, e comando, che nel caso detta marchesa mia moglie, guardando il letto vedovile come sopra, ricevesse molestia da detti miei fratelli, loro figli, e discendenti maschi, o femine come sopra chiamati, per qualsiasi causa, pretesto o colore; onde non possa conseguire liberamente tutto, e quanto ho disposto a benefizio della medesima ne' casi come sopra; oltre di quanto le ho lasciato, voglio, e lascio in proprietà, ed in usufrutto la mia masseria di moggia 190 detta la favorita, dal qual legato, o prelegato debba subito decadere passando a seconde nozze come sopra.

Digitized by Google

A tale effetto, ne' casi predetti proibisco a detto D. Nicola, ed agli altri chiamati in detta primogenitura, e fedecommesso l' alienazione, e distrazione di detti miei beni per qualunque causa, anche privilegiata e permessa dalla legge, volendo, che detta mia eredità, e beni si conservino nella famiglia in perpetuo, ed in infinito per li chiamati in detta primogenitura, e fedecommesso.

E quando avvenisse, locchè Dio non voglia, che il chiamato e possessore di detto fedecommesso e primogenitura incorresse in delitto di lesa Maestà, onde si potesse dar luogo alla confisca de' beni; in tal caso due ore prima d' incorrere in detto delitto, *quod absit*, resti privo il possessore o chiamato, di detta mia eredità e beni, e passi al successore chiamato *quia sic ec.*

Parimente voglio, ordino, e comando, che facendosi il caso del fedecommesso ordinato a beneficio di detto D. Nicola, e de' suoi discendenti, o di qualunque altro da me invitato, non possano in qualunque caso tanto detto D. Nicola, che qualunque altro, che a qualsiasi titolo succederà a detta mia eredità, chieder conto da detta mia dilettissima moglie della sua amministrazione di detta mia eredità, essendo questa la mia precisa determinata volontà.

E quando detta marchesa D. Marianna mia moglie volesse passare a seconde nozze in qualunque specie di matrimonio, anche che sia di conscienza, voglio, ordino, e comando, che il mio erede universale, e particolare resti tenuto a darle quanto ne' capitoli matrimoniali le tengo promesso, e non altro; con dovere la medesima restituire alla mia eredità, quanto di più si ha preso oltre del convenuto in detti capitoli

Digitized by Google

matrimoniali; del che debba starsi a quello, che colla sua religione, e coscienza dichiarerà, essendo mia precisa, ed assoluta volontà, che debba la medesima godere di tutto, e quanto ho disposto in suo beneficio, guardando il letto vedovile, e non altrimenti; ma passando a seconde nozze, come sopra, se le debba soltanto dare quello che le sta promesso in detti capitoli matrimoniali.

Eliggo la mia sepoltura nella chiesa parrocchiale di Ducenta ove voglio, che sia trasportato il mio cadavere il secondo giorno dopo la mia morte; volendo, che nella casa ove renderò l'anima al Signore Iddio, mi si debbono sopra il cadavere celebrare messe piane num. 100, e dopo nel giorno seguente debba essere trasportato in detta parrocchiale chiesa di Ducenta, e riposto nel luogo ove sono quelli de' miei antenati, con dovere restare esposto in detta chiesa per altre ore 24 senza pompa funebre; benvero, che in detta seconda mattina resterà esposto il mio cadavere, si debbono celebrare in detta chiesa tutte quelle messe piane, che si potranno in detto giorno celebrare, oltre la messa cantata, e dopo otto giorni un' altra sola messa cantata, ed è questa la mia volontà.

Lascio al notaro che rogherà l'atto della chiusura, ed apertura di questo mio testamento per ogni suo incomodo, e mercede ducati 50 con dover dare due copie estratte alla marchesa mia moglie del testamento predetto.

Lascio a titolo di legato al mio avvocato D. Salvatore Zizzi, il quale con tanto impegno, e zelo mi ha favorito in tutti li miei affari, e cause „ annui ducati 60, sua vita durante, e questo oltre li suoi onorarj.

Gli lascio ancora la mia scatola d'oro smaltata tonda, e

Digitized by Google

ducati 150 per una sol volta in segno di mia gratitudine; quale scatola d'oro suddetta, e li ducati 150 suddetti, nel caso, che si trovasse passato a miglior vita detto D. Salvatore, voglio che si diano al suo erede.

Lascio esecutori della presente mia disposizione monsignor D. Vincenzo Monforte vescovo di Nola, ed il signor principe di Monteroduni D. Luigi Pignatelli, quali prego aver cura di far eseguire la presente mia disposizione. = Napoli 25 marzo 1801 = Io marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori ho disposto come sopra = Accetto il suddetto legato, notar Nicola Saurini di Napoli = De Liso Presidente.

Copia ec.

Die vigesima sexta mensis martii millesimo octincentesimo primo Neapoli.

A richiesta fattaci per parte dell' eccellentissimo signor marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori del quondam Antonio di questa città, ci siamo di persona conferiti nella casa di sua abitazione, e propriamente al secondo quarto nobile del palazzo del signor marchese Tagliavia sito a Toledo, in dove l'abbiam trovato sano per la Dio grazia di capo, mente, ed intelletto e nel suo retto discorso, il quale dubitando di mancare intestato, ha fatto quest' ultimo solenne testamento da lui firmato in presenza nostra, ed indi chiuso, da valer per tale, e se così forse non valesse, vuole, che valga come testamento nuncupativo, codicillo, donazione per cagion di morte, ed in ogni altro modo migliore dalla legge permesso, cassando, ed annullando qualunque altro testamento, ed ultima disposizione per lo addietro fatta, e tenendo in mano il detto suo testamento con asserire di contenersi nel medesimo la sua ultima volontà, lo

Digitized by Google

ha consegnato a me notaro a fine di conservarlo, dopo la di lui morte aprirlo, e pubblicarlo in presenza degli stessi giudice a contratti, e testimonj nella sua chiusura intervenuti, o della maggior parte di essi, colla surrogazione degli altri in numero opportuno, senza decreto di giudice, o altre solennità, ed essendo stato da me predetto notaro insinuato il detto signor marchese D. Ferdinando di lasciare qualche cosa al Real albergo de' poveri, che di Real ordine si sta costruendo nel borgo di S. Antonio abbate, ha egli risposto di non avergli che lasciare per aver ben provveduto all' anima sua.

Delle quali cose tutte il detto signor marchese D. Ferdinando ha chiesto noi, che ne avessimo fatto, siccome ne facciamo, pubblico atto, *nos autem etc. unde etc.* Io notar Nicola Saurini di Napoli chiesto dal suddetto marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori sono intervenuto per pubblico notaro nella chiusura del presente testamento. Ed in fede.

Seguono le firme di Baldassarre Lamberti giudice a contratti, di notar Berardino Golia, di notar Nicola Maria Cavallo, di notar Carlo Maria Fortunati, di Vincenzo Gaudon, di Angelo Vergara, di Gio: Danisi, di Vincenzo Viscardi testimonj richiesti per legge, e del Giudice di pace D. Nicola Pellegrini.

Siegue la firma di Marianna Pignatelli marchesa di Ducenta e del Presidente de Liso.

Numero 4. Dichiaro io qui sottoscritto di avermi ripigliato dal regio notaro D. Nicola Saurini di Napoli il mio testamento *in scriptis*, che fu dal detto notar Saurini chiuso a 26 marzo dell' anno 1801, e dato a conservare all' istesso. Non volendo io sottoscritto, che il detto testamento sia in suo po-

Digitized by Google

tere, ed a cautela di detto notar Saurini ne ho fatto la presente — Napoli 25 aprile 1807 = marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori.

Il dì 3 marzo 1810 = De Liso Presidente.

Num. 4. notizie.

Fo fede io qui sottoscritto notaro come in virtù di pubblico atto per mano mia rogato a 26 marzo 1801 si è chiuso, e suggellato il solenne testamento fatto dall' eccellentissimo signor marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori, figlio del quondam D. Antonio di questa città, si è dato a conservare a me sottoscritto, per indi aprirsi seguita sarà la di lui morte, come il tutto dal suddetto pubblico atto = Napoli detto dì 26 marzo 1801 = Notar Nicola Saurini di Napoli.

A dì 28 marzo 1801 Antonio Galise. Luogo del bollo = Frate.

Addì 7 marzo 1810 = De Liso Presidente.

Num. 4. copia ec. L' anno 1810 a 5 febbraro in Napoli.

Noi Nicola Pellegrini Giudice di pace interino del quartiere S. Giuseppe; in esecuzione di nostra ordinanza profferita ad istanza della signora marchesa di Ducenta signora D. Marianna Pignatelli, vedova del fu marchese di Ducenta signor D. Ferdinando Folgori, e madre del pupillo D. Salvatore Folgori comune figlio; essendoci portati assistiti dal nostro cancelliere nella casa abitata dal detto fu signor marchese, sita calata S. Giacomo num. 6, per procedere all' amozione de' suggelli apposti da noi sulli beni mobili di esso fu signor marchese coll' intervento, e presenza de' testimonj signor Nicola Pompa, e reverendo signor Tomaso Golia, intervenuti nell' atto della suddetta apposizione de' suggelli la sera de' 27 del passato febbraro,

Digitized by Google

come dal verbale all' uopo formato; ed avendo dissuggellato un comò sito nella stanza a destra della galleria, nel primo tiratojo dello stesso abbiamo ritrovato un involto aperto colla seguente epigrafe = Testamento *in scriptis* dell'eccellentissimo signor marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori chiuso a 26 marzo 1801, dentro del quale esisteva il testamento dello stesso signor marchese in più fogli piegati a lungo, chiuso con sette suggelli, che non si distinguono con chiarezza, ma sembra che vi fosse un giglio in cima dinotante un' impresa, cinque de' quali sono posti nell' estremo delle carte unite, e che attaccano dalla parte opposta con carta bianca unita ne' fogli con ostia rossa, in tre di essi vi sono sul bianco tirate varie linee, e due altre agli angoli degli stessi fogli piegati, che similmente attaccano dall' altra parte con simile carta, ed ostia, de' quali in quello della parte superiore non vi è alcuna scritta, ma è tutto bianco, e nell' altro vi è scritto quel che in appresso s' indicherà.

Dippiù li stessi fogli sono cusciti all' intorno con filo bruno a due capi, e nella superficie così dell' una parte, che dell'altra vi è scritto quanto segue.

Die vigesima sexta mensis Martii millesimo octincentesimo primo. Neapoli.

A richiesta fattaci dall' eccellentissimo signor marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori del quondam Antonio di questa città, ci siamo di persona conferiti nella casa di sua abitazione, e propriamente al secondo quarto nobile delle case del signor marchese Tagliavia sito a Toledo, in dove l' abbiamo trovato per la Dio grazia sano di corpo, mente, ed intelletto, e nel suo retto discorso, il quale dubitando di mancare intestato ha

Digitized by Google

fatto quest' ultimo solenne testamento da lui firmato in presenza nostra, ed indi chiuso, da valere per tale, e se così forse non valesse, vuole che valga come testamento nuncupativo, codicillo, donazione per cagion di morte, ed in ogni altro modo migliore dalla legge permesso, cassando, ed annullando qualunque altro testamento ed ultima disposizione per lo addietro fatto; e tenendo in mano il detto suo testamento con asserire di contenersi nel medesimo la sua ultima volontà, lo ha consegnato a me notaro a fine di conservarlo, e dopo la di lui morte aprirlo, e pubblicarlo in presenza delli stessi giudice a contratti, e testimonj nella sua chiusura intervenuti, o della maggior parte di essi colla surrogazione degli altri in numero opportuno, senza decreto di gindice o altra solennità, ed essendo stato da me predetto notaro insinuato al detto signor marchese D. Ferdinando di lasciare qualche cosa al generale albergo de' poveri, che di Real ordine si sta costruendo nel borgo di S. Antonio abbate, ha egli risposto di niente lasciarli per aver ben proveduto all'anima sua, delle quali cose tutte il detto signor marchese D. Ferdinando ha chiesto che ne avessimo fatto, siccome ne facciamo pubblico atto, *nos autem etc. unde etc.*

Io notar Nicola Saurini di Napoli, chiesto dal suddetto eccellentissimo signor marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori testatore, sono intervenuto per pubblico notaro nella chiusura del presente suo testamento, ed in fede ec. Io Baldassarre Lamberti di Napoli, chiesto dal suddetto signor marchese D. Ferdinando testatore sono intervenuto per giudice a contratti nella chiusura del presente testamento, ed in fede ec. (si noti che le parole *testatore*, e *giudice a contratti*, e *del presente suo*, sono quasi descritte sulla carta bianca del suggello nell' angolo

Digitized by Google

inferiore). Io notar Berardino Golia di Napoli, chiesto dal detto eccellentissimo signor marchese di Ducenta testatore , sono intervenuto per testimonio nella chiusura del presente suo testamento, l' ho veduto sottoscrivere dalla parte di dentro, ed ho suggellato col suo proprio suggello. Io notar Nicola Maria Cavallo di Napoli sono intervenuto per testimonio chiesto come sopra, ho veduto sottoscrivere come sopra , ed ho suggellato come sopra. Io notar Carlo Maria Fortunati di Napoli sono intervenuto per testimonio richiesto come sopra , ho visto sottoscrivere come sopra , ed ho suggellato come sopra. Io Vincenzo Gaudon sono intervenuto per testimonio chiesto come sopra , ho veduto sottoscrivere come sopra, ed ho segnato come sopra. Io Angelo Vergara sono intervenuto per testimonio chiesto come sopra, ho veduto sottoscrivere come sopra , ed ho suggellato come sopra. Io Gio: Danese son intervenuto per testimonio chiesto come sopra, ho veduto sottoscrivere come sopra, ed ho suggellato come sopra. Io Vincenzo Viscardi sono intervenuto per testimonio chiesto come sopra , ho veduto sottoscrivere come sopra , ed ho suggellato come sopra. Quindi in presenza di detti testimonj signor D. Nicola Pompa, e reverendo D. Tomaso Golia presenti a tal reperto, abbiamo suggellato di bel nuovo detto primo tiratoio , ed abbiamo stabilito presentarsi da noi il detto testamento al signor Tomaso de Liso Presidente del Tribunale di prima istanza di Napoli, per procedersi dall' istesso all' apertura del medesimo nel giorno di mercoldì sette del corrente mese di marzo corrente anno 1810 alle ore 23 , coll' intervento delli stessi signori Pompa , e Golia testimonj presenti al reperto di detto testamento , essendo stato lo stesso cifrato da noi, e dalla sunnominata signora marchesa Marianna

Digitized by Google

Pignatelli a tenore del prescritto dell' art. 956 del Codice di procedura, attento ciò abbiamo sospeso la suddetta dissuggellazione, in conseguenza di che si è da noi ordinato il presente, che noi, il nostro cancelliere, e detta signora marchesa abbiamo sottoscritto = Nicola Pellegrini = Marianna Pignatelli marchesa di Ducenta = Gaetano Ciriaco cancelliere.

Registrato nel burò di Porto li 6 marzo 1810 fol. 40 cas. 4 vol. 7, per dritto gr. 10 dec. gr. 1, tot. gr. 11. Per ricevitore de Jorio.

Al signor Tomaso de Liso Presidente del Tribunale di prima istanza sedente in Napoli.

Il giorno sette marzo 1810, in continuazione del giorno cinque febbraro, essendosi dal signor Giudice di pace signor Nicola Pellegrini presentato al signor Presidente del Tribunale di prima istanza il plico descritto nel sopraddetto verbale alla presenza del sacerdote Tomaso Golìa, e di Nicola Pompa, i medesimi hanno riconosciuto essere il plico stesso rinvenuto nella casa del defunto signor marchese di Ducenta in un tiratoio di un comò nel momento della sua dissuggellazione, ed hanno apposta la di loro firma sopra l' involto, che conteneva la seguente iscrizione: testamento *in scriptis* dell'eccellentissimo signor marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori chiuso a' 26 marzo 1801, sotto le di cui firme il signor Presidente have apposta anche la sua così = De Liso Presidente.

Quindi dal notar Nicola Saurini si è presentato ricevo a lui fatto dal fu signor marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori, il quale nel momento che ripigliò dalle mani del detto notaro il testamento descritto nel detto verbale si espresse così = Dichiaro io qui sotto scritto di avermi ripigliato dal regio no-

Digitized by Google

tar Nicola Saurini di Napoli il mio testamento *in scriptis* che fu da detto notar Saurini chiuso a 26 marzo 1801, e dato a conservare all' istesso, non volendo io sottoscritto che il detto testamento sia in suo potere, ed a cautela di detto notar Saurini, li ho fatto la presente = Napoli 25 aprile 1807 = Marchese di Ducenta Ferdinando Folgori, sotto di cui il signor Presidente have apposte le seguenti parole di suo carattere = Addì 7 marzo 1810, de Liso Presidente.

In seguito essendosi aperto l' involto suddetto si è dal signor Presidente presa la schedola testamentaria, ed esaminatosi si è rilevato, che nella parte esteriore di esso è scritto l' atto della chiusura seguita nel dì 26 marzo 1801 per mano di esso signor notar Saurini di Napoli, con in fine la firma di Baldassarre Lamberti intervenutovi per giudice a contratti, sulla parte opposta poi similmente esteriore vi sono le firme di sette testimonj testamentarj con loro rispettivi suggelli, ed in fine le firme apposte dal Giudice di pace signor Nicola Pellegrini, e di Marianna Pignatelli marchesa di Ducenta, sotto le quali il signor Presidente have apposta la sua firma così = De Liso Presidente. Esaminati da' testimonj testamentarj le loro firme, e suggelli, e detta schedola testamentaria, hanno tutti affermato esser loro proprie le sottoscrizioni, e suggelli, l' istesse fatte alla presenza del testatore, notaro, e giudice a contratti; affermando ancora che in essa schedola non appariva alcun vizio esteriore. In seguito si è proceduto alla scuscitura ed apertura di detto testamento, e si è trovato che l' invoglio consiste in tre soli fogli di carta non bollata: che la disposizione testamentaria è scritta su di nove delle dodici pagine, delle quali la prima contiene 32 linee, la seconda 36, la 3. 37, la 4. 35, la 5. 6. e 7. 31,

Digitized by Google

l'8. 30, e l'ultima anche 30 acclusavi la firma di esso testatore così = Io marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori ho disposto come sopra.

E quella del notaro: accetto il suddetto legato = notar Nicola Saurini di Napoli, sotto di cui il signor Presidente ave apposta la sua firma così = De Liso Presidente = Praticato avendolo sotto la firma dello stesso testatore in margine della prima carta portante = Ducenta. Ed ha tirato delle linee per tutto il bianco delle rispettive margini dell' intero volumetto.

Dopo di che esso signor Presidente ha ordinato consegnarsi detto testamento allo stesso notaro, che lo conserva, com'è seguito = Con darsi al medesimo copia del processo verbale fatto dal signor Giudice di pace Nicola Pellegrini nel momento di essersi reperto il testamento, che del processo verbale di apertura: autorizzandolo ancora a spedir le copie di detto testamento a richiesta degl' interessati, conformandosi in tutto al disposto della legge, come pure ha ordinato, che si restituisca al Giudice di pace il processo verbale originale della rinvenzione del testamento, con rimanerne copia in cancelleria per far parte del seguente processo verbale di apertura.

Fatto in Napoli 7 marzo 1810 = De Liso Presidente = Gennaro Aitoro.

Registrato a 12 marzo 1810, ricevuto per redazione grana 20. decimo grana 2. Totale grana 22. Talamo, per Ungaro = Registrato a 12 marzo 1810 lib. 3 vol. 22 fol. 100 grana 25 decima 3. Totale grana 28. Talamo per Ungaro = Registrato Calabrese = Per copia conforme Gennaro Aitoro.

Registrato a dì 12 marzo 1810 ricevuto per 4 ruoli di grana 20 carl. 8 decimo grana 8, totale grana 88. Talamo per

Digitized by Google

Ungaro, luogo del bollo. Delle quali cose tutte esso avvocato signor Salvatore Zizzi ha richiesto noi di farne, come ne facciamo il presente pubblico atto ec. così stipulato ec. = Salvatore Zizzi ho richiesto come sopra = Notar Berardino Golia testimonio, notar Niccola Maria Cavallo di Napoli testimonio, notar Carlo Maria Fortunato testimonio, Angelo Vergara testimonio, Giovanni Danese testimonio, Andrea Fortunato testimonio, Liborio Manzo testimonio, Baldassarre Lamberti giudice a contratti di Napoli, notar Nicola Saurini di Napoli di curia alli Tribunali, stipulatore.

Fo fede di aver fedelmente scritto il suddetto atto come scrivano eletto dal sottoscritto notar Nicola Saurini di Napoli in virtù della licenza che tiene = Andrea Fortunato.

Napoli 16 marzo 1810 registrato burò Vicaria lib. 1 vol. 6 fol 78 ver. cas. 2 dritto grana 38 decimo grana 4, 42. Casella. Luogo del bollo.

Gli eredi, legatarj, ed esecutori testamentarj sono nell'obbligo di dichiarare fra due mesi dal dì della morte del testatore tutt' i beni ereditarj nel burò di registro, ove quelli sono posti, giusta il disposto della legge de' 3 gennaio 1809. Casella. Luogo del bollo.

Vaglia per copia conforme scritta di alieno carattere collazionata, e rilasciata al signor marchese di Ducenta D. Nicola Folgori in conformità del Real decreto de' 20 dicembre 1815 nella Real Villa di Caserta — oggi li 3 dicembre 1822 notar Nicola Saurini del fu Giovanni di Napoli — Num. 25097 registrato nel primo uffizio a 2 dicembre 1822 lib. 1 vol. 108 fol. 48 cas. prima grana 20 Minieri.

L' anno 1822 il giorno 10 dicembre.

Digitized by Google

Nella cancelleria del Tribunale civile di Napoli è comparso il signor marchese di Ducenta D. Nicola Folgori, domiciliato nel Real Palazzo vecchio, assistito dal patrocinatore signor D. Michele Satriano quondam Vincenzo, domiciliato vico Nettuno a Chiaja num. 28, ed ha detto ch' egli veniva in cancelleria, e dichiarava di adire l'eredità pupillare del marchesino di Ducenta D. Salvatore Folgori, morto nell'età di anni 17, e mesi due nel giorno 17 novembre ultimo, in virtù del testamento a costui fatto dal padre marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori, nel dì 26 marzo 1801 per mezzo di sostituzione pupillare, col beneficio della legge, e dell' inventario. Non intende il dichiarante pregiudicare colla presente adizione ogni altro suo dritto, che per qualunque titolo niuno escluso, o gli spetta, o gli spetterà in rapporto all' eredità suddetta, ed in qualunque risultato della presente adizione. Quindi se ne è redatto il presente sottoscritto dal comparente, dal suddetto patrocinatore signor D. Michele Satriano, e dal cancelliere = Marchese di Ducenta Nicola Folgori = Michele Satriano quondam Vincenzo patrocinatore = Luigi Guida cancelliere.

Registrato in Napoli officina prima atti giudiziarj 10 dicembre 1822 lib. 3. vol. 195 fol. 9. ver. cas. 3 num. 41875 grana 40. F. Fusco = Per copia conforme, Claudio Brizio vice cancelliere.

Registrato in Napoli li 10 dicembre 1822 lib. 3 vol. 195 fol. 9 verso cas. 4 num. 40876 grana 20, ricevute per un ruolo grana 15, totale grana 35. F. Fusco.

Tutt' i suddetti collitiganti fecero la costituzione di patrocinatore tanto sulle rispettive domande, che sulle domande, che intendevano di contestare.

Digitized by Google

Altro atto di citazione consimile a quello intimato al signor D. Nicola Folgori del dì 11 detto dicembre, era stato ad istanza dei signori Pignatelli intimato anche a D. Francesco Folgori, non che ai signori coniugi duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori, e cavaliere de Raho. I suddetti signori Pignatelli con altri due atti del dì 14, e l'altro del dì 20 dello stesso dicembre 1822 parimente intimati in copia senza registro, fecero significare al signor D. Francesco Folgori, ed alli coniugi Folgori, e de Raho, come altresì al signor D. Nicola Folgori, che la causa della successione al marchese di Ducenta D. Salvatore Folgori, essendo caduta sotto al numero del ruolo generale 30708, nella bussola avea sortita la terza camera del Tribunale civile.

A' 19 medesimo mese di dicembre D. Michele Satriani patrocinatore di D. Nicola Folgori, con due atti intimati in copia alli patrocinatori delli signori Pignatelli, e delli signori coniugi duchessa di Caccuri, e cavaliere Raho, chiese, che i termini alle difese avessero dovuto incominciare a correre dal momento, in cui gli sarebbero stat' intimati li titoli in appoggio delle loro citazioni.

A' 21 del medesimo mese di dicembre per parte del medesimo patrocinatore Satriani si manifestò, che la causa era stata scritta al ruolo numero 30774, e che era caduta in bussola alla prima camera del detto Tribunale, e col medesimo atto dedusse, che la causa della successione testata assorbiva quella della intestata successione, e per conseguenza doveva essere decisa preliminarmente.

Nel medesimo giorno 21 dicembre 1822 il patrocinatore della signora duchessa di Caccuri con suo atto intimato nel me-

Digitized by Google

desimo giorno, e registrato a' 23 detto, lib. 4 vol. 374 fol. 31 cas. 2 num. 96792 grana 10. Fusco, intimato a tutt'i patrocinatori in causa, gli manifestò, che siccome su l'atto di citazione di D. Nicola Folgori, e su quella de' signori Pignatelli vi era caduta una diversa destinazione di camera, e propriamente su quella di D. Nicola la prima, su quella dei signori Pignatelli la seconda, e sul terzo atto di essa signora duchessa di Caccuri, la terza camera, così aggiornò tutti li patrocinatori delle parti per comparire nel dì 23 detto mese nel referé del primo Presidente del Tribunale Civile, ad oggetto di sentir decidere in quale camera trattar si doveva la causa tra le dette parti, e veder ordinare ancora nel tempo istesso, che tutt'e tre gli atti di citazione doveansi racchiudere in un sol numero di ruolo. Comparvero tutt'i difensori delle parti innanzi al signor Presidente nell'indicato giorno 23 dicembre, e si fece dritto all'intimato dal detto patrocinatore della duchessa di Caccuri nel dì 21 detto mese per la destinazione della camera, che rimase la prima, e per la riunione dei ruoli.

Nel giorno 31 del suddetto mese di dicembre i signori Pignatelli con atto per mezzo del loro patrocinatore intimato dall' usciere Majone produssero i seguenti documenti.

1. Copia conforme della dichiarazione fatta nel 28 novembre spirante anno dalli Pignatelli nella cancelleria del Tribunale civile di Napoli, accettando la eredità intestata del marchese di Ducenta D. Salvatore Folgori, registrata a 7 dicembre 1822 lib. 3 vol. 194 fol. 71 cas. 3 num. 40445.

2. Fede del matrimonio del principe di Monteroduni D. Giovanni Pignatelli, e signora D. Lucrezia Mormile, registrata a 12 dicembre detto, num. 26677 vol. 151 fol. 67 cas. 1.

Digitized by Google

3. Fede di battesimo della signora D. Marianna Pignatelli figlia de' suddetti coniugi, registrata a' 18 dicembre detto, num. 27091 vol. 152 fol. 2 cas. 1.

4. Fede di matrimonio tra la suddetta D. Marianna Pignatelli, e marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori, registrata nel suddetto dì, mese, ed anno, num. 21092 vol. 152 fol. 2 cas. 2.

5. Fede di battesimo del signor D. Salvatore Folgori figlio delli suddetti coniugi, nato a' 9 novembre 1805, registrata a' 10 dicembre detto anno, num. 26451 vol. 151 fol. 48 cas. 2.

6. Fede di morte di detto D. Salvatore avvenuta a' 17 novembre 1822, registrata a' 10 dicembre detto, num. 26 vol. 151 fol. 47 cas. 1.

7. Fede di morte della marchesa di Ducenta D. Marianna Pignatelli avvenuta a' 22 novembre 1821, registrata a' 12 dicembre 1822, num. 26678 vol. 151 fol. 67 cas. 2.

8. Fede di battesimo di D. Luigi Pignatelli figlio dei suddetti coniugi principe D. Gio:, e principessa D. Lucrezia Mormile, registrata a' 15 dicembre detto, num. 26165 vol. 151 fol. 57 cas. 5.

9. Fede di battesimo di D. Palamede Pignatelli figlio de' suddetti coniugi, registrata in Isernia a' 13 dicembre detto anno al num. 1582 vol. 12 fol. 44 cas. 5.

10. Fede di battesimo di D. Michele Pignatelli figlio de' medesimi coniugi, registrata a' 11 dicembre detto anno vol. 151 fol. 57 cas. 3.

11. Fede di battesimo di D. Ferdinando Pignatelli figlio de' suddetti coniugi, registrata nel suddetto giorno, mese, ed anno al num. 26564 vol. 151 fol. 57 cas. 4.

Digitized by Google

12. Attestato di vita del detto D. Ferdinando Pignatelli religioso teatino fatto innanzi notar Servillo li 13 dicembre 1822, e registrato nell' istesso giorno al num. 36488 fol. 81 cas. 5. vol. 195.

13. Istrumento stipulato innanzi notar Gaetano Pepe di Napoli a' 15 luglio 1786 della rinuncia fatta dal detto D. Ferdinando a beneficio del principe D. Gio: Pignatelli di lui padre nel dover professare vita religiosa nella venerabile casa di S. Paolo de' padri teatini, colla quale detto D. Ferdinando si espresse ne' seguenti termini.

Ed ha soggiunto esso chierico D. Ferdinando Maria in detta assertiva, che per l' amore, ed affetto dice portare verso dell' anzidetto principe D. Gio: suo padre, ha stabilito di voler cedere, e rinunciare, ed anco donare per titolo di donazione irrevocabile tra vivi allo stesso signor principe D. Gio:, come terza ed estranea persona, e de' suoi eredi, e successori qualsivogliano anco estranei, ogni ragione, azione, parte, porzione, legittima, paraggio, supplemento di essa, ed ogni altro jus, che li compete, e li può competere ora, *et in futurum* sopra tutti, e qualsivogliano beni, e ciascuno di essi mobili, e stabili, ragioni, eredità, e successioni paterne, e materne, doti, e ragioni dotali materne, e fraterne, di sorelle, di zie, e di zii, di avi, e di ave, e di aviti collaterali, transversali, ed altri in qualsivoglia grado, e linea congiunti, ed anco estranei in amplissima forma, tanto devoluti, quanto devolvendi *ab intestato*, e per testamento sino al giorno della sua professione emittenda, e dal detto giorno in avanti, *in futurum* devolvende *ab intestato tantum*, come infra, coll' infrascritte però riserve, e non altrimenti.

Digitized by Google

E fatta detta assertiva ec. volendo esso chierico D. Ferdinando Maria detta sua deliberazione adempire, e fare detta rinuncia, cessione, e donazione, mosso dalle prefate ragioni, e da altre degnamente muoventi la sua mente, quali sebbene qui non si esprimono, nondimeno vuole che s' abbiano per espresse, e specialmente dichiarate, e che ciascuna di esse sia ugualmente principale, potente, ed efficace, valida, e finale, e perchè così ad esso chierico D. Ferdinando Maria ha piaciuto, e piace, *sponte* avanti di noi, non per forza, nè per errore alcuno *nec in jure*, *nec in facto*, ma puramente, semplicemente, e con buona fede, e per patto di non domandare, nè succedere da ora liberamente ha ceduto, e rinunciato anzi donato con titolo di donazione irrevocabile tra vivi a benefizio di detto signor principe D. Giovanni, come terza, ed estranea persona presente ec., e de' suoi eredi, e successori qualsisieno anco estranei ogni jus, ragione, azione, parte, porzione, legittima, successioni, eredità, e supplemento di legittima, ed ogni altro jus li compete, e può competere presentemente, *et in futurum* sopra tutti, e qualsisiano beni mobili, stabili, doti, e ragioni dotali, ed estradotali materne, beni fraterni, sororj, zierni, averni, aviti, ed amiti ed altre qualsivogliano successioni, ed escadenze di collaterali o trasversali di qualsisia grado congiunto, ed anche estranei ad esso chierico D. Ferdinando Maria devolute, e devolvende tanto per testamento, quanto *ab intestato*, prelegati, fedecommessi purificati, o purificandi, donazioni tra vivi, o per causa di morte, e per qualsisia istituzione diretta, e fedecommessaria, e tanto per atti tra vivi, quanto di ultima volontà da tutto il tempo passato sino al giorno di detta sua profes-

sione, e da allora in appresso, *et in futurum* devolvendi, e devolvende *ab intestato* solamente in vigore di qualunque fedecommesso de' suoi maggiori, ancorchè sia chiamato per *jus sanguinis*, *et ex propria persona*, ed altre successioni per eredità, successioni delle suddette linee, e tanto per linea diretta, quanto collaterale, o trasversale ascendente, e discendente in qualsisia grado, ed altrimente da qualsisia parte, ed in qualunque maniera, e da chiunque, anco per jus, seu legge consuetudinaria di questa fedelissima città di Napoli, e per le costituzioni, e capitoli di questo regno, ad esso chierico D. Ferdinando Maria spettasse, e si devolvesse, ancorchè vi fosse speranza sussistente del presente, o per causa, e ragione del passato, e del futuro, in maniera che in vigore della presente cessione, rinuncia, e donazione, il detto chierico D. Ferdinando Maria intende totalmente togliersi di mezzo, e non potere in avvenire in qualsivoglia caso pretendere qualunque successione *ab intestato*, ed in vigore di qualunque fedecommesso de' suoi antenati, tanto cognito ad esso chierico D. Ferdinando Maria, quanto incognito, ancorchè si estinguesse la linea di detto signor principe D. Gio: suo padre, e disponesse la sua roba a beneficio di estranei, senza potersi mai pretendere da detto chierico D. Ferdinando Maria, o da detta casa di S. Paolo in suo nome, che per estinzione di detta linea la presente rinuncia, cessione, e donazione fosse risoluta come fatta in contemplazione di detto signor principe D. Gio: suo padre, e de' suoi eredi, e successori, ancorch' esso chierico D. Ferdinando Maria passasse a stato, e dignità maggiore.

Quale cessione, rinuncia, e donazione, come sopra fatta coll' infrascritte però riserbe, e non altrimente ha voluto esso

Digitized by Google

chierico D. Ferdinando Maria, che s'abbia, e debba essere reale, generale, fruttuosa, e valida a favore, e benefizio di detto signor principe D. Giovanni, non come padre, ma come terza, ed estranea persona; e de' suoi eredi, e successori qualsivogliano anche estranei, di maniera che *ab intestato* solamente e per qualsivoglia contratto, o fedecommesso purificato, o da purificarsi come sopra, esso chierico D. Ferdinando Maria s'intenda, e sia in giudizio, e fuori affatto escluso dall'eredità, e successioni predette, e quelle s'intendono *ex nunc pro tunc* acquistate a beneficio di detto signor principe D. Giovanni suo padre come sopra, e de' suoi eredi e successori, qualsisiano anche estranei, ed ha voluto, che la presente rinuncia, cessione, e donazione s'intenda, e sia generale, generalissima, piena, e pienissima, efficace, perpetua, e finale, e che abbia il suo luogo, e vigore, e si estenda tanto alle cose conosciute, quanto all' incognite, ed affatto non sapute, ed impensate, delli quali legati, fedecommessi, donazioni, ed altri atti sopradetti, ancorchè di qualsivoglia maniera per beneficio della legge a se spettassero, esso chierico D. Ferdinando Maria ha dichiarato avanti di noi essere appieno inteso, ed informato, ed essere devenuto a quest' atto, avendo considerato prima tutto il tenore del presente contratto. Ponendo a tale effetto esso chierico D. Ferdinando Maria il ridetto signor principe D. Giovanni suo padre in suo luogo, vice, privilegio, e grado, e costituendolo procuratore irrevocabile, ed in cosa propria, *quoniam nullum sibi jus reservavit etc.*

Di modo che in virtù della presente rinuncia, cessione, e donazione sia lecito al detto signor principe D. Giovanni, suoi eredi, e successori, conseguire, domandare, esigere, ricupe-

Digitized by Google

rare, ed avere li beni predetti, *jus*, ragioni, azioni, e successioni predette, ed altre come sopra rinunciato, ceduto, e donato, seguita però la professione di detto chierico D. Ferdinando Maria, e non prima, e perciò, se sarà di bisogno, comparire in giudizio, agire, e servirsi di tutte le ragioni, cautele, e scritture di detto chierico D. Ferdinando Maria a suo beneficio apparenti, cedere ragioni, retrovendere, e quietare, e generalmente fare tutto, e quanto in giudizio, e fuori, siccome detto chierico D. Ferdinando Maria far potrebbe prima di aver fatta la presente generale, e generalissima cessione, rinuncia, e donazione.

Ed ha promesso, e convenuto detto chierico D. Ferdinando Maria per solenne stipulazione ec. al detto signor principe D. Giovanni suo padre presente, la cessione, rinuncia, e donazione predette, e tutte le cose suddette, ed infrascritte sempre avere rate, e ferme, e non controvenirci per qualsiasi causa, occasione, e ragione, nè anco per ragione di dolo, forza, errore, lesione qualsiasi enorme, o enormissima di altra causa maggiore dell'espresse, ancorchè per causa di restituzione *in integrum*, o dolo, *re ipsa*, *aut ex proposito*, o per timore alcuno riverenziale, che avessero indotto a fare detta cessione, rinuncia, e donazione, nè anche direttamente nè indirettamente, ma sempre, ed in ogni futuro tempo la presente cessione, rinuncia, e donazione abbia il suo dovuto effetto; e la sua inviolabile fermezza in giudizio, e fuori, ancorchè le cose non persistessero nel medesimo stato, che Dio non voglia, e non impetrare rescritto alcuno, nè domandare assoluzione, o abilitazione di giuramento, ed impetrato non servirsene, e detta donazione non rivocare anche per vizio d'ingra-

Digitized by Google

titudine, nè per ragione, causa, e maniera alcuna, anche se eccedesse la somma di ducati 500, quale donazione esso chierico D. Ferdinando Maria, ha voluto che s' intenda non una, ma più donazioni in diverse volte, e tempi fatte infra la somma dalla legge permessa, e che in quella non sia necessaria insinuazione alcuna, ma vaglia, e tenga come se fatta fosse in qualsiasi Corte, luogo, e foro, e nella presenza di qualsiasi Giudice, Offiziale, e Pretore, e con decreto, autorità, ed insinuazione d' essi.

E se forse accadesse rivocarsi la presente cessione, rinuncia, e donazione per qualsivoglia causa direttamente, o indirettamente, ancorchè passasse a stato, e dignità maggiore, ha voluto da ora detto chierico D. Ferdinando Maria, che si abbia detta rivocazione per non fatta, anzi tante volte la presente donazione s'abbia per rinnovata, e di nuovo fatta nella maniera come sopra, quante volte sarà rivocata, o ad essa si controvenirà, perchè così esso chierico D. Ferdinando Maria ha voluto, e vuole ed onninamente per atto irrevocabile tra vivi ha disposto, e dispone, rinunciando espressamente per maggior cautela alla legge finale, ed a tutto il titolo codice *de revocandis donationibus*, alla legge *de insinuandis donationibus*, ed alla stessa insinuazione ec. Cerziorato esso chierico D. Ferdinando Maria delle leggi predette, siccome ha detto, da' suoi savj, ed avvocati prima che a quelle avesse rinunciato.

Di maniera che sia sempre lecito al detto chierico D. Ferdinando Maria, così detto annuo livello, come li suddetti ducati 100, *ut supra riserbatisi* pro una vice esigere, conseguire, ed avere dal ridetto signor principe D. Giovanni suo padre, suoi eredi, e successori; e sopra qualsivogliano suoi

Digitized by Google

beni, ed effetti, presenti, e futuri, *et signanter* sopra li suddetti beni, parte, porzione, e ragioni, come sopra rinunciati, e donati ad elezione di detto chierico D. Ferdinando Maria, con potestà di variare, e per la di loro ricuperazione, e consecuzione se sarà di bisogno, comparire in giudizio, e servirsi di tutte le sue scritture, e cautele, e fare tutto ciò, che sarà necessario per la ricuperazione suddetta == Registrata detta copia a dì 8 novembre 1809 vol. 50 a t. cas. 2 fol. 34.

14. Fede di battesimo di D. Maria Vittoria Pignatelli figlia delli coniugi suddetti principe di Monteroduni D. Giovanni e D. Lucrezia Mormile registrata agli 11 dicembre 1822 n. 26567, vol. 151 fol. 57 cas. 1.

15. Attestato di vita della detta D. Maria Vittoria Pignatelli fatto innanzi notar Servillo li 13 dicembre detto anno, registrato al num. 3489 fol. 21 cas. 6 vol. 194.

16. Copia d'istromento stipulato innanzi notar Michele Ruo a'30 agosto 1780 della rinuncia fatta dalla detta D. Maria Vittoria Pignatelli a beneficio del di lui padre principe D. Giovanni nel dover professare vita religiosa nel monastero della Trinità, col quale si disse.

Le quali cose così asserite volendo essa signora suor Maria Vittoria adempire la sua deliberazione, e realmente perfezionare, e mandare ad effetto la suddetta rinuncia, e donazione, mossa dalle considerazioni predette (stante la soddisfazione, e pagamento fatto al detto venerabile monastero della dote, seu elemosina dotale di detta signora suor Maria Vittoria, e delle spese fatte già nella monacazione, ed altre faciende a tempo della sua solenne professione in detto venerabile monastero) e come contenta delle suddette doti, e spese occorse per ogni

Digitized by Google

parte, porzione, legittima, paraggio, e loro supplemento, doti di paraggio, ed altre ragioni spettanti ad essa signora suor Maria Vittoria di tutti li suoi beni, e ragioni, eredità, e successioni, seu averne, materne, doti, e ragioni dotali, materne, fraterne, sororie, zierne, ed averne; delle quali tutte spontaneamente ec. ne quieta, libera, ed assolve detto signor principe D. Giovanni suo padre presente recipiente in corrispondenza dell'amore, ed affetto grande, che sempre se li è dimostrato dal medesimo, a cui si dichiara non poco tenuta, ed obbligata, e per altre qualsivogliano giuste, e ragionevoli cause la sua mente moventi, ed inducenti, le quali benchè qui non si esprimono, vuole nondimeno, che si abbiano per espresse, e specialmente dichiarate, e perchè così l'ha piaciuto, e piace, spontaneamente ec. avanti di noi questo predetto giorno, non per forza, dolo ec., ma per ogni miglior via ec., e per certa sua scienza di moto proprio, e non per errore, non errando come dice, nè in ragione, nè in fatto, ma di largo, ed assoluto moto, e di sua mera, e spontanea volontà, e da altri non indotta, cerziorata bene delle sue ragioni da' suoi savj, e magnifici avvocati, da ora liberamente *translative*, *et non extinctive* espressamente avanti di noi con giuramento, *et per pactum de non petendo*, *sive de non succedendo* ha ceduto, e rinunciato, siccome cede, e rinuncia, ed anco dona per titolo di donazione irrevocabile tra vivi a detto eccellentissimo signor principe D. Giovanni, ed alli di quello eredi, e successori ec. tutti, e qualsivogliano beni mobili, e stabili borgensatici, e feudali, ragioni, eredità, e successioni ad essa signora suor Maria Vittoria in qualsivoglia modo pervenuti, e spettanti, così *ex testamento*, come *ab intestato*, ed ogni ragione, azione, parte,

Digitized by Google

porzione, legittima, paraggio, e loro supplimento, doti di paraggio, e tutte, e qualsivogliano altre ragioni, che le competono, e potrebbero competere al presente, e per l'avvenire, e tutti, qualsivogliano beni, presenti, e futuri, ragioni, eredità, e successioni, sue paterne, materne, doti, e ragioni dotali materne, fraterne, sororie, zierne, ed altri qualsivogliano suoi ascendenti, e collaterali in qualsivoglia grado *ex latere* di detti signori principe, e principessa di Monteroduni suoi genitori, e tutte, e qualsivogliano altre ragioni, ed escadenze, che a detta signora suor Maria Vittoria fossero devolute, tanto per testamento, quanto *ab intestato* per causa di legati, fedecommessi purificati, o purificandi, e per qualunque istituzione diretta, o fedecommessaria, ed altre qualsivogliano disposizioni, e tanto negli atti tra vivi, quanto nell' ultime volontà da tutti li tempi passati sino al presente giorno, e che da oggi avanti si devolvessero *ab intestato* solamente, per l'eredità, successioni, e linee, sue paterne, materne, fraterne, sororie, zierne, e di altri ascendenti, e collaterali *ex latere* di detti signori principe e principessa suoi genitori, e tanto per linea diretta ascendente, e discendente, quanto collaterale, o trasversale in qualsivoglia grado, ancorchè di legati, donazioni, e sostituzioni fussero fatti, o fatte per causa di dote, e per altra qualsivoglia causa, ancorchè fusse tale, che qui bisognasse farsene espressa, e special menzione, e nel generale, seu qualsivoglia altro parlare non venisse, e non s'includesse, ed altrimenti *undecumque*, *quomodocumque*, *qualitercumque*, *et a quocumque* anche per consuetudine di questa città, e per le costituzioni, e capitoli del regno, o per altra qualsivoglia causa, e via cognita, ed incognita, opinata

Digitized by Google

ed inopinata, ed affatto ignorata, delle quali, e per le quali detta signora suor Maria Vittoria potrebbe qualche cosa pretendere, o domandare, ed alla medesima spettasse, e si devolvesse, ancorchè vi fusse speranza sussistente del presente, o per causa del passato, o del futuro, volendo essa signora suor Maria Vittoria, che s' abbia come se non ci fusse più nel mondo, dichiarando, che ha fatta la presente cessione, rinuncia, e donazione per causa finale, acciò perpetuamente serva a Dio. Benvero pervenendo a detta signora suor Maria Vittoria, qualche cosa per testamento de' suoi genitori, o di altre persone, non s' intende punto pregiudicata colla presente rinuncia per quello *tantum*.

Quale cessione, rinuncia, e donazione, sia e debba essere reale, e realissima, fruttuosa, e valida a beneficio di detto signor principe D. Gio:, e delli di quello eredi, e successori ec. anco se ci fusse speranza sussistente, dimodochè sempre, ed in perpetuo *ab intestato* essa signora suor Maria Vittoria, s' intenda, e sia generalmente esclusa, e detta rinuncia sia generale, e generalissima, piena, e pienissima, efficace, perpetua, reale, e realissima, ed in ogni tempo valitura, eziandio, che le cose non fussero nel medesimo stato, e che si faccia luogo, ed ottenghino le forze tanto alle cose cognite, quanto all' incognite, e che affatto non si sanno, e la detta rinuncia e donazione sia, e debba essere non solo estintiva rispetto di essa signora suor Maria Vittoria, ma anco traslativa a beneficio di detto signor principe D. Gio: ed in ogni altro modo, e forma, che possa al medesimo, ed alli di quello eredi, e successori, giovare, ponendo ec. detta signora suor Maria Vittoria il predetto signor principe D. Gio: suo padre in suo luogo, privile-

Digitized by Google

gio, e grado, e costituendolo procuratore irrevocabile, ed in cosa propria, non riserbandosi ragione alcuna, levandosi di mezzo a favore di detto signor principe D. Gio: suo padre ec. tanto rispetto delli detti beni, e ragioni, come di sopra rinunciati, e donati, quanto rispetto di tutti, e qualsivogliano altri beni, ragioni, e successioni ad essa in qualunque modo spettanti, e che li venissero *ab intestato tantum* come sopra ec.

Dimodochè la presente rinuncia s' intenda, e si debba intendere fatta da essa signora suor Maria Vittoria a favore dell' istesso signor principe suo padre, come terza, ed estranea persona, non ostante qualunque testamento, sostituzione, o altro, quali cose tutte non potrebbero in niun modo spogliarla della sua legittima, doti materne, nuovo feudo, ed ogni altro, che dalla legge gli venga permesso, in modo tale, che per proprio affetto lo costituisce in vece sua, e l' investe di ogni suo jusso, azione, ragione, ed intiero stato, ad oggetto, che le suddette parti, porzioni, legittima, supplimento, ed altro come sopra rinunciato possa lo medesimo rappresentare sopra la sua eredità, e successioni a suo piacere, e disporne di quelli in qualunque maniera, che al medesimo parerà, e piacerà così per testamento, che per ogni altra qualunque maniera, che possa giovarli *quia sic etc.*

Inoltre si è convenuto, e conviene, che li suddetti beni, successioni, e ragioni per detta suor Maria Vittoria, come sopra rinunciate, e donate restino in specie, e sotto speciale obbligo in luogo di pegno, ed ipoteca obbligate, ed ipotecate, siccome quelli, e quelle detto signor principe D. Gio: l' obbliga, ed ipoteca in ispecie, con privilegio, e beneficio di prelazione a qualsivogliano persone, e creditori di detto signor prin-

Digitized by Google

cipe anco anteriori, e privilegiati di qualsivoglia privilegio, anco nel corpo dell' una, e l' altra legge, chiuso, e da racchiudersi, e per causa di doti, ragioni dotali, alimenti, regia corte, e fisco, e col peso di detta speciale ipoteca li trasferiscono in detto signor principe di Monteroduni, e delli di quello eredi, e successori ec. il dominio, e possesso di detti beni, e ragioni *ut supra* rinunciati, e donati, e questo per maggior cautela di detta signora suor Maria Vittoria per l'osservanza del presente contratto, e delle cose in esso contenute, e per qualsivogliano altri fini, ed effetti a detta suor Maria Vittoria meglio dalla legge permessi, quale speciale obbligo non deroghi all' infrascritto generale; nè per contro = Registrata detta copia a'12 dicembre 1822 num. 26607 fol. 61 vol. 151, cas. 3 gr. 20 Cipullo.

17. Fede di battesimo di D. Ippolita Pignatelli figlia de' coniugi suddetti, registrata a'11 dicembre 1822 al num. 26566 vol. 151 fol. 57 cas. 6.

18. Attestato di vita della medesima D. Ippolita nel secolo D. Raffaela, fatto innanzi signor Servillo, registrato a'13 dicembre detto anno 1822 al num. 36290 fol. 81 cas. 1 vol. 194.

19. Copia dell' istromento stipulato avanti notar Servillo a' 19 aprile 1782 della rinuncia della detta D. Ippolita a beneficio del di lei padre principe D. Gio: nel dover professare vita religiosa nel monastero di S. Teresa a Pontecorvo conceputa ne' seguenti termini.

E fatta l' assertiva suddetta ec. volendo essa signora suor Maria Raffaela adempire detta sua deliberazione, e realmente perfezionare, e mandare in effetto la suddetta cessione, rinunzia, e donazione, mossa dalle ragioni suddette (chiamandosi prima ben

Digitized by Google

contenta, e soddisfatta della sua dote, seu limosina dotale di ducati 1500 per il detto signor principe D. Giovanni suo padre con suo proprio denaro di già pagati al detto venerabile monastero con sua polizza notata fede per banco SS. Salvatore sotto il dì 15 del detto corrente mese, ed anno, ed anco di tutte le spese per lo stesso signor principe D. Gio: suo padre fatte in tempo essa signora suor Maria Raffaela vestì il sacro abito, e finalmente dell'importo di tutte le altre spese occorrende per la detta prossima sua professione, di già dal medesimo signor principe D. Giovanni pagato al monastero suddetto, ed anco della riserva di vitalizio *facienda ut infra*) per ogni parte, porzione, legittima, paraggio, e loro supplimento, doti di paraggio, ed altre ragioni qualsisiano ad essa signora suor Maria Raffaela spettanti su tutt' i suoi beni, ragioni, eredità, e successioni sue paterne, materne, doti, e ragioni dotali, e beni materni, fraterni, sororj, zierni, ed averni, delle quali tutte ne ha quietato, e quieta detto signor principe D. Gio: suo padre presente ec. per aquiliana stipulazione ec., e per altre giuste, e ragionevoli cause, che inducono a questo la mente ed animo di essa signora suor Maria Raffaela, quali benchè qui non si esprimono, ha voluto però, che si abbiano per espresse, e specificatamente dichiarate, spontaneamente avanti di noi, non per forza, dolo ec. ma per ogni miglior via di certa sua scienza, moto proprio, e da altri non indotta, cerziorata bene di sue ragioni da' suoi magnifici avvocati, da ora liberamente con giuramento, e per patto di non domandare, nè succedere (però sotto l'infrascritta riserba) ha ceduto, e rinunziato *translative et non extinctive*, ed anco ha donato, e dona per titolo di donazione irrevocabile tra vivi al detto signor principe D. Gio: suo

Digitized by Google

padre, presente, ed accettante per se, suoi eredi, e successori qualsisiano in perpetuo, anco estranei tutti, e qualsisiano beni mobili, e stabili, ragioni, eredità, e successioni ad essa signora suor Maria Raffaela in qualsivoglia modo pervenuti, e spettanti, così *ex testamento*, come *ab intestato*, ed ogni ragione, azione, parte, porzione, legittima, paraggio, e loro supplimento, e tutte, e qualsivogliano altre ragioni, che le competono, e potrebbero competere al presente, *et in futurum* sopra tutti, e qualsivogliano beni presenti, e futuri, ragioni, eredità, e successioni sue paterne, materne, doti, e ragioni dotali, ed altri beni materni, averni, fraterni, sororj, zierni, e di altri qualsisieno suoi ascendenti, e collaterali in qualsivoglia modo *ex latere patris*, *et matris*, e tutti, e qualsivogliano altre successioni, ed escadenze, che ad essa signora suor Maria Raffaela fussero devolute, tanto per testamento, quanto *ab intestato*, per causa di legati, fedecommessi purificati, *seu purificandi*, e per qualsivoglia istituzione diretta, o fedecommessaria, donazioni tra' vivi, *seu* per causa di morte, o altra qualsivoglia disposizione, e tanto negli atti fra vivi, quanto nelle ultime volontà da tutto il tempo passato, sino alla presente giornata, e che da oggi avanti se le devolvessero *ab intestato* solamente per le dette eredità, successioni, e linee sue paterne, materne, fraterne, sororie, zierne, e di altri suoi ascendenti, e collaterali *ex latere patris*, *et matris*, e tanto per linea diretta ascendente, e discendente, quanto collaterale *seu* trasversale in qualsivoglia grado, eziandio se detti legati, donazioni, ed istituzioni fussero fatti, e fatte per causa di dote, o per altra qualunque causa, quanto si voglia privilegiata, ancorchè fosse tale, che bisognasse farsene qui espres-

Digitized by Google

sa, e special menzione, e nel generale, *seu* in qualsivoglia altro parlare non venisse, nè s' includesse, ed altrimente *undecumque*, *quomodocumque*, *et a quocumque* eziandio per le consuetudini di questa città, e per le costituzioni, e capitoli del regno, de' quali legati, fedecommessi, donazioni, ed altri atti suddetti ave asserito essa signora suor Maria Raffaela esserne stata pienamente cerziorata da' suoi savj, e procedere a questo atto viste prima, lette, e ben considerate le parole, e tutto il tenore di quelli.

Qual cessione, rinuncia, e donazione sia, e debba essere fruttuosa, e valida a beneficio di esso signor principe D. Giovanni, e de' suoi eredi, e successori qualsivogliano anco estranei, eziandio se fosse speranza sussistente di presente, o per causa, e ragione del passato, o del futuro, di modo che sempre ed in perpetuo *ab intestato*, essa signora suor Maria Raffaela sia affatto esclusa dall'eredità, e successioni suddette, e ciascuna di esse, e la detta rinunzia, e donazione sia generale, e generalissima, piena, e pienissima, efficace, perpetua, e reale, ed in ogni futuro tempo valitura, eziandio, che le cose non stassero nel medesimo stato, e che si faccia luogo, e porga le forze alle cose tanto cognite, quanto incognite, e che affatto non si sanno, e che in niun futuro tempo dir si possa personale, o a contemplazione de' maschi, ma sia sempre reale, e realissima ec. ponendo esso signor principe D. Gio: suo padre, e li suoi eredi, e successori ec. nel luogo ec. di essa signora suor Maria Raffaela, costituendoli procuratori irrevocabili, ed in cosa propría ec. Dimodochè liberamente sia lecito ad esso signor principe D. Gio: suo padre, ed alli suoi eredi, e successori qualsivogliano *ut supra ec.* detti beni, ragioni, azioni, successio-

Digitized by Google

ni, eredità, e scadenze, legati, ed altre cose suddette *ut supra* rinunziate, e donate ec., mantenere, domandare, conseguire, esigere, ricuperare, ed avere anco per mezzo de' banchi, e per detto effetto se sarà di bisogno, comparire in giudizio, e foro qualsisia agere ec., servirsi delle cautele, e scritture, e ragioni di essa signora suor Maria Raffaela, e del presente stromento di rinunzia, e donazione, quietare, cedere ragioni, retrovendere l' entrade, e fare ogni altra cosa, che far potrebbe essa suor Maria Raffaela, se non avesse fatta la presente rinunzia, e donazione.

Di maniera ch' essa signora suor Maria Raffaela sopra tutt' i detti beni, ragioni, eredità, successioni, ed altro per essa *ut supra*, ceduti, e rinunziati, e donati espressamente, si ha riserbato, e riserba annui ducati trenta sua vita durante solamente da pagarseli da esso signor principe D. Gio: e dalli suoi eredi, e successori ec. in ogni anno numerando dal dì della sua professione in avanti in due semestri, e paghe, come infra si dirà = Registrato a' 20 dicembre 1822 num. 26966 vol. 40 fol. 5 cas. 1.

20. Fede di battesimo di detta D. Maria Domenica Pignatelli figlia de' suddetti coniugi principe D. Gio:, e D. Lucrezia Mormile, registrata in Isernia a' 20 dicembre detto anno n. 1607 vol. 12 fol. 4 lib. 5 cas. 1.

21. Copia del testamento del principe di Monteroduni D. Gio: Pignatelli per notar Servillo, registrato agli 8 novembre 1809 lib. 5 cas. 7 vol. 34.

A' 9 gennaio 1823, il patrocinatore di D. Nicola Folgori con suo atto intimato in copia senza registro, adottando l' avviso sulla norma della riunione de' numeri di ruolo, e destina-

Digitized by Google

zione della camera ordinata dal Presidente, così si espresse = La causa sarà recata all' udienza del Tribunale la mattina de' 27 corrente mese, ed anno per trattarsi preliminarmente la causa testata, e contemporaneamente quella della voluta causa intestata, e quindi avvertì a tutt' i patrocinatori in causa di assistere all' udienza.

A' 14 gennaio 1823 il patrocinatore della duchessa di Caccuri, intimò un atto di difesa al patrocinatore Satriani del tenor seguente = Francesco Scaramuzza domiciliato salita Pontenuovo num. 39, patrocinatore della signora duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori costituito coll' atto di citazione del giorno 11 dicembre 1822, e che anche si costituisce sull' atto del dì 18 dicembre suddetto, intimato ad istanza del signor D. Nicola Folgori, ed in linea di eccezione all' azione dedotta dal detto signor D. Nicola col suddetto atto de' 18 dicembre, dice quanto segue = Prima di sviluppare i motivi, che tendono evidentemente a far dichiarare inammissibile, e rigettare le pretensioni del signor D. Nicola Folgori, bisogna premettere una breve serie de' fatti, che dà l' idea distinta della controversia.

Nel 1795 il fu marchese D. Ferdinando Folgori contrasse il matrimonio colla fu D. Marianna Pignatelli: nel dì 25 marzo 1801 fece il suo testamento, e non avendo figli esistenti, istituì il ventre pregnante di sua moglie.

Essendo (egli disse) il principio, e capo di ogni testamento l' istituzion dell' erede, poichè la mia dilettissima moglie marchesa D. Marianna Pignatelli è incinta, perciò istituisco erede universale, e particolare il ventre pregnante, e figlio da esso nascituro.

Fin dal principio dell' istituzione egli dimostrò sempre un'

Digitized by Google

avversione, ed assoluta esclusione de' suoi fratelli. Quindi nell' indicare le persone che doveano amministrare la tutela della sua futura prole in mancanza della marchesa disse = Ad eccezione dei miei germani fratelli, i quali voglio, che assolutamente non s' intriglino in detto baliato, tutela, e cura, nè nell' amministrazione de' miei beni, nè in qualunque affare attinente alla mia eredità, e famiglia per qualunque tempo, che possa avvenire, essendo mia volontà espressa, che i medesimi *neque directe*, *neque indirecte* s' intrigano nell' amministrazione de' miei beni, e famiglia.

Previdde il caso, che dal ventre pregnante non nascessero figli, o figlie vitali, e fece la seguente disposizione = E quando finalmente (egli disse) venisse il caso, che non esistessero nè figli, nè figlie da me procreati dal presente matrimonio, o che morissero *in pupillari aetate ab intestato*, istituisco detta mia moglie, guardando però il letto vedovile, erede usufruttuaria su tutt' i miei beni, dopo la morte della quale, o nel caso, che la medesima passasse a seconde nozze, voglio, che a detta mia eredità, e beni debba succedere il mio fratello Capitano D. Nicola Folgori, e suoi figli, e discendenti maschi legittimi, e naturali da primogenito in primogenito in perpetuo, ed in infinitum.

In altro luogo soggiunge = Succedendo esso D. Nicola mio fratello, ne' casi predetti, alla mia eredità, voglio, che ne sia semplice usufruttuario durante la sua vita, e dopo la morte del medesimo, succedano, e debbano succedere in essa, i suoi figli, e discendenti maschi legittimi, naturali da primogenito in primogenito in perpetuo, ed in infinito; e mancando tutt'i figli, e discendenti maschi di detto D. Nicola, succeda, e debba suc-

Digitized by Google

cedere a detta mia eredità l' altro mio fratello D. Carlo, e suoi legittimi discendenti colli stessi vincoli.

Nel dì 26 marzo 1801 egli presentò questo testamento al notaro, come testamento mistico, per conservarlo, e se ne fece la chiusura.

Nel dì 30 aprile 1801 nacque dal ventre pregnante una femina per nome Maria Giuseppa, la quale poco dopo se ne morì.

Nel dì 6 agosto 1802 nacque un altro figlio chiamato D. Luigi; e parimente se ne morì nel dì 11 luglio 1803.

A' 9 novembre 1805 nacque il signor D. Salvatore Folgori della di cui eredità si tratta.

A' 15 marzo 1807 si pubblicò la legge eversiva de' fedecommessi, ed il testatore vedendo l' inutilità del suo testamento, il quale si versava intieramente nell' istituzione di un fedecommesso universale, lo tolse al notaro, rilasciandogli per cautela la seguente dichiarazione.

Dichiaro io qui sottoscritto di avermi ripigliato dal regio notar D. Nicola Saurini di Napoli il mio testamento *in scriptis*, che fu da detto Saurini chiuso a' 26 marzo 1801 e dato a conservare allo stesso. Non volendo io sottoscritto, che il detto testamento sia in suo potere, ed a cautela di detto notar Saurini io ho fatto la presente = Napoli li 25 aprile 1807.

A marzo 1810 il fu marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori fu assalito da grave malattia, e quindi chiamò il notaro per formare il suo testamento.

Le sue disposizioni furono redatte, e differite ad esser pubblicate, e firmate nel giorno appresso. Ma prevenuto nella sera dalla morte, il redatto testamento non si stipulò.

Digitized by Google

A' 7 marzo 1810 si trovò in uno sgrigno del marchese il testamento tolto al notaro Saurini, e se ne fece la solenne apertura.

Nel dì 7 aprile 1810 il Tribunale Civile di Napoli invitato a decidere sulla efficacia, e validità di tal testamento, dichiarò con sentenza passata in giudicato ch' egli era valido per le forme, ma nullo per l' istituzione, e sostituzione che in esso contenevasi.

A dicembre 1821 cessò di vivere la marchesa di Ducenta, ed il suo figlio D. Salvatore, che avea raccolta la paterna eredità, raccolse ancora quella della medesima in virtù del di lei testamento.

A' 18 novembre 1822 cessò di vivere il marchesino di Ducenta D. Salvatore Folgori nell' età di anni 17 e dieci giorni, senza fare alcun testamento.

Nel dì 11 dicembre detto anno la duchessa di Caccuri istituì contro D. Nicola, e D. Francesco Folgori suoi germani fratelli, e zii del defunto marchesino l'azione per dichiararsi aperta la successione ai termini dell' articolo 633 delle vigenti leggi, e dividersi ai termini dell' articolo 734 delle citate leggi.

Nel tempo istesso, che la duchessa istituì quest' azione i signori D. Luigi, D. Palamede, D. Michele, e D. Maria Domenica Pignatelli, domandarono contro il paterno lato de' Folgori quattro quote dell' aperta successione, sul fondamento, che quantunque fossero parenti nel materno lato, pur nondimeno si trovavano in ugual grado de' fratelli, e sorella Folgori, e per conseguenza erano successibili. Ciascuno de' contendenti ricorse in cancelleria a dichiarare di voler accettare l' accennata eredità come deferita *ab intestato*.

Digitized by Google

Il solo D. Nicola ha dichiarato in cancelleria ch' egli si dichiarava erede in virtù del testamento scritto nel 1801 ed aperto nel 1810, poichè ritrovava in esso una sostituzione pupillare scritta a suo favore.

Nel giorno 18 dicembre 1822 egli intimando il testamento suddetto, cercò di sostenere contro gli eredi legittimi, che tutta la successione dev' essere a lui deferita in virtù della sostituzione pupillare scritta nell' apposto testamento. Gli ostacoli dunque che si oppongono all' azione istituita dalla signora duchessa di Caccuri son due.

Il primo si deduce dal signor D. Nicola coll' eccezione del testamento diretto ad allontanar tutti gli altri dalla successione. Il secondo da' parenti del materno lato, che domandano la qualità di successibili. Il dichiarante si riserba di rispondere ne' modi legali alla seconda controversia; e presenta in questo atto i mezzi più chiari, che tendono ad allontanare l' ostacolo del signor D. Nicola Folgori col preteso testamento. Primo l' antica, e nuova legge prescrivevano, che colla premorienza dell' erede il testamento rimane destituto *et res redit ad causam intestati*. Il fu marchese D. Ferdinando istituì nel preteso testamento il ventre pregnante. Ma colei, che nacque dal ventre pregnante cessò di vivere prima del testatore, e molto tempo prima, che nascesse D. Salvatore Folgori. Il testamento dunque rimase destituto.

Secondo nel fatto è costante, che il fu marchese di Ducenta si riprese dal notaro il testamento appena, che intese pubblicare le leggi eversive dei fedecommessi. Ora questa determinazione del testatore esaminata secondo le leggi allora in vigore, e corroborata da tante altre circostanze, importa una

Digitized by Google

vera intenzione di non voler dare più effetto al testamento. E quindi il testamento s'intende rivocato.

Terzo. È principio di dritto, che la sostituzione siegue sempre il destino dell' instituzione. Ma l' instituzione fu dichiarata nulla colla sentenza de' 7 aprile 1810 passata in giudicato, quindi la sostituzione rimase ancora priva di effetto.

La validità, o la nullità delle disposizioni testamentarie si giudica sempre dalle leggi esistenti nel tempo, in cui cessò di vivere l' autor del testamento. Ora le leggi imperanti nel 1810, quando morì il testatore, dichiaravano assolutamente nulle tutte le disposizioni, che contenevano sostituzioni fedecommessarie non solo riguardo al sostituto, ma ben anche riguardo all' istituto. Nella specie il signor D. Nicola Folgori invoca l' effetto di una sostituzione scritta nel testamento di Ferdinando Folgori morto nel 1810. Quindi la sua azione incontra l' obice invincibile della legge, che la dichiara nulla.

Quarto. Le sostituzioni pupillari permesse dall' antica legge non potevano estendersi al di là di 14 anni. Ora il marchesino di Ducenta è morto nell' età di 17 anni e 10 giorni, quindi nell' assurda ipotesi della validità della sostituzione, ella era cessata fin da tre anni. Per questi, ed altri motivi, che il dichiarante si riserva di produrre a tempo, e luogo, il patrocinatore della duchessa di Caccuri conchiude, che il Tribunale dichiari destituto, nullo, e privo di effetto il testamento opposto dal signor D. Nicola Folgori in quanto alla istituzione, e sostituzione, e faccia quindi dritto alla domanda espressa nell' atto di citazione, fatto ad istanza dell' istessa signora duchessa di Caccuri colla protesta delle spese.

Il dichiarante col presente atto fa intimare al patrocinato-

Digitized by Google

re di esso D. Nicola Folgori le copie de' seguenti documenti.

1. La copia della sentenza emessa a' 7 aprile 1810 dal Tribunale civile di Napoli.

2. La fede della nascita di D. Maria Giuseppa figlia del marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori avvenuta a 30 aprile 1801.

3. La fede della nascita di D. Ludovico Folgori figlio parimente del detto marchese avvenuta a 6 agosto 1802.

4. La fede della morte di detto D. Ludovico Folgori succeduta agli 11 luglio 1803.

5. Finalmente la fede della nascita dell' ultimo defunto D. Salvatore Folgori nato a 9 novembre 1805, e questi documenti sono quelli spiegati nel suddetto atto = Fatta in Napoli li 14 gennaio 1823 = Francesco Scaramuzza patrocinatore = L' anno 1823 il giorno 14 gennaio = Ad istanza del legale signor D. Francesco Scaramuzza patrocinatore domiciliato salita Pontenuovo num. 39 = Copia del presente atto, e de' documenti in esso specificati collazionata, e firmata, è stata da me Agostino Petrella regio usciere presso il Tribunale civile di Napoli nominato con Real decreto de' 26 marzo 1819, domiciliato vico 3 duchesca num. 36 significata, e rilasciata al domicilio del signor D. Michele Satriani sito salita Vomero num. 30 in possa di persona sua domestica = Il costo inclusa la spesa è il seguente = carta grana 30 = atto grana 20 = intima colli documenti grana 40 = ruoli grana 80 = registro e repertorio grana 15 = totale 1 e 85. Agostino Petrella = registrato in Napoli li 16 gennaio 1823 lib. 4 vol. 379 fol. 26 ver. cas. 7 num. 5067 ricevuto grana 10. B. Sartorio.

A' 15 detto mese, ed anno per parte dei signori Pignatelli

Digitized by Google

con atto di questa data per mezzo dell' usciere Majone si dedusse, che non era compatibile coll' attuale sistema di giudicare di doversi la causa testata esaminar prima della causa intestata, ma che le domande, e per l'una e per l'altra parte uopo era che contemporaneamente si fossero esaminate. Che il testamento dal quale D. Nicola Folgori desumeva i suoi dritti, era inefficace, o rivocato: inefficace perchè ritirato dal notaio Saurini, presso del quale dovea rinvenirsi per legge nell' epoca della morte del testatore; rivocato, perchè non è permesso di torsi dalle mani del notaio conservatore un testamento chiuso senza volere nel punto stesso, che sia rivocato, e messo nel nulla. Che se anche tal testamento voglia dirsi valido, ed efficace, pure sarebbe in quanto a D. Nicola Folgori evidentemente macchiato di moltiplici vincoli fedecommessarj incompatibili col codice, che reggeva al tempo dell' apertura di questo atto, per lo che invano si chiede di darsi effetto alla sostituzione, per la quale il sostituto reclama la totalità della successione del defunto marchese. Che quando anche voglia quistionarsi della sola sostituzione pupillare, questa sarebbe del pari nullamente ordinata, perchè incompatibile co' principj regolatori del suddetto abrogato codice civile, e delle nuove leggi. Che sotto tutt' i rapporti la domanda del sostituto D. Nicola Folgori doveva essere rigettata e farsi dritto a quella di essi signori Pignatelli per dividersi la eredità controversa secondo la norma additata dall' articolo 673 delle leggi civili in vigore = Questo atto non ha registro perchè in copia.

Nel medesimo giorno 15 gennaio 1823 il patrocinatore della duchessa di Caccuri intimò un atto di questa data, registrato a' 16 detto, libro 4 vol. 379 fol. 39 cas. 3 n. 5238

Digitized by Google

grana 10, Sartorio, al patrocinatore de' signori Pignatelli, col quale spiegò le sue difese contro la domanda avanzata per parte di essi signori Pignatelli, e si espresse ne' seguenti termini.

1. Che per dritto di reciprocanza essi signori Pignatelli non potevano succedere all' eredità del defunto marchesino di Ducenta, come questi non poteva succedere alle di loro eredità per l' ostacolo della rinuncia fatta dalla madre ne' capitoli matrimoniali.

2. Che non reggendo questa prima eccezione, allora i signori Pignatelli doveano succedere a norma del patto di Capuana, e Nilo, stipulato ne' capitoli matrimoniali sopra i beni provenienti soltanto dal materno lato.

3. Che mancando finalmente la forza della prima, e della seconda eccezione, i signori coniugi Raho, e Caccuri domandavano, che fosse dichiarata inammissibile ed insussistente la petizione dedotta per parte del monaco, e delle monache.

Di unita a quest' atto intimò la copia de' capitoli matrimoniali stipulati a' 26 marzo 1795 in occasione del matrimonio contratto tra la signora D. Marianna Pignatelli, ed il marchese di Ducenta fu D. Ferdinando Folgori, come si legge da detta copia registrata nella seconda officina 10 gennaio 1823 fol. 25 ver. cas. 1 vol. 193 num. 849 gr. 20, Ciannella.

» L' eccellentissimo signor D. Luigi Pignatelli odierno prin-
» cipe di Monteroduni, e D. Lucrezia Mormile principessa ve-
» dova di Monteroduni madre, e figlio, e l' eccellentissima
» signora D. Marianna Pignatelli *in capillis* figlia legittima,
» e naturale del quondam signor principe di Monteroduni D.
» Giovanni, e della detta signora principessa D. Lucrezia
» coniugi, e sorella germana di detto eccellentissimo signor

Digitized by Google

» principe D. Luigi, li quali aggono, ed intervengono alle co-
» se infrascritte, per essi, e ciascuno di essi, e per li loro e
» ciascheduno di loro respettivamente eredi, e successori qual-
» sivogliono anche estranei ec. da una parte.

» E l'eccellentissimo signor D. Ferdinando Folgori mar-
» chese di Ducenta, il quale parimenti agge, ed interviene
» alle cose infrascritte per se medesimo, suoi eredi, e suc-
» cessori ec. dall'altra parte.

» Detti eccellentissimi signori fanno l'infrascritti capito-
» li, patti, e convenzioni sopra il felicissimo matrimonio, che
» colla grazia di Dio si avrà da contrarre tra' detti signori mar-
» chese D. Ferdinando, e D. Marianna Pignatelli secondo
» l'uso, e costume delle nobili piazze, e sedili di Capuana, e
» Nido di questa città di Napoli, comunemente dette alla nuo-
» va maniera, secondo il quale predetto uso s' intendano an-
» che fatti li presenti capitoli, patti, e convenzioni, e si ab-
» biano in essi capitoli per inscritti da parola a parola tutti
» li patti, condizioni, e rinuncie solite apponersi secondo il
» predetto uso di dette piazze di Capuana, e Nido di questa
» città detto alla nuova maniera, dichiarando esse signore
» parti di essere appieno informate di detto uso, ed a quello
» anche per patto speciale si sottomettono espressamente.

E più oltre = » Il tutto a tenore dell'uso delle dette no-
» bili piazze di Capuana, e Nido di questa città di Napoli,
» detto alla nuova maniera, al quale suddetto uso esse signore
» parti si soggettano anche *in vim pacti*, e colla rinuncia
» dell'una, e dell'altra parte alla futura successione de' figli,
» che morissero in *pupillari aetate*, ovvero *ab intestato*, quan-
» tunque senza figli legittimi, e naturali, e con altri patti so-

Digitized by Google

» liti apponersi in detto nuovo uso, quali si abbiano *de verbo* » *ad verbum* per inseriti nelli presenti capitoli, dichiarando » esse signore parti di essere appieno informate dell'uso pre» detto, e suoi effetti.

» Salva però ed espressamente riserbata alla detta signora » D. Marianna la facoltà, e potestà di poter testare, e dispo» nere di dette sue doti, secondo la consuetudine di questa » città ridotta in iscritto.

A' 20 poi dello stesso mese di gennaio 1823 l'istesso patrocinatore della signora duchessa di Caccuri comunicò al medesimo patrocinatore de' signori Pignatelli la copia degli altri capitoli matrimoniali stipulati a' 14 settembre 1786 per il matrimonio contratto tra la fu D. Carlotta Pignatelli col fu marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori, ne' quali v' intervenne benanche il padre di essa signora D. Carlotta fu principe di Monteroduni D. Giovanni Pignatelli.

Ad istanza di D. Francesco Folgori fu intimato atto di citazione tanto al signor D. Nicola Folgori, che ai coniugi cavaliere D. Vito de Raho, e duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori, al principe di Monteroduni D. Luigi Pignatelli, al canonico D. Palamede Pignatelli, al cavaliere D. Michele Pignatelli, ed alla vedova duchessa di Laurito D. Maria Domenica Pignatelli, del tenor seguente.

Morto il marchese di Ducenta D. Salvatore Folgori, senza lasciare di esso ascendenti, nè discendenti, si son trovati superstiti alla sua morte due suoi zii, ed una zia paterna, cioè D. Nicola Folgori, esso istante D. Francesco, e D. Rachele Folgori duchessa di Caccuri da un lato, e quattro zii materni dell' altro lato.

Digitized by Google

Il Tribunale civile dovrà perciò in primo luogo decidere, se trovandosi sotto l'impero delle leggi antiche stipulato ben due volte tra le due famiglie il patto del ritorno de' beni a quel lato, onde pervennero, debbasi questo patto eseguire, non ostante che le novelle leggi abbiano indistintamente chiamati alla successione i congiunti di entrambi i lati. Questo patto se vuolsi considerare, come rinuncia alla possibile futura eredità, ed i loro eredi, e aventi causa, e tutt' i zii materni, che oggi concorrono alla successione del defunto marchese di Ducenta, sono figli, ed eredi del vecchio principe di Monteroduni Giovanni Pignatelli, che fu il primo a stipulare il patto succennato, allorchè diede in moglie la sua prima figliuola Carlotta Pignatelli al vecchio marchese di Ducenta Ferdinando Folgori padre del defunto Salvatore Folgori, che se poi si voglia ravvisare sotto l'aspetto di un patto di ritorno de' beni nella linea, le novelle leggi non han potuto senza vizio di retroattività distruggere un patto di ritorno stipulato sotto l' impero delle leggi, che lo garantivano. Qualora poi il Tribunale credesse, che nè della rinunzia, nè del patto di ritorno si debba tener conto per allontanare da' beni paterni i congiunti del lato materno, sicuramente non può la di loro pretensione aver luogo di voler far concorrere nella successione due monache, ed un monaco, che trovansi nello stato d'incapacità volontaria. D. Francesco Folgori fa del pari presente al Tribunale, che malamente il fratello suo D. Nicola Folgori pretende allontanare tutti dalla successione del nipote, credendo giovarsi di una sostituzione pupillare allo stesso fatta dal padre D. Ferdinando Folgori. Sì fatta sostituzione fu nulla all' epoca dell' aperta successione paterna, nè le nuove leggi han potuto ravvivarla. Conchiude

Digitized by Google

perciò, che piaccia al Tribunale Civile decidere. Primo, che esclusa la sostituzione pupillare nulla, ed inesistente, si dichiari aperta *ab intestato* la successione di Salvatore Folgori ultimo marchese di Ducenta. Secondo. In questa successione intestata debbano dai beni paterni del defunto escludersi i congiunti del lato materno resistiti tutti da' patti dal loro autore stipulati. Terzo finalmente, che qualora a patti non si credesse tanta forza, si escludano dalla successione le monache, ed il monaco, che trovansi nello stato di volontaria incapacità. Siffatta domanda sulla quale il Tribunale Civile dovrà spiegare le sue provvidenze, non dovrà includere que' dritti, che particolarmente, e per dritto puranche si appartengono ad esso istante sulli beni del defunto ultimo marchese di Ducenta, da spiegarli in ogni tempo, e luogo, o dedotti, o non dedotti in giudizio, ma soltanto la presente domanda dovrà valere per la dichiarazione della qualità ereditaria di detto defunto marchese D. Salvatore. Come pure l'istante protesta di non assentire a tutte le dimande, spieghe, e proteste de' suddetti concorrenti all'eredità medesima spiegate, e da spiegarsi, e si riserba in ogni tempo, e luogo darvi le analoghe risposte.

Nel giorno 23 detto mese, ed anno per parte del marchese di Ducenta D. Nicola Folgori fu dichiarato a' signori duchessa di Caccuri, D. Francesco Folgori, e signori Pignatelli, che in linea di eccezione si ripeteva quello, che in linea di azione si era dedotto, cioè che la causa testata faceva cessare la causa intestata, e che la prima escludeva la seconda tanto per lo lato paterno, che per lo lato materno, e che fintantochè la domanda del marchese D. Nicola non era dal Tribunale decisa, egli non era al caso di spiegare altre difese. Que-

Digitized by Google

sto atto è registrato nel giorno 24 detto, lib. 4 vol. 387 fol. 20 ver. c. 2 num. 7713 pagato grana 10. Sartorio.

Nel giorno ventiquattro detto per parte de' signori Pignatelli fu replicato. Primo. È strana, ed illegale la domanda di volere, che il giudizio sulla pretesa successione testata dell'ultimo marchese di Ducenta D. Salvatore Folgori si esaurisse prima di quello della successione intestata; non si sa intendere in quale articolo delle nuove leggi questo prediletto sistema di giudicare siasi ravvisato. Si osservò altra volta, che lo antico adagio di doversi la causa testata decidere pria della intestata, è svanito colla legislazione, che lo sosteneva. La semplicità de' giudizj attuali riprova siffatta teorìa, e vuole che nel punto stesso le dimande degli aventi dritto si risolvano. La idea di moltiplicare le cause, ed adire i Tribunali più volte mentre si può con una sola sentenza definire le ragioni di tutti i successibili è inopportuna, singolare, ed inammissibile.

Secondo — Per effetto di questi principj la prima Camera del Tribunale civile attesa la già seguìta riunione di diversi numeri di ruolo impressi sulle citazioni in contrario senso vibrate, dovrà giudicare su di tutto. Si concede, che la prima quistione nell'unica sentenza da profferirsi sarà quella se la chiesta successione per testamento possa aver luogo, e si ammette pure, che ove il marchese D. Nicola Folgori potesse essere ne' suoi delirj secondato, le altre domande per successione intestata si rigetteranno. Ma se, come i buoni principj assicurano, la domanda di detto signor Folgori non verrà favorita, il Tribunale dovrà contemporaneamante far dritto a quella degli altri successibili, per la successione intestata. Con questo plausibile sistema si salva la legge, e non si precipitano gl'interessi di tutte le parti in causa.

Digitized by Google

Terzo. Veramente graziosa è poi la dichiarazione, che nel suddetto atto si è fatta cioè di non potersi spiegare altra difesa a nome del marchese di Ducenta fino a che il giudizio della causa testata non sarà esaurito. Il patrocinatore signor Satriano allorchè si costituì sull'atto di citazione delli Pignatelli intimato per la ripartizione della eredità intestata, disse, che il termine alle difese per lui cominciava quando i documenti allegati in sostegno della domanda si sarebbero comunicati. Questa comnnicazione ebbe luogo nel dì 31 dello scorso dicembre. Dunque il termine alle difese definito dall' articolo 171 delle leggi di procedura è già passato da gran pezzo, ed i Pignatelli sull' appoggio dell'articolo 173 hanno già acquistato pieno dritto all'udienza, nulla importando, che il marchese Folgori sia ritroso di produrne la sua difesa, ciò è per legge. Per educazione poi i Pignatelli protestano, ch' essi ad onta, che la causa sia assegnata pel giorno 27, e l'avviso per l'udienza sia già notificato, riceveranno le tardive difese del marchese Folgori, e se ne incaricheranno, se anche si comunicassero nel giorno avanti la pubblica discussione. Se neppure ciò è sufficiente il marchese sappia, che la causa sarà trattata su tutt'i punti, che offre, senzachè la di lui ostinazione a non volersi difendere possa essere di ostacolo, e sovraimporre alla legge, ed alla fermezza de' Giudici. Questo atto non ha registro perchè in copia.

Nel giorno 25 detto i signori Pignatelli intimarono al patrocinatore del marchese di Ducenta D. Nicola Folgori un documento del tenor seguente.

Fra Salvatore Pignataro dell' ordine de' Predicatori, maestro di sacra Teologia, per la grazia di Dio, e della sede Apostolica Arcivescovo di S. Severina, e vicario generale del-

Digitized by Google

l'eminentissimo, e reverendissimo Cardinale Arcivescovo di Napoli.

A tutti, e chiunque le presenti spetterà leggere, o vedere sia in giudizio, sia fuori, facciam noto, e certifichiamo, qualmente ad istanza del principe D. Luigi, e signori germani fratelli canonico D. Palamede, e cavaliere D. Michele Pignatelli di Monteroduni di questa città, avendo prese le convenienti dilucidazioni se li due soppressi monasteri di monache di clausura della SS. Trinità cioè, e di S. Giuseppe a Pontecorvo di questa capitale, erano d'istituto mendicante, o possidente, abbiamo ritrovato, che le individue di ambedue li suddetti monasteri pagavano la loro dote a' monasteri nelle di loro rispettive professioni, il che indica, che non erano d'istituto mendicante: di fatti nel soppresso monastero di Pontecorvo si professava l'istituto Teresiano, che è possidente, ed in quello della SS. Trinità si professava non già quello delle Cappuccinelle, ma altro instituto Francescano, che ammetteva possidenza in comune, come quello detto di S. Chiara. Certifichiamo parimente, che l'istituto de' chierici regolari napoletani detti Teatini, è anche possidente, come ci costa dalle dilucidazioni prese per mezzo del signor Preposito della casa de'Teatini di S. Paolo maggiore di questa stessa città di Napoli. Onde acciò costi, ne diamo fuori le presenti firmate di nostro pugno, e munite col suggello di questa curia Arcivescovile di Napoli = Napoli li 24 gennaio 1823 = Fra Salvatore *Archiepiscopus, et vicarius generalis.* = Sacerdote Vito Cacciatore segretario.

Num. 1744 registrato al 3 officio a' 24 gennaio 1823 lib. 1 vol. 112 fol. 39 cas. 3 grana 20, Minieri = Visto Cestari controllo.

Digitized by Google

Per parte de' signori Pignatelli con atto del dì 25 gennaio corrente anno, anche intimato in copia senza registro, replicando al dedotto per parte de' coniugi Caccuri, e Raho, e D. Francesco Folgori si dedusse. Primo. Stranissima è la domanda di doversi escludere dalla successione del defunto marchese di Ducenta i parenti della linea materna per vigore de' patti di Capuana, e Nilo, che regolarono il contratto di matrimonio della madre del defunto marchese suddetto D. Marianna Pignatelli. Dietro della pubblicazione delle nuove leggi l' uso ridotto in patti svanì colla causa, da cui derivava, e le persone in favor delle quali la successione lineale era stabilità, perdettero la qualità necessaria a potergliela assicurare. Questi ed altri motivi più urgenti, che saranno opportunamente esposti all' Udienza decidono del torto de' signori Folgori in voler ravvivati li patti già spenti di Capuana, e Nilo.

2. Vano è il dire, che siccome il defunto marchese di Ducenta succeder non poteva nella linea Pignatelli, così i parenti di questa aspirar non possono alle successioni della linea Folgori. I Pignatelli si presentano a succedere per dritto di sangue, perchè li chiama la nuova legge, che dispregia tutt' i patti in contrario. D' altronde per turare efficacemente la bocca a' signori Folgori si dà comunicazione con questo atto dell' istromento de' 25 ottobre 1813 stipulato per gli atti di notar Servillo, e registrato in copia num. 2227 li 21 gennaio 1823 fol. 40 vol. 63 grana 20 Ciannella, onde apparisce, che la defunta marchesa di Ducenta successe alla propria madre morta sotto l' impero delle nuove leggi.

3. Molto più irregolare è la obbiezione fatta per escludere i Pignatelli dall' ottenere le quote, che in mancanza delle tras-

Digitized by Google

lative rinuncie a tre monaci rinunzianti, zii pur essi del defunto marchese, sarebbero appartenute. Con tale obbiezione i signori Folgori urtano colle leggi, e colla giurisprudenza costantemente ricevuta. A dimostrare poi, che i rinunzianti suddetti professarono in religioni non incapaci di possedere in comune, si dà comnnicazione di un certificato rilasciatone dalla curia Arcivescovile di Napoli. Finalmente si osserva, che la ministeriale, o rescritto, a cui si ricorre per sostegno della enunciata obbiezione, oltre di non poter essere riguardata come una legge generale, giova più tosto, che nuoce alle pretensioni de' signori Pignatelli.

Nel suddetto giorno il signor D. Francesco Folgori replicò l'avviso, che la causa si recava all' udienza della prima camera nel giorno 27 detto mese, ed anno. Questo atto non ha registro perchè in copia.

Anche per parte delli signori Pignatelli fu dato avviso, che la causa si recava all'udienza su tutti i punti della stessa.

Nel suddetto giorno 25 detto mese, ed anno la signora duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori comunicò al patrocinatore del marchese di Ducenta D. Nicola Folgori un atto del tenor seguente.

Al Regio Giudice del circondario S. Lorenzo.

La signora duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori con supplica l' espone, come bisognandoli fede di verità dal regio notaro signor D. Nicola Saurini di Napoli residente collo studio nel vostro circondario sopra il seguente fatto.

Il fu marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori fratello germano della supplicante nel mese di gennaio dell' anno 1810 si ammalò gravemente, e temendo di morire dispose di fare

Digitized by Google

il suo testamento nel dì 19 dello stesso mese, ed anno, chiamò detto notar Saurini, e ne ordinò la fazione, che incominciò a redigere in quel giorno stesso vicino il letto, ove egli giaceva infermo. Ma attaccato il succennato marchese dalla nuova febbre volle sospendere l' incominciato testamento, dicendo di volerlo terminare il giorno appresso, non fidandosi di proseguire. Indi sorpreso dalla morte in quel giorno medesimo, e propriamente alle ore cinque circa della notte, rimase il testamento suddetto nella semplice carta bollata senza solennizzarsi. Di questo notorio fatto la supplicante domanda, che il succennato notaro ne contesti tutte le più minute circostanze ad esso note, per potersi di esso avvalere in qualunque giudizio.

E comechè il suddetto notar D. Nicola Saurini si ricusa di fare il richiesto certificato senza un ordine giudiziario: quindi ne ricorre l' esponente alla vostra giustizia per ottenerlo, e l' avrà *ut Deus* = La duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori.

Num 382 = registrato in Napoli li 20 del 1823 uffizio 3 lib. 3 vol. 32 fol. 95 cas. 2 grana 10 Minieri.

A dì 20 gennaio 1823 = Si faccia il richiesto certificato per tenersene conto come per legge = Il Giudice Cesare Coppola.

Ferdinando I. *Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, e di Gerusalemme, ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ec. ec. gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.*

In esecuzione di ordine fatto dal Regio Giudice del circondario S. Lorenzo signor D. Cesare Coppola in data de' 20 gennaio corrente anno, apposto in testa di una supplica fattagli

Digitized by Google

dalla signora duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori registrato in detto dì nel 3 officio lib. 2 vol. 32 fol. 95 cas. 2 num. 382 col pagamento di grana dieci, Minieri, si certifica da me sottoscritto notaro degente collo studio strada Tribunali num. 121, qualmente per quanto mi ricordo, che nella mattina di domenica giorno 19 febbraio dell' anno 1810, essendo stato a ritrovare il fu marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori, perchè il medesimo stava infermo a letto, mi disse, che fossi ritornato il giorno, perchè voleva fare il suo testamento mistico, in fatti essendovi ritornato il giorno col mio giovane s' incominciò a scrivere il detto testamento, chiuso nella sua stanza da letto senza presenza di testimonj, ma nel mentre, che si scriveva, il detto marchese mi disse, che non si fidava di proseguire a disporre, perchè li era sopraggiunta la febbre, e che l' avessi lasciato le carte, perchè la mattina appresso l' avrebbe compito, e perfezionato, per cui da me se li lasciò detto testamento in carta bollata incominciato, e non compito, ed essendo accaduta la sua morte circa le ore cinque della notte dello stesso giorno 19 febbraio 1810 non fu perfezionatò il cennato testamento. Circa poi quello, che si era incominciato a scrivere in detto testamento non me ne ricordo, per essersene scorsi circa anni 13. E per essere la verità ne ho formato il presente, rilasciato alla suddetta D. Rachele Folgori duchessa di Caccuri = Oggi li 21 gennaio 1823 = Notar Nicola Saurini del fu Giovanni di Napoli.

Num. 1518 registrato al 3 ufficio a 21 gennaio 1823 lib. 1 vol. 112 fol. 20 cas. 2 grana 20, Minieri, col bollo.

Francesco Scaramuzza domiciliato salita Pontenuovo num. 39 patrocinatore della signora duchessa di Caccuri D. Rachele

Digitized by Google

Folgori fa intimare a D. Michele Satriano patrocinatore del signor D. Nicola Folgori di unita al presente atto la copia di un certificato rilasciato dal regio notar D. Nicola Saurini il dì 21 del corrente gennaio, e subordinatamente, e senza pregiudizio delle altre ragioni dedotte coll' antecedenti atti di difesa ad esso signor Satriano intimati, e con specialità quello del dì 14 del corrente gennaio, che tende a dimostrare la nullità, ed illegale esistenza del testamento in disputa, raccoglie il dichiarante dal suddetto certificato tutte le circostanze di fatto, che definiscono la vera insussistenza, e futilità dell' opposto testamento.

1. Costa, che il testatore dopo un mese della pubblicazione delle leggi eversive de' fedecommessi tolse all' istesso notaro Saurini il testamento rilasciando una sua formale ricevuta. Ora da questo atto chiaramente si rileva, che il testatore conoscendo la legge distruttiva della sua testamentaria disposizione, considerò come nullo quello testamento, e concepì l' idea di formarne un altro paralello alle novelle leggi.

2. Dal suddetto certificato intimato ancor risulta, che il testatore, volendo mettere in esecuzione il precedente suo pensiere, chiamò il notaro, e compose quasi intieramente le nuove sue disposizioni. Ora da questo atto si deduce ch' egli non solo concepì l' idea della nullità del primo suo testamento, ma venne a concretarla colla fazion del nuovo.

3. È notorio, che la marchesa di Ducenta moglie dell' estinto D. Ferdinando Folgori negli ultimi istanti della vita del marito lo pregava per la confezione del cominciato testamento. Ora analizzando questo fatto con i precedenti si vede chiaro, che non avendo il marchese perfezionato il quasi com-

Digitized by Google

pito testamento diede alla moglie l'occasione di produrre in iscena il primo per godere quelle largizioni, che essa attendeva dal marito. La circostanza di avere il marchese un sol figlio presta un chiaro argomento, che il principiato interesse del testamento era soltanto della madre.

Lo sviluppo di queste circostanze si deduce soltanto per dimostrare in quale stima si aveva dal testatore il testamento ritiratosi dal notaio.

Contemporaneamente poi esso patrocinatore Scaramuzza dichiara al suddetto signor D. Michele Satriano, che nell'atto intimatogli il giorno 23 del corrente gennaio si contiene un' eccezione, che mette in contradizione il signor D. Nicola Folgori collo stato della procedura da lui stesso riconosciuto per i seguenti motivi. In virtù dell'atto fatto ad istanza del dichiarante nel giorno 21 del 1822 il signor Presidente nell'udienza de'rapporti, e col consenso delle parti ordinò che tanto della causa testata, che dell'intestata doveva trattarsi sotto l'istesso numero di ruolo, nell'istesso giorno, e dall'istessa prima camera del Tribunale Civile. Ora questa ordinanza è stata riconosciuta dal patrocinatore del signor D. Nicola Folgori con atto del giorno nove del corrente gennaio in virtù del quale invitò le parti per assistere all'udienza della detta prima camera per la mattina de' 27 andante, la quale doveva procedere nel tempo stesso sulla causa testata ed intestata. Ora in questo ultimo atto egli torna a domandare, ed opporre, che deve prima decidersi la causa testata, e dopo la causa intestata: quindi egli si oppone alla ordinanza del signor Presidente, ed all'atto della sua formale adesione, che forma un quasi contratto giudiziario secondo i sani principj della procedura civile.

Digitized by Google

Tale atto non è munito di registro, perchè in copia.

A 15 aprile corrente anno, prima che il pubblico ministero si fosse pronunziato all' udienza, per parte del marchese di Ducenta D. Nicola Folgori furono intimate a tutte le parti le seguenti conclusioni motivate.

Il patrocinatore del signor marchese di Ducenta D. Nicola Folgori per mettere sotto gli occhi del Tribunale Civile uno stretto prospetto de' principali mezzi, pei quali il detto suo principale pretende a se appartenersi la roba lasciata dal testè defunto marchese di Ducenta D. Salvatore Folgori suo nipote unico *ex fratre* marchese D. Ferdinando, inerendo alla conclusione presa all' udienza dello stesso Tribunale a dì 27 gennaio corrente anno la presenta di nuovo motivata, e significata ne' seguenti termini.

Che piaccia cioè al Tribunale Civile aderire alla domanda del marchese D. Nicola Folgori aggiudicandogli tutta la eredità del defunto, e tutta la roba che il medesimo ha lasciata, consistente nelle due eredità paterna, e materna, in virtù dell' unico testamento del padre di lui marchese D. Ferdinando, e di tutte le leggi contemporanee, e susseguenti, che possono essere, e si credono più atte a garantirne la volontà, e gli effetti nel modo più pieno, niun conto tenendo delle varie opposizioni, che si fanno dagli avversarj.

Tutte queste opposizioni si riducono a ciò, che avendo il marchese D. Ferdinando testato nel 1801 sotto il diritto antico, sostituendo pupillarmente il germano D. Nicola, ed essendo morto il 1810 sotto il codice civile, nel quale si pretende proibita oltre ogni fedecommessaria anche la pupillar sostituzione, che niente giovi al principale del concludente, che il nipote

Digitized by Google

sia morto di anni 17, e giorni 10 sotto le attuali leggi civili, le quali hanno rinnovata, o protratta la pupillare fino agli anni 18, e le quali alla loro promulgazione lo trovarono di anni 13, e pochi mesi senza che avesse mai egli acquistata la facoltà di testare.

Le difficoltà dunque di questa causa si riducono alla morte del sostituente, sotto il codice civile; e alla morte del pupillo seguita, oltre gli anni 14 dove finiva la età pupillare del diritto romano.

Primo. La prima difficoltà non regge per due considerazioni ciascuna delle quali è bastevole a risolverla.

1. La prima risoluzione supponendo il divieto del codice civile, viene dal principio *media tempora non nocent*, combinato coll'altro, che *regula Catoniana ad institutiones non pertinet* (*L. 4 ff. de reg. Catoni.*) ripetuto altrove in termini più generali *ad conditionalia Catoniana non pertinet* (*L. 41 ff. de leg. 1 §. 2 et 3*).

La sostituzione del zio al nipote è una disposizione condizionale, la quale si è verificata sotto le leggi civili, il cui articolo 945 riconosce tanto la pupillare, che l'ha ampliata nelle persone, che possono ordinarla, e nella età, che può riceverla. Sicchè la morte del sostituente entra nel tempo medio. E ciò, o si ricorre alla citata legge 41 *ff. de legatis* 1. dove i legati fatti contro il divieto della legge, divengono *utili*, se essendo condizionali, la condizione gli meni per caso ad un tempo, in cui il divieto sia cessato; o si ricorra alla teorica delle istituzioni condizionali, dove la incapacità al tempo del fatto testamento non offendono, purchè l'erede si trovi capace al tempo della condizione; fra le quali condizionali ne' libri del diritto

Digitized by Google

si leggono più casi d' instituzion pupillare, dove così la incapacità del testatore, come quella del sostituto pupillare resta innocua purchè il sostituito sia capace al tempo della verificata sostituzione; o si ricorra al principio generalissimo, che regola tutt' i cennati casi, cioè, che l' impedimento, sia che proceda dalla persona, sia che proceda dalla cosa, non è operativo, se non quando sia contemporaneo all' effetto.

2. La seconda risoluzione della stessa prima difficoltà è nella confutazione del pregiudizio, che la sostituzion pupillare sia fra le proibite dal codice civile. Il codice civile vieta, ed annulla soltanto quelle, che cumulativamente portano il gravame di conservare, e quello di restituire. Tal che il fedecommesso del residuo in Francia corre liberamente come non compreso nella proibizione. Ora nella pupillare vi è molto meno, che nel fedecommesso del residuo, perchè in essa neppure vi è gravame di restituire, non togliendosi al pupillo alcuna libertà di disporre, poichè per la sua età non può egli disporre. Tanto è ciò vero, che nella conversione della pupillare inutile in fedecommessaria, la quale si fa dal Giudice *ope interpretationis*, ne risulta un fedecommesso *juxta naturam* della pupillare, vale a dire senza obbligo di conservare, o sia senza divieto di alienare. Quindi dovendo ogni atto salvarsi per quella via, che incontri il favor della legge, e dovendo darsi sfogo alle dimande delle parti in quel miglior modo, che le leggi permettano; non si può dubitare, che gli ottimi Giudici del Tribunale Civile, quando per ipotesi mancasse ogni altra via, non vogliano salvare la pupillare in quistione per la via del fedecommesso del residuo, in quanto la pupillare coincida col fedecommesso di tal natura. E questa è una delle molte vie, che senza ri-

Digitized by Google

nunziare alle altre, salva la disposizione del marchese D. Ferdinando.

Secondo. In quanto alla difficoltà, che concerne la età, ella egualmente si scioglie in due modi.

1. Nelle parole. *E morendo i miei figli in età pupillare ab intestato*, la parte avversa trova una compendiosa, cioè la pupillare, ed una fedecommessaria dopo la età pupillare. Questa interpetrazione si rivolge contra lei stessa, perchè se la parola *ab intestato* contiene fedecommessaria, è una fedecommessaria, o egualmente, o più libera del fedecommesso del residuo. *Egualmente* se in questo fedecommesso manca il gravame di conservare, nel supposto manca il gravame di restituire. *Più libera*, perchè se vi si dà la facoltà di testare, molto più si deve intendere quella di alienare in vita. Oltrechè essendo la pretesa fedecommessaria una sequela, ed un accessorio della pupillare, vuolsi intendere *juxta naturam* della pupillare, che non porta neppure obbligo di conservare.

2. La seconda maniera di sciogliere la stessa difficoltà della età, è nel principio, che *ubi eadem ratio idem jus*. L'*eadem ratio* per lo caso in quistione si ritrova tanto nella volontà della legge, quanto nella volontà del testatore. Se la pupillare è fondata sulla incapacità di testare, ella dee durare, finchè tale incapacità duri. Nè vale il dire, che ai sedici anni si possa testare per una metà, pretendendosi con ciò di restringere l'effetto della pupillare in quistione ad una metà sola della eredità del pupillo; perchè secondo l'articolo 945 delle leggi civili, dove si trova sostituzion pupillare, ivi la facoltà di testare è negata per lo tutto fino a 18 anni = In fine la pupillare per la sua favorabilità è di estensiva interpe-

Digitized by Google

trazione sotto tutt' i rapporti. La legge ha estesa la pupillare al mentecatto, e ne ha fatta la esemplare. La interpetrazione del foro ha estesa la esemplare ai sordi, e mutoli, ed ai prodighi. La legge nella volgare espressa riconosce la pupillare tacita. Il foro nella pupillare espressa riconosce la esemplare tacita, a buon conto si passa legalmente in questa materia da caso a caso, e da età ad età; purchè s' incontri quell' *eadem ratio*, che nella causa è innegabile = In fine non vale il dire che dopo i 14 anni, si possa lasciare prole; poichè in tal caso soltanto cessa la pupillare, e la quasi pupillare, come nelle leggi 15 e 41, *D. de vulg. et pup.* E così anche giusta l' articolo 945 delle leggi civili = In conseguenza degli addotti motivi, e di tutti gli altri, che la saviezza del Tribunale Civile potrà trovare nel diritto, onde far nascere dal fatto dedotto la dedotta domanda del marchese D. Nicola, il suo patrocinatore conchiude di nuovo, che tutta la roba, e tutta la eredità pel marchesino D. Salvatore sia dichiarata di pertinenza del zio, e se gliene dia il possesso nel migliore modo dalla legge voluto, e permesso = Questo atto fu registrato nel suddetto giorno, mese, ed anno al lib. 4 vol. 397 fol. 38 ver. cas. 3 n. 30511, ricevuto grana 10, Sartorio.

Da parte de' zii materni signori Pignatelli nello stesso giorno 15 aprile con atto intimato al patrocinatore Satriani per mezzo dell' usciere Lavitrano, in copia senza registro, ed in replica alle conclusioni motivate, nell' interesse del signor D. Nicola Folgori, come sopra notificate, si dedusse quanto siegue.

Il Tribunal Civile chiamato a risolvere la grave controversia insorta fra i legittimi eredi del defunto marchese di Ducenta D. Salvatore Folgori, ed il preteso pupillare sostituito D.

Digitized by Google

Nicola di lui zio, non può, nè deve incaricarsi di domande estemporanee, le quali non abbiano una strettissima correlazione col giudizio dallo stesso D. Nicola promosso in quanto alla pupillare.

Il suddetto signor Folgori si ostina a pretendere i beni paterni, e materni dell'estinto nipote, in virtù dell'unico testamento del padre di lui marchese D. Ferdinando, e di tutte le leggi contemporanee, e susseguenti, supponendo sempre che nell'articolo 945 di queste ultime si trovi scritta una sostituzion pupillare, e che ove questa valer non possa in tal qualità, debbe esser efficace, come fedecomesso *de residuo* che si crede permesso anche dalle leggi francesi. Ma tutto questo sistema apparirà fragilissimo per le seguenti ragioni.

Se D. Nicola Folgori insiste per dar effetto alla pupillare, che assume contenuta nel testamento, che il marchese D. Ferdinando scrisse nel 1801, questa non gli giova perchè.

1. La sostituzione al ventre pregnante svanì pel motivo, che il figlio, che ne nacque, morì in età infantile. Salvatore Folgori, della cui successione si tratta, nacque quattro anni dopo, ed in conseguenza non trovandosi sommesso alla potestà del padre, perchè nè nato, nè concepito nel tempo del fatto testamento, la sostituzion pupillare, che vi si comprende divenne irrita, giacchè le leggi, e la univoca ricevuta sentenza di tutti gli eruditi, esigono per la validità delle sostituzioni pupillari il doppio tempo di sommissione in patria potestà.

2. Se anche questo primo mezzo fallisse, la sostituzione, di cui si disputa sarebbesi annientata per la sopravvenienza del codice civile, che vigeva nel 1810, epoca della morte del testatore D. Ferdinando Folgori. Il diritto romano per-

Digitized by Google

metteva al padre di sostituire al figlio, perchè la madre sopravvivente non avendo patria potestà dopo la morte del marito, non poteva esercitarne sul figliuolo comune: ma il novello codice, dando la potestà patria ad ambedue i genitori, morto il padre, il figliuolo rimane sotto la potestà della madre; per cui se anche il diritto di sostituire pupillarmente valer potesse, non avrebbe potuto essere esercitato, che dalla marchesa D. Marianna. Ma la sostituzione fatta dal di lei marito D. Ferdinando restò di pieno diritto colpita da' novelli statuti personali.

3. Non regge l'assertiva, che il codice civile in vigore nel 1810 tollerasse le sostituzioni pupillari. Questo codice la sola sostituzion volgare ammette, non già le altre dirette sostituzioni, che il diritto romano permetteva. Di più lo stesso codice, mentre conserva la regola che il testamento sia l'opera individuale di chi lo forma, esclude per ciò solo la limitazione, che il dritto romano ammetteva in riguardo alle sostituzioni pupillari. Ora i testamenti non possono più dipendere dall'altrui arbitrio, nè esser validi *per procuratorem*. Finalmente basta riunire gli articoli 1048, 1049 e 1050, con quelli, che sono sotto i numeri 896, 897 e 898 per convincersi, che il codice civile accorda a' genitori, ed a' fratelli il solo diritto di sostituire a' nipoti ne' limiti della quota disponibile, e soltanto nel primo grado; ciò che esclude la facoltà di sostituire pupillarmente. Altronde è noto che nel processo verbale della seduta del consiglio di Stato del 14 piovoso anno undici espressamente si stabilì; che la sostituzion volgare si sarebbe conservata, restando esclusa la sostituzion pupillare, perchè graduale di sua natura, e dipendente dal sommo potere, che avevano i romani sopra de' loro figliuoli dalla nuova legislazione non tollerato.

Digitized by Google

4. Questi, ed altri riflessi di che son già ingombre le moltiplici carte poste sotto gli occhi de' Giudici, dimostrano, che la sostituzion pupillare scritta nel testamento del 1801, fu colpita dal divieto del codice sopraggiunto nel 1809, e vigente nel 1810, epoca della morte del marchese D. Ferdinando Folgori. Sotto il qual rapporto fu bene, in tale incontro, pronunziata sentenza dal Tribunale Civile nell' interesse del pupillo D. Salvatore, dichiarando nulli tutt' i gravami, e la pupillare compresa nel testamento paterno.

5. La obbiezione, che trattandosi di una seconda instituzione condizionale debba guardarsi il tempo dell' effetto, e non quello della morte del testatore, non offende il chiaro diritto degli eredi legittimi. La morte del testatore è un tempo interessantissimo, che non può essere schivato dall' erede, o dal legatario, poichè il suo diritto prendendo consistenza dal testamento, questo pe' principj dello stesso dritto romano non diviene irrevocabile, e fermo, che al momento della morte del suo autore. A quell' epoca del 1810 dunque dovea esaminarsi, se Ferdinando Folgori poteva disporre, come dispose, e se eragli permesso di fare un testamento non solo per sè, ma anche pel figlio. Il perchè in quel tempo stesso la seconda instituzione condizionale fatta a nome del figlio s' incontrò col divieto della legge, e fu annientata.

6. E se anche a quel tempo non avesse il Tribunale fatta la dichiarazione che fece, la quistione intorno alla capacità del testatore dovrebbe esser sempre esaminata colle leggi del 1810; altrimenti alle leggi ora in osservanza si darebbe effetto retroattivo contro il divieto dell' articolo 2 di esse.

7. Non nuoce poi l' argomento, che D. Nicola Fol-

Digitized by Google

gori, confondendo la capacità del testatore con quella dell' erede, intende ritrarre da alcune leggi romane circa il divieto di cose, poichè nella specie non trattasi di vedere, se il marchese D. Ferdinando Folgori poteva disporre delle colonne, o delle statue, ma vuolsi sapere, se egli aveva facoltà di testare per suo figlio. Dunque trattasi non di capacità relativa, ma di capacità assoluta, poichè secondo i principj della nuova legislazione non è testamento quello, che si fa per un altro.

8. Inoltre se anche la sostituzion pupillare, di cui D. Nicola Folgori si vanta, potesse reggere, sarebbesi estinta appena, che Salvatore Folgori compì l'anno 14. È vano il ricorrere alli nuovi statuti personali per allungare la pubertà, poichè nè al codice civile, nè alle leggi attuali, parlando di pubertà, si deve ricorrere per definirla, ma alla legislazione del tempo, in cui Ferdinando Folgori scrisse il testamento. Altronde i nuovi statuti personali colpiscono le persone per gli effetti della legge, non per quelli, che regger non possono senza il sostegno della volontà dell' uomo, poichè la legge non fa nè testamenti, nè contratti. Dunque non potendosi prolungare il periodo della vita della pupillare scritta nel testamento del 1801, perchè all' uopo non si presta la volontà del sostituente, è necessaria conseguenza, che la sostituzione medesima si estinse al decimoquarto anno della età del defunto D. Salvatore Folgori.

9. Ma se pur si voglia ricorrere alla nuova età, in cui il codice civile, e le leggi attuali permettono di testare, la pupillare di cui si tratta, sarebbe anche estinta, poichè Salvatore Folgori è morto di 17 anni e dieci giorni, mentre all' anno decimosesto compiuto aveva già acquistata la capacità di testare.

Digitized by Google

10. Nè vale il dire, che a sedici anni non si è interamente capace di testare; la legge permettendo di farlo solo per metà. Il testamento, che fa un minore arrivato a sedici anni compiuti non è meno testamento di quello, che fa un maggiore, poichè la validità dell' atto non si misura dal quantitativo del patrimonio, di cui si possa disporre, ma dalla capacità a poter fare il tale, o tale atto.

11. Nè si opponga, che Salvatore Folgori non essendosi avvaluto della facoltà, che la legge gli dava di testare, abbia col suo silenzio voluto accogliere la scelta dell' erede fattagli dal padre. Mentre questa presunzione sarebbe in urto con la legge, che chiama gli eredi legittimi in mancanza degli eredi fattizj, si troverebbe anche esclusa dal principio legale, che la sostituzion pupillare svanisce dopo la pubertà, o se si voglia, dopo la capacità di testare; e di più sarebbe in aperta opposizione colla volontà dello stesso Salvatore Folgori, il quale nel 1810 pretese, ed ottenene, che se gli togliesse l' impaccio del sostituito pupillare datogli dal padre.

12. Vano è poi l' asserire, che nell' articolo 945 delle leggi attuali si trovi espressamente conservata la sostituzion pupillare. Basta leggere questo articolo per vedervi una sostituzione fedecommessaria, e perchè il sostituente non ha facoltà di sostituire ne' beni del minore di anni 18, e perchè non solo a' genitori, ma anche a' collaterali la stessa facoltà trovasi accordata.

13. Ciò è sufficiente a smuovere fin dalle basi l' edifizio eretto sopra una sostituzione pupillare nullamente ordinata, o spenta. Quando poi si amasse discutere l'altro sistema intempestivamente immaginato per una pupillare rivolta in fedecom-

Digitized by Google

messaria *de residuo*, stanno per annientarlo le seguenti osservazioni.

14. Le parole *ab intestato* che si trovano dopo le altre *in pupillari aetate*, si è per parte di D. Nicola Folgori all'udienza, ed in scritto acerrimamente sostenuto, che impiegate fossero per abbondanza, e come l'effetto della morte del figlio in pupillare età, senza che potessero alterare la natura della semplice sostituzione pupillare. Ora si è cangiato tuono, e quelle parole si sono accolte come il sostegno di un fedecommesso *de residuo*, oltre la pubertà. Queste anomalie svelano tutto il torto dell'azione promossa.

15. Il Tribunale Civile si ha fatto sempre gloria di giudicare colle leggi, e non seguendo la opinione di qualche scrittore, che fra moltissimi abbia voluto deviare da' loro precetti. Le leggi romane non permettono, che la sostituzion pupillare si estenda oltre la pubertà; nè che la pupillare invalida si converta in fedecommessaria di reliquato. Dunque non si può pretendere che alla sostituzione scritta nel testamento del 1801 si dia il carattere, che ora piace attribuirsele da D. Nicola Folgori, mentre quello stesso Merlin, che si è preso per campione de' fedecommessi *de residuo*, ha insegnato che una sostituzione, nulla come pupillare, non può valere come fedecommessaria. E questa grave autorità si è anche trascritta nell'allegazione a favore del sostituito.

16. È un errore il dire, che nel testamento del 1801 siavi un fedecommesso di reliquato, poichè il testatore Ferdinando Folgori, lungi di chiamare suo fratello D. Nicola a raccogliere il sopravvanzo, prescrisse, che nel caso di morte di esso testatore senza figli, o con figli, che poi morissero *in pu-*

Digitized by Google

pillari aetate ab intestato, tutti li suoi beni passassero ad esso D. Nicola, al quale diresse obbligo di conservare, divieto di alienare, e peso di restituire a' suoi figli da primogenito in primogenito *in infinitum*.

17. È chiaro adunque, che il testatore D. Ferdinando fedecommessariamente dispose non di una frazione del suo patrimonio, ma di tutto; e che questo tutto dovea esser sempre nella sua integrità conservato per darsi luogo agl'inviti progressivamente disposti. Laonde il fedecommesso *de residuo*, che ora si è creato senza la volontà del testatore, non regge affatto.

18. Fallace è anche l'assertiva, che in Francia questo fedecommesso sia ricevuto, poichè le più recenti decisioni delle Corti di quel Regno, provano il contrario. Ma se pur lo fosse, D. Nicola Folgori non potrebbe giovarsene, poichè, lungi di acquistar libero il residuo, in cui si dice chiamato, ebbe dal testatore l'obbligo di conservarlo per trasmetterlo. Dunque è evidente, che nella disposizione di Ferdinando Folgori si trova una catena di vincoli fedecommessarj, che urtano col divieto dell'articolo 896 del codice abrogato, sotto il di cui imperio li testamento, in cui si contengono, venne ad aprirsi.

19. E qui giova nuovamente avvertire, che per giudicare del destino di questi vincoli, non si può consultare altra legge, che quella, poichè il suddetto articolo volendo, che fosse nulla tanto la instituzione pura, che la sostituzione aggiunta, colpisce nel punto stesso anche la disposizione condizionale; nel che oltre la lettera dell' articolo, si ha pure il concorso del costante sistema di giudicare tanto di tutti i Tribunali francesi, e di quella Corte regolatrice, che de' Tribunali e Corti del nostro regno. Un sistema diverso, mentre imprimerebbe

Digitized by Google

nelle leggi attuali il vizio di retroattività, produrrebbe l'assurdo molestissimo del rinascimento di tutt' i vincoli fedecommessarj, che furono spezzati dalle leggi de' 15 marzo 1807, 22 ottobre 1808, e dal codice civile.

Per tutti questi motivi gli eredi legittimi pretesero, che tolta di mezzo la domanda di D. Nicola Folgori, il Tribunale Civile aggiudicasse le loro conclusioni prese all' udienza.

A' 17 detto mese, ed anno per parte della signora duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori furono comunicate al patrocinatore del marchese D. Nicola Folgori le seguenti risposte.

Questo atto porta seco tre domande: la prima è uniforme alle conclusioni prese in udienza, cioè che tutta la eredità del defunto marchese di Ducenta D. Salvatore Folgori spetti ad esso D. Nicola in virtù del testamento allo stesso D. Salvatore fatto dal padre marchese D. Ferdinando per mezzo di sostituzione pupillare. Queste sono le parole, delle quali ha egli fatto sempre uso: con queste ha egli contestata la lite, e non altro che ciò ha preteso all' udienza del Tribunale il dì 27 gennaio corrente anno, quando le parti conchiusero in causa.

Ripeter questo in una così detta conclusione motivata era inutile. Il replicante vi ha risposto ampiamente contendendo in primo luogo a D. Nicola la qualità di sostituto pupillare, in secondo luogo facendo conoscere, ch' egli è rigettato dall' azione in forza del giudicato, in terzo luogo ch' egli non può invocare un testamento già rotto, in quarto luogo, che questo testamento fu caducato, in quinto luogo, che fu nullo. Questa quinta proposizione si riattacca alla causa del giudicato, il quale precisamente dichiarò nulla la pupillare sostituzione, ch' esso D. Nicola viene a vantare.

Digitized by Google

Fin qui è l'azione e l'eccezione su cui si è contestata la lite e conchiuso in udienza. Chi dice conclusioni motivate, dice motivi aggiunti alle conclusioni già prese. Se dunque l'indicato atto intimato il detto dì 15 producesse motivi per appoggiar la conclusione precedente del signor D. Nicola Folgori potrebbe essere suscettivo di qualche risposta. Ma egli a questa conclusione viene ad aggiungere altra, per la quale intende, che la pupillare diventi o volgare, o esemplare, talchè vorrebbe convertirla in fedecommessaria.

Questa conversione distrugge tutta la sua precedente conclusione, poichè egli domandò l'eredità di Salvatore, non di Ferdinando suo padre, e nelle difese ha sostenuto, come sostiene nella prima parte di questo atto de' 15 aprile, che la successione, ed il testamento siansi aperti al 1822, epoca della morte di Salvatore. Volendo oggi l'esemplare, e la fedecommessaria, questa non può essere, che dell'eredità del padre, ed allora sostiene, che questo testamento, e questa successione debbano essere aperti nel 1810, epoca della successione paterna = Questo atto dunque de' 15 aprile è in perfetta contradizione colle conclusioni prese in causa, e lungi di essere un motivo, sono conclusioni tutte nuove, e distruggono quelle ne' suoi principj. = Sono perciò inammissibili = Oltre di ciò non hanno fondamento di legge; perciocchè niun dubbio vi è che ogni sostituzione era vietata dal codice francese. Ma in tutta la difesa D. Nicola conviene, che se vi è dubbio vi può essere per la volgare, sia pure come egli vuole per la pupillare. Ma certamente la fedecommessaria è vietata, e molto più l'esemplare ove si voglia ridurre ad un fedecommesso di residuo, che importava la conservazione per restituire almeno di un quarto

Digitized by Google

dell'eredità. Se dunque ci riportiamo all'epoca dell'aperta successione di Ferdinando, allora non era permessa nè l'esemplare, nè la pupillare, e molto meno la fedecommessaria. Non vi era dunque conversione a fare, perchè mancava il termine che si trasmutava, ed il termine in cui questo vuol trasmettersi.

In ultimo queste trasmutazioni potranno tutto al più prendere il carattere, e la qualità della pupillare in ordine al tempo. Talchè sia, che si cangiasse in volgare, sia, che si cangiasse in esemplare, sia, che si cangiasse in fedecommessaria: ciascuna rimaneva ne' limiti di 14 anni. Or Salvatore è morto di 17 anni, e dieci giorni, *media tempora non nocent* tra l'atto col testamento, e l'apertura della successione, tra l'apertura della successione, e l'adizione dell'eredità. Ma se nell'atto dell'apertura della successione il testatore era incapace di disporre, non è già, che il tempo di mezzo nuoce, nuoce il punto in cui il testatore dev' esser capace. Tutto l'equivoco in cui cade D. Nicola sta nel credere, che il tempo della morte del testatore sia un tempo di mezzo calcolato per inutile. Ma questo è un punto cardinale, o sia uno dei tre tempi utili, e benchè sia in mezzo al tempo della formazione del testamento, ed a quello dell'adizione non è di questo, che parla la legge, quando dice *media tempora non nocent.* I tempi di mezzo sono tra il testamento, e questo punto, tra il testamento, e l'adizione. La legge 41 *ff. de legat.* 1. non ha che fare col nostro caso. Poichè quivi il legato delle statue era permesso, purchè non fossero congiunte all'edificio, ed in conseguenza se la condizione non si avverava, che dopo la morte del testatore, il testatore era morto colla capacità di legare con questa condizione. Nel caso nostro quando morì il testatore egli as-

Digitized by Google

rebbe stato incapace di sostituire se l'erede fosse morto *infra pubertatem*, ed era più incapace di sostituire quindi fedecommessariamente. Ecco perchè avverata la condizione delle statue dopo la morte del testatore, il legato si deve, avverata la condizione della morte in pupillare età di Salvatore Folgori, la sostituzione è nulla, perchè la sostituzione con questa condizione era nulla, come sarebbe stato nullo il legato di un luogo sacro, se diventasse profano, o di un uomo libero, se diventasse servo, ancorchè queste condizioni si fossero verificate dopo la morte del testatore, poichè il legare con questa condizione era vietato, mentre il legar le statue colla condizione se si disgiungono dall'edificio era permesso. In ultimo il replicante ritorna sempre all'istessa idea, cioè, che la condizione della morte in età impubere non si è mai verificata in Salvatore Folgori = Questo atto è in copia senza registro.

In questo stato fu decisa la causa.

Esame della sostituzione pupillare.

Idee preliminari.

Considerando, che sebbene il testamento del marchese D. Ferdinando Folgori sia in mille guise combattuto e per la sua inesistenza come rivocato dal testatore, e per la intrinseca nullità della sostituzion pupillare riguardata secondo le idee della istessa romana giurisprudenza; non di meno tutte queste quistioni, che insorgono indipendentemente dalle novelle leggi, riescano poco interessanti nella causa, giacchè, riguardate tutte per avventura nell'aspetto più fa-

Digitized by Google

vorevole per lo sostituto pupillare, in nulla possono agevolare la di lui vittoria.

Che in effetti, salvo egli tra le onde di queste prime quistioni, urti inevitabilmente nello scoglio, che gli presenta il cambiamento della legislazione.

E che quindi convenga alla dignità del magistrato il riguardar la causa nella parte, ove maggiormente appalesa il suo debole, senza perdersi nello esame di superflue quistioni.

Considerando, che il cambiamento avvenuto nella legislazione per la pubblicazione del codice civile, durante la vita del testatore marchese di Ducenta abbia estinto, e polverizzat' ogni dritto del sostituto pupillare.

1. perchè restò in generale annullato il testamento, non che la pretesa sostituzion pupillare, come quella, che o infetta di qualità fedecommessaria, o involuta tra non pochi fedecommessi, cadde nella nullità fulminata dal rigor del novello diritto.

2. perchè la stessa sostituzion pupillare si trovò particolarmente proibita dalle novelle leggi, e divenne incompatibile co' principj fondamentali del codice civile.

3. perchè è una falsa supposizione che le leggi novissime abbiano richiamat' a novella vita la sostituzion pupillare dei romani, e molto meno, che ne abbiano estesa la durata fino all' anno diciottesimo del minore.

4. perchè, data pure come vera la supposta ipotesi, non potrebbe il sostituto pupillare trar vantaggio dalle sanzioni delle leggi in vigore; giacchè il suo diritto, distrutto, ed annientato una volta, non può novellamente risorgere.

Digitized by Google

5. *finalmente perchè quando anche secondo le ultime idee sviluppate nella causa sia pur vero per ipotesi, che si possa obbliquare la sostituzion pupillare in una sostituzion fedecommessaria, che non incontri l'ostacolo del codice civile, e vad' a congiungersi con quella permessa dalle leggi in vigore, pur nondimeno resta sempre fermo da una banda il prim'ostacolo della nullità del testamento, e dall'altra questa novella trasformata sostituzione trova la sua tomba nella durata, che le ha impressa la legge, e le ha data il testatore, da non potersi estendere al tempo, in cui il minore è trapassato.*

Annullamento della sostituzion pupillare per la miscela co' fedecommessi.

Considerando che l'abolito codice civile sia stato tanto rigoroso nel vietare le sostituzioni fedecommessarie, che ne abbia quasi in un fascio pronunziata la nullità congiuntamente colla istituzion di erede, colla donazione, e col legato, a cui fossero aggiunte.

E che sia tanto chiaro su di ciò il linguaggio della legge, che, il dubitarne, sia lo stesso, che negar fede alla verità medesima, ed alle parole espresse dell' articolo 896, ove è scritto » ogni disposizione, con cui il donatario, l' erede istituito, o il legatario sarà gravato di conservare, e di restituire ad un terzo, sarà nulla, anche per rispetto al donatario, all' erede scritto, ed al legatario ». Sanzione dura per verità, ma che merita ciò non per tanto tutta la osservanza ch' è dovuta alla legge: Qui-

Digitized by Google

dem perquam durum est, sed ita lex scripta est *L.* 12 §. 1 *ff. qui, et a quib. manumiss.*

Considerando nel fatto, che la controvertita sostituzion pupillare sia commista con una sostituzion fedecommessaria, da cui dipende, e sia susseguita da un perpetuo fedecommesso, in cui va a terminare.

E che ciò si raccolga dalle parole istesse del testatore, il quale si esprime nel seguente modo: » e quando av-
» *venisse il caso, che non esistessero nè figli, nè figlie da*
» *me procreati dal presente matrimonio, o che morissero*
» in pupillari aetate ab intestato, *istituisco la marchesa D.*
» *Marianna mia dilettissima moglie, guardando però il let-*
» *to vedovile, erede usufruttuaria di tutti li miei beni, per*
» *qualsivoglia titolo, o ragioni a me si appartengono o*
» *possono appartenere, dopo la morte della quale, o nel*
» *caso che la medesima passasse a seconde nozze, voglio,*
» *che in detta mia eredità, e beni succeda e debba succe-*
» *dere il mio fratello Capitano D. Nicola Folgori, e suoi*
» *figli, e discendenti maschi legittimi, e naturali da pri-*
» *mogenito in primogenito in perpetuum, et in infinitum.*

Considerando, che sia visibile da per se stessa la sostituzione fedecommessaria, in cui è commista, o per meglio dire è tacitamente sottointesa la vantata sostituzion pupillare, perchè D. Nicola Folgori è chiamato a raccoglier la eredità non dalle mani del pupillo, ma dalla vedova marchesa di Ducenta, la quale è la vera sostituta pupillare.

Che non valga il dire, che il testatore abbia lasciato alla moglie superstite il solo usufrutto, e che il sostituto pupillare in quanto alla proprietà sia stato fin da principio

Digitized by Google

il medesimo D. Nicola Folgori, perchè nol consente la chiamata; che il testatore fa e di esso Folgori suo fratello, e de' suoi figli, e discendenti maschi in infinitum. *Circostanza che fa divenire incerta la persona del sostituto, e la fa dipendere dalla condizione di trovarsi superstite al tempo della morte, o del passaggio a seconde nozze della pretesa usufruttuaria, e rende quindi impossibile, che il diritto del proprietario risalga a far parte direttamente della sostituzion pupillare.*

E che in conseguenza di ciò, se da una banda è incerta la persona del proprietario, e se dall' altra è un assioma di diritto, che la proprietà non può star sospesa, sia chiara, egualmente che necessaria, la conseguenza che ne deriva, di essersi data cioè la proprietà alla vedova del testatore insieme coll' usufrutto, e che la chiamata di D. Nicola Folgori, ai termini della nota legge Species auri et argenti *15 ff. de aur. argent. mund. mulieb. debba supporsi graduale, e quindi fedecommessaria come il testatore istesso l' ha caratterizzata, quando dice in altro luogo del suo testamento*: e facendosi il caso del fedecommesso ordinato a beneficio di detto D. Nicola, e de' suoi discendenti.

Considerando, che egli sia vero come già si è detto, che in questa fedecommessaria espressa si contenga la pupillare tacita, perchè D. Nicola Folgori invitato a succedere per virtù di fedecommesso, quando la vedova marchesa di Ducenta abbia già raccolta la eredità del figliuolo morto in età pupillare, può, qualora costui sia sopravvissuto, intendersi direttamente per vulgarem *sostituito pupillarmente a succedergl' in luogo della predefunta madre; ma non sia*

Digitized by Google

men vero d' altronde, che nasca questa tacita pupillare da radice infetta, e sia perciò nulla fin dalla sua origine, perchè mancando il principio, non può sorgerne la conseguenza, e tolta la causa, cessa l' effetto.

E che non meni ad alcuna conseguenza l' essersi verificato il caso della pupillare tacita, e non del fedecommesso, e ciò in un tempo in cui la viziosità della sostituzion fedecommessaria non oltrepassa i limiti della sostituzione istessa. Dappoichè in primo luogo la nullità deve calcolarsi secondo il tempo della morte del testatore, nè quella disposizione, che allora, come infetta, o dipendente da fedecommesso, si trovò in opposizion colla legge, che la pose nel nulla, ha potuto in appresso riprendere il suo vigore. Ed in secondo luogo lo addotto argomento potrebbe aver qualche aspetto di verisimiglianza, se ambedue le sostituzioni si trovassero egualmente espresse, comunque riunite, e commiste tra loro; ma se la sola espressa è la fedecommessaria, e se questa, come proibita dalla legge imperante così al tempo della morte del testatore, che di quello del pupillo, fu nulla, e seguitò ad esser nulla, non può dirsi al certo, che ne risulti valida, e scevra di nullità la pupillare, perchè, dal niente, niente si fa, e perchè seccata la fonte, non può scaturirne il rivolo.

Considerando, che la pretesa sostituzion pupillare, nata da una sostituzion fedecommessaria, vada poi a connettersi con un fedecommesso primogeniale, che abbraccia molte linee, e molte chiamate, e si estende in infinitum *sino all' ultimo rampollo della famiglia Folgori.*

Che a schivar questo secondo colpo di nullità s' invo-

Digitized by Google

chi in vano il soccorso degli articoli 1048, e 1050 dell' abolito Codice civile, dai quali si desume, che si tratti di sostituzione fedecommessaria disposta a pro de' figli del fratello, la quale sebbene a rigor di legge non sia altrimenti valida, che quando riguardi il favor di tutti i figli senza predilezione alcuna di età, o di sesso; nondimeno questa sua nullità non si comunichi alla istituzione, o al legato, a cui si è annessa. Imperciocchè questo argomento, a prescindere, che poggia su di base non solida, resta annientato nel suo nascere da una osservazione di fatto cioè, che uno in sostanza è il fedecommesso, di cui si ragiona, abbenchè in apparenza si presenti sotto il doppio aspetto, prima di sostituzion pupillare, e di poi di un fedecommesso primogeniale.

E che uno in realtà sia il fedecommesso, sia facile il raccoglierlo dalle parole del testatore, le quali di sopra si son trascritte, giacchè egli prevedendo il caso della morte della moglie, o il passaggio di lei a seconde nozze, dice (e convien ripeterlo): » Voglio che in detta mia » eredità, e beni succeda, e debba succedere il mio fra- » tello Capitano D. Nicola Folgori, e suoi figli, e discen- » denti maschi legittimi, e naturali da primogenito in pri- » mogenito in perpetuum, et in infinitum. *Or se questa chiamata è disposta non a vantaggio del solo D. Nicola Folgori, ma dell' intera sua discendenza, è dunque chiaro, che la sostituzion pupillare non si può concepire separatamente dal fedecommesso primogeniale, e che uno sia in sostanza il fedecommesso, che nel suo contesto congiunge la linea mascolina di D. Nicola Folgori col pupillo*

Digitized by Google

marchesino di Ducenta, o colla vedova di lui madre; fedecommesso, a cui mal si convengono le particolari vedute di una sostituzione scritta a pro de' figliuoli del figlio, o del fratello.

Che giovi poi l' osservar di passaggio, che poco solida, come di già si è accennato, sia la base, su la quale si sostiene, che per la sostituzione scritta a pro dei figliuoli del figlio, o del fratello, la legge abbia raddolcito il suo rigore, pronunziandone la nullità (qualora ecceda i limiti, che le sono stati prescritti) nel solo interesse de' chiamati, senza pregiudizio, o lesione alcuna dell' erede, o del legatario gravato di restituire. Attesochè tutta la forza dell' argomento poggia sul silenzio della legge, che pronunziando la nullità della sopraindicata sostituzion fedecommessaria, fatta oltre il primo grado, o con predilezione di età, o di sesso, nulla soggiugne in quanto alla istituzion di erede, o al legato. Ma se il Codice civile avea fin da principio stabilita la massima, che ogni disposizione inducesse gravame di conservare, e di restituire, fosse nulla, anche in quanto al gravato; era superfluo, che la ripetesse di nuovo nel caso particolare, di cui trattasi, non essendovi ragione alcuna da far differenza tra caso, e caso, e metter la legge in opposizione con se stessa.

Considerando, che tutte l' esposte idee, le quali menano a stabilire la nullità del testamento del marchese di Ducenta, e della pretesa sostituzion pupillare per la miscela dei fedecommessi, restino maggiormente consolidate in vista della sentenza, che trovasi all' uopo di già pronunziata dal Tribunale abolito di prima istanza fin dal dì sette aprile

Digitized by Google

1810: sentenza, la quale abbenchè non costituisca un giudicato, nè obblighi d' altronde il sostituto pupillare a toglierla di mezzo con alcun particolare gravame, perchè resa senza forma di giudizio in linea di espediente volontario, merita nondimeno tutta la considerazione sotto il rapporto di essersi a tempo, e luogo invocato il soccorso delle novelle leggi, e di essersi per tal via posto in certo modo il suggello alla nullità della testamentaria disposizione del marchese di Ducenta nell' interesse di D. Nicola Folgori, e de' suoi discendenti, da non poter, per qualsivoglia accidente, esser richiamata a novella esistenza.

Incompatibilità della sostituzion pupillare coi principj del codice civile.

Considerando, che la sostituzion pupillare o che tragga direttamente l' origine dalle leggi decemvirali, o che sia stata introdotta dall' uso, sia particolarmente fondata su la patria potestà, di cui i romani rivestiron ogni padre di famiglia: potestà illimitata, ed estraordinaria, che permettev' al padre il disporre della vita, e della libertà del proprio figliuolo: potestà, di cui ebbe ragion di scrivere l' Imperador Giustiniano: Jus autem potestatis, quod in liberos habemus, proprium est civium romanorum: Nulli enim alii sunt homines, qui talem in liberos habent potestatem, qualem nos habemus §. 2 *institut. de patria potest. Quindi è, che senza patria potestà non vi è per legge sostituzion pupillare L. 41 §. 2 ff. de vulgar. et pupillar. substit.; e quindi è ancora, che non può l' avo sostituir pupillarmente al ni-*

Digitized by Google

pote, che dopo la sua morte recasurus est in potestatem patris sui. *L. 2 in princip. ff. eod.*

Che la forza della sostituzion pupillare consista nel diritto, che la legge accordi al padre di fare un testamento in nome del figlio: Nam moribus institutum est, ut quum ejus aetatis filii sint, in qua ipsi sibi testamentum facere non possunt, parentes eis faciant — *Princip. Instit. de pupillar. substit.*

E che sia facile con ciò lo spiegare, come la sostituzion pupillare abbracci così i beni del testatore, che quelli, che son proprj del pupillo, come possa il padre sostituir pupillarmente al figlio, che ha diredato, e come in tal caso il sostituto pupillare prende tutto ciò, che per qualunque titolo sia pervenuto al pupillo: Itaque eo casu, si quid exheredato pupillo ex hereditatibus, legatisve, aut donationibus propinquorum, et amicorum acquisitum fuerit, id omne ad substitutum pertinebit: §. *4 Instit. de pupillar. substit.*

Considerando, che dopo il rinascimento della romana giurisprudenza in Europa la sostituzion pupillare non sia stata da per ogni dove riconosciuta.

E che in alcuni luoghi sia stat' ammessa dimezzata di molto, e ridott' a maggior semplicità, cioè in quanto ai soli beni, che il padre abbia lasciato al figlio pupillo, al quale ha voluto dare un sostituto.

Considerando particolarmente in quanto alla Francia, che il diritto novissimo, che ora la regola, contenuto nel Codice civile, sia stato preceduto dalle leggi emanate in tempo della rivoluzione e propriamente nell' anno secondo

Digitized by Google

e nell' anno terzo, le quali distrussero, ed annullarono le sostituzioni tutte di qualsivoglia natura, e tra queste la sostituzion pupillare ricevuta nei paesi di diritto scritto.

Che compilato, in tempi più tranquilli, il Codice civile, siansi trovat' i Francesi, per le inevitabili conseguenze della rivoluzione, tanto lontani da' principj della romana legislazione, che fu necessario di eliminar dal novello corpo del diritto la sostituzion pupillare, come quella, che ne avrebbe scosse le basi fondamentali.

Che faceian fede di questa verità le discussioni del Consiglio di Stato sul progetto del Codice civile: la uniforme dottrina degl' interpetri tutti delle novelle leggi, ed il costante tenore di giudicare adottato ne' Tribunali di Francia.

E che sia poi visibile da per se stessa, a chiunque ha leggiermente scorso il Codice civile, l' aperta contraddizione tra la sostituzion pupillare, ed i principj regolatori di queste novelle leggi.

Considerando invero, che urt' in primo luogo la sostituzion pupillare colle massime del novello diritto, perchè ella, parto singolare della patria potestà de' romani, mal si conviene colla patria potestà riconosciuta dal Codice civile, la quale dell' antica grandezza non ritiene, che il solo nome: potestà ridotta quasi al solo diritto di percepire un usufrutto su' beni del figlio sino all' anno diciottesimo di sua età: potestà, che si esercita durante il matrimonio, e che alla morte della moglie si converte in tutela: potestà, che si divide colla madre, e che in gran parte passa, e si trasfonde nella persona di lei.

Digitized by Google

Che non permetta in vero il buon senso, che possa il padre scrivere una sostituzion pupillare, e disporre così a suo bell' agio de' beni proprj del figlio sotto l' impero di una legislazione, che attribuisce in piena proprietà al figlio istesso i beni tutti, che in qualunque maniera egli acquisti senza distinzione alcuna di peculio.

Che molto meno sia concepibile come il padre, che secondo le disposizioni delle novelle leggi è obbligato per forza a lasciare sulla sua eredità una quota di riserva al figlio, senza che in alcun caso gli sia permesso il diredarlo, abbia poi d' altronde un potere illimitato su' beni proprj del medesimo, in guisa tale, che possa disporne a suo talento, con dargli egli stesso un erede.

E che perciò uopo sia il conchiudere, che le novelle leggi, diminuendo a tal segno la patria potestà, abbian' otturata la fonte, onde scaturiva presso de' romani la sostituzion pupillare, e che a' principj del Codice civile convenga il ragionamento medesimo, che fa sul proposito Arnoldo Vinnio in quanto all' Olanda ed agli altri Paesi bassi, ne' quali la sostituzion pupillare non è stata riconosciuta: » Nam etsi quoque potestatem in liberos nostros » habemus non talem, tamen habemus qualem Romani, quae » etiam ad bona liberorum propria se extendat: atque » inauditum est, tantam nunc esse patriam potestatem, ut » pater filio heredem dare queat, qui succedat in universa » filii bona non solum, quae a patre ipso, sed etiam, » quae aliunde accepit, atque adeo dare etiam exhereda- » to » Ad §. 9 Instit. de pupillar. substit. num. 2.

Considerando, che si trov' inoltre la sostituzion pupil-

Digitized by Google

lare opposta diametralmente colle sanzioni del Codice civile, che altra facoltà non riconoscono nel testatore, che quella di disporre de' proprj beni, e vietano, che in un atto solo si possano formar due diversi testamenti, articoli 895, e 968: Attesochè se ora non può dirsi, che i beni del figlio siano proprj del padre, nè anche può immaginarsi, che poss' al padr' esser permesso il disporre de' beni non suoi, e che valga un testamento, che ha per oggetto la eredità del figlio; egualmente se eccezione alcuna non si è soggiunta alla regola, che vieta di commischiare in un atto solo due testamenti diversi, non può credersi a patto alcuno permessa la sostituzion pupillare, nella quale al dir di Giustiniano si debbano riconoscere » duo quodam- » modo testamenta . . . . vel certe unum testamentum » duarum causarum idest hereditatum §. 2 de pupillar. » substit. »

Considerando in fine, che la sostituzion pupillare si trovi implicitamente vietata dalle novelle leggi, perchè senza una espressa eccezione, che s' incontri nell' istesso corpo del diritto, non si può recedere dalle massime, e dalle teorìe generali, che regolano le successioni intestate, e che attribuiscono alla madre, ed agli ascendenti materni una quota di riserva su' beni del figlio: massime che potrebbero di leggieri rimanere alterate per mezzo della sostituzion pupillare.

E che d' altronde manchi nel codice civile una norma sicura, che segni il periodo di siffatta sostituzione, e ne indichi con precisione il termine, giacchè è abolita la distinzione tra età pupillare, ed età minore: il matrimonio

non è permesso al maschio prima dell' anno decimottavo, ed alla femina, se non ha compiuti gli anni quindici, art. 144: la capacità poi di testare vien dimezzatamente per una metà nell' anno decimosesto, art. 904, e per l' altra metà all' apparire della maggior' età. Onde è, che rimane ignoto quale di questi avvenimenti possa stabilire con esattezza il fine della sostituzion pupillare.

Considerando, che i compilatori del Codice civile, avendo conosciuta la incompatibilità della sostituzion pupillare colla indole delle novelle leggi, abbiano avuto l' accorgimento di segnarn' espressamente la esclusione, senza lasciarl' al calcolo de' giureconsulti nell' applicazion de' principj.

Che siasi all' uopo in termini generali nell' articolo 896 ordinata l' abolizione di tutte le sostituzioni: Le sostituzioni sono vietate.

Che questo ampio divieto, che abbraccia le sostituzioni tutte di qualunque natura, ricev' ancora una spiega, ed una dilucidazione maggiore dalle limitazioni, che vi sono aggiunte; giacchè se tra l' eccezioni va la erezione de' maggiorati col permesso Sovrano; vanno le sostituzioni di primo grado a pro de' figliuoli del figlio, o del fratello; va la stessa sostituzion vulgare; è forza il dire, che la sostituzion pupillare, non espressa nell' eccezioni, resti compresa nella regola generale, e faccia parte delle sostituzioni proibite.

E che non giovi a tal proposito, l' osservare che sotto il nome di sostituzioni, secondo il linguaggio degli antichi scrittori legali della Francia, s' intendano le sole sostituzioni fedecommessarie; giacchè più dell' antica fraseologia fo-

Digitized by Google

rense bisogna valutare i vocaboli secondo il senso, in cui l'hanno adoperato i compilatori del Codice civile, e nel modo, che più corrisponde allo spirito, ed alle sanzioni delle novelle leggi. Or se a norma delle medesime la sostituzion vulgare, che indubitatamente è una sostituzione diretta, ha meritato una particolare eccezione per non credersi compresa nel divieto generale: egli è chiaro, che resti ferma la regola per ogni altra sostituzione diretta; e ciò tanto maggiormente quanto più semplice è la indole, e la natura della vulgare, la quale è chiamata dalla legge, secunda heredis institutio *in confronto della pupillare, che ha tutto l'aspetto di una sostituzion graduale, e che dà al padre la facoltà di disporre de' beni del figlio.*

Considerando, che non possa quindi nè punto, nè poco ammettersi per vero, che la sostituzion pupillare formi un cap' omesso nel Codice civile, e che nel silenzio di ogni altra legge, che, come propria de' francesi, non può aver luogo nel regno, debba starsi alla osservanza del diritto romano.

Che molto più sia erroneo il credere, che non sia in opposizione la sostituzion pupillare colle sanzioni dell' istesso Codice civile sull' appoggio, che null' abbia di comune colla sostituzion fedecommessaria, perchè non contiene obbligo di conservare, e perchè non allaccia i beni, e non ne impedisce la circolazione, che è l' unico sconcio, che proibendo le sostituzioni, hanno voluto evitare le novelle leggi. Imperciocchè se per avventura, guardata secondo questo aspetto può la sostituzion pupillare combaciar col Codice civile; appalesa d' altronde sotto tanti altri rapporti (co-

Digitized by Google

me in parte di sopra si è adombrato) la sua incompatibilità, e l'aperta sua contradizione co' principj regolatori di questa legislazione.

E che vi sia perciò luogo a conchiudere a buona ragione, che la vantata sostituzion pupillare, o soffogata da' fedecommessi, tra' quali è avvolta, o colpita particolarmente dalle novelle leggi, sia rimasta annichilita, ed estinta fin dal tempo dell' aperta successione del testatore marchese di Ducenta.

La sostituzione pupillare non è stata ripristinata dalle ultime leggi civili.

Considerando, che le sanzioni del diritto novissimo formino il falso supposto della presente causa, perchè si dà per sicuro, che le leggi in vigore non solo abbiano ripristinata la sostituzion pupillare, ma l'abbiano ancora estesa sino all' anno decimottavo del minore, o sia fino al termine della piena pubertà; ed è perciò, che si aspir' alla successione del marchesino di Ducenta, malgrado, che sia trapassato nella età di anni diciassette di già compiti.

Che a distruggere però questa falsa supposizione, sia sufficiente il testo dello stesso art. 945, che s' invoca in contrario, come quello, che a colpo di occhio appalesa, che le novelle leggi non altro abbiano permesso, che una semplice sostituzion fedecommessaria d' indole, e di qualità interamente diversa dall' antica sostituzion pupillare. Verità, che se ogni altro argomento mancasse, sarebbe sufficientemente indicata dalla rubrica istessa del titolo, ove il citato

Digitized by Google

articolo è registrato, che tratta la materia delle sostituzioni fedecommessarie.

Che disponga all' uopo la legge:

» *Il padre, la madre, gli altri ascendenti, gli zii, le* » *zie, i fratelli, e le sorelle possono sostituire ad un mi-* » *nore di anni diciotto, nel caso, che questi muoia senza* » *figli prima di compiere gli anni diciotto, una terza per-* » *sona, ma in que' soli beni, ne' quali il minore sia stato* » *istituito erede.*

Che sorgano dalle rapportate parole dell' art. 945 chiare, e manifeste le più essenziali differenze tra la sostituzione di cui si tratta, e l' antica sostituzion pupillare de' romani.

In primo luogo le leggi novissime ammettono a far la sostituzione una classe ben lunga di persone; il padre; la madre; gli ascendenti; gli zii; le zie; i fratelli; le sorelle. *La sostituzion pupillare d' altronde competeva soltanto al padre, o all' ascendente paterno, che avesse sotto la sua patria potestà il pupillo ed al tempo del fatto testamento, ed al tempo della morte.*

In secondo luogo la sostituzione di cui si tratta, non altrimenti è permessa, che istituendo erede il minore. La sostituzion pupillare all' opposto può farsi anche in persona del pupillo, che sia stato diredato.

In terzo luogo prescriv' espressamente la legge, che la sostituzione abbia luogo ne' soli beni, ne' quali il minore sia stato istituito erede. Il sostituto pupillare all' incontro prendeva ed i beni del padre, ed i beni proprj del pupillo.

Che in termini così fatti si appalesi apertamente, co-

Digitized by Google

me già si è detto, per fedecommessaria la natura di codesta sostituzione permessa dalle legg' in vigore, come quella, che importa una succession graduale ne' beni pervenuti al gravato, de' quali il defunto ha disposto a vantaggio di una terza persona, giacchè quest' appunto, e non altra è la indole di ogni fedecommesso: » Fideicommissum est id omne, » de quo qu's suprema defuncti voluntate rogatus est, ut » daret; vel faceret ». Vinn. ad tit. Instit. de fideicommis. heredit. in princip.

E che sorga da ciò, che le leggi novissime appalesino più chiaramente ancora delle precedenti il divieto della sostituzion pupillare, perchè esse rompono quello apparente silenzio, che sembra, che serbi sull'oggetto il Codice civile, e parlando della sostituzione, a cui può esser sottoposto un minore, non altrimenti la permettano, che nella forma, e ne' termini di un vero fedecommesso.

Considerando, che, svanita la pretesa sostituzion pupillare rianimata dal diritto nuovissimo, cessi per inevitabile conseguenza il nesso, col quale si tenta di riunire il tempo del fatto testamento con quello dell' aperta successione del marchesino di Ducenta: Attesochè non è possibile di ligare, e di connettere insieme due sostituzioni d' indole tutta diversa. Ed in vero la sostituzion pupillare diretta nella sua origine mal si annoda con una sostituzion fedecommessaria, perchè diverrebbe ibrida in mezzo del suo corso, e costituirebbe in certa guisa un mostro legale.

Ch' egli sia vero, non ostante la opinione contraria di qualche interpetre, che la sostituzion pupillare possa, in qualche caso, obbliquarsi in fedecommessaria, ma non si

Digitized by Google

possa perciò ammetter l'assurdo, che sia ella dimezzatamente e pupillare, e fedecommessaria, e ritenendo l'antica natura fino ad un certo termine, possa di là in poi trasformars' in fedecommesso.

Che abbia pur luogo la obbliquazione della sostituzion pupillare di Folgori in sostituzion fedecommessaria nell' incontro delle novissime leggi, ma nel tempo istesso, coerentemente a' principj del diritto, si faccia risalire questa obbliquazione alla sua origine, e fino al tempo del fatto testamento.

E che ne sorga allora per conseguenza, che si dilegui in un tratto la pretesa sostituzion diretta, di cui si è detto, che non abbia inficiato col suo contagio il testamento del marchese di Ducenta, e molto meno abbia incontrato l'ostacolo del sopravvenuto Codice civile. Imperciocchè all'opposto trasformata la sostituzion pupillare in fedecommesso, il diritto del sostituto pupillare è morto nel nascere, ed insiem colla sostituzione è rimasto annullato il testamento istesso, in cui era contenuta.

Considerando, che non sia poi in verun modo possibile il far valere una sostituzion pupillare dopo gli anni della pubertà, per reclamare la successione di un minore morto dopo compito l'anno decimosettimo, giacchè se può avvenire di portar salva, ed illesa la combattuta sostituzion pupillare fino all' incontro delle leggi nuovissime, e se può avvenire ancora di vindicarla da ogni attacco sotto l'impero delle medesime, non potrà avvenire però, che questa sostituzione sopravviva oltre il periodo, che le ha segnato la legge.

Digitized by Google

Che qui convenga osservare, che doppia sia la ragione, per la quale la sostituzion pupillare svanisca all' apparir della pubertà. La prima perchè allora il pupillo, toccando la età minore, acquista la libera fazion del testamento. L' altra perchè colla pubertà divien capace di contrar matrimonio, e di avere degli eredi della natura istessa in persona de' figli.

E che questa ultima ragione della possibilità appunto, in cui è il minore di aver de' figliuoli, abbia indotta la più sana parte degl' interpetri ad opinare, che non possa esser lecito al padre il trasportare la sostituzion pupillare al di là della pubertà, quando anche vi sia uno statuto particolare, che abbia fissato il tempo di far testamento in una età provetta: Et breviter dico quod non (*così il Gomesio*) quia quando aliter, quam ex defectu pupillaris aetatis filius impeditur testari, non reperitur in jure cautum, quod pater possit ei substituere. Item quia in illa aetate regulariter potest habere filios, pro qua sententia, et conclusione facit bene textus in L. ex facto infra isto tit. text. in L. humanitatis cod. eod., et tenet expresse Bartolus in L. 2 infra isto tit. 2 calumn., et super eo tenent comuniter doctores, *Variar. resolut. cap. IV. n. 5.*

Considerando, che invano s' invochi il soccorso delle leggi novissime, perchè se non è vero, che le medesime abbiano ripristinata la sostituzion pupillare, molto meno può esser vero, che ne abbiano estesa la durata.

Che non vaglia all' uopo l' aver permesso l' art. 945 delle leggi civili di sostituire ad un minore fino all' anno diciottesimo di sua età; dappoichè in nulla può influire una

Digitized by Google

sanzion permissiva della legge, la quale può aver luogo dal tempo della sua pubblicazione in avanti su di una sostituzion pupillare disposta sotto l' impero del diritto romano. Ed in fatti riceve la sostituzione permessa dalle leggi vigenti la sua durata dalla volontà del testatore, che impone il gravame. L' altra l' ha già ricevuta dalla legge imperante al tempo, in cui fu scritta, e se una legge posteriore non ha espressamente prolungato il periodo della sua durata, ella si arresta negli antichi limiti, e sparisce, appena cessa nel minore lo impedimento a testare, o ad avere un erede nel proprio figlio.

Che se pupillare è la sostituzione, che allega D. Nicola Folgori, non sia possibile l' intendere, come se ne possa continuare a pretendere la durata, non ostante, che il marchesino di Ducenta sia morto, quando non era più pupillo, e quando era divenuto fin dall' anno quattordicesimo capace di contrar matrimonio, e quel che è più avea acquistato ancora nell' anno decimosesto la libera fazion del testamento per una metà de' suoi beni.

E che valga poi per compimento della dimostrazione l' osservar nel fatto, che nel segnare il termine della vantata sostituzione, si accordi colla legge la volontà ancora del testatore, il quale non ha dato diversamente un sostituto al figlio, che morendo in pupillari aetate ab intestato: *volontà, che risulta tanto più chiara, quantochè egli scriveva il suo testamento sotto l' impero di una legislazione, che gli permetteva a suo talento il prolungare l' imposto gravame, durante tutto il corso della vita, con un fedecommesso* si sine liberis.

Digitized by Google

Osservazioni sulla teorìa de' tempi intermedj.

Considerando, che risultando dalle idee finora sviluppate, che inutilmente si vada rintracciando tra le sanzioni delle leggi nuovissime il ripristinamento della sostituzion pupillare, ed il suo prolungamento sino all' anno decimottavo del minore; riesca perfettamente ozioso per la causa lo esame della teorìa de' tempi intermedj in quanto più, o meno influiscano sulla validità di una testamentaria disposizione.

Che giovi nondimeno sviluppar poche idee di diritto su di questa disputa tutta ipotetica, non tanto perchè se ne rilevi sempre più la inefficacia della vantata sostituzion pupillare, quanto per portar qualche analisi su di un argomento, di cui spesso si fa uso intorno a' fedecommessi contenuti nel testamento del marchese di Ducenta, sostenendo, che siano condizionali, e per conseguenza debbansi regolar colle leggi del tempo dell' avverata condizione, e non della morte del testatore.

Considerando, che sia un assioma, che trionfa tutto giorno nel Foro, che nelle disposizioni di ultima volontà le solennità esterne prendan norma dalle leggi del tempo del fatto testamento, le interne poi soggiacciono all' impero delle leggi imperanti all' epoca dell' aperta successione.

Che i principj elementari, su' quali poggia questa inconcussa teorìa, debbansi attingere dalle regole, che stabilisce la legge sulla capacità così del testatore, che dell' erede.

Che in quanto al testatore sia noto in diritto, che due

Digitized by Google

siano gli estremi, i quali regolano la di lui capacità, cioè quello del fatto testamento, e l' altro della sua morte.

Che in quanto poi all' erede la sua capacità nelle istituzioni pure soggiaccia come quella del testatore agli estremi medesimi e del fatto testamento, e dell' aperta successione. Nelle condizionate poi sia scisso il parere degl' interpetri, richiedendo taluni la capacità dell' erede al tempo e del fatto testamento, e dell' avvenuta condizione, senza tener conto alcuno del tempo della morte del testatore, e sostenendo altri con maggior filosofia legale, che sia necessario l' attendere tutti, e tre questi estremi, e ciò perchè per finzion di legge il tempo dell' avvenuta condizione si retrotrae, e si congiunge col tempo della morte del testatore: Nam si tempore facti testamenti (*osservò a proposito Vinnio*) id exigitur, fortiori ratione, id exigetur tempore mortis, quod quoniam morte testamentum confirmatur, magis principale habendum est: et jam dictum est, tempus conditionis existentis retrotrahi ad tempus mortis, et cum eo conjungi, uti et tempus aditae hereditatis. *Vinn. ad §. 4 Instit. de heredum qualit., et different. n. 7.*

Che ritornando al testatore, sul quale cade particolarmente la disputa, convenga far distinzione tra incapacità assoluta, che vien dalla legge, ed impedimento semplice, ed accidentale di poter testare, che nasce dalla persona.

Che nel primo caso il testamento, abbenchè regolarmente fatto quando il testatore n' era capace, vad' a ricader nel nulla, s' egli muore nello stato d' incapacità. Nell' altro poi l' impedimento, che sovraggiunge, nulla tolga di forza al già fatto testamento.

Digitized by Google

E che da ciò avvenga, che crolla il testamento di chi soffra diminuzion di capo, e si sostenga poi quello del prodigo, e del furioso, fatto quando il testatore era di sana mente. Crolla il primo (quando se ne voglia conoscer la ragione), perchè il testatore colla mutazion di capo, cade per legge nello stato di non poter fare un testamento, e di non avere un erede. Si sostiene il secondo, perchè il prodigo, od il furioso, se è impedito a far testamento, non è impedito a poter avere un erede in virtù del testamento già fatto. Vedi Vinn. ad §. 1 Instit. Quibus non est permiss. facer. testam.

Considerando, che adattando i già stabiliti principj alla specie in contesa, egli convenga dire, che il divieto della legge equivalga in quanto alle disposizioni proibite ad una parziale incapacità del testatore, che relativamente alle medesime lo rende privo della fazione del testamento.

E sorga da ciò, che se la legge imperante al tempo della morte del testatore ha vietato i fedecommessi, ed ha proibito di fare una sostituzion pupillare, così fatte disposizioni restino annullate, abbenchè siano contenute in un testamento fatto prima del sopravvenuto divieto della legge.

Considerando, che a tal proposito il destino di codeste proibite disposizioni sia sempre lo stesso o che siano pure, o che siano condizionate, perchè dovendo prendere vigore nella lor' origine dalla volontà del testatore, ove questa manca, perchè la legge l' ha distrutta, non potranno mai più essere in appresso produttive di effetto, abbenchè al tempo, in cui si avveri la condizione, si trovi cessat' ogn' impedimento.

Digitized by Google

Che sia inutile il riportarsi a tal proposito alle sanzioni delle leggi, le quali nelle istituzioni, e ne' legati condizionati fan cessare la nota regola Catoniana. LL. 3, et 4 ff. de reg. Cat.: *regola che stabilisce per l'appunto la massima:* quod si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum quodcumque decesserit, non valet L. 1. ff. eod.; *dappoichè questa eccezione può esser relativ' all' erede, al legatario, o alla cosa legata, ma non mai al testatore, che manchi per legge della necessaria capacità di testare, sia in generale, sia particolarmente in quanto alla cosa vietata.*

Che sia adattabile all' erede nel senso, che l' incapace può essere istituito erede sotto la espressa condizione della sua capacità: Plane si incapax (*son parole di* Voet) non pure istituatur, sed sub expressa conditione si capere possit, vel cum capere poterit, institutio substinetur, quia regula Catoniana ad conditionales institutiones non pertinet, *Voet ad Pandect. lib. 28 tit. 5 n. 22 in fin.*

Che riguard' il legatario, perchè ne' legati condizionali il tempo dell' avverata condizione non si retrotrae, nè si congiunge con quello della morte del testatore, ma (come si esprime la legge) dies cedit, et venit existente demum conditione LL. 21, et 22 ff. quand. dies legator. cedat. *E perciò incoerenza alcuna non vi è, che il legatario incapace al tempo del fatto testamento; o della morte del testatore, sia nondimeno abilitato a conseguire il legato, se capace se ne trovi all' epoca in cui si verifica la condizione, perchè il suo diritto incomincia da questo tempo in avanti; nè vi è viziosità alcuna a purgare, o vuoto a sup-*

Digitized by Google

plire per lo tratto antecedente, perchè er' allora capace il testatore, se incapace si trovava il legatario.

Che si estenda in fine alla cosa legata, se un temporaneo impedimento ne renda inutile il legato, come è quello della cosa propria del legatario, perchè niuno può acquistar per nuovo titolo la cosa già sua §. 10 Instit. de legat., e come quello ancora delle colonne, e de' marmi aggiunti tuttor' a qualch' edifizio, perchè non deve permettersi, che sian disfatte per cagione tanto leggiera le fabbriche, con rimanerne deformata la città. L. 41 §. 1 L. 43 ff. de legat. primo. In questi casi se verificandosi la condizione, l' impedimento si trovi cessato, perchè la cosa legata è uscita dal dominio del legatario, o perchè i marmi, e le colonne sono state di già distaccate dallo edifizio, è giusto, che il legato sortisca il suo adempimento. Nè in ciò resta offesa la legge, perchè il legato era impedito per particolari circostanze, e non già nullo in se stesso.

Che non form' illusione, che il legato delle colonne, de' marmi, e di tutto ciò, che fa parte di un edifizio, si trovi espressamente proibito dalla legge: Sed ea quae aedibus juncta sunt legari non possunt, quia haec legari non posse Senatus censuit Aviola, et Pansa consulibus. L. 41. §. 1 ff. de legat. 1: *e che malgrado il principio, che il divieto della legge importa incapacità nel testatore, sortisca ciò non ostante il legato il suo adempimento, se al tempo, in cui si avvera la condizione, l' edificio si trovi di già distrutto, ed i marmi, e le colonne ne siano state già svelte. Imperciocchè è facile l' indagarne la ragione, appena*

Digitized by Google

si avverte, che il divieto nel caso proposto derivi da un temporaneo impedimento relativo alla cosa legata, il quale è ben diverso nelle conseguenze da un' assoluta proibizion della legge, che spogli la persona del testatore di ogni facoltà di disporre, e lo metta nello stato di una vera incapacità.

E che il contrario in fatti avvenga, ove la legge abbia espresso il suo divieto in termini ampj, ed assoluti, perchè allora il legato è sempre nullo, puro, o condizionato, che sia, come avviene nelle cose, che sono interamente sottratte all' uso comune, ed al commercio; quindi è, che il legato de' fondi addetti alle delizie del Principe, è creduto da Ulpiano proprio dell' uomo mentecatto: si vero Salustianos hortos qui sunt Augusti vel fundum Albanum, qui principalibus usibus deservit, legaverit quis, furiosi est, talia legata testamento adscribere *L.* 39 §. 8 *ff. de legat.* 1. *Ecco adunque che le conseguenze di un divieto assoluto traggono sempre all' annullamento del legato in termini generali, e senz' alcuna limitazione.*

Considerando, che non sia la sostituzione pupillare sottratta dalla influenza dell' esposte teorìe per la particolare ragione, che si adduce di doversi, cioè distinguere in essa due testamenti, o almeno due successioni, l' una del padre, e l' altra del pupillo, onde è, che a stabilir la capacità del testatore debbansi designare per estremi, il tempo del fatto testamento, o sia della ordinata sostituzion pupillare, ed il tempo della morte del pupillo, in cui si avvera l' apertura della successione. Dappoichè perde questo argomento tutto l' efimero suo splendore, subito che si

Digitized by Google

rintraccia l' autore di ambo due questi pretesi testamenti nella istessa persona del padre, il quale scrive un testamento a se stesso, ed un altro al figlio colla sostituzion pupillare.

Che in effetti se a questo testatore ha tolto la legge, mentre era tuttora in vita la fazion del secondo testamento, o sia la facoltà di sostituir pupillarmente al figlio, egli sia chiaro, che la sovraggiunta incapacità paralizzi la già fatta sostituzion pupillare, perchè ricade in quel caso, da cui non poteva aver incominciamento.

Che non giovi l' insistere in contrario, che nella sostituzion pupillare la successione non si apre, quando trapassa il testatore, ma bensì avvenendo la morte del pupillo, perchè ciò a nulla vale, quando è morto il testatore, e non vi è chi per supposizion di legge possa reiterar la sua volontà, richiamando a novella vita la già annullata sostituzion pupillare.

Che giovi a tal proposito di avvertire, che in questa supposta reiterazion di volontà consista la finzion della legge per ricavarne la conseguenza, che i tempi intermedj non sian di alcun nocumento; giacchè se il testamento, da principio è stato regolarmente fatto, e se muore il testatore nello stato egualmente di poterlo fare, a niuna conseguenza mena, che nel tempo intermedio sia stato il testatore istesso privo della fazion del testamento, perchè siccome può egli reiterarlo, così per non moltiplicar enti senza necessità, si lascia in vigore il testamento già fatto. Ved Vinn. ad §. 6 Instit. quib. mod. testament. infirmant. num. 4.

Digitized by Google

Chè nella specie, come già si è osservato, non possa il padre reiterar la sua volontà, perchè è già trapassato, e lo impedimento è cessato dopo la sua morte, e molto meno possa reiterarla il pupillo, perchè egli in ciò è un ente passivo, ed impronta per finzion di legge la facoltà di testare dalla persona del padre. Ed avvenga perciò, che la sostituzion pupillare debba per forza rimaner nel nulla, in cui cadde all' epoca della morte del testatore.

E che ove piaccia illustrar la cosa con un esempio, sia questo somministrato dagl' interpetri nel caso della sostituzion' esemplare introdotta, come è noto, sulle tracce della pupillare, per abilitare i genitori a dare un sostituto al figliuol mentecatto. È questa una sostituzion diretta al pari della pupillare, e contiene il testamento del figliuol demente, come la pupillare quello del pupillo. Cessa la pupillare allo apparir della pubertà. Svanisce la esemplare, subito che il mentecatto acquista l' uso della ragione, e con essa la facoltà di far testamento. Or si è fatto dubbio tra gli scrittori legali, se la sostituzion' esemplare, estinta una volta, perchè il mentecatto è divenuto di sana mente, ripigli di nuovo il primiero suo vigore, se il mentecatto istesso ritorni nello antico stato d' imbecillità. Gli autori i più accreditati ammettono questo ripristinamento della sostituzion' esemplare, ma l' ammettono soltanto durante la vita del padre. La ragione è appunto, perchè essendo in vita il padre, può supporsi la sostituzione rianimata per presunta volontà di lui, ma quando egli è morto, cessa questa presunzione. Vid. Donell. VI comment. 27.

Digitized by Google

La obbliquazione della sostituzion pupillare non men' ad alcuna favorevole conseguenza per l' assunto di Folgori.

Considerando, che nella impossibilità di rinvenire una sostituzion pupillare nelle sanzioni del diritto nuovissimo, e molto più di trarla illesa dalla influenza delle legg' intermedie, sias' immaginato di salvarne le conseguenze, con farla cambiar d' indole, e di natura; obbliquandola da sostituzion diretta in una sostituzion fedecommessaria, che non incontri l' ostacolo del Codice civile, e pass' andarsi a congiungere con quella permessa dalle leggi vigenti.

Che si osservi a tal proposito, che la sostituzion pupillare trasformandos' in fedecommesso, tranne la qualità di sostituzion diretta, che perde, ritenga intatta per tutto il dippiù la primiera sua indole, di non essere cioè, un ligame, che allaccia la libertà de' beni, ed obblighi il pupillo a conservarli, per restituirli per forza al sostituto pupillare; attesochè (si dice) se la sostituzion pupillare consiste come sostituzion diretta nel dare un erede al pupillo, e se l' erede non ha alcun diritto su' beni del testatore, mentre è ancor vivente, ne risulti, che non sia produttiva di alcun gravame, che importi obbligo di restituzione, onde che obbliquandosi poi in fedecommesso, niente acquisti di maggior forza, ed energia, ma consentanea a se stessa si trattenghi tra i limiti di una sostituzion più spontanea, che obbligatoria, scevra del peso di conservare.

E che sotto questo rapporto (si seguita a ragionare) un siffatto fedecommesso, che risulta dalla sostituzion pupillare non urti nel divieto del Codice civile, come non

Digitized by Google

vi urta, secondo le più recenti decisioni dei Tribunali di Francia, il fedecommesso così detto di residuo, sottratto dalla necessità, che gli veniva anticamente dalla novella 108 cap. 1 di Giustiniano di dovere, cioè il gravato conservare il quarto della eredità a pro del sostituto. Imperciocchè la proibizion delle leggi non consiste nella succession graduale, ma nell'obbligo di conservare per restituire: obbligo, che allaccia la libertà de' beni, e ne ristagna il commercio.

Considerando, che non ostante il rapportato ragionamento, che lunga discettazione potrebbe d' altronde meritare nel fatto, e nel diritto, trovi sempre la pretesa sostituzion pupillare, comunque obbliquata in fedecommesso, i medesimi ostacoli, che incontra come sostituzion diretta e nel nascere, perchè soffogata da fedecommessi, tra' quali è involta, e nel fine, per esser terminato il suo periodo pria della morte del marchesino di Ducenta.

Che in quanto alla origine sia pur diretta, od obbliqua la sostituzion pupillare, non solamente sia sempre la stessa la conseguenza che ne deriva, ma si appalesi anzi di più la nullità, che sorge dalla miscela degli altri fedecommessi; attesochè appena ella si spogli della qualità di sostituzion diretta, cessa il più forte argomento, che si adduce per la sua validità, cioè, che doppio sia il testamento del fu marchese di Ducenta, e doppia la successione, l' una per riguardo ad esso lui, l' altra per riguardo del pupillo, e che i fedecommessi aggiunti a questa seconda istituzion di erede debbansi valutare colle leggi del tempo, in cui la seconda successione si è aperta; imperciocchè

Digitized by Google

ove la sostituzione è obbliqua, il tutto forma unità, e quanto è più perfetta la connessione tra fedecommesso, e fedecommesso, tanto più è inevitabile la nullità, che ne deriva.

Che in quanto poi alla fine ammesso una volta il principio, che obbliquandosi la sostituzion pupillare, ne risulti un fedecommesso juxta sui naturam, *debba di necessità starsi a tutte le conseguenze, che ne dipendano.*

Che se per avventura sorge da ciò, che codesto fedecommesso non sia obbligatorio, perchè tale non è la sostituzion pupillare, ne derivi egualmente che il fedecommesso medesimo non possa aver un periodo più lungo della suddetta sostituzion pupillare, e che sia perciò spirato colla pubertà del marchesino di Ducenta.

E che conveng' all' uopo ripetere, che qualunque sia la natura della sostituzione, di cui si tratta, si trovi sempr' espressa la volontà del testatore di non darle un periodo più lungo della età pupillare del figliuolo, perchè disse: morendo in pupillari aetate ab intestato; *e il disse quando non vi era legge alcuna, che gli proibisse di dare alla sostituzione quella maggior durata, che avesse creduta conveniente.*

Esame del patto di Capuana, e Nilo.

Considerando, che sia generalmente noto, che la conservazione de' beni nelle rispettive linee, dalle quali derivassero, sia stato il principio regolatore della successione intestata secondo lo spirito delle abolite consuetudini na-

Digitized by Google

politane, onde è che tra' consuetudinisti divenne trita la massima : paterna paternis : materna maternis.

Che nondimeno questo principio, a cui i napoletani eransi assuefatti, abbia incontrata una eccezione relativamente al padre, ed alla madre, pe' qual' insegnarono concordemente gli scrittori del Foro dopo di Napodano : patre vel matre existente in medio consuetudines successoriae cessant vel locum habet axioma paterna paternis, et materna maternis.

E che ad evitare un tale inconveniente i nobili di Capuana, e Nilo abbiano i primi escogitato il modo, come allontanare i genitori dalla successione rispettiva de' figli, colla scambievole rinuncia, che facesse il padre in quanto a' beni materni, e la madre pe' beni provvenienti dal lato paterno. Patto, che fu sottoposto alla Sovran' approvazione di Ferdinando il cattolico nell' anno 1505, e divenuto poi frequente fra ogni ceto di persone, fu detto di Capuana, e Nilo, avuto riguardo a' suoi autori, ed alla nuova maniera per la novità, che avea indotta sull' antico sistema.

Considerando, che sorti in tal guisa i patti di Capuana, e Nilo, abbiano avuto particolarmente per oggetto il supplire al vuoto delle consuetudini in quanto alla successione de' genitori a' figliuoli, che morissero intestati, e quindi l' eurema delle scambievoli rinuncie siasi limitato alle sole persone de' genitori istessi, perchè in quanto a' collaterali delle rispettive linee valeva da per se stessa la esclusione della legge, senza il bisogno di alcuna particolare convenzione.

Che questa verità si rilevi dall' antica formola, che

Digitized by Google

de' patti di Capuana, e Nilo rapporta Matteo d' Afflitto nella sua decisione 237, in cui oltre della restituzion della dote, che nulla ha di comune colla specie in controversia, si legge particolarmente nel caso della premorienza del padre la convenzione ne' seguenti termini espressa; et ubi contigerit virum praemori superstite uxore ac superstitibus liberis ex dicto matrimonio . . . . . postmodum filii ipsi morerentur . . . . . *in pupillari aetate*, vel post quandocumque ab intestato, sine legitimis liberis, et naturalibus, nullum jus ejusdem uxori, et suis heredibus, et successoribus seu matri suae ex materna linea ratione successionis debeatur, nec sit eis, vel alteri ipsorum quomodolibet acquisitum super bonis paternis *ipsorum filiorum* nec ei succedunt, vel succedere debeant, nec ipsa uxor succedere debeat quoquomodo nec de bonis ipsis paternis suorum filiorum detrahere possit trebellianicam, falcidiam, etiam legitimam debitam jure naturae in quantum ipsae uxori, vel ejus matri, et aliis quibuscumque ex materna linea debeatur, QUIBUS OMNIBUS JURIBUS, ac successionibus ipsis, et legitime debitis in casu praedicto dicta uxor, et sic partes ad invicem renunciaverunt.

Che risulti a chiare note dalle trascritte parole, che la rinuncia sia relativ' alla persona soltanto de' genitori, giacchè nel caso della premorienza del marito, caso analogo alla specie in contesa, è la donna, che rinuncia, e se si nominano i trasversali della sua linea, è, perchè si suppone, che possono venire com' eredi della donna istessa: Nullum jus ejusdem uxori (*cioè relativamente al trapassato marito*) ex suis heredibus *et successoribus* seu matri suae (*cioè relativamente al figlio, che premuoia*) ratione suc-

Digitized by Google

cessionis *debeatur . . . . . quibus omnibus praedicta* uxor, et sic partes ad invicem renunciaverunt.

Che in nulla perciò il patto di Capuana, e Nilo sia da credersi operativo per la esclusione de' trasversali delle rispettive linee, perchè essi d' altronde eran rimossi dalla successione dalla nota consuetudine: si quis vel si qua *in quanto a' beni che non provvenissero dal proprio lato.*

E che se si trovi alle volte appoggiata la esclusione de' trasversali a' patti di Capuana, e Nilo, ciò debbas' intendere nel caso, che com' eredi del coniuge rinunziante avessero aspirato alla successione del figliuolo premorto in vita del medesimo, o quando, trattandosi di beni posti fuori del distretto, avessero preteso di venire ex propria persona, *essendo ancor vivo l' istesso coniuge rinunciante, come può raccogliersi dal cons. 92 num. 35 et sequent., e dal cons. 118 num. 22, et sequent. del de Anna.*

Considerando, che risulti dalle premesse idee di diritto, che la caduta delle consuetudini col cambiamento della legislazione abbia tratta per inevitabile conseguenza, dietro di se quella de' patti di Capuana, e Nilo: imperciocchè i medesimi, come si è veduto, supplivano al vuoto del diritto consuetudinario nella materia delle successioni intestate, e perciò ne formavano in certo modo l' appendice, e la parte accessoria.

Che sebbene nel caso, di cui si tratta, abbiano particolarmente i contraenti, mercè di espressa convenzione, stipulata la osservanza dei patti di Capuana e Nilo, ed abbenchè i fondi ereditarj siano siti in parte fuor del distretto di Napoli, pur tutta volta sia giusto, che codesti

Digitized by Google

patti anche per coloro, i quali vi si sono particolarmente sottoposti, non valgono altrimenti, che rimanendo le cose nello stesso stato. In fatti il cambiamento delle leggi successorie, l'ammissione delle femine alla successione, egualmente che i maschi, e l'abolizione di ogni principio, che riguardi l'origine, e la provenienza de' beni formano un avvenimento tanto straordinario, che non poteva esser preveduto da' contraenti, e deve perciò produrre la nullità della convenzione.

Che nel fatto poi questa controversia riesca inutile, perchè il caso previsto dai patti di Capuana, e Nilo non si è verificato, per esser il marchesino di Ducenta trapassato dopo la morte della madre D. Marianna Pignatelli; onde è, che i trasversali del lato materno concorrono all'aperta successione per proprio dritto, nè trovan' ostacolo alcuno, che li rimuova.

Che non valga l'opporre, che la marchesa di Ducenta abbia rinunciato per se, e per i suoi eredi, e successori, giacchè primieramente i congiunti del suo lato non sono rivestiti del carattere di eredi di lei, ed in secondo luogo, quando anche ciò fosse, il caso espresso nella rinuncia non si è verificato e perciò la rinuncia non osta. Il caso era, come di già si è osservato, che il figlio ab intestato fosse premorto alla madre.

E che questo principio abbia formato in ogni tempo nel foro la norma di giudicare in materia di rinuncia, onde è, che i figliuoli della dotata, ancorchè eredi della madre rinunciante, sono stati ammessi alla successione dei congiunti materni, quando questa si è aperta dopo la mor-

Digitized by Google

te della dotata medesima, e non si è perciò verificato il caso contemplato nella rinuncia.

Esclusione dei claustrali.

Considerando che i Reali rescritti dei 30 gennaio, e de' 9 marzo 1822 abbiano dichiarato di essere i religiosi professi incapaci di succedere, perchè astretti dai voti, non possono acquistare, nè ritenere alcuna proprietà: e di doversi per conseguenza le rinuncie dei medesimi relative alle future eredità riputare come atti senza oggetto.

Ch' essendo in conseguenza i claustrali incapaci di acquistare, e rimanendo vuote di effetto le loro rinuncie, non vi sia caso alcuno, in cui il rinunciatario possa rivestirsi dei loro diritti, e pretender per se la quota ai medesimi dovuta su l' aperta successione, quando non si volesse ammettere l' assunto, che il cessionario poss' aver maggior ragione del cedente.

Che la successione del marchesino di Ducenta siasi aperta in epoca posteriore ai mentovati Reali rescritti.

E che sia perciò inammissibile la pretensione del principe di Monteróduni di rappresentare in qualità di rinunciatario le porzioni dovute al fratello D. Ferdinando, ed alle sorelle D. Maria Vittoria, e D. Ippolita Pignatelli, tutti, e tre astretti dai voti claustrali.

Conseguenze di tutte le premesse osservazioni.

Considerando, che tolta di mezzo la sostituzion pupil-

Digitized by Google

lare, la successione del defunto marchesino D. Salvatore Folgori siasi aperta ab intestato.

Che non reggendo i patti di Capuana, e Nilo, abbiano diritto alla di lui eredità a norma delle leggi in vigore, i congiunti tutti superstiti tanto del lato paterno, che del lato materno.

E che sian quindi ai termini dell' articolo 673 delle leggi civili chiamati a succedere per egual parte così gli zii paterni del defunto cioè D. Nicola, D. Francesco, e D. Rachele Folgori duchessa di Caccuri, che gli zii materni del medesimo, vale a dire il principe di Monteroduni D. Luigi, il canonico D. Palamede, il cavaliere D. Michele, e D. Maria Domenica Pignatelli duchessa di Laurito.

Per tutte queste considerazioni,

Inteso il rapporto del Presidente,

Intese le conclusioni del pubblico Ministero,

Il Tribunale

In continuazione dell' udienza dei 27 gennaio corrente anno, pronunziando diffinitivamente intese le parti, e facendo diritto alle suddette conclusioni, rigetta la dimanda del marchese di Ducenta D. Nicola Folgori per la pretesa successione testata del defunto marchesino di Ducenta D. Salvatore Folgori per virtù del mistico testamento del fu marchese D. Ferdinando Folgori padre del detto fu D. Salvatore, chiuso a dì 26 marzo 1801, ed indi aperto a dì 7 marzo 1810.

In conseguenza senz' arrestarsi alle eccezioni dei zii paterni di esso marchesino D. Salvatore, reclamando l' esecuzione del patto di Capuana, e Nilo contenuto nei capi,

Digitized by Google

toli matrimoniali del 1795, dichiara di essersi aperta ab intestato la successione del medesimo marchese D. Salvatore a pro di tutt' i di lui zii, così del lato paterno, che materno, cioè del marchese D. Nicola, di D. Francesco, e di D. Rachele Folgori duchessa di Caccuri, non che del principe di Monteroduni D. Luigi, del canonico D. Palamede, di D. Michele, e di D. Maria Domenica Pignatelli vedova duchessa di Laurito, i quali divideranno tra loro l' eredità per egual parte, e porzione, rimanendo esclusa la pretensione dei signori Pignatelli per le altre tre porzioni, che dimandano come rinunciatarj dei religiosi D. Ferdinando, D. Maria Vittoria, e D. Ippolita Pignatelli.

Ad oggetto di eseguirsi la divisione nel modo già designato, i beni immobili dell' eredità saranno visitati da uno, o tre periti da nominarsi di consenso delle parti, ed ove le medesime tra lo spazio di giorni tre, da quello dell' intimazione, non si accordino nella scelta, dai periti D. Raffaele de Nardo, D. Antonio Barletta, e D. Raffaele Curcio, i quali restano nominati di officio. I medesimi, dopo di aver prestato il giuramento innanzi al Giudice Giannelli, daranno la descrizione, e la valutazione de' suddetti immobili: osserveranno se sian suscettibili di plausibile divisione, e ne proporranno le basi.

Nell' istessa conformità saranno valutati i mobili, qualora non ne risulti l' apprezzo da un legale inventario.

Delega l' istesso Giudice Giannelli per le quistioni, che possono insorgere nell' esecuzione dell' ordinata divisione. Egli rimetterà le parti, ove il creda conveniente, innanzi al regio notaro D. Gio: di Domenico, per procedersi alla

Digitized by Google

formazione della massa, alle prelevazioni, collazioni, reddizione scambievole di conti, ed a tutto altro, che sarà necessario.

Le spese della divisione a carico della massa.

Le spese del presente giudizio compensate.

Fatto e pubblicato da' signori D. Gaetano Tavassi *Presidente*, D. Domenico Giannelli, *cavaliere* D. Giuseppe Ampolo, e D. Donato Laudati *Giudici*, *presente il Regio Procuratore* D. Francesco Navarro.

Oggi diciotto aprile milleottocentoventitre.

Gaetano Tavassi *Presidente*,

Paolillo *Vice-cancelliere*.

Registrato in Napoli nell' officina prima atti giudiziarj li 16 giugno 1823 vol. 214 fol. 34 v. cas. 1 n. 20247, ricevuti grana 60 = B. Sartorio = Reg. Grasso.

L'attuale marchese di Ducenta D. Nicola Folgori nel 19 giugno corrente anno con atto fatto intimare in copie alli suddetti signori D. Francesco e D. Rachele Folgori, nonchè alli nominati signori Pignatelli, appellò dalla surriferita sentenza con riserva di manifestare ai termini della legge, i motivi di tale appello, e di spiegare le parti della sentenza medesima, che intendeva impugnare.

Dal di lui patrocinatore signor Satriani nel 26 medesimo giugno furono fatti intimare in copie ai rispettivi patrocinatori costituiti dagli appellati, i motivi dell' appello suddetto ne' seguenti termini: 1. Il Tribunale Civile ha creduto che la mistura delle sostituzioni fedecommessarie, che secondo esso si trovano in più casi ordinate nel testamento del marchese D. Ferdinando Folgori cagionino l' annullamento della sostituzione

Digitized by Google

pupillare ordinata dal testatore a favore del principale del dichiarante, morendo in età da non poter fare testamento, siccome è succeduto, il marchesino D. Salvatore figlio, e nipote rispettivamente. Il giudizio formato in questa parte dal Tribunale Civile vien malamente ripetuto dall' articolo 896 del codice civile, e si oppone così all' articolo 943 delle odierne leggi civili, il quale è declaratorio, ed è scritto appunto per fissare la intelligenza vera dell'articolo 896 del codice civile come all' articolo 1050 del passato codice civile, nonchè a' varj giudicati de' nostri Tribunali Supremi sopra la intelligenza di tutt' i citati articoli = 2. Il Tribunale Civile oltre la esposta nullità indiretta della sostituzione pupillare in quistione, ha creduto di trovarne una diretta nella stessa sostituzione pupillare avendola per opposta alle sanzioni, ed allo spirito dello stesso codice sotto cui la detta sostituzione venne a pubblicarsi per la morte del sostituente. Questa credenza del Tribunale è contraria al concetto vero della sostituzione pupillare messo a fronte di tutte le disposizioni relative del codice civile = 3. Il Tribunale Civile ha creduto che la sostituzione in quistione non trovi appoggio nelle attuali leggi civili sotto cui si è verificata. Ed in ciò similmente non si è apposto al vero, poichè l' articolo 945 delle stesse leggi civili o contiene la stessa sostituzione pupillare del dritto romano ampliata negli accidenti, o contiene una cosa molto più forte, la cui permissione include la eseguibilità di ogni disposizione men forte = 4. Il Tribunale Civile ha creduto che la sostituzione pupillare in quistione non potesse trapassare gli anni 14, ancorchè leggi particolari estendessero la incapacità di testare, a cui la sostituzione pupillare è appoggiata, da età maggiore de' 14 anni. In ciò il Tribunale non

Digitized by Google

ha posta bastevole attenzione allo spirito della legge romana, alle parole proprie dello stesso dritto nel dare la formola della pupillare, ed alle parole proprie del testatore D. Ferdinando Folgori allorchè ha ordinata quella che forma l'oggetto del presente giudizio = 5. Subordinatamente, e per ogni uopo opportuno merita di essere rivocata quell'altra parte della sentenza, che ammette i signori Pignatelli alla successione del marchesino di Ducenta ne' beni del lato paterno, poichè i patti di famiglia debitamente formati nel doppio matrimonio fra il padre del pupillo marchese D. Ferdinando, e le due dame de' Pignatelli di Monteroduni successivamente a lui impalmate fanno una inespugnabile eccezione ad ogni legge che chiama indistintamente a succedere in ogni sorte di beni i congiunti paterni, e materni = 6. Ed anche subordinatamente, e per ogni opportuno uopo deve tenersi presente dalla G. C. Civile, come la signora D. Rachele Folgori già duchessa di Caccuri per la sua rinunzia debitamente fatta allorchè andò la prima volta a marito non potrebbe venire mai ammessa a succedere co' signori Folgori in qualunque caso, in cui dovesse col signor marchese D. Nicola concorrere altra persona: salva la facoltà di aggiungere altri motivi.

Nel 5 luglio 1823 la signora duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori autorizzata dal di lei marito cavalier de Raho, con atto fatto intimare in copie alli sunnominati signori Pignatelli, produsse appello parziale contro della stessa sentenza, e propriamente contro il secondo capo di quella, per avere ammessi essi signori Pignatelli, parenti del materno lato, a succedere alla eredità del defunto marchese D. Salvatore Folgori in disprezzo de' patti stipulati ne' duplici successivi contratti

Digitized by Google

nuziali formati tra li defunti conjugi D. Ferdinando Folgori marchese di Ducenta impalmato in prime nozze con D. Carlotta Pignatelli, ed in seconde con D. Marianna sua germana; ed i motivi pe' quali disse di essere ingiusta detta parte di sentenza, sono li seguenti = 1. Il Tribunale ha stabilito per base nel suo ragionamento che la forza del patto introdotto un tempo da nobili di Capuana, e Nido, era fondata sulla consuetudine, ed avea per oggetto di supplire al voto della stessa. Da questo principio egli quindi ha dedotto che l' effetto di questo patto reciproco si limitava a' soli contraenti, e non si estendeva a' loro eredi, e successori. Or nel testo del patto si legge espressamente: *nullum jus ejusdem uxori, et suis heredibus, et successoribus, seu matri suae ex materna linea ratione successionis debeatur.* Egli quindi esclude espressamente da' beni paterni gli eredi, e successori della madre = 2. Il Tribunale Civile per evitare l' ineluttabile forza di questa verità resa evidente da dottori, e riconosciuta per incontrastabile nel foro, ha considerato che i termini relativi a' trasversali suppongono il caso della loro esclusione quando volessero uscire com' eredi della donna rinunziante. La legge distingue il termine di eredi da quello di successori: i primi son quelli chiamati dal testamento, i secondi dalla legge. Nel patto in quistione sono esclusi gli eredi, ed i successori. La limitazione dunque adottata dal Tribunale è contro il patto espresso = 3. Il terzo argomento del Tribunale è fondato sulla massima che l' esclusione de' collaterali emergeva dalla consuetudine, e che per conseguenza non era necessario il patto espresso = Tra le tante ragioni, che confutano questo argomento, la reclamante ne presceglie due evidenti, ed ovvie = Le conven-

Digitized by Google

zioni che riducono in stipula una legge, o una consuetudine non sono più soggette alle fasi di queste. I dritti, e le obbligazioni si trovano allora mediante una novazione subordinati a' veri effetti de' contratti, i quali non possono alterarsi col cangiamento della legge, e della consuetudine = Seguendo in secondo luogo gli stessi principj del Tribunale, il patto era superfluo pe' beni sottoposti all' impero della consuetudine, e necessario per quelli, che si trovavano fuori della stessa. Or la consuetudine aveva soltanto luogo nel distretto di Napoli; in tutte le altre parti del regno la successione de' collaterali si regolava colla legge romana. Se dunque il patto era superfluo per i beni siti nel distretto di Napoli, egli era necessario per cangiare la successione del dritto romano per i beni in tutte le altre parti del regno siti = 4. Nel presentarsi all' esame de' primi Giudici questo mezzo, non produsse un leggiero effetto nell' animo loro. Essi ne conobbero la forza, e credettero che quantunque il patto contenesse una convenzione espressa, ed utile per i beni fuori del distretto, pur nondimeno non doveva più valere, poichè le cose non erano rimaste nello stesso stato = L' implicita condizione che le cose debbano rimanere nello stesso stato vale ne' dritti che nascono soltanto dalla legge, e non in quelli che risultano dalla espressa convenzione delle parti. Ma sia pure applicabile l' implicita condizione a' contratti, vediamo se può l' istessa aver vigore nella causa presente = L' implicita condizione che le cose debbano rimanere nello stesso stato, è una di quelle condizioni, alle quali si può dalle parti rinunziare. Or ne' fogli nuziali si convenne espressamente che la reciproca esclusione dovesse avere il suo effetto *etiam rebus in hoc statu non permanentibus*. All' invano

Digitized by Google

dunque s' invoca il cangiamento delle circostanze in cui fu stipulato il contratto = Nello sviluppo delle considerazioni il Tribunale ha stabilito ancora che le leggi, le quali aboliscono le consuetudini, annullano ancora tutt' i patti fondati su di loro. Ora è massima costante in materia di quistioni transitorie, che le nuove leggi non solo non annullano i dritti nascenti dalle espresse convenzioni, ma neppure quelli, i quali nascono in tempo delle antiche leggi, o consuetudini si considerano come tante tacite convenzioni inerenti a' contratti = 5. L' ultima considerazione del Tribunale è fondata sul principio di fatto, che la convenzione della reciproca esclusione si stipulava soltanto per il caso, in cui la madre premoriva al figlio. Ora dal contesto del patto, dalla sua natura, e dalle specie frequentemente decise nel foro, si raccoglie che la reciproca esclusione ha forza tanto nel caso, in cui il figlio premuore ai genitori, quanto in quello, in cui i genitori premuojono al figlio. In qualunque modo si considera dunque la sentenza del Tribunale ella è cosa troppo ingiusta che quattro parenti del materno lato sono ammessi a succedere ancora su i beni pervenuti al defunto marchesino di Ducenta D. Salvatore Folgori per la parte del padre = Per questi ed altri motivi, che la istante si riserva di produrre, ista per la rivoca di tal parte di sentenza, e che sia ordinato dalla G. C. che i signori Pignatelli siano soltanto ammessi a succedere su i beni pervenuti al defonto marchesino di Ducenta dalla parte della madre.

Con atto poi dello stesso dì 5 luglio reg. a 7 stesso, lib. 4 vol. 137, fol. 9 v. cas. 4 n. 18434 gr. 20, D. Francesco Scaramuzza patrocinatore di detta duchessa D. Rachele Folgori, rispondendo al surriferito appello di D. Nicola Folgori, dedusse quanto siegue.

Digitized by Google

1. Nel primo capo della prodotta appellazione si ritiene per fatto che nel testamento di Ferdinando Folgori si trova commista una perpetua sostituzione fedecommessaria primogeniale od una sostituzione pupillare; e si sostiene che l' articolo 896 dell' abolito codice civile, annullando la sostituzione, non invalida l' istituzione scritta a favore di D. Nicola. La base di questo ragionamento è fondata su due falsi principii, il primo di fatto, ed il secondo di diritto = Analizzando l' espressioni del testamento si rileva evidentemente che la sostituzione pupillare non è divisa dalla sostituzione fedecommessaria; il signor D. Nicola non è primo, ma chiamato in secondo luogo al godimento del fedecommesso, e quindi invoca all' invano il favore della istituzione, mentre il suo diritto è attaccato alla proscritta, e vietata sostituzione = Sul falso principio di diritto, è troppo chiaro che l' abolito codice civile nell' articolo 896 stabilisce la nullità della disposizione tanto riguardo al sostituito, che riguardo all' istituito. Ogni contraria interpetrazione è opposta al testo espresso della legge ed all' uniforme sistema di giudicare. In sostegno del suo motivo l' appellante ha sforzato l' articolo 1050 dello stesso codice a prestargli un argomento, ma si dilegua ogni prestigio colla seguente osservazione = Il legislatore nell' articolo 896 fissa un principio generale e comune a tutte le specie di sostituzioni. L' articolo 1050 ha per oggetto una specie di sostituzioni. Ora è massima costante che la specie si regola ed è sottoposta al principio generale e comune, quindi l' accennato articolo 1050 si trova sottoposto allo stesso divieto e nullità, senza reiterare tutti gli argomenti ripetuti in prima istanza adottati dal Tribunale = L' avversario ricorre in ultimo all' ancora dell' articolo 943 delle nuove leggi civili;

Digitized by Google

ma non è questo un argomento degno di esame, poichè tratto da una legge posteriore. La legge posteriore allora è declaratoria dell'anteriore, quando la prima è dubbia ed offre un senso oscuro. Or la nullità pronunziata dall'articolo 896 è distintissima: la disposizione delle novelle leggi civili ha mitigato il rigore dell'abolito codice civile e non interpetrato il suo senso; la riforma dunque tratta dalla novella legislazione presenta un chiaro argomento che l'articolo 896 dichiarava nulla la disposizione, anche in quanto all'istituito.

2. Nel secondo capo si sostiene che l'abolito codice civile non vietava le sostituzioni pupillari, ma questa leggierissima assertiva è contraria a' principii costitutivi dell'abolito codice, al confronto di tutte le sue disposizioni, all'opinione di tutti i comentatori, e alla giurisprudenza.

3. Nel terzo capo si sforza l'avversario trarre argomento dall'articolo 945 delle novelle leggi. Per confutarlo basterebbe ricordarsi che le leggi non hanno un effetto retroattivo, e che le disposizioni di un testamento debbono essere giudicate colle leggi imperanti al tempo in cui si è aperta la successione. Ma tralasciando quest'ovvio e invincibile argomento, la nuova legge non ha permesse le sostituzioni pupillari, ma le fedecommessarie. Or le pupillari del diritto romano sono totalmente diverse dalle fedecommessarie delle nuove leggi. Una sostituzione pupillare è una sostituzione che non può durare al di là de' quattordici anni. Ma Salvatore Folgori è morto all'età di diciassette e giorni dieci, quindi la sostituzione era già estinta. Una ipotesi contraria menerebbe all'assurdo che 14 è uguale a 17.

La duchessa inerisce al quarto capo dell'appello risguar-

Digitized by Google

dante l' esclusione de' signori Pignatelli, zii provenienti dal lato materno.

In quanto poi alla eccezione che tende ad adombrare la successibilità della signora duchessa, ella dimostrerà colle seguenti osservazioni che non regge affatto, ed è screditata da' giudicati.

Nell' anno 1814 la duchessa domandò di essere erede di Carlo Folgori suo fratello morto intestato nel 1809, e simultaneamente istituì giudizio contro il marchese di Ducenta, Nicola, e Francesco Folgori, perchè si fosse aggregata all' eredità del morto fratello la quarta parte de' beni del monte Folgori, già dichiarato sciolto fin dal 1807, e che di questa quota se ne fosse data a lei una parte come di diritto.

La fu marchesa di Ducenta D. Marianna Pignatelli colla qualità di madre e tutrice di Salvatore Folgori, figlio del morto Ferdinando, credette di escluderla dalla pretesa eredità di Carlo per una certa rinunzia da ella promessa al fu marchese Ferdinando ne' fogli nuziali all' occasione del suo primo matrimonio col duca di Caccuri, imperciocchè costui per avere una tal promessa, le fè credere che le dava una dote eccedente sui beni paterni. Si fa lunga lite innanzi al Tribunale Civile; ma avendo dimostrato Caccuri, che la sua promessa rinuncia fu nulla dal suo nascere perchè fatta senza causa, con dolo, e falsa causa; nell'anno 1818 il Tribunale Civile con due sentenze, la prima contumaciale, e la seconda in opposizione la dichiarò nulla ed inobbligatoria.

Avverso queste sentenze la marchesa di Ducenta produsse appello. Ma la giustizia prese il suo luogo, ed una decisione della G. C. Civile emessa nel giorno 27 novembre dell' anno

Digitized by Google

1819 anche in grado di opposizione, rigettò tutti i motivi di appello, confermò le sentenze de' primi Giudici, e condannò la marchesa alle spese giudiziarie.

Questo secondo giudicato produsse che le parti medesime fossero ricorse a nuovi gravami. Fu prodotto ricorso per annullamento avverso la cennata decisione nella Suprema Corte di Giustizia. La Suprema Corte rigettò il ricorso suddetto e confermò la decisione della G. C. condannando la marchesa alle spese.

Da questa esposizione di fatti risulta che la promessa di rinunziare, scritta ne' fogli nuziali fu dichiarata nulla ed inobbligatoria con un completo giudicato pronunciato contro di Salvatore Folgori, erede del fu D. Ferdinando. Ma Nicola Folgori, che provoca questa eccezione ha dichiarato di voler essere erede dell'erede, ossia di Salvatore, dunque egli non può dedurre alcuna querela.

Ma non finisce quì la ragione della duchessa di Caccuri, dappoichè la rinuncia, di cui D. Nicola vorrebbe giovarsi, rimase estinta ancora in faccia sua ne' posteriori giudizii, che la duchessa dovette sostenere con esso nella G. C. Civile, e nella Suprema Corte di Giustizia, ed ecco come.

Sbarazzata la duchessa di Caccuri dalla promossa lite della marchesa di Ducenta, e divenuta libera de' suoi proprii dritti, riprese il giudizio della opposizion di terzo nella G. C. Civile contro Ducenta, Nicola, e Francesco Folgori, perchè si fosse aggregata all' eredità di Carlo una quota de' beni del monte.

Ivi tra le eccezioni che produssero i due fratelli Nicola, e Francesco Folgori, per contrastarle l' eredità di Carlo vi fu quella della rinuncia. Essi supposero di essere al pari di Fer-

Digitized by Google

dinando rinunziatarii di lei, riguardando la sua rinuncia come un patto di famiglia, e così credettero, che il giudicato riportato da essa contro Ducenta non dovesse nuocergli, ma dovesse espellerla dalla domandata eredità.

A 18 settembre 1820 la G. C. Civile, dichiarando inammessibile questa eccezione la considerò inobbligatoria, e inefficace in faccia ad essi, la dichiarò quindi erede di Carlo a cui attribuì la quarta parte de' beni del monte, condannò le parti alle spese del giudizio.

Avverso questa decisione il signor D. Nicola, e gli altri consorti nella lite produssero gravame per annullamento, i mezzi del ricorso furono molti, e nel sesto fu così detto. « È » principio legale che *res inter alios acta tertio neque no-* » *cere, neque prodesse potest.* Il giudicato che la duchessa » ha riportato per la nullità della rinuncia è stato emesso con- » tro il marchese di Ducenta: esso non poteva distruggere » l' eccezione della rinuncia prodotta da Nicola, e Francesco » Folgori, i quali non furono presenti in quel giudizio ».

La Suprema Corte rigettò questo mezzo, e tutti gli altri, che tendevano ad escluderla dalla qualità di erede di Carlo, ed elevò le due sole quistioni « se cioè la decisione del 1813 » colla quale fu dichiarato sciolto il monte Folgori in virtù » della legge del 15 marzo 1807 avesse autorità di cosa giu- » dicata nel giudizio posteriore della terza opposizione prodotta » dalla duchessa di Caccuri, e se poteansi veramente dire i » monti di famiglia sciolti nel 1807 » che avendole negativamente sciolte fu la decisione annullata.

Se questa dimostrazione non basta per assicurare che la pretesa rinuncia di Caccuri rimase estinta in faccia a D. Nico-

Digitized by Google

la, ella ce ne additerà un' altra. Portata la causa nella prima camera della G. C. Civile per un novello esame la G. C. medesima analizzando su dove cader dovea il suo nuovo esame, nelle considerazioni ella disse « Non vi è dubbio che la du» chessa di Caccuri sia erede di Carlo, perchè la Corte Supre» ma ha rigettato questo mezzo del ricorso de' Folgori ». Quindi discusse solamente se ad ella apparteneva la quota de' beni del monte, per Carlo stesso, ed essendo stata per l' affermativa confermò la sua prima decisione.

Per questi motivi il dichiarante domanda in nome della di lui principale, che la G. C. rigetti l' appello di D. Nicola, per ciocchè riguarda la pretesa sostituzione scritta nel testamento di Ferdinando Folgori, e l' eccezione della promessa rinuncia distrutta con tanti giudicati, e che sia rifatta di tutte le spese, danni e interessi pel presente giudizio. Colla riserba di potere aggiungere altri motivi all' uopo.

Altro appello parziale con atto intimato al marchese D. Nicola, a D. Francesco e D. Rachele Folgori nel giorno 11 medesimo luglio, registrato a 12 stesso lib. 4 vol. 413 cas. 3 num. 53174 grana 20, Fusco, fu prodotto dalli signori principe D. Luigi, canonico D. Palamede, cavaliere D. Michele e duchessa vedova di Laurito D. Maria Domenica Pignatelli avverso di quella parte della sentenza che esclusi li aveva dal rappresentar le quote dovute ai tre monaci della loro famiglia D. Ferdinando, D. Maria Vittoria, e D. Ippolita Pignatelli. Dissero che tali quote ad essi appellanti si appartenevano per vigore delle rinunzie traslative che detti religiosi fatte avevano in tempo della emissione de' voti: che il Tribunale Civile giudicato aveva in tal modo solo per applicazione de' Reali rescritti

Digitized by Google

de' 30 gennaio e 9 marzo 1822, co' quali erasi dichiarato che i religiosi professi sieno incapaci di succedere e di fare acquisti per l'ostacolo de' voti claustrali, per cui le rinunzie de' religiosi medesimi relative alle future eredità debbonsi riputare come atti superflui e senza oggetto: che avevano i primi Giudici osservato che le suddette Reali determinazioni decidevano della specie perchè anteriori all'aperta successione del marchese D. Ferdinando Folgori: che questo ragionamento de' primi Giudici non poteva essere accolto dalla G. C. perchè que' Reali rescritti non avevano inteso di togliere ai rinunziatarj de' religiosi, che avevano precedentemente professato i voti claustrali, i dritti e le ragioni acquistate per effetto di antiche rinunzie traslative. Che non era nuovo in giurisprudenza che mentre una persona è incapace di acquisti, può essere rappresentata da altri per ottenere in una successione la quota che le sarebbe appartenuta se non avesse fatta rinunzia. Altronde chiara intenzione di S. M. era stata il regolare il destino delle rinunzie che da' claustrali sarebbonsi fatte sotto l'azione delle nuove leggi, non già di annientare gli effetti di quelle di già celebrate sotto il dominio delle antiche. Che per distruggere l'efficacia di queste antiche rinunzie, i suddetti Reali rescritti debbano aversi come stabilimenti innovativi che per la di loro indole obbligano dal giorno della promulgazione, e non prima. In conseguenza che in qualunque modo la quistione avesse voluto esaminarsi, si sarebbe sempre trovato che la domanda di essi appellanti non poteva essere rigettata sull'appoggio delle due Reali determinazioni prese in esame da' primi Giudici; e quindi doveva essere rivocata la suddetta parte della sentenza impugnata, ed ammessi essi appellanti a rappresentare i rinunzianti da' quali hanno causa,

Digitized by Google

per conseguire le tre porzioni che loro sarebbero appartenute giusta la domanda originaria fattane.

A' 18 dello stesso luglio il patrocinatore signor Satriani fece intimare in copie alli patrocinatori Lentini, Coscia e Scaramuzza, atto col quale disse, che sviluppando ulteriormente ciò che aveva scritto ne' num. 2, 3, e 4 del di lui atto de' 26 giugno, aggiungeva quanto siegue: La sostituzione pupillare così per dritto romano, come per sentenza comune de' dottori, e costante pratica del foro, quando non poteva sostenersi come diretta, si eseguiva obbliquandola in indiretta, ma indiretta *juxta sui naturam*, vale a dire senza indurre gravame alcuno, specialmente quello di conservare i beni al sostituto. E tale obbliquazione la riduceva a quel fedecommesso che si chiama di reliquato, o sia di residuo, per lo quale il sostituto prendeva l' avanzo de' beni del defunto, e dee rispettarne il fatto. Or ravvisata la sostituzione pupillare sotto questo aspetto, si trova del pari che la diretta, ed è di accordo con tutte le leggi antiche, nuove, e nuovissime; le antiche o sian le romane; le nuove o sian le francesi, le quali com' è noto non sono in opposizione col fedecommesso di residuo; e le novissime, le quali in grazia della età minore de' 18 anni permettono anzi un vero, e stretto fedecommesso come il Tribunale Civile ha creduto. Or essendo obbligo del Giudice il prendere gli atti per quelle vie, per le quali aver possono il loro esito in dritto, il Tribunale Civile colla sentenza impugnata ha offese le cennate novissime teorie, e merita di essere rivocata da' Giudici superiori, così per questa, come per altre vedute parte dedotte, e parte da dedursi a misura che ne sarà uopo.

Digitized by Google

In risposta a' motivi prodotti dal patrocinatore signor Satriani colli surriferiti due atti del 26 giugno, e 17 luglio 1823 in sostegno dell' appello del suo principale D. Nicola Folgori, avverso alla sentenza del 18 aprile detto anno 1823, dal patrocinatore delli signori Pignatelli con atto del 19 medesimo luglio registrato a 21 stesso lib. 4 vol. 138 fol. 32 cas. 4 n. 20136 grana 20, Manfredi, fu dedotto quanto siegue. 1. Si duole il signor D. Nicola Folgori che i primi Giudici abbiano cavata la nullità della sostituzione pupillare dalla mistura delle sostituzioni fedecommessarie in più casi ordinate nel testamento del marchese D. Ferdinando Folgori. Ripete l' appellante ciò che in vano anche sostenne nel Tribunal Civile, cioè che l'articolo 896 del codice abrogato sia stato addolcito dall'articolo 943 delle leggi attuali, dichiarative in ciò delle antiche; e che il giudizio renduto si opponga non meno a tale articolo delle leggi odierne, ma pure all' articolo 1050 dello stesso Codice abrogato, ed a varj giudicati de' nostri Tribunali Supremi sulla intelligenza de' suddetti articoli.

Brevissime parole in piena confutazione di questo primo mezzo dell' appello.

Pria delle leggi attuali furono pubblicate le leggi de' 26 marzo e 21 maggio 1819 per abrogare i codici promulgati in tempo della occupazione militare, e per sanzionare la osservanza del codice novello dal 1 settembre 1819 in poi. Segue da ciò che l' articolo 943 delle novelle leggi non può intendersi interpetrativo o dichiarativo dell' articolo 896 del codice civile abrogato, senza offendere i principii i più gravi di giurisprudenza, e la comune maniera di ragionare in queste materie. La legge nuova non dichiara mai, nè interpetra l' antica

Digitized by Google

di già abrogata, perchè attesa l'abrogazione non può far parte o riportarsi alla legge che si vorrebbe interpetrata o spiegata.

Oltre che basta leggere l'articolo 943 per esser certi che esso dispone per l'avvenire, non pel passato. Dispone per l'avvenire, dicendo: *La nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della istituzione o del legato cui sta aggiunta*: con queste parole il legislatore regola il futuro non il passato; il che è annunziato per modo di regola nell'articolo secondo delle stesse odierne leggi, ov'è detto: *la legge non dispone che per l'avvenire: essa non può aver effetto retroattivo.* Laonde è chiaro che l'articolo 943 contenendo una disposizione innovativa da eseguirsi dal tempo della sua promulgazione in avanti, non può decidere della validità o nullità di un testamento aperto sotto l'influenza dell'articolo 896 del codice abrogato, il cui senso è nettissimo, e specialmente presso di noi, come dal 1809 in poi nella Francia, fu sempre inteso in modo che la nullità della sostituzione si estendesse anche alla istituzione, alla donazione o al legato macchiato di vincoli fedecommessarj. Finalmente si fa osservare che all'articolo 1050 del codice civile abrogato si ricorre dall'appellante con pieno torto. Egli non può invocarne il disposto, perchè la disposizione che vorrebbe valida, non è ne' termini del suddetto articolo e degli altri due che lo precedono. Altronde l'articolo 1050 rende anche più chiara la intelligenza letterale e ricevuta dell'articolo 896 intorno alla nullità della disposizione e della sostituzione aggiunta.

2. Col secondo mezzo di appello si è censurato il sistema del Tribunal Civile intorno alla nullità della pretesa sostituzion

pupillare. I primi Giudici dissero che questa era in opposizione alle sanzioni ed allo spirito del codice abrogato, sotto l'azion del quale la sostituzione venne a pubblicarsi per la morte del sostituente. L'appellante in due parole annuncia che tal credenza sia contraria al concetto vero della sostituzione pupillare messo a fronte di tutte le disposizioni relative dello stesso codice civile = Ma il giudizio de' primi Giudici è fermissimo, perchè, indipendentemente da tutte le altre ragioni da opporsi a suo tempo e luogo, il codice civile non ritiene la patria potestà nel senso che il padre di famiglia potesse nominare un erede pel figlio impubere, e far testamento anche per costui. Questa strana facoltà di testar per un altro è in via di regola assolutamente interdetta dalle nuove leggi. Oltre che basta volger l'occhio a' processi verbali di discussione del codice civile abrogato per conoscer che il legislatore non volle affatto ravvivar l'uso delle sostituzioni pupillari, come quelle che sarebbero sempre state graduali, cioè fedecommessarie, la diredazione essendo in ogni caso proscritta.

3. Col terzo motivo di appello si confuta il sistema de' primi Giudici, i quali dissero che le sostituzioni pupillari non hanno appoggio nelle leggi attuali. L'appellante nuovamente invoca il disposto dell'articolo 945 di esse, asserendo che o vi si contiene la stessa sostituzion pupillare del diritto romano, ampliata negli accidenti, o una cosa molto più forte, la cui permissione include la eseguibilità di ogni disposizione men forte. — Si risponde che si potrebbero risparmiare ulteriori tormenti all'articolo 945, poichè chiara ne è la lettera, chiarissimo il senso. Il legislatore volle ed intese permettere una sostituzione fedecommessaria, non una sostituzione pupillare.

Digitized by Google

ciò si rileva principalmente dal vedere che l' articolo è messo nella sezione che tratta non già delle dirette, ma delle fedecommessarie sostituzioni. Oltre che non potendo il sostituente aggravare i beni del minore, ma soltanto i beni che gli trasmette, è indubitato esser questa non una diretta, ma una fedecommessaria sostituzione dal doppio passaggio, e dall' obbligo implicito di conservare per restituire evidentemente espressa. Il che è tanto più vero, che siccome la sostituzione svanisce tosto che il pupillo acquista la capacità del testare, la disposizione di cui tratta l'articolo 945 non può essere che fedecommessaria, impedendo al minore di disporre de' beni gravati fino all'età di diciotto anni, cioè fino a due anni dopo della età in cui per l'articolo 820 acquista la capacità a disporre di una metà del suo patrimonio.

4. Col quarto mezzo di appello si colma la censura contra la sentenza de' 18 aprile, dicendosi che non si pose bastevole attenzione allo spirito della legge romana, alle parole dello stesso diritto nel dare la formola della pupillare ed alle parole proprie del testatore D. Ferdinando nell'ordinarla, tosto che si dichiarò che tal sostituzione cessar dovesse a 14 anni del pupillo, ancorchè leggi particolari estendessero la incapacità del testare. Vero è però che in questo modo lungi di screditare si rialza il merito del ragionamento de' primi Giudici. Costoro si avvidero che il marchese D. Ferdinando Folgori testò sotto l'imperio delle leggi romane, quando per espresso precetto di esse la sostituzione pupillare cessava a dodici anni per le femmine, a' 14 pe' maschi, non tanto perchè a questa età si acquistava la capacità del testare, che per la capacità di contrar nozze. Si osservò pure che D. Ferdinando

Digitized by Google

scrivendo la sostituzione sotto l'imperio delle leggi antiche, intese rimettersi alle medesime per la vita di tal sostituzione. Lo statuto che allunga la incapacità del testare non può allungare ben'anche una sostituzion pupillare, perchè mancherebbe la volontà del sostituente; e la legge non fa sostituzioni, ma regola quelle che si dispongono sotto il suo dominio. Altronde se il marchese D. Ferdinando avesse voluto protrarre la sostituzione in contesa, dopo la pubblicazione del codice civile lo avrebbe fatto. Egli non si curò di ordinarlo, perchè conosceva la nullità di tal sostituzione per tutte le ragioni enunciate ne' diversi atti di difesa innanzi a' primi Giudici; atti che s'intendono da parola a parola ripetuti nel giudizio presente. Finalmente è vano il ricorrere a leggi posteriori che non parlano, anzi proscrivono le sostituzioni pupillari, per protrarre la vita di quella che fu scritta sotto l'imperio delle antiche leggi, e che per vigore delle medesime avea un periodo determinato.

5. Anche in Gran Corte Civile il pupillar sostituito ha voluto riprodurre la domanda estemporaneamente esibita a' primi Giudici per ottenere la eredità di cui si controverte col carattere di fedecommesso di reliquato. Egli rammenta che per i principii dell'antica giurisprudenza quando la sostituzione valer non potea come pupillare si obbliquava in fedecommesso *juxta sui naturam*, cioè senza gravame da parte del pupillo, poichè il sostituito dovea rispettare il di lui fatto, e prender l'avanzo. Laonde sul supposto che la pupillare ordinata da D. Ferdinando Folgori fosse realmente colpita dalle leggi intermedie, venne ad obbliquarsi in fedecommessaria *de residuo*, e sotto questo rapporto non incontrando il divieto della legge, doveano i primi Giudici proteggerla in favore del

Digitized by Google

sostituito. — Ma questo ragionare è viziosissimo, e svela molto più il torto del marchese D. Nicola Folgori. Prima di ogni altro, il patrocinatore Lentini si protesta, come pure si protestò innanzi al Tribunal Civile per l' esame che intendesse farsi di questa domanda. Folgori adì l'eredità pupillare di suo nipote D. Salvatore in forza della sostituzione contenuta nel testamento che a costui fece il padre nel 1801. La citazione che dopo questo atto solenne nel 18 dicembre 1822 fu vibrata contra gli eredi legittimi del defunto, fu negli stessi sensi, cioè si chiese la *eredità pupillare*.

La causa venne all'udienza del Tribunale Civile in doppio aspetto. Il marchese D. Nicola Folgori conchiuse perchè gli si desse la eredità del pupillo per effetto della enunciata sostituzione. Gli eredi legittimi per contrario sostenendo la nullità della pretesa sostituzion pupillare, conchiusero onde la controversa eredità, come intestata, fra loro si ripartisse. La domanda del fedecommesso di residuo non fu dunque compresa nella citazione introduttiva del giudizio, e nè tampoco se ne fece motto nelle conclusioni prese all'udienza. Laonde non si può farne l'esame senza sorpassare i confini della contestazion della lite.

È erroneo l'insegnamento del sostituito, che cioè debbano i Giudici accogliere la sua domanda per tutte le vie di diritto per cui possa essere ammessa. Ora non si può giudicare *de plano*, *et sola facti veritate inspecta*. La legge esige che ogni giudizio principii con una citazione e sotto pena di ritrattazione vieta che si possa giudicare su di cose non domandate con un atto formale di citazione (art: 544 leggi di proc. civ.). Il marchese Folgori chiese la eredità pupillare di suo nipote

Digitized by Google

supponendo che valida ed ancor durevole fosse la sostituzion pupillare in suo favore. A questa domanda non può sostituirsene altra che legalmente non esista, per dare al marchese D. Nicola Folgori la stessa eredità, non in forza di sostituzion pupillare, ma in via di fedecommesso di residuo, in cui quella per la sua invalidità debba obbliquarsi.

6. Ma se anco questo invincibile ostacolo di rito potesse superarsi, il sostituito non sarebbe più fortunato nell' esame del merito della sua novella pretesa = La pupillare invalida secondo i principii ricevuti in questa materia, nell' obbliquarsi in fedecommesso non cangiava la sua natura, e quindi non potea prolungarsi oltre la vita della pupillare. Laonde quella di cui è quistione, se anche per la sua nullità volesse dirsi obbliquata, pure si estinse al 14 anno di Salvatore Folgori; ciò che rialza il manifesto torto del sostituito, il quale si prende diletto di disputare degli effetti di una sostituzione che più non esiste, nè come diretta, nè come obbliquata.

7. Altronde è chiaro che tal sostituzione obbliquata come congiunta a fedecommessi vietati, incontra gli stessi ostacoli della pupillare diretta e non può sfuggire alla nullità proclamata da' primi Giudici per una giusta applicazione dell' articolo 896 del codice abolito. In questo caso cessando la disputa intorno alla duplicità de' testamenti, non che la quistione se per giudicare della validità della pupillare, riguardar si dovesse il tempo della morte del sostituente, o quello dell' effetto, si avrebbe una disposizione dipendente dalla sola volontà del marchese D. Ferdinando. E quindi dovendosi assolutamente riguardare la legislazione del tempo in cui questo testatore cessò di vivere, della nullità della sostituzione obbliquata, attesa la mistura de' fedecommessi vietati, non può farsene dubbio.

Digitized by Google

8. Finalmente per quanto concerne tal fedecommesso di residuo resiste evidentemente la volontà del testatore, poichè costui fatto il caso che il figliuolo erede morisse in età pupillare *ab intestato*, dispose un fedecommesso universale, non un nesso innocente del solo avanzo, ed oltre ciò volle che il chiamato raccogliesse con obbligo esplicito di conservare e di restituire. Indarno adunque si mette innanzi un fedecommesso di reliquato a dispetto della volontà contraria del testatore D. Ferdinando, e con molto maggior torto si vuol sostenere questo immaginario fedecommesso, che se pure esistesse, fu disposto per essere il cominciamento di una perpetua progressione di vincoli annientati dalle leggi abolite, e dalle nuove.

Lo stesso patrocinatore delli signori Pignatelli con altro atto del 19 medesimo luglio fatto intimare tanto al suddetto signor patrocinatore Satriani, che al patrocinatore signor Scaramuzza, e registrato a 21 stesso lib. 4. vol. 138. fol. 32. cas. 6. n. 20138 grana 20, Manfredi, dedusse ciocchè siegue =

1. Si è censurata la sentenza del 18 aprile per avere ammessi i congiunti della linea materna a partecipare della successione del loro nipote D. Salvatoré Folgori, ed all'uopo si è detto che i patti di Capuana e Nido i quali regolarono il doppio matrimonio del padre del defunto nello impalmare successivamente le due dame Pignatelli, sieno di inespugnabile eccezione alla legge che chiama indistintamente a succedere in ogni sorta di beni i parenti paterni e materni = Ma questa impresa è così ardua e disperata, quanto lo sarebbe una domanda che in ogni altro caso ordinario si producesse per volere che al patto sieno contro lor voglia astretti coloro che non patteggiarono, che non sono eredi, nè succedono al patteggiatore. I

Digitized by Google

fratelli Pignatelli che i primi Giudici salvarono dalla dimandata esclusione, non furono autori de' patti di Capuana e Nido. Molto meno essi si presentano per succedere come eredi della patteggiatrice di loro sorella premorta al figliuolo, alla intestata eredità del quale i congiunti delle due linee intendon succedere. I Pignatelli concorrono per proprio diritto ed invitati dalle nuove leggi, le quali nel chiamare i zii delle due linee, proscrivono ogni predilezione dell'una linea su l'altra, sia che questa predilezione trovisi stabilita per patto, sia che dipenda da antichi usi o costumi di già abrogati.

2. Nè vale il dire, che nella specie trattavasi di mero patto, il quale, tuttochè si fondasse sopra una consuetudine di poi abolita, conservar dovea per lo espresso volere de' contraenti la sua primiera efficacia = La causa del patto era sempre la successione consuetudinaria lineale. Laonde cessata la consuetudine, e tolta di mezzo la perpetuazione della successione per linee, la causa essenziale e finale del patto svanì pure. Dunque per controcolpo svanì anche il patto; essendo di principio che quando la causa sostanziale della convenzione cessa pria che il preveduto avvenimento si verifichi, la convenzione non possa più reggere. Sotto il quale rapporto egregiamente giudicò il Tribunale Civile nel rigettare un mezzo di esclusione che veniva riprovato dalle più ferme massime dell'antica e della nuova legislazione in materia di patti.

3. Molto minor credito ha l'assunto degli appellanti Folgori e Caccuri, che la consuetudine non avendo osservanza fuori distretto pe' beni esenti dal suo dominio, la esclusione de' Pignatelli sia da ripetersi unicamente dal patto. Oltre che in questi casi valeva l'eurema, che la consuetudine si traspor-

Digitized by Google

tasse fuori distretto, o che i beni traslocassero per divenire sommessi alla consuetudine, per modo che sempre la causa essenziale e finale del patto era la succession lineale consuetudinaria, potentissimamente regge lo stesso argomento a favore de' congiunti materni. Il patto non fu opera loro, ma degli sposi Ducenta. I collaterali de' patteggiatori non poteano essere esclusi, nè si escludeano altrimenti che in vigore della consuetudine. Questa abolita, cessò pure l'ostacolo a succedere, perchè il patto, in cui gli sposi concorsero, non può opporsi a coloro che non l'animarono acconsentendovi. I Pignatelli, come prima eran rimossi dalla consuetudine, così ora sono abilitati a succedere da una nuova legge, che occupando il posto dell'antica, ha con principii uniformi diversamente regolato il corso delle legittime successioni.

4. Altronde è un'altra massima fermissima stabilita dalla legge, e ricevuta nel foro, che del patto possa unicamente avvalersi lo stipulatore, l'erede, od il successore di esso. Gli appellanti non stipularono *individualmente* la esclusione de' congiunti della linea opposta. Quindi non posson pretendere la esecuzione di un patto, che non fu immaginato, e stretto a loro individual favore. Gli sposi Ducenta non patteggiarono espressamente per D. Nicola, D. Francesco, e D. Rachele Folgori. Costoro non potrebbero giovarsi del patto in quistione se non invocando l'appoggio della consuetudine, che sola sostenea la successione per linee, favorendo i congiunti che nell'una o nell'altra linea più prossimi si rinvenissero. Dopo l'abrogazione di essa è dunque una follia il pretendere che si arresti l'imperio del novello editto successorio.

5. Questi mezzi ed altri che saranno progressivamente svi-

Digitized by Google

luppati, dopo la nuova legislazione promulgata nel 1808, furon sempre efficaci ad operare la nullità de' patti di Capuana e Nido. Innumerevoli decisioni potrebbero prodursi per dimostrare che la corrispondente massima non vacillò mai nella Gran Corte Civile. In prima istanza fu notificata la decisione renduta nella causa tra Verde e Spigna. Ora s' intimano col presente atto quelle profferite nello scorso anno nella seconda camera della stessa Gran Corte tra de Rosa, Cirpoli, e de Onestis, colle quali il patto di Capuana e Nido stipulato in provincia di Salerno per beni fuori distretto, e tra non nobili persone, fu dichiarato inefficace, anche a riguardo della patteggiatrice D. Ippolita de Rosa, e si ammise costei alla successione del figlio morto intestato sotto l' azione delle nuove leggi. Ciò avvenne precisamente perchè abolita la consuetudine animatrice del patto, era cessata la causa essenziale di esso, e in conseguenza era svanito anche il patto. Questo esempio è così luminoso che solo basterebbe a decidere del buon dritto de' Pignatelli.

Anche il signor Scaramuzza patrocinatore della duchessa di Caccuri con atto del 22 luglio registrato a 23 stesso, lib. 4 vol. 138, fol. 13 cas. 1 n. 20425 gr. 20, Manfredi, fatto intimare al patrocinatore signor Satriani, rispose al surriferito di costui atto del 18 medesimo luglio, dicendo così:

1. È canone di rito che dopo le conclusioni prese delle parti innanzi al Tribunale, non si possono da esse più dedurre nuove domande, nè cangiare, nè modificare l' azione istituita. Le conclusioni prese in contradizione chiudono la contestazione, e non permettono alcun termine a nuove difese. Il solo atto permesso tra le conclusioni e la pronunziazione del Magi-

Digitized by Google

strato è la conclusione motivata, la quale altro non è che un legale ragionamento tendente a rinforzare la domanda già dedotta.

Ora il signor D. Nicola Folgori non presentò la domanda del fedecommesso di residuo innanzi al Tribunale Civile se non se dopo che la causa si era portata all' udienza, e dopo aperta ancora la pubblica discussione. Ella dunque fu fin dal suo nascere impedita ad entrare nel calcolo del presente giudizio.

2. Il procedimento di D. Nicola Folgori in appello non è stato meno irrituale di quello praticato in prima istanza. La legge che garantisce la difesa de' convenuti nell' ordine giudiziario civile, stabilisce per massima che l' attore deve intimare le sue repliche in un termine opportuno, e dare al reo convenuto una dilazione sufficiente per dar la nuova sua risposta. Ma D. Nicola ha riprodotto in appello l' illegittima domanda del fedecommesso di residuo, in quell' istesso momento che avvisa le parti a presentarsi all' udienza della G. C. Civile. La sua tardiva pretensione dunque incontra il doppio ostacolo dell' inammessibilità che l' accompagna fin dal suo nascere.

A questi evidenti principii l' avversario vorrebbe forse opporre che nell' atto del suo appello si fece ampia riserva per poter produrre nuovi motivi. Ma la sua difficoltà non è applicabile alla specie per le seguenti ragioni. Primo. Per essere efficace la riserva de' nuovi motivi bisogna che la medesima si adoprasse nel termine legale per avere il convenuto la latitudine di dare un' analoga risposta. Or nella specie il motivo è stato prodotto al di là di ogni termine legale, e per conseguenza è inammessibile. In secondo luogo non si deve confondere la facoltà di produrre nuovi motivi, con quella di poter produrre in appello nuove domande non dedotte in prima istanza. La

Digitized by Google

pretension del reliquato non è un nuovo motivo per sostener l' azione sostenuta fino alle conclusioni presentate all' udienza del Tribunale Civile, ma lo sforzo ed il tentativo d' introdurre innanzi alla G. C. Civile un' azione non dedotta innanzi a' primi Giudici.

Per queste ragioni l' azion del preteso fedecommesso di residuo per ogni aspetto si rende inammessibile.

3. Il dichiarante sostiene con vigore il mezzo dell' inammessibilità per difetto ancora di ragioni che servono per dimostrare l' ingiustizia della novella pretensione. Ma per presentare a' Magistrati il metodo della sorpresa adottato dall' avversario per questa parte.

La conversione in fatti della sostituzione pupillare nel fedecommesso de residuo è impossibile, e quando fosse ancor convertibile ella non può mai avere un effetto più potente di quello che la legge attribuisce all' indelebile sua natura.

È principio elementare di dritto che la sostituzion pupillare aveva per oggetto di dare al pupillo un erede finchè si trovava nell' incapacità di contrarre un legittimo matrimonio, e di far testamento. Or il defonto marchesino di Ducenta è morto nell' età che poteva esercitare l' una e l' altra facoltà; la sostituzione dunque era estinta in tempo della sua morte.

4. La pupillare si convertiva in fedecommesso di residuo quando la medesima era per difetto di qualche requisito invalida fin dal suo nascere. Ora nella specie la sostituzion pupillare scritta dal fu marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori non può avere effetto non per la mancanza di qualche suo requisito, ma per vigore della nuova legge. Quindi l' idea del bramato trasmutamento è impossibile.

Digitized by Google

Nel suddetto dì 21 luglio dal patrocinatore di D. Nicola Folgori fu fatto intimare in copia al patrocinatore de' signori Pignatelli atto con cui chiese di doversi dichiarare irrecettibile il di loro appello per aver voluta la esecuzione della sentenza de' primi Giudici stante la domanda fatta per l' apprezzo de' beni mobili ed immobili della eredità.

A 22 dello stesso luglio il patrocinatore della duchessa di Caccuri con atto intimato in copia al patrocinatore de' signori Pignatelli dedusse che il di costoro appello era inammessibile ed insussistente pe' seguenti motivi = 1. In forza de' patti di Capuana e Nido i signori Pignatelli parenti del materno lato non hanno dritto di succedere alla eredità di D. Salvatore Folgori se non su di quelli beni li quali pervengono dallo stesso loro lato. A parenti dunque del paterno lato è totalmente indifferente la successione de' monaci, e per conseguenza l' appello sotto questo aspetto è inammessibile = Se poi i signori Pignatelli han creduto appellare per attribuire ai monaci la facoltà di succedere sulla intera eredità del defonto marchesino; allora il loro appello è ancora inammessibile per la seguente ragione. Non può provocarsi la quistione per l' inclusione de' monaci Pignatelli sull' intera eredità, se prima gli appellanti non dimostrino che oltre i beni materni, i parenti del materno lato abbiano il diritto di succedere ancora pe' beni paterni; non ostante l' insormontabile barriera de' patti di Capuana e Nido. Ora i signori Pignatelli non hanno ancora dimostrato in qual modo possano succedere sulla intera eredità, e già vogliono accordare ai monaci la facoltà di succedere. Il loro appello dunque in ogni aspetto è inammessibile. Ciò non ostante i parenti del paterno lato non per tenuità delle loro ragioni

Digitized by Google

che rendono violabile il patto di Capuana e Nido, ma per dimostrare in qual modo i signori Pignatelli precipitano dalla violazione del contratto nuziale a' più evidenti assurdi, così la duchessa di Caccuri passa subordinatamente a confutare il merito di un appello prodotto per declinare dalla quistione principale della loro esclusione convenzionale = 2. È principio comunemente ricevuto che la professione monastica toglie all' individuo che l' abbraccia ogni dritto secolare, e per conseguenza egli offre una specie di morte civile. Il reclamo dunque de' signori Pignatelli fondato sulla capacità di succedere del monaco o delle monache della loro famiglia è insussistente = 3. Un principio comunemente ricevuto nel foro acquista l' ineluttabile forza della legge, quando il Sovrano lo riconosce, e lo rende oggetto della sua speciale protezione. Ora il nostro Sovrano (D. G.) co' Reali rescritti de' 30 gennaio e 9 marzo 1822 dichiarò solennemente, che le rinuncie de' religiosi professi erano superflue, e senza oggetto, poichè i medesimi non avevano la facoltà di succedere dopo questi rescritti: dunque l' incapacità de' monaci alla successione è divenuto un canone sovrano, ed inviolabile = 4. Per evitare l' effetto esclusivo di questo indubitato principio i signori Pignatelli hanno tentato di ricavare da qualche altra parte de' rescritti l' argomento favorevole almeno alla loro specie = Ne' rescritti, si dice, che l' effetto della incapacità successoria de' monaci non può retrotrarsi alle rinuncie preesistenti, ed ai dritti irrevocabilmente acquistati da' rinunciatarii. Ora i signori Pignatelli (soggiunge l' avversario) non producono rinunzie stipulate dopo la promulgazione de' Sovrani rescritti, ma rinuncie stipulate molto tempo prima. I rescritti opposti dunque

Digitized by Google

non impediscono l' esercizio de' dritti rinunciati a favor delli stessi Pignatelli molto tempo prima della Sovrana dichiarazione = Per rendere più facile la confutazione di questa obbiezione è necessario distinguere l' atto, che attribuisce una semplice speranza; da quello che trasferisce fin dal principio della sua esistenza un dritto irrevocabile. Le rinuncie de' religiosi attribuiscono a' renunciatarii una speranza e non dritto irrevocabile alle future successioni. Ora in materia di quistioni transitorie è canone incontrastabile che la nuova legge distrugge gli effetti de' dritti sperati e non acquistati irrevocabilmente, poichè l' avvenimento dell' atto sperato verificandosi nel tempo in cui lo stesso è proibito *incidit in casum in quo incipere non potest* = Se questo argomento diretto non è sufficiente il dichiarante ne produce un altro indiretto, che toglie ogni dubbio per l' esclusione de' professi Pignatelli = Il renunciatario è surrogato nel luogo e nel dritto del rinunciante: da questo principio ne siegue che l' esercizio de' dritti successorii a lui concesso non può estendersi al di là del tempo e de' casi in cui si concede al rinunziante la facoltà di succedere. L' effetto in sostanza non può avere un dritto maggiore della causa. Ora ne' Sovrani rescritti è dichiarato che i religiosi professi non hanno più facoltà di succedere alle eredità che vengono ad aprirsi. I di loro rinunciatarii dunque non possono neppur pretendere per essi l' esercizio de' dritti successorii. Altrimenti il rinunciante avrebbe un dritto maggiore del rinunciatario dichiarato incapace alla successione. I signori Pignatelli avrebbero dovuto piuttosto dimostrare che l' incapacità dichiarata doveva circoscriversi a' professi posteriori a' Sovrani rescritti, e non a quelli anteriori. Ma siccome questa dimostrazione si oppone al testo

Digitized by Google

generico della legge, allo spirito del legislatore, ed all' indole dell' istessa legge, la quale interpetra la legge anteriore e dichiara il dubbio elevato sull' incapacità de' monaci, così hanno essi ricorso ad un argomento che sembrava in apparenza più sostenibile, ma che sotto la forza dell' analisi si vede insussistente e contrario a' rescritti bene applicati dal Tribunale Civile. Per queste ragioni il dichiarante conchiude che la Gran Corte dichiari inammessibile, e rigetti nel fondo il citato appello.

Nel dì seguente 23 luglio con altro atto intimato in copia dallo stesso patrocinatore della signora duchessa di Caccuri a quello de' signori Pignatelli fu dichiarato quanto siegue = La serie de' motivi esposti nell' atto del patrocinatore de' signori Pignatelli del 19 luglio non può mai distruggere l' eccezione de' parenti del paterno lato, i quali con giustizia pretendono che i parenti del materno lato sieno limitati a succedere su i beni pervenuti dall' istesso loro lato a norma del patto scritto ne' capitoli matrimoniali = Nel primo mezzo che si obbietta dall' avversario si dice che i signori Pignatelli non sono astretti dal patto perchè non intervennero ne' capitoli matrimoniali nè sono eredi della fu marchesa di loro sorella. Ma questa difficoltà si può sciogliere in tre modi = 1. Ne' capitoli matrimoniali intervennero l' attuale principe di Monteroduni D. Luigi, e la signora Lucrezia Mormile comune madre de' signori Pignatelli presenti in giudizio da un istrumento intimato dagli stessi avversarii risulta che sono essi eredi puri e semplici della detta di loro madre intervenuta nel patto in quistione, quindi son tenuti ad osservarlo = 2. I parenti della madre per l' indole propria del patto di Capuana e Nido succedono alla madre e non al figlio che muore posteriormente. I signori

Digitized by Google

Pignatelli quindi non possono evitare l'effetto del patto impugnando la qualità di erede che sorge dalla natura dell' istesso patto = 3. I patti di famiglia in fine giovano e nuocciono anche a coloro che non vi sono intervenuti. È così vero questo principio, che sarebbe lo stesso che opporsi a tutta la giurisprudenza da tanto tempo ricevuta = Nel secondo si sostiene che il patto era fondato sulla consuetudine, e che in conseguenza abolita la consuetudine s' intendo ancora abolito il patto. La consuetudine ridotta in patto non è più consuetudine, ma convenzione che le parti hanno voluto stipulare ad esempio della consuetudine per non essere la sorte de' loro dritti soggetta alle fasi della prima. Sono questi i principii adottati dalla giurisprudenza transitoria e sarebbe un' enorme ingiustizia il supporre una massima contraria; poichè distrugge la fede de' contratti ed il riposo delle famiglie = Nel terzo paragrafo della difesa gli avversarii si sforzano di sottrarsi alla incontrastabile forza del patto, ma non presentano alcun argomento capace di distruggere l' evidenza dello stesso ne' beni fuori distretto = Nel quarto capo l' avversario vuole stabilire il principio che il patto non può giovare se non a colui che stipuli, a' suoi eredi e successori, e dopo questo principio egli assume che i parenti del paterno lato non possono giovarsene, poichè non fu stipulato a' di loro individual favore = Or dal suo principio istesso risulta che ogni patto s' intende stipulato per lo stipulante, suoi eredi e successori. I parenti del paterno lato sono eredi e successori del marchese di Ducenta dal quale fu stipulato il patto, essi quindi possono senz' alcuna difficoltà giovarsene = Si produce in ultimo l' autorità di un giudicato pronunziato dalla G. C. Civile per dimostrare l' inefficacia del patto di Capuana e Nido

Digitized by Google

sotto l'impero delle nuove leggi = La legge non ha effetto retroattivo, per conseguenza i patti legittimamente stipulati non possono soffrire alcun' alterazione col cambiamento della legislazione. L'esempio della cosa giudicata è rispettabile quando è sempre uniforme, e non incontra un contrario sistema di giudicare. Ora la duchessa di Caccuri ha intimato in prima istanza alcuni giudicati che dimostrano la validità del patto di Capuana e Nido. Ma non è questa la prima volta che la coscienza de' Giudici, illuminati da più giusti principii, ha conosciuto un equivoco nelle sue prime decisioni, ed ha emendata la sua opinione = Nella specie si presenta una causa che per il suo valore ha meritato una più ampia discussione, e per conseguenza si presentano al Magistrato nuovi argomenti di giustizia che dimostreranno di essere più preferibili sull' equità, l' opinione di far valere il patto in quistione, che quello di distruggere in pregiudizio della buona fede e de' dritti che le parti hanno esercitati in forza dello stesso patto sino al 1809 = È troppo nota la teoria che la nuova legge non può distruggere l' effetto delle convenzioni tacite o espresse, in virtù delle quali le parti acquistano sempre il dritto fin dal momento della stipula = Si conchiude quindi che la G. C. senza tener conto veruno delle difese de' signori Pignatelli, voglia ammettere l' appello prodotto dalla duchessa di Caccuri contro della parte di sentenza de' primi Giudici, che ammise li medesimi a succedere alla eredità del marchese di Ducenta D. Salvatore Folgori.

Portata indi la causa all' udienza della G. C., per la non comparsa del patrocinatore de' signori Pignatelli, fu con decisione del 21 luglio corrente anno, registrata a 22 stesso, lib. 3 vol. 88, fol. 8, cas. 5, num. 11817, grana 60 Manfredi, or-

Digitized by Google

dinato di riunirsi gli effetti della contumacia, per quindi far dritto tra tutte le parti con una sola, e medesima decisione.

Seguentemente il patrocinatore delli signori Pignatelli fece nel 4 agosto intimare atto registrato nello stesso dì lib. 4 vol. 139 fol. 51 cas. 1 num. 21793 gr. 20, Rovo, col quale replicando all'atto del patrocinatore signor Satriani del 21 luglio, nonchè alli due atti del patrocinatore signor Scaramuzza dei 22, e 23 medesimo luglio, come pure ai motivi dell'appello del signor D. Francesco Folgori del 19 stesso, dedusse quanto siegue = 1. L'appello parziale che i principali del dichiarante produssero a 15 dello scorso mese avverso alla sentenza del Tribunale Civile renduta nella causa tra esse parti, indarno si vuole irrecettibile per avere essi domandata la esecuzione di siffatta sentenza. Questo fine di non ricevere è insussistente per doppio capo. Primieramente si ricorda a' suddetti patrocinatori Satriani e Scaramuzza che la sentenza de' primi Giudici ad istanza de' signori Pignatelli fu intimata con ampia riserva di produrne i legittimi gravami. E sebbene non vi fosse stato più bisogno di ripeterla negli atti di esecuzione che sarebbero andati a farsi, pure nella supplica esibita al Giudice delegato signor Giannelli nel 19 dello scorso giugno per l'apprezzo degl'immobili, e divisione de' mobili, sulla quale domanda la pretesa irrecettibilità vorrebbe fondarsi, i Pignatelli ebbero l'avvedutezza di ripetere l'anzidetta riserva in questi termini: *Il perchè qui ripetendo tutte le riserve apposte a piè della enunziata sentenza per salvezza de' legittimi gravami, i supplicanti dimandano alla vostra giustizia* etc. — Sotto dunque questo primo rapporto è frivolo l'opposto mezzo della inammessibilità dell'appello, poichè il dritto a produrlo

Digitized by Google

non si è perduto giammai == Ma se pure queste riserve non esistessero, è una verità legale fermissima che allora solo l' intimante perde il dritto ad appellare dalla sentenza che notifichi senza cautela, quando l' altra parte non appella. Nella specie ciò non ha luogo, perchè i primi ad appellare furono due degli intimati. Laonde la pretesa acquiescenza de' signori Pignatelli è andata in fumo, ed il loro dritto ad appellarne surse appena che i Folgori diedero il segnale della nuova disfida. Ove loro piaccia che l' appello de' Pignatelli tolgasi di mezzo, abbiano la bontà di rinunziare agli appelli che essi produssero, ed allora il tempio di Giano sarà chiuso per tutti.

2. Sul merito poi del suddetto appello in vano si oppone che i Pignatelli per attribuirsi le quote dovute ai tre monaci rinunzianti, debbon prima dimostrare di avere essi dritto a succedere sul patrimonio derivato all' estinto D. Salvatore Folgori dal paterno lato; e che se pure questa dimostrazione non ostante il patto di Capuana e Nido potesse farsi, osterebbero gli ultimi Reali rescritti per la incapacità de' monaci, e per la inutilità delle loro rinunzie, non che i principii generali della materia == Avanti ad ogni altra cosa si ripete che i due Reali rescritti del RE (N. S.) non sono relativi che alle rinunzie stipulate sotto l' impero delle nuove leggi, nè possono trasportarsi a quelle avvenute per lo innanzi senza dare alla legge effetto retroattivo contra il divieto dell' articolo secondo delle leggi civili. I principii generali sono poi in senso contrario agli assunti de' signori Folgori, ed è ormai un articolo di ricevuta giurisprudenza quello che i Pignatelli han creduto proprio di sostenere. Frivolo è l' argomento che trattandosi non di dritti certi ma eventuali, sono questi recisi da' nuovi prin-

Digitized by Google

cipii legislativi. Questa obbiezione che è resistita dal Real decreto de' 4 marzo 1817, è mal fondata anche se si rifletta che il dritto de' monaci rinunzianti fu incommutabilmente trasferito ne' loro rinunziatarii. La eventualità non è più circa i primi, ma può solo valutarsi rispetto a' secondi, cioè a' rinunziatarii, sotto il quale rapporto non si può loro opporre alcuna incapacità. Ed a questo proposito si avverte, che nè anche è applicabile la massima che il surrogato sta ne' dritti del surrogante, poichè non è nuovo che una persona investita de' dritti di un altro prenda ciò che costui per posteriore incapacità non potrebbe raccogliere. E questa eccezione vale precisamente, ed è valuta sempre per dare effetto alle rinunzie de' monaci, tutto che costoro non potessero direttamente succedere.

3. In riguardo alla pretesa esclusione de' Pignatelli per vigore de' patti di Capuana e Nido, solo per non lasciare alcuno argomento senza risposta, si vuol prendere diletto a confutare quelli ultimamente proposti = Il principe D. Luigi Pignatelli, e la madre D. Lucrezia Mormile non intervennero ne' capitoli matrimoniali della marchesa di Ducenta, come stipulatori del patto di Capuana e Nido, patto che interveniva tra i sposi soltanto com' è a notizia comune, come insegna la storia, ed ammaestrano tutti i consuetudinisti. Perde dunque tutto l' efimero suo splendore il trovato che i Pignatelli come eredi della loro madre sieno tenuti al patto. Onde questo argomento regga, bisognerebbe scambiare il contratto, e dimostrare che la sposa del marchese D. Ferdinando non fu D. Marianna Pignatelli, ma la di lei madre D. Lucrezia Mormile!

4. Sterile è anche l' argomento che i Pignatelli non suc-

Digitized by Google

cedono al figlio ma alla madre, e in conseguenza sono tenuti al di lei fatto. Dunque i signori Folgori non han pretesa la successione di D. Salvatore Folgori, ma del marchese D. Ferdinando! A ciò resistono però le domande contenute nelle loro citazioni, le quali non possono essere corrette, senza denaturare il giudizio. Ma quel che è peggio, resiste espressamente la legge la quale ha dichiarata aperta la successione di D. Salvatore, che è morto sotto il suo impero, non di D. Ferdinando il quale morì nel 1810. In fine la erronea massima messa in mezzo da' signori Folgori, potrebbe avere un' aria d'importanza se la marchesa di Ducenta fosse in vita, non già quando è premorta al figlio.

5. Si è detto inoltre che i patti di famiglia giovano e nuocono anche a coloro che non vi sono intervenuti; e che in vano si ricorra alla abolizione delle consuetudini tostochè la successione consuetudinaria è ridotta in patto. Tutto questo argomento reggerebbe se una nuova legge regolatrice delle successioni intestate non avesse distrutte le aspettative e li dritti eventuali dipendenti da' patti di Capuana e Nido che contraevano i soli sposi patteggiando la successione consuetudinaria lineale. L' obbligo delle famiglie a rispettare questi patti non era una conseguenza immediata di essi, ma veniva imposto dalla legge, che si dichiarava protettrice del patto. Il perchè tolto via di mezzo questo statuto di eccezione, e promulgato il novello editto successorio, l' obbligo delle famiglie è svanito colla consuetudine da cui derivava, ed è anche svanito il patto che inabilitava li stessi sposi alla successione de' figli, perchè mancata la causa essenziale che li sosteneva.

6. Sbigottiti li signori Folgori dall' argomento che essi

non sono individualmente chiamati nel patto, ed in conseguenza non possono invocarne l'effetto sotto l'azione delle nuove leggi, hanno asserito che essi sono eredi e successori del marchese D. Ferdinando stipulatore del patto. Ma questa risposta uccide. Allora i Pignatelli l'accoglieranno, quando tolta ogni virtù alle nuove leggi si arriverà a provare che nel 1810, morto il marchese suddetto, non ebbe per erede il figlio D. Salvatore; o che la qualità ereditaria di costui non era effettiva ma illusoria, per modo che in novembre dello scorso anno sostituendo alla persona del figlio, quella del padre, debba dirsi che non si è spenta la vita di D. Salvatore, ma del padre D. Ferdinando! E così sotto l'impero delle nuove leggi si farà il prodigio di dichiarare che il marchese D. Ferdinando non morì nel 1810, ma nel 1822, onde dichiarare aperta non la successione del figlio, ma quella del padre che undici anni prima lo precedè nella tomba.

7. Finalmente i signori Folgori non potendo direttamente sfibrare il ragionamento delle decisioni per esempii simili che loro si sono intimate, hanno detto che la cosa giudicata allora è rispettabile quando è uniforme, non già se è combattuta da un contrario sistema di giudicare, del che la duchessa di Caccuri aveva dato pruova comunicando in prima istanza alcuni giudicati in sostegno del patto di Capuana e Nido. Prima di tutto bisognava ricordarsi che la unità non si moltiplica, e che i sostenitori di quel patto, quantunque avessero frugato in tutt' i fogli di udienza de' nostri Tribunali in quattordici anni di osservanza delle nuove leggi, non poterono rinvenire che una sentenza del Tribunale Civile, la quale non è stata mai sottoposta allo scrutinio della G. C. Per l'opposto i Pignatelli han-

Digitized by Google

no effettivamente data comunicazione di varii giudicati profferiti in diversi tempi, tutti uniformi per la inefficacia de' patti di Capuana e Nido, e di ogni altro patto successorio sotto l'azione delle nuove leggi, senzachè mai si fosse variato da queste massime. La cosa giudicata adunque è autorevole nella specie, perchè vi concorre il doppio requisito della diuturnità di tempo, e della frequenza degli atti uniformi.

Per tutte queste ragioni, nonchè per quelle contenute negli atti precedenti, e per ogni altra di cui si fa espressa riserva, il patrocinatore Lentini dimanderà all'udienza della G. C. il rigetto degli appelli prodotti dalli tre signori Folgori, e perchè si faccia pienamente dritto all'appello parziale de' signori Pignatelli, colla rifazione di tutte le spese.

Di unita poi ad un atto del 21 agosto corrente anno, registrato a 22 stesso lib. 4, vol. 140, fol. 100, cas. 4, n. 23867 gr. 20 Manfredi, il patrocinatore medesimo delli signori Pignatelli, per l'oggetto come appresso, diede comunicazione alli patrocinatori signori Satriani, Coscia e Scaramuzza delli seguenti documenti, de' quali ne li fece significare le copie, che sono cioè = 1. Di decisione emessa dalla prima Camera della G. C. Civile di Napoli nel dì 18 settembre 1816 nella causa tra D. Arcangiola Farina colli signori Francesco e Luigi Pirozzi, registrata detta decisione a 7 ottobre detto anno vol. 58, fol. 14, cas. 1 gr. 66, Manfredi.

2. Di partita del banco delle due Sicilie del pagamento di duc. 114-65 fatto dal detto signor principe di Monteroduni al di lui germano D. Michele Pignatelli a compimento di duc. 252-69 con polizza notata fede a 6 febbraio 1816, registrata detta partita nel 3 officio li 13 del corrente agosto n. 18799 lib. 1 vol. 126 fol. 80 cas. 6 pagato gr. 20, Minieri.

Digitized by Google

3. Di altra partita dello stesso banco, del pagamento di ducati 40 fatto dallo stesso principe al detto D. Michele a compimento di ducati 100, con polizza notata fede a 5 maggio 1817, registrata detta partita nel 3 officio li 13 del corrente agosto num. 18800 lib. 1 vol. 126, fol. 81, cas. 1 gr. 20, Minieri.

4. Di un atto di citazione ad istanza del principe di Monteroduni D. Luigi, del canonico D. Palamede, di D. Michele, e della duchessa vedova di Laurito D. Maria Domenica Pignatelli; nonchè ad istanza della signora marchesa vedova di Ducenta D. Marianna Pignatelli, e delli signori D. Giovanni Carignani duca di Novoli, D. Francesco Carignani, D. Anna Maria Carignani autorizzata da suo marito D. Raffaele del Balzo, della duchessa vedova di Cajaniello D. Lucrezia Carignani, nonchè della duchessa vedova di Civitella D. Luisa Carignani, quali figli, ed eredi della fu D. Margarita Pignatelli duchessa di Carignano; come pure della signora D. Costanza Pignone autorizzata da suo marito D. Giuseppe Bonelli, figlia detta D. Costanza della fu D. Maddalena Pignatelli principessa di Alesandria; e tutti così nel proprio nome, che quali eredi del fu D. Nicola Pignatelli fratello, e zio rispettivo, intimato l'atto suddetto di citazione al principe di Alesandria signor D. Alesandro Marcello Pignone del Carretto nel 9 dicembre 1819 in Oriolo per mezzo dell' usciere di quel circondario, ivi registrato a 12 stesso al reg. 4, vol. 1 fol. 91 r.° num. 285 cas. 3 grana 10, Toscani.

5. Di un altro atto del dì 22 gennaio 1820, ad istanza delli medesimi intimato allo stesso signor principe di Alesandria per l'usciere medesimo, registrato in Oriolo li 22 detto al reg. 4 vol. 1 fol. 9 num. 8 cas. 3 grana 10, Toscani.

Digitized by Google

6. Di sentenza emessa dal Tribunale Civile di Cosenza il dì 21 febbraio 1820 ad istanza delli suddetti signori Pignatelli, Carignani, e Pignone, in contumacia del detto principe di Alesandria, colla quale sentenza fu dichiarato rescisso il contratto del 26 gennaio 1784 tra la principessa di Monteroduni D. Lucrezia Mormile col principe di Alesandria, e condannato costui a pagare in favore degli attori suddetti il capitale di duc: 15472-79, gl'interessi decorsi in duc. 2203-62 e le spese del giudizio, registrata detta sentenza in Cosenza li 11 marzo 1820, lib. 3, vol. 14, fol. 97, n. 931, cas. 2, grana 60. Sicilia.

7. Dell'atto di notifica della sentenza medesima al detto principe di Alesandria per l'usciere del circondario di Oriolo il dì 11 aprile 1820, registrato l'atto medesimo a 12 stesso al reg. 4. vol. 2, fol. 5, n. 67, cas. 4, grana 10. Toscani.

8. Della sentenza emessa dal Tribunale medesimo il dì 18 dicembre 1820, colla quale furono rigettate le opposizioni del detto principe alla contumaciale suddetta, registrata questa sentenza a 5 gennaio 1821, lib. 3, vol. 18, fol. 19, cas. 2, n. 56, grana 60. Sicilia.

9. Delle notifiche di detta sentenza a D. Pietro Bosco patrocinatore del detto principe, ed al principe medesimo, registrati li due atti di tali notifiche, il primo in Cosenza li 17 gennaio 1821 lib. 4, vol. 14, fol. 32, cas. 5, n. 189, grana 10, Sicilia, e l'altro in Oriolo li 28 febbraio medesimo anno al reg. 4, vol. 2, fol. 53, n. 83, cas. 2, grana 10. Toscani.

10. E di precetto preventivo ad istanza delli suddetti signori Pignatelli, Carignani, e Pignone ed in virtù delle sur-

Digitized by Google

riferite sentenze, intimato per l'usciere del circondario di Oriolo al detto signor principe di Alesandria il dì 22 marzo 1821, registrato nello stesso dì al reg. 4, vol. 2, fol. 55, n. 93 cas. 7, grana 10, Toscani.

Cotesta comunicazione fu detto che s'intendeva fare in piena confutazione dell'assertiva che la defunta marchesa D. Marianna Pignatelli fosse stata esclusa dal succedere al di lei fratello D. Nicola sull'appoggio de' patti di Capuana e Nido: e che dalla decisione nella causa tra Farina e Pirozzi, egualmentechè dagli altri arresti prima comunicati, s'intendeva desumere che dopo la promulgazione delle nuove leggi ed il decreto abrogativo di tutte le consuetudini generali e locali del 20 ottobre 1808, il suddetto patto come famulativo di usi già spenti, non si è più osservato, nè giammai ha potuto essere efficace ad invertire l'ordine legale delle successioni.

Conchiuse quindi detto patrocinatore delli signori Pignatelli insistendo per lo rigetto degli appelli delli signori D. Nicola, D. Francesco e D. Rachele Folgori.

Finalmente con altro atto del 10 settembre, reg. a 11 stesso lib. 4 vol. 142, fol. 16, cas. 4, n. 26077 gr. 20 Manfredi, fu data comunicazione alli detti signori patrocinatori Satriani, Coscia e Scaramuzza di una sentenza renduta dal Tribunale Civile di Napoli nel 16 marzo 1816, reg. a 23 agosto medesimo anno, lib. 3, vol. 136, fol. 89, cas. 4, ric. duc. 96-95, Ungaro, nella causa tra D. Muzio Mastrilli duca di Gallo, e D. Giovanni Mastrilli duca di Marigliano, in proposito de' patti di Capuana e Nido, stipulati sotto l'impero delle vecchie leggi, e caduti ed inutilizzati all'apparire delle nuove, quale altro esempio fu detto che accresceva la somma

Digitized by Google

di quelli fino allora prodotti, e nel punto medesimo provava sempre più il torto de' signori Folgori in voler succedere per linee con distinzione di beni al defonto Salvatore Folgori, non ostante che una legislazione esistesse incompatibile con qualunque patto successorio diretto ad invertire l'ordine legale delle successioni dalla legislazione medesima senza alcuna distinzione stabilito.

Ed in tale stato la G. C. è passata a decidere.

Fatto in Napoli il dì 25 settembre 1823.

Pasquale Lentini patrocinatore.

Le presenti narrative sono state intimate ad istanza del patrocinatore Lentini alli patrocinatori Satriani, Coscia e Scaramuzza dall' usciere Ferdinando de Martino nel giorno 27 settembre 1823 registrate a' 29 detto mese ed anno libro 4 vol. 143 fogl. 3 cas. 2 num. 28070, ricevuto gr. 20. Gaetano Manfredi.

Napoli 30 settembre 1823.

Le dette narrative concordate tra li signori Pignatelli, il marchese di Ducenta D. Nicola Folgori, ed il cavaliere D. Francesco Folgori.

Le narrative medesime ritenute in contumacia relativamente alla duchessa di Caceuri, e cavaliere Rabo.

Carlo Migliorini.

Digitized by Google

QUISTIONI.

1. *Nel testamento che il marchese di Ducenta D. Ferdinando Folgori scrisse nel* 1801 *per gli atti di notar Saurini, vi è mai una sostituzione pupillare?*

2. *Nella ipotesi affermativa, sarebbe D. Nicola Folgori il pupillar sostituito?*

3. *Le leggi pubblicate nel* 1809, *ed in vigore al tempo della morte del sostituente marchese D. Ferdinando, offesero la pupillare ordinata nel* 1801?

4. *In ogni caso, la sostituzione della quale si tratta, svanì a'*14, *o tutto al più a'*16 *anni di Salvatore Folgori?*

5. *La disposizione, il di cui effetto si pretende da D. Nicola Folgori, può esser mai regolata dagli articoli* 1048, *e* 1049 *del Codice abolito?*

6. *L' articolo* 945 *delle leggi civili contiene una sostituzione pupillare, o una sostituzione fedecommessaria? Nella prima ipotesi, potrebbe allungar la vita della sostituzione ordinata nel* 1801?

7. *La pretesa inversione della pupillare, risoluta in ipotesi in fedecommesso* de residuo, *può mai giovare al sostituito Folgori?*

8. *Osta alla duchessa di Caccuri zia paterna*

Digitized by Google

del defunto, la rinunzia convenuta ne' capitoli matrimoniali formati in occasione delle sue prime nozze?

9. *L' uso di Capuana e Nido pattuito nel contratto di nozze del marchese D. Ferdinando Folgori e D. Marianna Pignatelli, può esser di ostacolo a' zii materni del defunto Salvatore Folgori per succedergli?*

10. *I Reali rescritti de' 30 gennaio e 9 marzo 1821 ostano a' zii materni, per trarre vantaggio dalle rinunzie fatte da' religiosi prima di emettere i voti ne' monisteri capaci di acquisto in comune?*

11. *Si debbono la multa e le spese?*

SU LA PRIMA QUISTIONE.

Atteso che per legge allora si ammette una sostituzione pupillare, quando il padre, dopo aver disposto della sua eredità, nello stesso atto, o in atto posteriore passi a disporre della eredità, e de' beni del figlio pel caso in cui muoja prima di giungere alla pubertà; ed è perciò che il pupillar sostituito diviene l' immediato successore, non del sostituente, ma del pupillo.

Atteso che ove il padre, instituendo erede il figlio impubere, diagli un sostituito ne' soli beni di

Digitized by Google

esso testatore, per raccorli se l' erede in età pupillare sen muoja, lungi di esser questa una sostituzione pupillare, sarà fedecommessaria colla condizione aggiunta, si filius in pupillari aetate decesserit: *del qual modo di sostituire si hanno gli esempj in varj luoghi del dritto romano, e precisamente nella L.* 41 §. 3 ff. de vulg. *ec. Difatti quando il testatore sostituisca soltanto ne' beni suoi, cessa il motivo e l' oggetto della pupillare, principalmente diretti a dare al pupillo il bene e l' onore di morire con un erede testamentario, poichè nella specie la eredità del pupillo, lungi di passare al sostituito, si raccoglierebbe da' di lui legittimi eredi.*

Atteso che il marchese D. Ferdinando Folgori nel testamento che scrisse nel 1801, *dopo aver contemplato il caso di mancamento de' figli, o della morte di costoro in età pupillare* ab intestato, *aggiunse:* » *Istituisco detta marchesa D. Marianna mia diletti-* » *tissima moglie, guardando però il letto vedo-* » *vile, erede usufruttuaria di tutti li miei beni, che* » *per qualsivoglia titolo e ragione a me si apparten-* » *gono e possono appartenere ec.* ». *E la stessa limitazione fu dal testatore in più luoghi dell' atto espressamente ripetuta, per modo che essendo chiara la volontà ch' egli ebbe di sostituire ne' soli suoi beni,*

Digitized by Google

in vano si vuol creare una sostituzione pupillare, la quale richiede per essenza non un erede del sostituente, ma del pupillo: nella specie si ha una sostituzione fedecommessaria fatta al pupillo, non già una sostituzione pupillare.

SU LA SECONDA QUISTIONE.

Atteso che se anche tal sostituzione pupillare volesse supporsi nel testamento del marchese D. Ferdinando, pure si troverebbe ordinata unicamente in vantaggio della di lui moglie marchesa D. Marianna, alla quale per fedecommesso fu sostituito D. Nicola Folgori.

Atteso che questa è una verità sostenuta da molti chiarissimi luoghi del testamento. Il marchese dopo di aver istituita erede usufruttuaria la moglie, soggiunse: » dopo la morte della quale, o nel caso che » la medesima passasse a seconde nozze, voglio che » in detta mia eredità e beni succeda, e debba suc- » cedere il mio fratello Capitano signor D. Nicola » Folgori, e suoi figli e discendenti maschi legitti- » mi e naturali da primogenito in primogenito in per- » petuum et in infinitum ». *E più oltre: » succedendo*

Digitized by Google

» *mio fratello D. Nicola ne' casi predetti alla mia* » *eredità, voglio che ne sia semplice usufruttuario* » *durante la sua vita, e dopo la morte del medesi-* » *mo succedano e debbano succedere in essa li suoi* » *figli e discendenti maschi legittimi e naturali* ». *Finalmente il testatore, dopo che ebbe allacciata la sua eredità con perpetui inviti fedecommessarj messi a carico del primo chiamato D. Nicola Folgori, ne garantì l' effetto, prescrivendo l' obbligo di conservare per restituire, ne' seguenti termini:* » *A tale effetto* » *ne' casi predetti proibisco al detto D. Nicola, ed* » *agli altri chiamati in detta primogenitura e fede-* » *commesso l' alienazione e distrazione de' detti miei* » *beni per qualunque causa, anche privilegiata e* » *permessa dalle leggi, volendo, che detta mia ere-* » *dità, e beni si conservino nella famiglia in perpe-* » *tuo ed in infinito, per li chiamati in detta pri-* » *mogenitura e fedecommesso . . . . Parimenti vo-* » *glio, ordino e comando, che facendosi il caso del* » *fedecommesso ordinato a beneficio di detto D. Ni-* » *cola, e de' suoi discendenti, o di qualunque altro* » *da me invitato ec.*

Atteso che tutti questi luoghi del testamento rendono chiara ed indubitata la volontà del marchese D. Ferdinando di aver voluto dare alla moglie l' usu-

Digitized by Google

frutto non formale *ma* causale *di tutta la sua eredità, ove mai ne' figurati casi la conseguisse; e di aver con ordine successivo, ed in via di fedecommesso, invitato D. Nicola Folgori a raccogliere la eredità medesima dopo la morte della marchesa, o prima, se ella si avvisasse di contrar nuove nozze. E tanto è lungi il supporre, che D. Nicola Folgori fosse chiamato ad aver la proprietà, nel tempo stesso, in cui la moglie del testatore ne otterrebbe l'usufrutto, che lo stesso D. Nicola fu anche invitato a godere del solo usufrutto, il che esclude la idea di una disposizione semplice di usufrutto all' una, di proprietà all' altro. Altronde il testatore, avendo espressamente ed in più volte spiegato di aver disposto un fedecommesso a favore di D. Nicola Folgori, de' suoi discendenti, e di ogni altro progressivamente invitato, tutte le regole legali si offenderebbero, e la volontà del disponente sarebbe violata, se il Magistrato si arbitrasse di correggerla, creando per D. Nicola una sostituzione pupillare, che il testatore in niun caso immaginò, o disse di aver per lui ordinata.*

Atteso che la circostanza di esser la marchesa D. Marianna premorta al figlio, non migliora la condizione di D. Nicola Folgori, nè fa che da so-

Digitized by Google

stituto per fedecommesso possa egli assumere la qualità di pupillar sostituito. Il testatore non scrisse più gradi di sostituzione pupillare, com' eragli permesso dalle leggi del tempo in cui testava; e molto meno chiamò D. Nicola per volgare espressa, in guisa che potess' egli riputarsi un pupillar sostituito in secondo grado. Quindi è che dovendo egli ripetere la eredità del nipote, non come immediato successore di costui, ma dalla marchesa pupillar sostituita, ebbe manifestamente un invito fedecommessario, non già diretto, nel quale la tacita pupillare si contenesse.

SU LA TERZA QUISTIONE.

Atteso che negli atti di ultima volontà la capacità del testatore debba di necessità verificarsi in due tempi, in quello del fatto testamento, e della morte del testatore: il primo tempo essendo necessario per conoscere se l' atto regger possa nel suo principio, e l' altro per determinare se il testatore ha persistito nella sua volontà, e se al momento in cui questa addiviene irrevocabile e ferma, poteva egli disporre, come dispose.

Atteso che siffatti principj cardinali della legisla-

Digitized by Google

zione non variano nel caso della sostituzione pupillare, poichè sebbene il sostituente disponga di due eredità, della sua, e di quella del figlio, da una sola volontà son tutte e due regolate. Quindi ben si disse dai romani giureconsulti, e si confermò pure da Giustiniano nelle sue istituzioni, *che nel caso della sostituzion pupillare, non due, ma un solo testamento si riconosca; e che le tavole pupillari sien parte, sequela, ed appendice del testamento paterno. Altronde potendo il sostituente finchè non muoja, o cangiare il nome del sostituito, o tutt' affatto annientare le tavole pupillari, è indubitato, che queste, solo alla morte del sostituente, acquistar possono la loro fermezza, e divenire irrevocabili: e quindi il testamento del figliuolo, come parte della volontà paterna, non può, in quanto alla sua validità, esser regolato da altre leggi, che da quelle in vigore al tempo in cui la vita del vero autor dell' atto, cioè del padre, si estingue.*

Atteso che le leggi del 1810, *sotto l' impero delle quali il sostituente cessò di vivere, rendevano il padre assolutamente incapace di testare pel figlio: quindi annullaron per sempre l' obbligo imposto a D. Salvatore Folgori di aver per erede colui, che per difetto di età non era capace di eleggerlo.*

Digitized by Google

Atteso che il codice civile e ne' suoi motivi, e nel tutto insieme delle sue disposizioni, rifiuta la pupillare. I processi verbali del consiglio di Stato, e precisamente quello della seduta de' 14 piovoso anno XI, provano che nella formazione di tal novello codice in Francia si ragionò di proposito di siffatta sostituzione, e fu esclusa come graduale.

Atteso che i principj del dritto romano sono in questa parte incompatibili con quelli del codice civile, tanto è lungi che le due legislazioni possano congiungersi, o restar in vigore l' antica, senza che la nuova ne fosse offesa. L' alto dominio privato, o sia la patria potestà propria de' romani, ch' era la base essenziale della sostituzion pupillare, non è conservata dal nuovo dritto, che ha ricondotto il potere paterno a' giusti e discreti confini, cui per le naturali leggi era d' uopo di riportarlo: nè le nuove leggi hanno per le successioni testamentarie la predilezione che giustificava la nomina di un erede al figlio, per modo che onta o disonore vi fosse per chi muoja intestato: molto meno può ora temersi della vita del pupillo, essendosi, colla salutevole instituzione de' consigli di famiglia, e della subrogata tutela, energicamente garantita dalle insidie degli agnati. Laonde la causa della pupillare essendo nella sua generalità

Digitized by Google

cessata, non può esserne più conservato l'effetto, mentre altra ragionevole causa non avvi per sostenerlo.

Atteso che inoltre la stessa verità deriva luminosa dal confronto di molti articoli del codice civile, direttamente opposti alle disposizioni del dritto romano, in quanto alla pupillare. Il codice civile nell' articolo 895 *vuole che il testamento sia l'opera di colui che lo forma, e non versi che su' proprj beni. Questa regola non è, come nel dritto romano, limitata dal dritto conceduto al padre di testar per suo figlio. Più; il codice civile nell' articolo* 901 *esige, che per la capacità di far donazione o testamento bisogna che il disponente abbia lo spirito sano: ciò dimostra di non potersi questa integrità di mente concepire oltre la persona, della di cui eredità si tratta: ma nel caso della sostituzion pupillare, sano di spirito dovrebb' essere non il figlio, ma il padre, che per lui testa, ciò che costituisce un' altra arbitraria eccezione alla regola — Le leggi romane alla morte di un impubere deferivano la eredità a' suoi legittimi successori, se però non vi fosse sostituzion pupillare, nel qual caso la successione era testata: ma nel codice civile, quando non vi ha un erede fattizio nominato dalla persona che muore, gli eredi naturali non sono in alcun caso esclusi dal succedere: per lo*

Digitized by Google

che non potendo le leggi generali andar sospese da eccezioni presunte, è evidente, che co' principj del codice civile, la sostituzion pupillare è insociabile. Oltre che se nelle nuove leggi potesse tale sostituzione aver sede, avrebbe dovuto il legislatore stabilirne il confine, indicando i limiti della impubertà. Ma di questo periodo della vita il codice civile non parla: di pubertà esso non conserva nè il nome, nè la nozione, dividendo gli uomini in due classi, minori e maggiori; minori sino all' età di ventuno anni compiti, maggiori da questa età perfetta in poi. Nè sarebbe proprio di ricorrere per tal riguardo alle antiche leggi di già abrogate, molto più che la materia delle sostituzioni è trattata nel codice civile, e tra le dirette, solo la volgare si è creduta innocente, e non avvolta nel divieto dell' articolo 896 *per le sostituzioni generalmente espresse.*

Atteso che le leggi vigenti nel 1810 *irritarono la pupillare ordinata dal marchese D. Ferdinando nel* 1801, *anche perchè dopo la morte del sostituente, Salvatore Folgori restò sommesso alla potestà di sua madre. Costei non avea patria potestà nel tempo che la sostituzione fu disposta; ma indi i nuovi statuti personali gliela concessero, talchè sopravvivendo al marito, restò ella sola ad esercitare sul figlio il po-*

Digitized by Google

tere , che per le vecchie leggi era al padre esclusivamente attribuito.

SU LA QUARTA QUISTIONE.

Atteso che per espresse leggi in vigore al tempo in cui la sostituzione pupillare fu ordinata era stabilito , che questa cessar dovesse all' età di 14 anni pe' maschi , e 12 per le donne , senza che tal diretta sostituzione aver potesse vita più estesa : Masculo igitur (*insegnò Giustiniano nel §. 8 delle instituta de pupillari*) usque ad quatuordecim annos , substitui potest : foeminae usque ad duodecim annos. Et si hoc tempus excesserint , substitutio evanescit.

Atteso che D. Salvatore Folgori è morto nell' età di 17 anni compiuti ; ed in conseguenza quando la pupillare di cui si contende era già spenta da tre anni.

Atteso che la vita di una tal sostituzione non può essere da' nuovi statuti personali allungata , sì perchè questi non riconoscono pubertà ; sì perchè le leggi personali , in quanto alle sole qualità civili diconsi retroattive , non già per quegli effetti , che han d' uopo della volontà dell' uomo : oltre che quando la

Digitized by Google

legge espressa limita e circoscrive la vita della pupillare, non può il Magistrato estenderne a danno de' legittimi successori il periodo con presunzioni o congetture, le quali non sostenute dalla espressa autorità delle leggi, sarebbero anche in collisione colla volontà del sostituente, che intese riportarsi agli statuti del tempo in cui testava.

Atteso che ove, deviandosi dal precetto letterale delle leggi, volesse prendersi per termine della pupillare quello della incapacità di testare secondo i novelli statuti, nè anche la causa del sostituito otterrebbe favore, poichè ogni suo dritto si troverebbe estinto un anno e dieci giorni prima che Salvatore Folgori morisse. Il codice civile a 16 anni compiuti attribuisce al minore la facoltà di testare. Nè fa ostacolo ch' egli possa disporre soltanto della metà, di cui può disporre il maggiore, poichè il testamento del minore dev' esser sostenuto dagli stessi solenni richiesti per simile atto delle persone in età maggiore; nè pel termine della pupillare altro si esige, che la capacità del pupillo di far valido testamento. Laonde, tolto di mezzo il pericolo, che per difetto di capacità potesse il pupillo morire senza un erede testamentario, la sostituzion pupillare svanisce. La facoltà di testare, e la fermezza della sostituzione pupillare, non possono coesistere.

Digitized by Google

SU LA QUINTA QUISTIONE.

Atteso che gli articoli 1048 *e* 1049 *del codice abrogato non sono la sede della causa, e perchè il marchese D. Ferdinando non diede la eredità al figlio col gravame di trasmetterla a' suoi discendenti in primo grado; e perchè morendo con figli, non intese, nè poteva deferirla al fratello col peso di restituirla a' suoi figliuoli.*

Atteso che questi articoli tanto meno influir possono nella specie, perchè il testatore non si trattenne ne' limiti che vi sono espressi, ma per contrario dispose un fedecommesso primogeniale perpetuo, vietato dall' articolo 896 *del codice civile.*

Atteso che indipendentemente dalle ragioni, le quali rendono inadattabili alla causa i due articoli, cui si ricorre, non può il sostituito evitar l' incontro dell'articolo 1050, *ch'era allora in vigore. La determinazione di quest'articolo annullava tutta la disposizione, non già il solo gravame alla instituzione aggiunto.*

Atteso che finalmente l' articolo 943 *delle leggi novissime, secondo il quale la nullità della sostituzione fedecommessaria non offende la instituzione, cui è congiunta, contiene uno stabilimento innovativo, da non estendersi alle successioni aperte prima*

Digitized by Google

che le stesse ultime leggi nascessero. L' articolo 943 *non è dichiarativo dell' articolo* 896 *del codice abolito, pel grave riflesso che la legge abrogata non può intendersi spiegata o interpetrata dalla legge che sopravviene, e che l' è sostituita.*

SU LA SESTA QUISTIONE.

Atteso che ad estender la vita della pupillare ordinata nel 1801 *dal marchese D. Ferdinando, indarno si ricorre all' articolo* 945 *delle leggi novissime. Da un lato è improprio di applicare agli atti di un uomo, che è morto nel* 1810, *la legislazione promulgata nel* 1819. *Altronde gli stessi motivi, che nella formazione del codice civile servirono ad escludere la pupillare, reggono, e con maggior forza, per intenderla anche riprovata dalle leggi in vigore.*

Atteso che l' articolo 945 *manifestamente contiene una fedecommessaria, non già una pupillare, sia che si riguardi il luogo, che occupa, sia che si analizzino i caratteri della disposizione permessa. Non è pupillare la sostituzione, che si ordina dal zio, o dal fratello del minore di anni* 18, *non avendo essi patria potestà su di lui. Non è pupillare la sostituzione, che si fa al minore medesimo, oltre la età*

Digitized by Google

in cui divien capace di disporre per testamento di una parte de' proprj beni. Finalmente non è pupillare quella, ch' esclude il sostituito dal diritto di prendere i beni del pupillo, e di essere immediato di lui successore. Tale sostituzione è manifestamente fedecommessaria, perchè i beni del sostituente passano al minore, e quindi con ordine successivo, e con tratto di tempo al sostituito, ove si avveri la condizione della morte dell' erede pria degli anni 18, *e senza figli.*

Atteso che quando anche non volesse darsi alla sostituzione contenuta nell' articolo 945 *il carattere di fedecommessaria, le circostanze che la distinguono dalla pupillare de' romani, sono non di accidenti, ma di essenza. Quindi le legislazioni, da cui vengono regolate, non potendo in alcun modo congiungersi, i disegni del sostituito Folgori, per applicare alla pupillare del* 1801 *la legislazione promulgata dieci anni dopo la morte del sostituente, non possono secondarsi.*

Le cose ragionate fin qui portano a conchiudere, che invano e senza alcun fondamento D. Nicola dichiarò nella cancelleria del Tribunal Civile di Napoli di voler adire la eredità pupillare del nipote marchese D. Salvatore per virtù di quella sostituzione, che o non riguardò mai il suo favore, o si rinvenne proscritta dalle leggi imperanti al tempo della morte del sostituente, o in fine si estinse per essere il mi-

Digitized by Google

nore morto non solo al di là de' 14, ma anzi al di là de' 16 anni. Il fondamento quindi dell' azione, sul quale si è basata la contestazione sì innanzi a' primi Giudici, che in appello, è insussistente, e sfornito di ogni ragione sotto qualunque rapporto si cerchi esaminare.

SU LA SETTIMA QUISTIONE.

Atteso che l' ultimo impegno del sostituito, per la inversione della pupillare del 1801 in fedecommesso di reliquato, non è ammissibile. Le leggi nuove vietando tal sostituzione come pupillare, non possono permettere che si obbliqui in fedecommessaria, poichè i fedecommessi sono con più rigore vietati. Per dritto romano la obbliquazione era per benigna interpetrazione indotta soltanto nel caso, che la nullità della pupillare derivasse dal testatore. Ma ove la nullità dipende dalla legge, che rende incapace qualsisia persona di testar per un' altra, non si può ammettere come obbliqua una disposizione che è riprovata come diretta.

Atteso che se anche la pretesa inversione potesse tollerarsi, non gioverebbe in alcun modo al sostituito. È di principio, che a motivo della obbliquazione i successori legittimi del pupillo raccor dovrebbero la eredità per restituirla al sostituito in vim fideicom-

Digitized by Google

missi. *Questa restituzione avrebbe luogo non già pel residuo, ma per l'intero; e quindi se pure i fedecommessi* de eo quod supererit *potessero ammettersi per congetture, quello in ispecie troverebbe l'ostacolo degli articoli* 941, 942, *e* 943 *delle leggi novissime, le quali annullano tutte le sostituzioni, non esclusa quella nel primo grado.*

Atteso che in fine la vita della sostituzione obbliquata non va oltre quella della pupillare. Ed in conseguenza il fedecommesso de residuo, *cui D. Nicola Folgori è ricorso, non gli giova, sotto l'altro rapporto, che la pupillare trovandosi estinta prima che il di lui nipote morisse, non ha potuto in fedecommessaria obbliquarsi.*

SU LA OTTAVA QUISTIONE.

Atteso che la duchessa di Caccuri D. Rachele Folgori, per succedere al nipote, non soffre ostacolo dalla promessa di rinunzia contenuta ne' capitoli delle sue prime nozze. Questa pretesa rinunzia fu annullata con giudicato della Gran Corte Civile de' 27 novembre 1819. *Di qui è che D. Nicola Folgori, in contraddizione del quale fu la rinunziante anche ammessa a partecipare del disciolto monte di sua famiglia, indebitamente ha opposto un patto abdicativo di già annientato.*

Digitized by Google

SU LA NONA QUISTIONE.

Atteso che le successioni son sempre regolate dalla legge in vigore al tempo in cui si aprono. Questa massima in tutt' i tempi inviolabilmente custodita, fu anche da Sua Maestà proclamata nel Real decreto de' 4 marzo 1817, e ne' Reali rescritti de' 30 gennaio, e 9 marzo 1822. Le leggi successorie colpiscono, e regolano le successioni aperte in seguito della loro promulgazione, poichè la capacità a succedere è unicamente attribuita dalla legge, e solo al momento in cui la successione si verifica, devesi conoscere se coloro, che vengono a parteciparvi, abbiano o no la qualità richiesta per raccoglierla.

Atteso che Salvatore Folgori è morto intestato sotto l' impero delle attuali leggi civili: che però dovendo questo solo tempo riguardarsi per la qualità de' suoi legittimi eredi, l' articolo 673 invita a succedergli i zii e zie in qualunque linea si trovino, cioè quelli de' due lati paterno, e materno.

Atteso che i zii materni non possono escludersi sull' appoggio del patto di Capuana e Nido, contenuto ne' capitoli per le nozze de' genitori del defunto. Questo patto poteva rimuovere i congiunti de' contraenti solo allora che reggevano le consuetudini, e

Digitized by Google

l' uso di Capuana e Nido, nel quale la successione consuetudinaria per linee, e con distinzione di beni determinavasi. Ma dopo il decreto de' 22 ottobre 1808, *e le leggi de' 26 marzo, e 21 maggio* 1819, *che abolirono le consuetudini generali, e gli usi locali, l'appoggio, e la causa efficiente, e finale del patto son cessati: quindi invano se ne pretende l'osservanza, specialmente contro coloro, che patteggiatori non furono, nè doveano esserlo. I dritti a succedere, che accordano le leggi innovative non posson dirsi offesi da antichi patti rinunziativi, i quali son sempre di stretta interpetrazione, nè è permesso estenderli* ad non cogitata, *ed a casi diversi da quelli che nella mente de' contraenti all'epoca del contratto si concepirono: e molto meno si può a que' patti ricorrere, allorchè una legge nuova tutto affatto cangia lo stato delle cose, ed interamente contraria i calcoli ed i disegni de' patteggiatori.*

Atteso che il patto di Capuana, e Nido, mentre produceva la esclusione del rinunziante dalla successione ai beni derivati al figlio dalla opposta linea, era nel tempo stesso patto d'inclusione, avvegnachè in vigore della rinunzia di uno degli sposi, stabilivasi pei beni della linea del rinunziatario un regolamento di successione tra i prossimiori della stessa linea. Quindi si venivano a strin-

Digitized by Google

gere due patti successorj a forma della consuetudine si quis vel si qua, *che era il fondamento della successione secondo la regola* paterna paternis, materna maternis. *E fu comune insegnamento di tutt' i consuetudinisti, che l' uso di Capuana, e Nido s' inventò per supplire, e per ampliare quella consuetudine: per supplirla, togliendo di mezzo i genitori, che sopravvivendo al figlio interrompevano il corso della successione per linee, con distinzione di beni; per ampliarla, trasportandone la efficacia anche su i beni fuori distretto, ne' quali succedevasi co' principj del dritto comune. Dal che nasce che i contraenti, adottando l' uso di Capuana e Nido, adottavano anche la consuetudine, cui l' uso era famulattivo: e quindi abolita la consuetudine, e l' uso come uso, è caduto anche il patto, il quale non più sostenuto dall' uso, ha perduto ogni vigore, specialmente per rapporto a' congiunti de' contraenti, chiamati ora a succedere per proprio dritto, non come eredi, nè come rappresentanti alcuno de' patteggiatori.*

Atteso che il patto di Capuana e Nido, animato dal voto de' paciscenti di conservare i beni nella propria linea, conteneva inoltre una sostituzione compendiosa, creduta sopratutto indispensabile per sottomettere alla successione lineale i beni fuori di distretto. Questa sostituzione, oltre l' autorità de' consuetudinisti

Digitized by Google

più in credito, è chiara per la formola dell' uso, che i contraenti convertivano in patto: Et ubi contigerit virum praemori, superstite uxore, ac superstitibus liberis ex dicto matrimonio uno, vel pluribus, postmodum filii ipsi morerentur, seu alter ipsorum moreretur in pupillari aetate vel post quandocumque ab intestato sine legitimis liberis, et naturalibus ec. *Le parole* in pupillari aetate vel post quandocumque *evidentemente caratterizzano la sostituzione, che gl' interpetri ed i dottori, sul fondamento delle leggi* 15 ff. de vulgari, ed 8 cod. de impuber., et aliis substitut., *chiamano compendiosa, perchè sotto il compendio de' tempi più sostituzioni si comprendono. Quindi la compendiosa contiene di necessità la pupillare, e la fedecommessaria; la prima per dritto comune limitata sempre al tempo della pubertà; l' altra che ha il suo cominciamento dopo siffatto periodo della vita.*

Atteso che aboliti i vincoli fedecommessarj di ogni natura in mano agli stessi sostituenti conjugi Folgori e Pignatelli, i loro beni restaron liberi dalla disposta contemplazione a favore delle rispettive linee, e liberi anche pervennero al loro figliuolo della cui successione si disputa. Quindi anche sotto quest'altro aspetto indarno si cerca di escludere i zii materni.

Atteso che non può reggere la teoria di un semplice ritorno, che dicesi stabilito nel patto di Capua-

Digitized by Google

na e Nido a favore de' prossimiori di ciascuna linea, per modo che i beni al ritorno medesimo sottoposti, non trovinsi nella successione del figlio, allorchè la figurata condizione si avveri. Nell' uso di Capuana e Nido, o sia nella prima parte di esso, si parla di riversione per le sole doti; ma pei beni paterni, e per gli altri beni materni, oltre le doti, pervenuti al figlio, che sen muoja intestato e senza prole, l' uso cui è relativo il patto, parla di successione, e non di ritorno, ne' seguenti termini: Nullum jus ejusdem uxori, et suis heredibus, et successoribus, seu matri suae ex materna linea ratione successionis debeatur, nec sit eis vel alteri ipsorum quomodolibet acquisitum super bonis paternis ipsorum filiorum, nec ei succedunt, nec succedere debeant, nec ipsa uxor succedere debeat quoquomodo, nec de bonis ipsis paternis suorum filiorum detrahere possit Trebellianicam ec., quibus omnibus juribus, ac successionibus ipsis, et legitime debitis dicta uxor et sic partes ad invicem renunciaverunt per stipulationem ec. et juraverunt ec.

Atteso che secondo questa rimarchevolissima parte dell' uso ridotto in patto, è chiaro che i beni paterni pervenuti al figlio compongono la successione di costui: dappoichè se tali beni, per una supposta condizione di ritorno convenzionale, avessero potuto sottrarsi dall' universum jus *del figliuolo defunto, senza ogget-*

Digitized by Google

to, ed oziosa sarebbe stata la rinunzia della madre. Questa rinunzia fu stipulata precisamente, perchè dopo la morte del padre, i beni paterni divenendo patrimonio del figlio, la madre senza tal patto rinunziativo non avrebbe potuto andar rimossa dal dritto di succedergli ab intestato.

Atteso che trattandosi nell' enunciato patto non già di ritorno, ma di successione, e di un modo particolare di succedere, ben lungi che dal patto istesso risultino i dritti quesiti pe' prossimiori di ciascuna linea, costoro non avevano che aspettative, speranze, o dritti eventuali, soggetti ad essere annientati dalle leggi innovative, che pria della morte del figlio ne' figurati casi sopraggiunsero. In conseguenza non è lecito di sospendere l' impero del novello successorio editto, il quale mentre rigetta e ripruova ogni patto che siagli opposto, assegna a Salvatore Folgori, non più gli eredi lineali con distinzione di beni, ma eredi in grado eguale nelle due linee col divieto di ricercarsi la origine, e la natura de' beni, che la di lui successione compongono. Ed all' uopo è notevole, che il diritto a succedere non può giudicarsi nè consumato, nè perfetto finchè rimanga qualche cosa ad eseguirsi, ossia finchè per la morte di un uomo non si apra la successione a beneficio di coloro, che posson per legge aspirarvi; nel qual caso la legge eser-

Digitized by Google

cita la sua azione sull' accaduto sotto il suo impero, non già retroagisce sul passato. Oltre a ciò la contraria massima tenderebbe con grave sconcio politico a conservare per secoli una successione pattizia, come se abrogati non fossero gli statuti, e gli usi che la sostenevano: e di più lo stesso patto di Capuana e Nido si troverebbe annullato in parte, ed in parte conservato: annullato pe' beni nel distretto, ove il patto era assolutamente famulativo dell' abolita consuetudine Si quis vel si qua; *conservato pe' beni fuori distretto riguardo a' quali si è preteso, che il patto non servisse allo scopo della consuetudine. E così la successione di un uomo, la quale* est verbum intellectuale, *e comprende tutto, andrebbe da diverse legislazioni regolata, cioè si deferirebbe a' successori designati dalle nuove leggi pei beni infra il distretto, ed a' prossimiori delle linee con distinzione de' beni per quelli al di là del distretto, non ostante che i vincoli fedecommessarj di ogni natura sian distrutti. Ciò convellerebbe tutt' i principj del dritto.*

Atteso che molto più erronea è l' altra dottrina di leggersi nel patto di Capuana e Nido una vera instituzione contrattuale a favor de' prossimiori di ciascuna linea; instituzione che si vorrebbe non opposta alle nuove leggi. La instituzione contrattuale consiste nella nomina di un erede non in testamento, ma in

Digitized by Google

contratto, colla sola differenza, che mentre quella per atto di ultima volontà è rivocabile ad arbitrio, la instituzione che si fa in un contratto per nozze, impedisce all' istituente di poter disporre della sua successione in favor di altri, ed in danno dell' instituito. Ma nell'uno e nell' altro caso l' erede nominato debb' esser certo, onde potess' egli allegare un dritto quesito sulla successione dell' istituente; e dippiù è necessario che l' instituito sia uno de' paciscenti, o discendenti da esso. Nella specie la successione de' patteggiatori dovea nella mente de' contraenti passare al figlio, nè vi ha instituzione a favore di alcuno de' prossimiori di ciascuna linea, e molto meno di quelli, che or sono in giudizio a pretendere la esecuzione del patto. L' invito de' prossimiori è quivi stabilito, non già in conseguenza d' instituzione contrattuale, ma per vigore del particolar modo di succedere per linee, e con distinzione di beni, che ciascuno de' patteggiatori determinava ad formam *della consuetudine, e dell' uso che l' era famulativo, fatto il caso che il figlio, cui i beni de' suoi genitori pervenir dovevano, in età pupillare,* o ab intestato, *senza discendenti morisse. Nel che è vano di raccogliere pe' prossimiori sotto questa doppia condizione chiamati un dritto acquistato, poichè altro non stava per essi, che una lusinga, o una aspettativa subordinata agli eventi, che*

Digitized by Google

le cose durassero nello stesso stato; ch' essi fossero prossimiori al tempo della morte del figlio de' patteggiatori; che costui morisse in età pupillare; o che, morendo dopo, nè disponesse, nè avesse prole.

Atteso che finalmente a torto sull' appoggio del Real decreto de' 4 marzo 1817 si è sostenuto, che per essere valide le antiche rinunzie, tuttora efficaci esser debbano quelle contenute nel patto di Capuana e Nido. Le rinunzie contemplate nel suddetto Real decreto sono solo quelle, che sotto l' azione delle antiche leggi far soleansi dalla dotata a pro del dotante; ed i requisiti avessero di una vera transazione. Tali rinunzie nulla hanno di comune col patto di Capuana e Nido, nel quale i prossimiori non intervenivano, nè alcuna cosa davano per validamente stipulare la rinunzia de' dritti successorj di ciascuno de' rinunzianti.

SU LA DECIMA QUISTIONE.

Atteso che i due Reali rescritti de' 30 gennajo e 9 marzo 1822, avendo indistintamente dichiarato, che i monaci sono incapaci di succedere, hanno perciò inutilizzati i dritti de' loro rinunziatarj per successioni non ancora verificate al tempo in cui le stesse Reali determinazioni seguirono.

Digitized by Google

SU LA UNDECIMA QUISTIONE.

Atteso che i vincoli del sangue fra i contendenti, e la gravezza degli articoli sommessi alla discussione del potere giudiziario, somministrano al Magistrato un giusto motivo per compensare le spese, e per rimettere la multa, sulle tracce dell' articolo 222 delle leggi della procedura civile.

Per tutte queste considerazioni, e per quelle de' primi Giudici, le quali pienamente si adottano.

La Gran Corte Civile, inteso il rapporto del signor Giudice Migliorini, udito il Giudice cavaliere Volpicella funzionante da Pubblico Ministero, pronunziando diffinitivamente in continuazione dell' udienza de' quattro, degli otto, de' tredici, de' diciotto e de' ventidue agosto ultimo sugli appelli principale, e parziali rispettivamente prodotti dal marchese di Ducenta D. Nicola Folgori, da D. Francesco Folgori, da' conjugi cavaliere D. Vito de Raho, e D. Rachele Folgori, e dal principe di Monteroduni D. Luigi, cavaliere D. Michele, e canonico D. Palamede fratelli Pignatelli, e dalla duchessa vedova di Laurito D. Maria Domenica Pignatelli, avverso la sentenza resa dal Tribunale Civile in Napoli a diciotto aprile di questo anno, rigetta tutti gli appelli anzidetti, ed

Digitized by Google

ordina, che la rammentata sentenza abbia il suo vigore, ed effetto.

La multa rimessa.

Le spese anche in appello compensate.

La esecuzione al Tribunal Civile in Napoli.

Giudicato, e pronunziato in Napoli present' i signori cavaliere D. Gregorio Letizia *consigliere della Corte Suprema di Giustizia Presidente, e Giudici* D. Carlo Migliorini, D. Francesco Saverio Pepe, D. Francesco Paolo Abrusci, *marchese* D. Nicola Puoti, *marchese* D. Nicola Potenza, *e* D. Domenico Commasi, *non che il Giudice cavalier* D. Vincenzo Volpicella *funzionante da Pubblico Ministero.*

Oggi venti settembre milleottocentoventitre.

Cavalier Letizia *Presidente.*

Giuseppe Guadagni *Vice-cancelliere.*

La presente decisione è stata registrata sull' originale nella seconda officina atti giudiziarj li 10 *ottobre* 1823, *fol.* 7 *v.*, *cas.* 2, *vol.* 92, *lib.* 3, *n.* 16550, *pagato duc.* 1-20, *Gaetano Manfredi.*

Comandiamo, ed ordiniamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti di porre in esecuzione la presente decisione, ai nostri Procuratori generali, e Procuratori regj presso le Gran Corti, e Tribunali Civili di darvi mano; ed a tutt' i comandanti, ed

Digitized by Google

uffiziali della forza pubblica di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che la presente decisione è stata sottoscritta dal Presidente, e cancelliere della camera.

Veduta dal M. P.

Cavalier Volpicella.

Funzionante da Pubblico Ministero.

Per spedizione

Il Cancelliere della Gran Corte Civile

Giuseppe Guadagni *Vice Cancelliere.*

Collazionata, Sorrentino.

Registrato in Napoli nella seconda officina atti giudiziarj li 10 *ottobre* 1823 *fol.* 7, *cas.* 3, *vol.* 92, *lib.* 3, *n.* 16551, *gr.* 20 — *Più per* 132 *ruoli di gr.* 40, *ricevuto duc.* 52-80, *Gaetano Manfredi.*

Dalla Tipografia Zambraja.

VA1
1519663

Digitized by Google